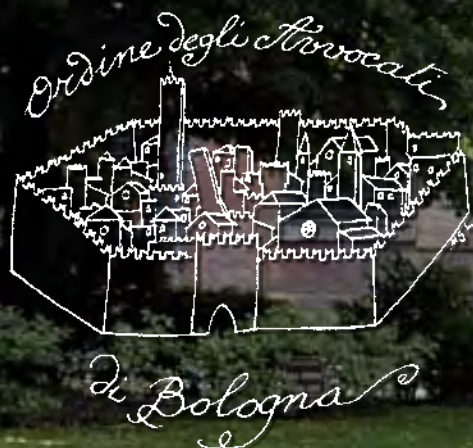


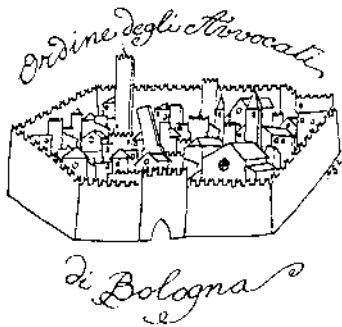
BOLOGNAFORENSE

Notiziario del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bologna

spedizione in abbonamento postale - 70% - Filiale di Bologna



n. 2-3 / 2009



BOLOGNA FORENSE

Notiziario del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bologna
Associato all'ASTAF. Periodico quadrimestrale

Viene spedito agli iscritti all'Albo dell'Ordine di Bologna;
ai Consiglieri del C.N.F.; a tutti i Consigli degli Ordini forensi italiani;
ai delegati dell'O.U.A.; ai delegati della Cassa Forense;
alle riviste dell'A.S.T.A.F.; ai magistrati in servizio nel Foro di Bologna;
alle Istituzioni.

Direzione e redazione:

presso il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bologna
(Palazzo di Giustizia)
Piazza dei Tribunali, 4 – 40124 Bologna.
Autorizzazione del Tribunale di Bologna
n. 5365 del 6 maggio 1986.

Direttore responsabile: Lucio Strazziari

Comitato di redazione:

Annalisa Atti, Giovanni Berti Arnoaldi Veli,
Sandro Callegaro, Federico Canova, Giovanni Cerri,
Sandro Giacomelli, Gino Martinuzzi,
Antonio Spinzio, Tiziana Zambelli

Hanno collaborato a questo numero:

avv. Maria Anna Alberti, *Foro di Bologna*
dott. Elena Barca, *Dirigente del Tribunale di Bologna*
avv. Giovanni Berti Arnoaldi Veli, *Segretario del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bologna*
prof. avv. Domenico Borghesi, *Ordinario di Diritto Processuale Civile alla Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Modena e Reggio Emilia, Foro di Bologna*
avv. Sandro Callegaro, *Consigliere dell'Ordine degli Avvocati di Bologna e Direttore della Fondazione Forense Bolognese*
avv. Giovanni Cerri, *Consigliere dell'Ordine degli Avvocati di Bologna e Delegato alla Cassa Nazionale di Assistenza e Previdenza Forense*
avv. Annamaria Ciampa, *Foro di Bologna*
avv. Stefano Dalla Verità, *Coordinatore per l'Aggiornamento della Fondazione Forense Bolognese*
avv. Manlio D'Amico, *Foro di Bologna*
avv. Stefano Gamberini, *Foro di Bologna*
avv. Michelina Grillo, *Delegato alla Cassa Nazionale di Assistenza e Previdenza Forense*
avv. Alessandro Lovato, *Foro di Bologna*
avv. Guido Magnisi, *Foro di Bologna*
avv. Bruno Micolano, *Foro di Bologna*
dott. Mariafrancesca Pizzi, *Ufficio di Segreteria del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bologna*
avv. Bruno Sazzini, *Foro di Bologna*
dott. Francesco Scutellari, *Presidente del Tribunale di Bologna*
avv. Antonio Spinzio, *Consigliere dell'Ordine degli Avvocati di Bologna*
avv. Lucio Strazziari, *Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bologna*
avv. Tiziana Zambelli, *Consigliere dell'Ordine degli Avvocati di Bologna*

Chiuso in redazione nel dicembre 2009
Tiratura 5000 copie.
Grafica e stampa: Grafiche A&B - Bologna



● EDITORIALE

Lucio Strazziari

3 - L'intensa stagione dell'avvocatura bolognese

● ATTIVITA' DEL CONSIGLIO

A cura di

Giovanni Berti Arnoaldi Veli

5 - Estratti dai verbali del Consiglio
(periodo marzo - luglio 2009)

● STATISTICHE

Giovanni Berti Arnoaldi Veli

38 - Presenze dei Consiglieri alle adunanze ed alle udienze disciplinari (periodo gennaio - luglio 2009)

39 - Presenze dei Consiglieri ai turni di ricevimento
(periodo gennaio - luglio 2009)

40 - Verso il sorpasso!

● SPECIALE OSSERVATORIO SULLA GIUSTIZIA CIVILE DI BOLOGNA:

42 - Comunicato stampa

43 - Il documento di ricostituzione dell'Osservatorio

Francesco Scutellari

45 - Riforme processuali ed organizzazione
degli uffici giudiziari

Elena Barca

49 - Rendicontazione, tensione, organizzazione:
un ufficio modello, un modello di ufficio giudiziario

Giovanni Berti Arnoaldi Veli

53 - La ricostituzione dell'Osservatorio sulla giustizia civile
di Bologna e il circuito degli Osservatori italiani

Alessandro Lovato

58 - L'Assemblea Nazionale degli Osservatori
di Reggio Calabria

● SPECIALE CASSA FORENSE PER GLI ISCRITTI DELL'ORDINE DI BOLOGNA:

Maria Anna Alberti

63 - Il saluto del Delegato uscente

Micheline Grillo

64 - C'è sempre una prima volta: una neofita e la riforma
della previdenza forense

Giovanni Cerri

67 - Estratto conto previdenziale di Cassa Forense:
la paura di chiedere, tra depressione ed euforia

Bruno Sazzini

70 - Breve storia dello Sportello Previdenza

Mariafrancesca Pizzi

72 - Il servizio di assistenza *on line* con la Cassa Forense
del Consiglio dell'Ordine

● SPECIALE DECENNALE FONDAZIONE FORENSE BOLOGNESE:

- | | |
|-----------------------------|--|
| <i>Stefano Dalla Verità</i> | 73 - Breve resoconto di un anno di formazione ed aggiornamento della Fondazione Forense Bolognese nel decennale della sua attività |
| <i>Sandro Callegaro</i> | 77 - Raccolta fondi in occasione dei festeggiamenti di S. Ivo in favore dei colleghi aquilani |

● ATTUALITA' FORENSE:

- | | |
|--------------------------|--|
| <i>Lucio Strazziari</i> | 79 - Saluto al dott. Francesco Pintor |
| <i>Annamaria Ciampa</i> | 80 - Pagherò |
| <i>Tiziana Zambelli</i> | 82 - Pratica forense: una forma alternativa "professionalizzante" |
| <i>Sandro Callegaro</i> | 89 - La Posta Elettronica Certificata per gli avvocati |
| <i>Domenico Borghesi</i> | 93 - Il segreto nella professione legale |
| <i>Antonio Spinzo</i> | 102 - Il rapporto fra il procedimento disciplinare ed il processo penale |

● DALLE ASSOCIAZIONI

- | | |
|-----------------------|---|
| <i>Bruno Micolano</i> | 110 - Il 53° Congresso Internazionale dell'U.I.A. |
|-----------------------|---|

● SENZA SCHERMI

- | | |
|---------------------------------------|---|
| <i>Bruno Micolano e Guido Magnisi</i> | 112 - Riflessioni in forma di dialogo sul "caso Chessman" |
|---------------------------------------|---|

● IUS BOLOGNA SPORT

- | | |
|--------------------------|---|
| <i>Stefano Gamberini</i> | 115 - Campionato di calcio forense: campioni d'Italia |
| <i>Manlio D'Amico</i> | 117 - Campionato forense di ciclismo: secondo posto per la nostra collega Miriam Zanolì |

● GIURISPRUDENZA DISCIPLINARE

- | | |
|---|---|
| <i>A cura di Giovanni Berti Arnoaldi Veli</i> | 119 - a) delibere di non luogo a provvedere e archiviazione |
| | 121 - b) decisioni pubblicate |

● NOTIZIE UTILI

- | | |
|---|--|
| <i>A cura di Giovanni Berti Arnoaldi Veli</i> | 136 - Chiarimenti sulle spese legali stragiudiziali precedenti il ricorso per ingiunzione |
| | 137 - Attivazione di un accesso al Tribunale riservato agli avvocati |
| | 138 - Riduzione temporanea dell'orario di apertura dell'ufficio restituzione fascicoli dei procedimenti civili conclusi in Corte d'Appello |
| | 138 - Riapertura al sabato delle cancellerie civili della Corte d'Appello |
| | 139 - La nuova tabella dei criteri di risarcimento dei danni della III sezione civile del Tribunale di Bologna |
| | 143 - Il 44° campionato nazionale di sci per avvocati e magistrati |
| | 144 - Distribuzione del libro "Angiola Sbaiz: pagine sparse sull'avvocatura" |

L'INTENSA STAGIONE DELL'AVVOCATURA BOLOGNESE

LUCIO STRAZZIARI

AmMESSo (e certamente non concesso) che le emergenze non rappresentino da anni un dato ormai costante, si può affermare che la **avvocatura bolognese** stia vivendo momenti di particolare importanza e di significativa incidenza sulla vita professionale dei singoli e sulla sua stessa presenza nel tessuto sociale.

Il tutto rapportato:

a) alla perdurante **crisi della giustizia** di cui anche l'avvocatura, quale componente fondamentale della giurisdizione (e la nostra realtà bolognese non fa eccezione), subisce le pesanti conseguenze. E' sufficiente il richiamo alla lunghezza sempre più inaccettabile dei processi?

b) alle difficoltà che la avvocatura vive al suo interno, anche a Bologna, di fronte alla ancora attuale e permanente impossibilità di giovare di un **ordinamento professionale** riformato, che sia adeguato ai nuovi scenari con cui la stessa deve confrontarsi nell'esercizio professionale.

...

A) Per quanto attiene alla **situazione della giustizia**, mentre stiamo sperimentando nelle nostre aule giudiziarie le novità della ennesima riforma della procedura civile, senza molta convinzione che le stesse possano apportare concreti benefici, uno sguardo particolare deve essere rivolto alla **organizzazione degli Uffici Giudiziari**.

In passato gli stessi erano strutturati su dimensioni piccole o medie, a seconda delle realtà territoriali nelle quali erano insediati.

Per la loro gestione apparivano compatibili ed adeguate le conoscenze e l'impegno dei magistrati e dei

responsabili delle Cancellerie, preparati nel campo del diritto gli uni, ed esperti in ordinamento giudiziario gli altri, in quanto le limitate dimensioni delle strutture, per numero di persone che vi erano addette e per i servizi da erogare, non richiedevano competenze e capacità che sono necessarie per organizzare e dirigere strutture aziendali particolarmente complesse ed articolate.

Tale strutturazione, che definirei "a misura d'uomo", la cui organizzazione poteva essere assicurata affidandosi al buon senso e ricorrendo a principi di comune e diffusa esperienza, appare ormai superata.

Perché, a parte la struttura autonoma dei Giudici di Pace, che hanno assorbito gli Uffici di Conciliazione ed una quota del lavoro delle Preture, tutta l'attività giudiziaria di primo grado è stata accorpata, con la nota riforma, nei **Tribunali circondariali**, ivi comprese, ove istituite, le Sezioni Distaccate, finendo per concentrarvi un numero di persone, ciascuna con competenze e funzioni proprie, che, nella quasi totalità delle realtà giudiziarie territoriali, e Bologna è certamente fra queste, si misura in termini di centinaia di persone.

Non occorrono specifiche cognizioni, né alcun raffinato intuito, per affermare che ad un tale cambiamento delle realtà gestionali avrebbe dovuto corrispondere altrettanto adeguamento sul piano strutturale ed organizzativo.

Non potendo intravedere al momento possibili spiragli in tale senso, rappresenta segnale positivo la constatazione che le condizioni di difficoltà in cui si trova ad operare il "servizio giustizia" abbia determinato

gli operatori del diritto, in varie realtà giudiziarie territoriali, a confrontarsi per verificare la possibilità di realizzare modelli organizzativi che consentano di apportare un qualche rimedio alla situazione.

Il riferimento è a quei "tavoli di comune confronto" qualificati "**Osservatori sulla Giustizia Civile**" che si sono costituiti presso molti Tribunali.

Bologna aveva dato vita a tale organismo già alla metà degli anni novanta. Poi, di fatto, tale realtà aveva perduto concreta incidenza ed era rimasta inattiva. Si deve dare riconoscimento al Presidente del Tribunale dott. Francesco Scutellari ed al Primo Dirigente della Cancelleria dott. Elena Barca di avere voluto ridare impulso, con il pieno concorso della avvocatura, nella sua veste istituzionale e con i rappresentanti delle associazioni forensi, all'**"Osservatorio sulla Giustizia Civile di Bologna"** per consentire, come già è in atto da molti mesi, di lavorare collegialmente per ricercare e dare attuazione a "prassi virtuose" che consentano di affrontare, con sforzo congiunto e condiviso, i molteplici aspetti che connotano l'espletamento della funzione giudiziaria, fra i quali di non trascurabile rilievo sono le problematiche di ordine pratico ed organizzativo che affliggono la funzionalità degli Uffici Giudiziari.

La situazione, per le note e radicate criticità, cui certamente contribuisce la ormai cronica carenza del personale amministrativo, è tale da non consentire rassicuranti previsioni.

Queste iniziative non possono tuttavia non rappresentare segnale positivo cui affidarsi con convinzione ed impegno.

...

B) Con riferimento alla **situazione della avvocatura**, considerata la assoluta necessità di affrontare i troppi problemi che la affliggono, la classe forense, attraverso un percorso complesso, che ha comportato anche momenti di contrasto e di accesi dibattiti, è riuscita ad elaborare, in sinergia di intenti fra le proprie rappresentanze istituzionali ed associative, un **progetto unitario di riforma dell'ordinamento professionale** che, alla fine dello scorso mese di febbraio, è stato presentato alla classe politica per il vaglio parlamentare.

Proprio la raggiunta unità della avvocatura era stata prospettata come garanzia per un percorso celere e lineare.

Così non è stato, se è vero che il progetto deve confrontarsi con i numerosissimi emendamenti che sono stati presentati da tutte le parti politiche, e dallo stesso Governo.

L'avvocatura ha ribadito, e ribadisce, con decisione e con fermezza, la assoluta necessità che le modifiche che potranno essere apportate non vanifichino, e non travolgano, i principi fondanti cui la riforma predisposta si è ispirata, nella assoluta convinzione della **specialità dell'ordinamento professionale forense**, rispetto alla disciplina cui potranno riferirsi le altre professioni, e che sono stati così enunciati all'esito dell'incontro dei Presidenti degli Ordini Forensi svoltosi presso il Consiglio Nazionale Forense il 17 ottobre 2009:

- le regole di **accesso alla professione** volte non a limitare la concorrenza ma a tutelare la sicurezza e l'affidabilità delle prestazioni professionali;
- il rigore della **formazione continua e dell'aggiornamento permanente** al servizio della qualità dell'esercizio forense;
- la previsione di **titoli di specializzazione** come elemento di ulteriore qualificazione e sicurezza del servizio dell'avvocato;
- la **riserva professionale di consulenza legale**, per assicurare la maggiore protezione dell'affidamento del cittadino;
- la **legittimità dei minimi tariffari**, come parametro di adeguata e corretta retribuzione delle prestazioni professionali;
- il ripristino del **divieto del patto**

di quota lite, a presidio dell'indipendenza e dell'autonomia dell'avvocato rispetto agli interessi tutelati;

- i **contenuti e i limiti della pubblicità consentita**, che deve ispirarsi ad una corretta informazione ed al rispetto del decoro della professione;

- l'**effettività e continuità dell'esercizio professionale** come condizione per la permanenza nell'Albo, a garanzia dell'affidabilità delle prestazioni legali;

- l'**esclusione dei soci di mero capitale** dalle forme associative professionali, a tutela della funzione sociale dell'avvocatura e del ruolo costituzionale alla stessa attribuito.

L'auspicio è che l'iter parlamentare possa avere un suo celere percorso, che non si discosti dalla valorizzazione di questi principi, così che la avvocatura tutta possa finalmente giovare di un ordinamento che le consenta di proporsi alla collettività come una presenza qualificata e responsabile per l'espletamento di quel compito di garanzia della tutela dei diritti che le è riconosciuto dallo stesso dettato costituzionale, e che rappresenta esigenza ineludibile per lo stesso nostro stato di diritto.

E il Foro di Bologna, che ha contribuito fattivamente a tale percorso innovativo, attende con fondate speranze la concreta attuazione di detti nuovi scenari.

. . .

Una analisi, seppure concisa per quanto lo consente il limitato spazio di questo intervento, non può prescindere dall'avvenimento, di cui tanto si parla, rappresentato dall'ormai imminente trasferimento degli Uffici del Tribunale nella nuova struttura di **Palazzo Legnani-Pizzardi**.

Non si intende certamente ripercorrere qui le lunghe e complesse vicende che da anni hanno interessato il mondo giudiziario bolognese in riferimento alla necessità, da tutti ritenuta irrinunciabile, dell'accorpamento in una unica area cittadina di tutti gli Uffici Giudiziari.

Le relative problematiche sono state oggetto di molteplici interventi della avvocatura bolognese nelle opportune sedi, ed anche questo Notiziario se ne è occupato ben più di una volta.

Rimandando quindi a quanto è già stato detto e scritto, preme qui ribadire come, mentre la individuazione di

Palazzo Legnani-Pizzardi quale nuova sede di tutto il Tribunale non sia stata una scelta o una indicazione suggerita dalla avvocatura (l'edificio della ex Maternità aveva sempre rappresentato ipotesi condivisa e ricercata), è vero che la avvocatura, di fronte alla proposta avanzata dal Comune di Bologna, che individuava nel Palazzo Legnani-Pizzardi la soluzione definitiva del problema, vi ha manifestato adesione e consenso, come del resto hanno fatto la quasi totalità degli Uffici Giudiziari, nelle persone dei responsabili della magistratura e delle strutture amministrative.

Ora, completati i lavori di ristrutturazione che la proprietà ha eseguito sulla base del progetto predisposto dai competenti organi, e in vista del trasloco, sono state ribadite numerose riserve, già avanzate in precedenza, circa la capacità della struttura di accogliere, con la necessaria funzionalità, tutti gli Uffici del Tribunale.

Nel confermare la nostra convinzione secondo cui la soluzione adottata (a parte che è l'unica, e ultima, rimasta possibile nel comparto ove già sono ubicati gli altri Uffici Giudiziari), sia idonea ed adeguata, e offra un ambiente di lavoro prestigioso e confortevole, non ci nascondiamo come qualsiasi nuova sistemazione di una struttura così complessa ed articolata quale è quella del Tribunale non possa non comportare difficoltà e problemi.

Riteniamo tuttavia, e auspichiamo, che, anche perché l'operazione si pone in termini comunque non più rinunciabili, la stessa possa essere effettuata in un clima propositivo, da parte di tutti, che, guardando ai tantissimi aspetti migliorativi rispetto alla attuale sistemazione, consenta di ricercare le soluzioni migliori in tema di efficienza e di funzionalità, a beneficio di tutti i cittadini, nel cui esclusivo interesse il servizio giustizia deve essere reso.

L'avvocatura bolognese si rende disponibile, a tale riguardo, e chiede di poter apportare ogni possibile, concreto e convinto contributo.



ATTIVITA' DEL CONSIGLIO

DAI VERBALI DEL CONSIGLIO

A CURA DI GIOVANNI BERTI ARNOALDI VELI

periodo dal 2 marzo al 20 luglio 2009

- 1) Funzionamento degli uffici giudiziari
- 2) Osservatorio sulla giustizia civile
- 3) Edilizia giudiziaria
- 4) Congressi, convegni, corsi e altre iniziative
- 5) Congresso Nazionale Forense
- 6) Nomine e incarichi
- 7) Praticanti e patrocinatori avvocati
- 8) Premi
- 9) Iscrizioni all'Albo, ai Registri o ad Elenchi
- 10) Autorizzazioni
- 11) Deontologia
- 12) Opinamento note
- 13) Difese d'ufficio e patrocinio a spese dello Stato
- 14) Consiglio Nazionale Forense
- 15) Cassa di Previdenza e Assistenza Forense
- 16) Organismo Unitario dell'Avvocatura
- 17) Unione Regionale dei Consigli dell'Ordine Forense dell'Emilia-Romagna
- 18) Fondazione Forense Bolognese
- 19) Associazioni forensi
- 20) Magistratura onoraria
- 21) Polisweb e processo telematico
- 22) Formazione continua
- 23) Pari opportunità
- 24) Elezioni forensi
- 25) Progetto di riforma dell'ordinamento forense
- 26) Sport
- 27) Varie

1) FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI GIUDIZIARI

Riferisce il Presidente Avv. Lucio Strazziari sulla riunione che si è tenuta il 26 febbraio 2009 con il Presidente del Tribunale Dott. Francesco Scutellari e la Dirigente del Tribunale Dott. Elena Barca, con la partecipazione anche dei Presidenti di Sezione Dott. Giuseppe Colonna e Bruno Gilotta, dei Direttori di Cancelleria Dott. Rosalba Palazzi e Dott. Alberto Mottaran nonché, oltre che dello stesso Presidente Avv. Lucio Strazziari, dei Consiglieri componenti della Commissione "Rapporti con la Magistratura e gli Uffici Giudiziari" Avvocati Giovambattista Fragomeni (referente), Sandro Callegaro, Gino Martinuzzi e Tiziana Zambelli.

Riferisce il Consigliere Avv. Gino Martinuzzi sulla **proposta di tabella degli onorari per i procedimenti monitori**, integrata con l'indicazione delle spese e dei diritti, e sui **modelli standard di decreto ingiuntivo**, esecutivo e non, dallo stesso già elaborati e presentati al

Consiglio, che nel corso della riunione sono stati oggetto di confronto collegiale ed in tale sede approvati, con qualche modifica rispetto ai testi base già predisposti.

Riferisce il Consigliere Avv. Tiziana Zambelli sulla **proposta di convenzione per lo svolgimento della pratica forense presso gli Uffici Giudiziari**, che nel corso della riunione è stata consegnata al Presidente del Tribunale, il quale si è riservato di esaminarla al fine di tornare in argomento nella prossima riunione collegiale.

Riferisce il Consigliere Avv. Giovambattista Fragomeni sulla richiesta, formulata dal Presidente e dalla Dirigente del Tribunale, di prorogare per altri 45 giorni il contratto di collaborazione continuativa professionale con la collaboratrice del Consiglio Giuseppina Liguori, per la **battitura delle sentenze civili**, al fine di smaltire integralmente l'arretrato.

Riferisce il Consigliere Avv. Sandro Callegaro di avere richiesto, nel corso dell'incontro, al Presidente del Tribunale di **destinare agli Avvocati un accesso riservato al Tribunale**, senza le necessità formali attualmente previste per la generalità del pubblico che accede al Tribunale. Il Presidente del Tribunale si è riservato di esaminare la proposta e di riferire al Consiglio le proprie determinazioni al riguardo.

Il Consigliere Avv. Giovambattista Fragomeni riferisce inoltre sugli altri argomenti che sono stati trattati nel corso della riunione, e sui quali ci si è riservati di tornare in argomento nella prossima riunione collegiale, e cioè sulla reiterata proposta della Dirigenza del Tribunale di accorpamento degli sportelli delle cancellerie civili e sulla comunicazione agli Avvocati dell'avviso di deposito in cancelleria degli assegni emessi a seguito della approvazione dei riparti nelle esecuzioni immobiliari.

Il Consiglio, all'esito del riferimento,

delibera

di approvare le tabelle delle spese, competenze ed onorari nei procedimenti monitori ed i modelli di decreto ingiuntivo, esecutivo e non, nei testi rispettivamente concordati nel corso della riunione di cui sopra riferito, e di inviarli al Presidente del Tribunale per il formale recepimento, e si riserva di deliberare in merito all'eventuale sottoscrizione di un nuovo contratto di collaborazione continuativa professionale con la Sig.ra Giuseppina Liguori, alle medesime condizioni economiche del contratto precedente, per la battitura delle residue sentenze civili arretrate.

(adunanza del 2 marzo 2009)

Riferisce il Presidente Avv. Lucio Strazziari sulla riunione, tenutasi ulteriormente a seguire rispetto alle riunioni di cui sopra, fissata per la disamina della **problematica delle copie degli atti all'Ufficio G.I.P. del Tribunale**, alla quale hanno partecipato, oltre al Presidente Avv. Lucio Strazziari, il Consigliere Avv. Antonio Spino, il Presidente del Tribunale Dott. Francesco Scutellari, il Vice Presidente della Sezione G.I.P. Dott. Bruno Giangiacomo, la Dirigente del Tribunale Dott. Elena Barca e le Colleghe della Camera Penale "Franco Bricola" di Bologna, Avvocati Elisabetta d'Errico e Antonella Rimondi.

La Dirigente del Tribunale Dott. Elena Barca ha illustrato gli ordini di servizio emessi dalla stessa e dal Presidente del Tribunale, comunicando che la loro adozione è risultata obbligata dall'esito dell'ispezione ministeriale appena conclusa che, con riguardo alla prassi invalsa di consegnare agli Avvocati i fascicoli affinché gli stessi possano provvedere direttamente alla estrazione delle copie semplici, ha contestato una violazione della normativa sulla privacy ed un danno erariale per l'amministrazione a causa della mancata corresponsione dei diritti di copia.

Le Colleghe della Camera Penale hanno illustrato il contenuto della delibera assunta dalla Associazione, con la quale è stato proclamato lo stato di agitazione dei penalisti.

Sono state esaminate alcune possibili soluzioni, che tengono conto degli spazi delle cancellerie e della dotazione organica effettiva delle stesse, senza tuttavia che una soluzione immediata sia stata identificata, ed il Presidente e la Dirigente del Tribunale si sono riservati di emettere una sorta di "disposizione di attuazione" che, pur non potendo avere il valore formale di dell'ordine di servizio già emesso e che non può essere revocato, fornisca una "interpretazione autentica" dell'ordine di servizio tale per cui agli Avvocati potrà essere consentito di ottenere la disponibilità materiale dei fascicoli purchè essi rimangano "nella sfera di influenza del personale preposto", in questo modo consentendo agli Avvocati di continuare ad estrarre le copie utilizzando le fotocopiatrici di proprietà del Consiglio dell'Ordine ed in gestione alla Fondazione Forense Bolognese.

(adunanza del 2 marzo 2009)

Riferisce il Presidente Avv. Lucio Strazziari sulla notizia, appresa direttamente da Collegli senza che la Corte d'Appello la abbia in alcun modo preannunciata al Consiglio o al Foro, che la Cancelleria della stessa impone agli Avvocati la iscrizione delle cause a ruolo con il sistema, obbligatorio, del codice a barre.

Il Consiglio, all'esito del riferimento e della discussione, ritenuta l'urgenza di richiedere alla Presidenza ed alla Dirigenza della Corte d'Appello un incontro chiarificatore, anche al fine di esternare la vibrata protesta del Consiglio per la adozione di iniziative pesantemente incidenti sull'attività forense senza alcuna consultazione con il Consiglio, delibera di mandare al Presidente Avv. Lucio Strazziari di richiedere un incontro urgente con il Presidente della Corte d'Appello Dott. Giuliano Lucentini e con la Dirigente Amministrativa Dott. Marilena Cerati, nel corso del quale segnalare tutte le questioni di carattere organizzativo di interesse degli Avvocati.

(adunanza del 9 marzo 2009)

Riferisce il Consigliere Avv. Antonio Spinzo sulla riunione tenutasi in data odierna con la Camera Penale "Franco Bricola", nel corso della quale è proseguita la disamina delle problematiche emerse a seguito del provvedimento della Presidenza e della Dirigenza del Tribunale che ha di fatto revocato agli Avvocati la possibilità di estrarre direttamente le **copie dai fascicoli penali**.

Il Consigliere Avv. Antonio Spinzo riferisce in particolare che, dopo la riunione di cui il presidente Avv. Lucio Strazziari ha riferito alla adunanza del 2 marzo scorso, il Presidente della sezione G.I.P. del Tribunale Dott. Giorgio Floridia, che non aveva partecipato personalmente alla riunione, ha dichiarato di volersi impegnare a cercare di risolvere la questione, per potere consentire agli Avvocati di continuare ad estrarre direttamente le copie dai fascicoli penali.

Il Consigliere Avv. Spinzo propone sin d'ora che, nel caso in cui agli Avvocati venga definitivamente precluso di estrarre direttamente le copie, il Consiglio invii una formale protesta, oltre che ai capi dei vari Uffici Giudiziari, alla Presidenza del Consiglio ed ai Ministeri competenti.

Riferisce il Presidente Avv. Lucio Strazziari sulla lettera pervenuta in data 2 marzo 2009 dal Procuratore capo f.f. Dott. Silverio Piro, con la quale questi esprime il punto di vista della Procura sulla questione in esame, richiamando il rischio di "responsabilità patrimoniale personale per danno erariale" degli impiegati di Cancelleria, nel caso di mantenimento ovvero recupero della prassi preesistente, che peraltro assume non essere stata applicata in via generale in tutto l'Ufficio della Procura.

Il Consiglio, all'esito del riferimento, delibera di delegare i Consiglieri Avvocati Antonio Spinzo e Tiziana Zambelli a partecipare alla riunione dell'11 marzo 2009 con la Camera Penale "Franco Bricola" e con il Procuratore Capo f.f. Dott. Silverio Piro, riservando all'esito di questo e degli ulteriori incontri ogni valutazione e determinazione.

(adunanza del 9 marzo 2009)

Riferisce il Presidente Avv. Lucio Strazziari sulla lettera pervenuta in data 6 marzo 2009 dall'A.I.A.F. - Associazione Italiana degli Avvocati per la Famiglia e i minori, a firma dell'Avv. Ada Valeria Fabj, con la quale viene trasmessa copia di un **decreto di fissazione della udienza presidenziale in un procedimento di separazione o divorzio**, emesso in data 29 gennaio 2009 su un modello di decreto evidentemente in uso presso la I sezione civile del Tribunale di Bologna, che, dopo avere dettato le prescrizioni di rito, si conclude con l'avviso alle parti *"che possono rivolgersi ai seguenti centri pubblici gratuiti di mediazione familiare per genitori in conflitto, così dislocati sul territorio provinciale"* (seguono gli indirizzi ed i numeri di telefono di un centro di Bologna, uno di Casalecchio, uno di Castenaso ed uno di S. Pietro in Casale).

L'Avv. Fabj precisa inoltre di essersi recata per chiarimenti dal Presidente del Tribunale, il quale ha riconosciuto come propria l'iniziativa di inserire nel modello di decreto l'avviso sopra riportato, che ha la dichiarata finalità di cercare di favorire la mediazione fra i coniugi.

Infine l'Avv. Fabj, a nome del direttivo dell'Associazione, richiede che il Consiglio prenda una posizione, forte ed ufficiale, di contrarietà al mantenimento del suddetto avviso, il quale potrebbe favorire indebiti accaparramenti di clientela da parte dei Legali che frequentano i centri di mediazione indicati nel decreto presidenziale.

I Consiglieri Avvocati Sandro Callegaro, Fausto Sergio Pacifico e Antonio Spinzo chiedono che, nell'ambito del rapporto di collaborazione istituzionale intrapreso, venga richiesta al Presidente del Tribunale la modifica del decreto presidenziale.

Il Consiglio, all'esito del riferimento e dopo discussione:

- reputato che l'inserimento di un tale avviso nel provvedimento di convocazione dei coniugi all'udienza presidenziale rappresenti previsione estranea al disposto del 2° comma dell'art. 155 *sexies* c.c., che nel detto atto viene specificamente richiamato;
 - considerato infatti, che la possibilità per i coniugi di rivolgersi a centri specializzati per ricercare una mediazione che consenta di stemperare i conflitti esistenti è stata prevista dal legislatore all'esito della udienza di comparizione dei coniugi, e sempre che gli stessi vi prestino consenso;
 - ritenuto che il riferimento specifico alla possibilità della mediazione, inserito nel provvedimento in esame, proprio perché proveniente dalla Autorità giudiziaria prima che sia intervenuto quell'approfondimento cui il dettato normativo l'ha subordinato, può ingenerare la convinzione che il ricorso alla mediazione rappresenti una sorta di percorso obbligato, che finirebbe per condizionare quella che deve invece rappresentare una scelta doverosamente meditata ed autonomamente maturata;
- delibera di mandare al Presidente Avv. Lucio Strazziari di comunicare quanto sopra al Presidente del Tribunale, nell'ambito dei periodici incontri con lo stesso e nel rispetto dello spirito di collaborazione instaurato, richiedendo la modifica del testo del decreto presidenziale nella parte sopra esaminata.

(adunanza del 16 marzo 2009)

Riferisce il Consigliere Segretario Avv. Giovanni Berti Arnoaldi Veli sulla comunicazione pervenuta in data 16 marzo 2009 dalla Dirigente del Tribunale Dott. Elena Barca, con la quale comunica che, facendo seguito agli impegni assunti nell'ambito delle fattive relazioni e nel corso degli incontri periodici con il Consiglio, a partire dal 16 marzo 2009 sono iniziati presso le Cancellerie delle quattro sezioni civili i percorsi di formazione/lavoro degli stagisti (inizialmente in numero di sei) arruolati in forza di convenzione sottoscritta dal Presidente del Tribunale con il Presidente della Provincia in data 18 febbraio 2009, della quale è stata data notizia anche dalla stampa locale, per *stages* presso le sezioni civili e delle esecuzioni.

La Dott. Barca riferisce che in forza di tale ausilio sarà possibile sia garantire un aiuto operativo alla Cancelleria dei decreti ingiuntivi, anche per la emissione e la pubblicazione in tempo reale dei decreti ingiuntivi, sia potenziare e garantire la efficienza del servizio di prenotazione per e-mail di copie di atti e sentenze, i cui tempi di risposta hanno subito un rallentamento significativo da parte dell'ufficio, anche a causa del fisiologico rallentamento delle ordinarie attività determinate da due mesi e mezzo di verifica ispettiva e dall'impegno cui il Tribunale è già chiamato dal mese di marzo per le impegnative attività prodromiche alle elezioni amministrative, europee e referendum, che si svolgeranno nel prossimo mese di giugno.

Per quanto riguarda la **pubblicazione delle sentenze civili**, la Dott. Barca ha fatto richiamo alla precedente comunicazione sia del provvedimento del Presidente del Tribunale Dott. Francesco Scutellari, con il quale è stato definitivamente chiuso l'ufficio dattiloscrittura sentenze, sia del provvedimento della stessa Dirigente del Tribunale con il quale è stato costituito l'ufficio unico pubblicazione sentenze, con l'obiettivo di ridurre sensibilmente i tempi di pubblicazione (ad oggi stimati in circa 120 giorni), di uniformare i tempi medi fra le quattro sezioni civili e di alleggerire il carico di lavoro delle quattro sezioni. Parallelamente, è stato portato avanti un piano di smaltimento dell'arretrato delle sentenze da pubblicare, con utilizzo di tutti i cancellieri, che ha portato ad un buon risultato di smaltimento, come da dati forniti dal Direttore di Cancelleria Dott. Rosalba Palazzi; anche al neocostituito ufficio unico pubblicazione sentenze verrà in ogni caso assegnato uno stagista.

Con riferimento all'arretrato delle sentenze da dattiloscrittura (che ammontava a circa 1.000 sentenze all'epoca in cui il Consiglio dell'Ordine deliberava di assumere l'onere di spesa per una risorsa aggiuntiva da affiancare alle due unità di personale che erano stabilmente assegnate alle attività di dattiloscrittura), ad oggi sono purtroppo residue circa 300 sentenze. Rimane in ogni caso ferma la disposizione del Presidente del Tribunale affinché non vengano più consegnate dai Giudici minute per la dattiloscrittura e, ad oggi, il Direttore di Cancelleria Dott. Rosalba Palazzi ha segnalato che sono davvero pochi i casi in cui ciò continua ad avvenire; se non sarà possibile in altro modo eliminare anche questi casi residuali, potrà essere disposta la pubblicazione di alcune sentenze interamente scritte a mano, non essendo in alcun modo rivedibile l'attuale assetto organizzativo dato al servizio, con la definitiva soppressione dell'ufficio addetto alla dattiloscrittura delle sentenze.

Il Consiglio, all'esito del riferimento e della discussione, preso atto del formale impegno della Dirigenza del Tribunale a potenziare gli uffici di Cancelleria in attuale sofferenza, fra i quali

principalmente quello dedicato alla prenotazione per e-mail delle copie degli atti e delle sentenze e quello dei decreti ingiuntivi, delibera di sottoscrivere un nuovo contratto di collaborazione continuativa con la Dott. Giuseppina Liguori, con decorrenza dal 23 marzo 2009 e termine al 30 agosto 2009, per la battitura delle circa 300 residue sentenze civili arretrate, con compenso forfettario per l'intero periodo pari ad € 3.315,00 netti.

(adunanza del 16 marzo 2009)

Riferisce il Consigliere Avv. Antonio Spinzo di avere partecipato in data 11 marzo 2009, insieme al Consigliere Avv. Tiziana Zambelli ed alle Colleghe della Camera Penale "Franco Bricola" di Bologna Avvocati Elisabetta d'Errico ed Antonella Rimondi, all'incontro organizzato dalla Camera Penale con il Procuratore Capo f.f. Dott. Silverio Piro, per discutere delle **problematiche organizzative dell'Ufficio della Procura con riferimento agli accessi degli Avvocati ed alla fotocopiatrice degli atti** da parte degli stessi, emerse a seguito della recente ispezione ministeriale.

Il Dott. Piro ha ribadito le sue considerazioni di riconoscimento della correttezza dell'operato degli Avvocati penalisti del Foro di Bologna e della fondatezza delle ragioni della protesta sorta a seguito della modifica della prassi che si era consolidata, che permetteva agli Avvocati di potere direttamente estrarre copia degli atti usufruendo delle macchine fotocopiatrici messe a disposizione dal Consiglio dell'Ordine e gestite dalla Fondazione Forense.

Il Dott. Piro si è dimostrato disponibile a venire incontro alle esigenze dell'Avvocatura impegnandosi a creare all'interno della Procura un apposito ufficio copie, dal quale passino i relativi fascicoli richiesti dai difensori ed il cui personale dovrà provvedere ad effettuare le copie con la esazione dei relativi diritti di copia.

Parallelamente il Dott. Piro si è dichiarato disponibile a continuare a consentire che gli Avvocati possano effettuare anche direttamente le copie, con le macchine fotocopiatrici del Consiglio dell'Ordine, fermo restando l'obbligo di corrispondere comunque i relativi diritti di copia, senza però corrispondere l'aumento dovuto per l'urgenza delle copie.

In sostanza, il problema potrebbe essere risolto con un sistema misto o di doppio binario, con possibilità per gli Avvocati di ottenere copia immediata a propria cura, provvedendo direttamente alla fotocopiatrice, o a cura dell'Ufficio con i termini ordinari di tre ovvero (in caso di urgenza) sei giorni.

Nel corso dell'incontro, anche su sollecitazione delle Colleghe della Camera Penale, sono state inoltre discusse le problematiche relative agli accessi agli uffici ed ai colloqui con i singoli Magistrati, in ordine ai quali è stato richiesto un allineamento degli orari di ricevimento e l'effettivo rispetto degli stessi, garantendo l'orario di ricevimento da parte dei Sostituti Procuratori tutti i giorni, salvo turno interno ed esterno, dalle ore 12 alle ore 13.

L'Avv. d'Errico ha inoltre sollecitato il Dott. Piro, che per la verità si è dimostrato già in quella sede disponibile, condividendole in pieno, ad accogliere le seguenti ulteriori istanze:

- 1) garantire il diritto del difensore o di un suo delegato di visionare ed estrarre copia del fascicolo del P.M. dopo l'avviso di deposito ex art. 415 bis c.p.p., del fascicolo del P.M. nel corso del giudizio direttissimo, sia immediatamente prima dell'udienza di convalida dell'arresto sia nel tempo concesso in conseguenza di termine a difesa;
- 2) garantire il diritto del difensore o di un suo delegato a visionare ed estrarre copia degli atti del P.M. allegati alla richiesta di applicazione di misure cautelari e dopo l'esecuzione, qualora sia decorso il termine di deposito presso l'Ufficio G.I.P., ad esempio perché la nomina del difensore è intervenuta successivamente;
- 3) garantire ai difensori il deposito di atti di nomina qualora il procedimento non risulti ancora iscritto, esclusi i casi di comunicazioni non ostensibili ai difensori, quando il difensore sia in possesso di documentazione da allegare all'atto di nomina (ad esempio: verbale di identificazione ed elezione di domicilio), e fornendo al difensore il numero di iscrizione e l'indicazione del P.M. precedente, come da ordine di servizio del Dott. Di Nicola in data 29 maggio 2007;
- 4) garantire la presenza del P.M. titolare dell'indagine o comunque di un P.M. di carriera nelle udienze innanzi al Tribunale Monocratico per i reati già previsti in un precedente ordine di servizio;
- 5) assicurare che i Vice Procuratori Onorari, soprattutto in tema di misure cautelari, si attengano alle richieste formulate dal P.M.;
- 6) compatibilmente con la cronica carenza di personale, garantire la presenza di due operatori

allo sportello della Cancelleria Centrale della Procura della Repubblica;

7) invitare gli assistenti del P.M. a redigere in modo chiaro l'indice dei fascicoli, garantendo in tal modo ordine al fascicolo ed eliminando la possibilità di dispersione degli atti;

8) valutare la possibilità, in vista del trasferimento degli Uffici della Procura nella sede di via Garibaldi 6, di allestire una sala dove il difensore possa procedere all'ascolto delle intercettazioni telefoniche, successivamente al loro deposito;

9) in ragione di un accordo che si sta tentando di raggiungere con l'Ufficio G.i.p., che per correttezza si evidenzia non essere stato trattato nel corso dell'incontro dell'11 marzo 2009, si richiede collaborazione da parte dell'Ufficio della Procura relativamente al rilascio dei permessi di colloquio tra detenuto e parenti, al fine di ridurre il tempo di attesa, in modo che l'Ufficio G.I.P. trasmetta immediatamente tramite fax la richiesta alla Procura ed il P.M. esprima il parere dandone immediata comunicazione all'Ufficio G.I.P.

Inoltre, il Dott. Piro ha comunicato di avere ottenuto una stanza da destinare all'ufficio del P.M. presso il Tribunale monocratico, dove si è impegnato a garantire che i difensori dell'arrestato possano immediatamente prendere visione del fascicolo del P.M. ed estrarne copia.

Il Consigliere Avv. Antonio Spinzo ritiene conclusivamente che l'incontro sia stato complessivamente positivo ed auspica che la disponibilità e l'impegno manifestato dal Procuratore Capo f.f. Dott. Piro non trovi ostacoli, nella sua attuazione, da parte degli altri Magistrati e del personale di Cancelleria.

Interviene il Consigliere Avv. Sandro Callegaro, il quale esprime la propria contrarietà al fatto che la Cancelleria pretenda il pagamento di diritti per copie che gli Avvocati estrarrebbero direttamente e formino utilizzando le macchine fotocopiatrici messe a disposizione dal Consiglio dell'Ordine, e chiede pertanto che il Consiglio non voglia avallare una tale prassi illegittima.

Il Consigliere Avv. Antonio Spinzo chiede che il Consiglio voglia richiedere al Procuratore Capo f.f. Dott. Silverio Piro quando entrerà in funzione l'ufficio copie e richiama quanto già proposto alla adunanza del 9 marzo scorso in merito alla segnalazione della problematica alla Presidenza del Consiglio ed ai Ministeri competenti.

Il Consiglio, all'esito del riferimento e della discussione, delibera di richiedere al Procuratore Capo f.f. Dott. Silverio Piro di precisare a partire da quale data gli Avvocati penalisti potranno rivolgersi all'ufficio preposto al rilascio delle copie, rilevando sin d'ora che, ove gli Avvocati dovessero essere onerati del pagamento di diritti per copie che gli stessi dovrebbero direttamente estrarre, il pagamento dei relativi diritti di copia non appare dovuto.

(adunanza del 16 marzo 2009)

Riferisce il Presidente Avv. Lucio Strazziari sulla lettera pervenuta in data 14 aprile 2009 dal Dott. Calogero Piscitello, Presidente del **T.A.R.**, con la quale informa che, nell'intento di realizzare un più frequente **rapporto collaborativo per l'esame di problemi di comune interesse**, sono stati programmati, con cadenza bimestrale, alcuni incontri ai quali sono invitati a partecipare i rappresentanti delle Avvocature pubbliche oltre ad alcuni Avvocati designati dal Consiglio dell'Ordine ed i magistrati che si rendano disponibili ad apportare e recepire un qualsiasi eventuale fattivo contributo.

Per gli incontri, che avranno luogo con inizio alle ore 12 nella sala conferenze della sede del T.A.R., sono state individuate le date del 20 maggio, 1° luglio, 7 ottobre e 2 dicembre 2009.

Il Consiglio, all'esito del riferimento, delibera di mandare al Presidente di prendere contatto con il Presidente della Associazione degli Avvocati Amministrativisti, Avv. Fabio Dani, per gli opportuni accordi in merito alla designazione dei rappresentanti della Avvocatura ordinaria a partecipare ai programmati incontri.

(adunanza del 15 aprile 2009)

Riferisce il Consigliere Avv. Tiziana Zambelli, richiamata la delibera in data 15 dicembre 2008, sulla proposta dell'A.G.I. – Associazione Giuriste Italiane di distaccare una segretaria contabile del Consiglio, almeno una volta alla settimana, presso il Tribunale per i Minorenni, al fine di prestare assistenza nelle **liquidazioni delle note degli Avvocati nei procedimenti con parti ammesse al patrocinio a spese dello Stato**, e sui contatti avuti con il Presidente del Tribunale per i Minorenni, Dott. Maurizio Millo, e la funzionaria di Cancelleria Dott. Rosalba Di Francesco.

Il Consigliere Avv. Zambelli riferisce in particolare che, nel frattempo, il Tribunale per i minorenni ha ormai recuperato l'arretrato che aveva accumulato nella liquidazione delle note degli Avvocati nei procedimenti con parti ammesse al patrocinio a spese dello Stato.

Nell'occasione degli incontri avuti, il Dott. Millo e la Dott. Di Francesco hanno illustrato la situazione di sofferenza dell'Ufficio, come risultante dalla relazione del Dott. Millo in data 20 novembre 2008, e dai relativi allegati, che viene depositata a disposizione dei Consiglieri interessati. In relazione a tale situazione, il Dott. Millo e la Dott. Di Francesco, stante le difficoltà relative al servizio di assistenza informatica, hanno richiesto al Consiglio la disponibilità a sviluppare, nel rispetto delle esigenze di sicurezza e riservatezza previste dalla normativa, un'attività di collaborazione con propri tecnici informatici finalizzata allo sviluppo ed al potenziamento delle tecnologie disponibili. In particolare, viene richiesto al Consiglio di:

- a) provvedere ad ottenere dall'assistenza informatica la correzione o integrazione o comunque l'utilizzazione del sistema SICAM applicato al Tribunale, in modo da consentire di avere, senza necessità di successivo controllo ed integrazione da parte di addetti alla Cancelleria, tutte le pendenze e sopravvenienze e gli altri dati statistici, anche distribuiti per singolo magistrato e costantemente aggiornati e consultabili;
- b) avviare l'impostazione di un sistema di risposta via e-mail, almeno per i quesiti più semplici che vengono formulati dagli studi professionali per i casi pendenti e dalle coppie interessate all'adozione, nonché per le richieste fatte da cittadini, in modo da informare in questi ultimi casi quando il Tribunale può essere adito solo attraverso un difensore ritualmente nominato o dare indicazioni, negli altri casi, sulle corrette modalità per contattare gli uffici ed averne risposte efficaci.

Il Consiglio, all'esito del riferimento e della discussione, delibera di dare incarico al proprio dipendente Dott. Elvis Agassi di prendere contatto con la Dott. Rosalba Di Francesco al Tribunale per i minorenni dell'Emilia-Romagna, per la disamina tecnica degli interventi richiesti e per verificarne la eventuale fattibilità per poi presentare relazione scritta al Consiglio, il quale riserva all'esito ogni valutazione ed ulteriore deliberazione.

(adunanza del 27 aprile 2009)

Riferisce il Presidente Avv. Lucio Strazziari sulla lettera ricevuta in data 7 maggio scorso dall'Avv. Sandro Callegaro, con la quale lamenta il fatto che il Presidente del Tribunale Dott. Francesco Scutellari ha ignorato quanto osservato dal Consiglio in merito alla informativa contenuta nel **decreto di fissazione delle udienze presidenziali nel procedimento di separazione**, e chiede che il Consiglio voglia valutare tale atteggiamento di indifferenza dell'autorità giudiziaria.

Il Consiglio, all'esito del riferimento, delibera di riservare ogni ulteriore valutazione ed eventuale iniziativa all'esito del preannunciato riscontro, da parte del Presidente del Tribunale, alla lettera già inviata in argomento dal Consiglio al Presidente del Tribunale.

(adunanza dell'11 maggio 2009)

Riferisce il Presidente Avv. Lucio Strazziari sulla lettera pervenuta in data 5 maggio 2009 dalla Direzione della Casa Circondariale di Bologna, a firma del Direttore Dott. Ione Toccafondi, con la quale comunica che, a seguito di circolare del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria - Direzione Generale Detenuti e Trattamento, unita in allegato, la Direzione della Casa Circondariale invierà al Consiglio tutte le **nomine dei difensori di fiducia effettuate dai detenuti ai sensi dell'art 123 c.p.p.**, indipendentemente dall'Ordine di appartenenza dei difensori.

Il Consiglio, all'esito del riferimento, delibera di mandare al Presidente di richiedere al Provveditorato Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria di dare disposizione all'Ufficio Matricola della Casa Circondariale di Bologna di trasmettere le nomine effettuate dai detenuti ai Consigli degli Ordini territoriali ai quali appartengono i difensori nominati.

(adunanza del 18 maggio 2009)

Riferisce il Presidente Avv. Lucio Strazziari sulla riunione in Tribunale della Commissione "Rapporti con la Magistratura e gli Uffici Giudiziari", che, programmata per le ore 15.30 del 28 maggio scorso, è stata preceduta da una conferenza stampa del Presidente del Tribunale volta ad illustrare le "Tabelle" predisposte per il triennio 2009-2011, ed estesa poi alle varie problematiche con cui l'attività degli Uffici Giudiziari deve quotidianamente confrontarsi.

Nel corso della successiva riunione della "Commissione" con Magistrati e responsabili delle Cancellerie, è stata definitivamente approvata, con la firma apposta dal Presidente del Tribunale Dott. Francesco Scutellari e dal Presidente Avv. Lucio Strazziari, la **convenzione per lo svolgimento della pratica forense presso gli Uffici Giudiziari del Tribunale Civile**, che consentirà lo svolgimento di un semestre di pratica, con la possibile aggiunta di un secondo semestre.

Si è poi discusso della **situazione delle copie richieste via e-mail alla Cancelleria**, che presentano oggi tempi di rilascio inaccettabilmente dilatati, finendo per vanificare gli aspetti positivi posti alla base di tale progetto.

La Cancelleria approfondirà il problema, riservandosi di proporre in successiva riunione nuove e più appropriate modalità di espletamento del servizio, che ne giustifichi il suo mantenimento.

(adunanza del 3 giugno 2009)

Riferisce il Consigliere Segretario Avv. Giovanni Berti Arnoaldi Veli, richiamata la delibera in data 27 aprile 2009, sulla relazione presentata dal dipendente del Consiglio Dott. Elvis Agassi sugli accertamenti dallo stesso condotti presso gli **uffici di Cancelleria del Tribunale per i minorenni**.

Il Dott. Agassi nella propria approfondita relazione ha riferito di avere potuto verificare, anche grazie alla cortesia e disponibilità mostrate sia dal Dirigente di Cancelleria Dott. Rosalba Di Francesco sia dall'intero personale, nel corso di due sopralluoghi, che la criticità maggiore negli aspetti organizzativi va identificata nella estrema difficoltà di reperire in tempi medi il fascicolo cartaceo dei procedimenti. La ragione principale di tale difficoltà è dovuta al fatto che il fascicolo viene movimentato in continuazione; ad esempio, piuttosto frequente è il caso dell'arrivo di una relazione dell'assistente sociale, che implica l'inserimento della stessa nel fascicolo e l'invio di quest'ultimo al Giudice. Mentre il fascicolo sta ritornando in Cancelleria può giungere una informativa dalla Forza Pubblica, facendo così sorgere l'esigenza di un nuovo inserimento e altrettanto nuova riconsegna al Giudice. Tale estrema movimentazione causa notevoli problemi alla Cancelleria per quanto concerne il controllo fisico del fascicolo: problemi che, a cascata, si riversano sui difensori che, magari dopo avere atteso a lungo in fila, non riescono ad ottenere le informazioni ricercate, a causa del mancato reperimento del fascicolo cartaceo.

Presso il Tribunale per i minorenni l'applicativo informatico utilizzato è il "SICAM" che, oltre al problema dell'obsolescenza, di per sé non gravissimo, presenta quello decisamente più rilevante della mancanza di un contratto in essere con il fornitore. Ciò implica che non esiste più né un *help desk* telefonico, né un portale *internet* in grado di fornire informazioni, né tanto meno la possibilità di richiedere manutenzioni, siano esse correttive o evolutive.

La situazione attuale presenta alcune problematiche concrete, quale la impossibilità di stampare le copertine, con onere per il personale di Cancelleria di compilare a mano la relativa copertina del fascicolo cartaceo, con spreco di tempo. Stesso discorso per quanto riguarda tutti gli adempimenti successivi all'iscrizione: dopo avere aggiornato il fascicolo informatico, il personale deve poi utilizzare i propri modelli in Word per le varie comunicazioni. A causa di tale carenza, l'Ufficio Adozioni si è dotato di un proprio programma interno, realizzato in Access, con il quale è in grado di produrre tutte le stampe di cui necessita. Si pone l'attenzione, anche in questo caso, sullo spreco di tempo, in quanto l'Ufficio Adozioni esegue un doppio caricamento dati: sul SICAM, applicativo ufficiale, e sul database interno in Access. Inoltre, a causa della difficoltà nello svolgere tutti gli adempimenti di competenza, l'applicativo SICAM non viene utilizzato in tutte le sue potenzialità: ad esempio, non vengono caricate in SICAM né le sostituzioni di giudice per l'udienza, né le movimentazioni del fascicolo (pur previste in maniera lungimirante dal *software*).

A seguito dei tagli intervenuti sulla spesa relativa all'assistenza tecnica informatica la sede di via del Pratello non è più un presidio fisso, cioè non è più prevista *in loco* la presenza fissa di un tecnico informatico. Per quanto concerne l'assistenza su applicativi, al momento il Tribunale per i minorenni può contare, in media, solamente su quattro ore di assistenza informatica alla settimana.

Le liquidazioni delle note degli Avvocati nei procedimenti con parti ammesse al patrocinio a spese dello Stato sono la nota meno dolente rilevata. L'Ufficio si è dotato di un *database* realizzato in Access in grado di memorizzare le richieste fin dal momento della presentazione del decreto di ammissione al patrocinio a spese dello Stato emesso dal Consiglio dell'Ordine. Nel momento in cui l'Avvocato presenta l'istanza di liquidazione il programma viene aggiornato e permette l'immediata stampa del decreto da sottoporre al Giudice per la quantificazione dell'importo. Il *report* è strutturato molto bene e quando giunge sul tavolo del Giudice competente è già completamente compilato in tutte le sue parti, composizione del Collegio compresa, cosicché il Giudice relatore deve solo aggiungere l'importo da liquidare e la firma.

Ciò premesso, e considerata la mancanza di contratto che impedisce di richiedere correzioni e/o migliorie all'applicativo esistente, nonché l'obsolescenza dello stesso, che fra l'altro lo rende del tutto incompatibile con una ipotesi di integrazione nel sistema Polisweb,

fondamentale per permettere all'Avvocatura di acquisire informazioni evitando le lunghe e spesso inutili attese che contraddistinguono la situazione attuale, il Dott. Agassi ha formulato al Consiglio le proposte seguenti:

a) chiedere al Tribunale per i minorenni di ottenere informazioni circa il nuovo applicativo SIGMA, in uso presso altri Tribunali per i minorenni, onde poterne valutare l'efficienza e le potenzialità, soprattutto nell'ottica di integrazione con il sistema ottica Polisweb. Qualora il "collaudo" risultasse negativo, si potrebbe incaricare ditta specializzata di predisporre uno studio di fattibilità ed un eventuale preventivo per un adeguamento alle esigenze del Tribunale per i minorenni dell'applicativo SICC-VG, utilizzato dal Tribunale Civile e sicuramente compatibile con il sistema Polisweb;

b) poichè nel corso dei sopralluoghi è emerso che, oltre all'applicativo SICAM, in dotazione presso la Cancelleria vi sono, nel medesimo pacchetto, anche l'applicativo GESTA e il Sistema dei Registri. L'utilizzo integrato e corretto di questi sistemi potrebbe portare qualche miglioramento; tuttavia, la utilizzabilità integrata di tali sistemi andrebbe valutata con un lungo e impegnativo lavoro. Il sistema SICAM, comunque, può essere utilizzato solo per estrarre qualche dato statistico, ma non per stampare i medesimi. Per il resto, per poter impostare adeguatamente una stampa dal SICAM occorre eseguire una serie infinita di operazioni da applicativo, e solo con un utenza con i privilegi da amministratore, dopodiché occorre impostare ben tre *files*, uno con estensione .dot, uno con estensione .doc, e un terzo con estensione .ini, utilizzando l'obsoleto *visual basic* per programmare correttamente il *file* .dot. Infine, il SICAM non gestisce minimamente le udienze, che quindi devono essere trattate manualmente dal personale di Cancelleria, sia per quanto riguarda i ruoli d'udienza sia per le statistiche.

In definitiva, il Dott. Agassi ha concluso ritenendo che per poter ottenere migliorie riguardanti la reportistica dai sistemi informatici attualmente in uso al Tribunale per i minorenni occorrerebbero parecchie ore di lavoro di un tecnico specializzato, con la probabilità (molto alta) di ottenere miglioramenti assai limitati, peraltro investendo su uno strumento informatico già estremamente obsoleto. Con un numero invece decisamente inferiore di ore di lavoro, si potrebbe migliorare la possibilità di elaborazione delle statistiche, ma con un miglioramento che sarebbe tuttavia a vantaggio più che altro della Cancelleria e non tanto dell'Avvocatura, che se ne potrebbe avvantaggiare solo molto di riflesso.

Il Consiglio, all'esito del riferimento e della discussione, ringrazia il Dott. Elvis Agassi della approfondita ed esaustiva relazione e delibera di soprassedere, allo stato, da ulteriori iniziative, riservando ogni ulteriore valutazione al momento in cui il Tribunale per i minorenni si sarà dotato di strumenti informatici aggiornati e maggiormente funzionali.

(adunanza del 15 giugno 2009)

Riferisce il Consigliere Avv. Giovambattista Fragomeni, richiamato quanto deliberato alla adunanza del 20 aprile scorso, sui **questionari pervenuti dal Ministero della Giustizia di valutazione dei dirigenti amministrativi della Corte d'Appello di Bologna, della Procura Generale presso la Corte d'Appello di Bologna, del Tribunale di Bologna, del Tribunale per i minorenni dell'Emilia-Romagna, della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bologna e dell'Ufficio del Giudice di Pace di Bologna.**

Il Consiglio, all'esito del riferimento e della discussione, delibera di mandare al Consigliere delegato Avv. Fragomeni di dare riscontro come da prospetti dallo stesso illustrati al Consiglio.

(adunanza del 15 giugno 2009)

Riferisce il Presidente Avv. Lucio Strazziari sulla lettera pervenuta il 18 giugno scorso dal Presidente della Corte d'Appello Dott. Giuliano Lucentini, con la quale comunica che, dovendosi necessariamente effettuare scelte organizzative conseguenti alla situazione di carenza di personale, si è prospettata la **riduzione di un'ora dell'apertura al pubblico delle cancellerie civili** (che rimarrebbero aperte dalle ore 8,30 alle 11,30, con limite sino alle 12,30 solo per gli atti in scadenza) e sottopone tale esigenza alle considerazioni del Consiglio al fine di acquisire le opportune valutazioni.

Il Consiglio, all'esito del riferimento, delibera di mandare al Presidente Avv. Lucio Strazziari di dare riscontro al Presidente della Corte d'Appello comunicando la contrarietà del Consiglio ad ogni ipotesi di riduzione degli orari di apertura delle Cancellerie Civili.

(adunanza del 22 giugno 2009)

2) OSSERVATORIO SULLA GIUSTIZIA CIVILE

Riferisce il Presidente Avv. Lucio Strazziari che la Dirigente dell'Ufficio U.N.E.P., Dott. Mafalda Gallipoli, ha fatto pervenire il 29 giugno scorso richiesta di diffondere l'ordine di servizio n. 12 del 7 aprile 2009 emanato dalla stessa Dirigenza, con il quale si invita l'Avvocatura a richiedere la **notifica urgente a mani fuori sede solo ed esclusivamente per atti effettivamente urgenti**.

Il Consigliere Avv. Gino Martinuzzi rileva che gli Avvocati sono indotti a richiedere la notifica urgente anche perchè le richieste non urgenti hanno un tempo di evasione indeterminato e quindi non compatibili con le esigenze di certezza delle attività di difesa degli Avvocati.

Il Consigliere Segretario f.f. Avv. Sandro Callegaro, nel condividere le osservazioni del Consigliere Avv. Martinuzzi, rileva altresì che l'Ufficiale Giudiziario non può tassare l'atto come urgente, percependone i relativi diritti, senza garantire il servizio d'urgenza per il quale i relativi compensi sono stati esatti.

Il Consiglio, all'esito del riferimento e della discussione, delibera di mandare al Presidente di dare riscontro in tal senso.

(adunanza del 29 giugno 2009)

Riferisce il Consigliere Avv. Giovambattista Fragomeni sulla lettera in data 13 luglio 2009 pervenuta dall'Avv. Marco Baldini con la quale segnala, allegando copia di due decreti ingiuntivi emessi dal Tribunale di Bologna, che alcuni Giudici non paiono essersi uniformati alle indicazioni contenute nella intesa di recente raggiunta dal Consiglio con il Presidente del Tribunale in materia di **testi standard dei decreti ingiuntivi e di liquidazione delle spese di ingiunzione**.

Il Consiglio, all'esito del riferimento e della discussione, delibera di mandare al Consigliere Segretario Avv. Giovanni Berti Arnoaldi Veli di inviare circolare e-mail agli iscritti, richiedendo di segnalare al Consiglio altri eventuali episodi di mancata osservanza, da parte dei Magistrati civili, agli accordi presi dal Consiglio con la Presidenza e la Dirigenza del Tribunale, in materia di emissione dei decreti ingiuntivi e di liquidazione delle spese di ingiunzione, riservando all'esito della eventuale raccolta di ulteriori segnalazioni di mandare al Presidente Avv. Lucio Strazziari ed al Consigliere Avv. Giovambattista Fragomeni, quale referente della Commissione "Rapporti con la Magistratura e gli Uffici Giudiziari", di richiedere un incontro con il Presidente del Tribunale per esporre le questioni segnalate e richiedere chiarimenti in merito al rispetto, da parte dei Magistrati civili, di quanto oggetto delle intese raggiunte e ampiamente pubblicizzate dal Consiglio presso gli iscritti.

(adunanza del 13 luglio 2009)

Riferisce il Consigliere Segretario Avv. Giovanni Berti Arnoaldi Veli sulla **Assemblea Nazionale degli Osservatori sulla giustizia civile**, che si è tenuta a Reggio Calabria il 30 e 31 maggio scorsi, con titolo "Un ufficio modello: un modello di ufficio giudiziario".

Alla Assemblea Nazionale 2009 ha partecipato una folta rappresentanza di Avvocati e Magistrati provenienti da tutta Italia, in una cornice suggestiva (l'Altafiumara Resort di Scilla, a picco sul mare di fronte alla Sicilia) e con impeccabile organizzazione, alla quale hanno direttamente partecipato anche la Presidenza del Tribunale ed il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Reggio Calabria, quest'ultimo in persona del suo Presidente Avv. Alberto Panuccio.

Dopo le relazioni introduttive – fra le quali molto applaudita è stata quella della Dirigente del Tribunale di Bologna Dott. Elena Barca, dell'Osservatorio bolognese – che hanno avviato il tema dell'Assemblea, si sono succeduti interventi di rappresentanti di diversi Osservatori, che hanno riferito su attività ed esperienze particolari dei rispettivi Osservatori: il protocollo sulle spese di lite varato dall'Osservatorio di Genova; il confronto sul raccordo fra gli atti difensivi e la motivazione dei provvedimenti, in corso all'Osservatorio di Milano; il progetto per la creazione dell'ufficio per il processo dell'Osservatorio di Firenze; il recente protocollo per le procedure concorsuali dell'Osservatorio di Verona; l'attività di conciliazione in Corte d'Appello dell'Osservatorio di Roma; il progetto per una Carta dei Servizi dell'Osservatorio di Torino; i lavori per un protocollo dei procedimenti (cognizione ed esecuzione) di locazione dell'Osservatorio di Firenze; il progetto 'Conciliamo' dell'Osservatorio di Milano.

Dopo la prima mattinata nella sede plenaria, si sono avviati i lavori dei quattro gruppi di studio previsti, che erano stati preceduti dall'invio e dalla redazione di questionari di rilevamento delle prassi locali, i quali rispettivamente avevano ad oggetto: 1) organizzazione, *stages* e protocolli; 2) esecuzioni; 3) diritto di famiglia; 4) danno non patrimoniale. In tutti e quattro i gruppi di lavoro,

ampia è stata la partecipazione al dibattito di rappresentanti dei diversi Osservatori, che hanno riferito le prassi locali e si sono confrontati sulle diverse opzioni interpretative e sulle possibili applicazioni concrete.

Nella giornata successiva, sono state svolte nella sede plenaria le relazioni di sintesi dei lavori seminariali, fra le quali è stata apprezzata quella svolta dal Collega del nostro Foro Avv. Alessandro Lovato, designato dall'Osservatorio di Bologna, che ha riportato all'Assemblea plenaria la ricchezza della discussione all'interno del gruppo di lavoro sul danno non patrimoniale, dove sono stati esaminati i diversi orientamenti che si sono formati dopo le note sentenze delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione che hanno sostanzialmente abrogato le categorie di danno esistenziale e – a parere di molti – di danno morale; a quest'ultimo riguardo, va particolarmente segnalato che i lavori del gruppo hanno fornito significativi elementi di riflessione in vista della prossima ufficializzazione della nuova tabella di liquidazione del Tribunale di Milano, che è tradizionalmente sposata anche in molte altre sedi di Tribunale, la quale dovrà tenere conto per la prima volta del sostanziale riassetto dato alla materia dal nuovo orientamento di legittimità.

In sostanza, l'Assemblea ha rappresentato una concreta e riuscita manifestazione del pensiero di Gustavo Zagrebelsky che era stato scelto dagli organizzatori come sottotitolo del convegno: *"il diritto non ha servi nè padroni: è affidato alle cure di tanti"*.

I lavori sono stati conclusi dalla relazione di sintesi del Dott. Gianfranco Gilardi, Presidente del Tribunale di Verona e della Fondazione Carlo Maria Verardi, di quest'ultimo Reggio Calabria essendo la città natale.

Al termine, al momento del saluto di congedo da parte del Presidente del Consiglio dell'Ordine Forense di Reggio Calabria, Avv. Alberto Panuccio, con il rituale arrivederci alla prossima Assemblea annuale, i partecipanti all'Assemblea hanno a gran voce auspicato che l'Assemblea 2010 possa tenersi a Bologna, avendo tutti appreso con entusiasmo della recente ricostituzione dell'Osservatorio bolognese, il cui documento programmatico di ricostituzione è stato dagli organizzatori distribuito a tutti i partecipanti, mediante inserimento nelle carpete dei materiali per l'Assemblea.

Il Consiglio, all'esito del riferimento, ringrazia il Consigliere Segretario Avv. Giovanni Berti Arnoaldi Veli per la partecipazione ed il riferimento.

(adunanza del 15 giugno 2009)

3) EDILIZIA GIUDIZIARIA

Riferisce il Presidente Avv. Lucio Strazziari sullo svolgimento della riunione, alla quale ha partecipato anche il Consigliere Avv. Sandro Callegaro, come già anticipata dagli articoli che sono apparsi sulla stampa locale, in merito al programmato **trasferimento del Tribunale nella nuova sede di Palazzo Legnani-Pizzardi**.

Nel corso della riunione sono stati affrontati, in particolare, gli aspetti della sicurezza dei nuovi spazi del Tribunale, che è stata garantita dal Comune. Il Presidente del Tribunale Dott. Francesco Scutellari e la Dirigente del Tribunale Dott. Elena Barca hanno riferito della mancanza di fondi per l'acquisto dei nuovi arredi. Anche in relazione a ciò, la Presidenza e la Dirigenza del Tribunale hanno rinnovato le loro perplessità sulla concreta fattibilità del trasferimento, nel breve, del Tribunale.

La riunione è terminata con l'accordo sulla costituzione di un tavolo di lavoro che si occuperà di affrontare i problemi pratici che residuano e che ostacolano il trasferimento del Tribunale, il cui periodo di attuazione non è ancora prevedibile anche se è confermato che i lavori di ristrutturazione dell'immobile termineranno nel rispetto del termine contrattuale del 30 giugno prossimo.

Il Consigliere Avv. Sandro Callegaro riferisce inoltre della problematica emersa nel corso della riunione, sollevata dalla Dirigenza del Tribunale, relativa alle condizioni critiche di abbandono degli **archivi posti nel sotterraneo del Palazzo di Giustizia, con particolare riferimento a fascicoli di cause, civili e penali, risalenti alla fine dell'800 ed alla metà del '900**, in ordine ai quali gli Uffici Giudiziari, il Comune di Bologna e l'Archivio di Stato, ognuno per i motivi rappresentati, hanno manifestato da una lato la necessità di porre rimedio a tale situazione e dall'altro la impossibilità di farvi fronte.

In tale contesto e dopo avere compreso che le difficoltà che ciascuna parte rappresentava non avrebbero risolto il problema e che ciò avrebbe comportato il permanere dell'archivio storico nelle condizioni attuali, il Consigliere Avv. Callegaro riferisce di avere avanzato un'ipotesi di trasformazione della deprecata condizione in un "progetto culturale di recupero degli archivi

giudiziari storici”, che per sommi capi illustra, consentendo così di coinvolgere nel tentativo di trovare una soluzione del problema non solo il Consiglio, ma auspicabilmente anche l’Università degli Studi di Bologna, altri Enti e possibili sponsor.

Al termine di tale intervento, il Presidente della Corte di Appello, Dott. Giuliano Lucentini, sostenuto dagli altri partecipanti alla Commissione, ha rivolto l’invito di approfondire la proposta illustrata, che riportava la speranza, da tutti auspicata, di salvare il prezioso materiale storico-processuale abbandonato nelle umide cantine del Palazzo di Giustizia.

Il Consigliere Avv. Callegaro riferisce infine di avere approfittato, nel corso della riunione i cui contenuti si erano poi spostati sulla **riorganizzazione e redistribuzione degli spazi di Palazzo Baciocchi a seguito del trasferimento di alcuni Uffici nella nuova sede del Tribunale**, per avanzare nuovamente la richiesta di concedere altri locali al Consiglio dell’Ordine, i cui spazi sono rimasti gli stessi da sempre, consentendo così che vengano svolte quelle delicate e fondamentali funzioni delegate al Consiglio dalla legge, che nel tempo si sono sempre più incrementate e che sono destinate ad essere ulteriormente aumentate dalle riforme di recente varate e da quelle in fase di definizione.

A tal fine il Consigliere Avv. Callegaro chiede che il Consiglio si attivi senza indugio predisponendo, con l’ausilio di un tecnico ed il contributo di tutti, una approfondita pianificazione delle funzioni attuali che il Consiglio nella sua collegialità, i Consiglieri nelle loro mansioni ed il personale tutto svolgono, collocandole negli spazi che si valuteranno necessari e realizzando una planimetria del piano del Palazzo, aggregando agli attuali locali in uso altri adiacenti. E tutto ciò al fine di potere successivamente, e tempestivamente, affidare il progetto alla Commissione di manutenzione, prima che i locali adiacenti la sede del Consiglio possano venire destinati dalla Commissione stessa ad altri uffici giudiziari.

Il Consiglio, all’esito del riferimento e della discussione, delibera di mandare al Presidente di richiedere al Comune di poter svolgere una visita aggiornata al Palazzo Legnani-Pizzardi, anche al fine della più efficace partecipazione del Consiglio al nuovo tavolo di lavoro in via di costituzione; delibera inoltre di delegare il Consigliere Avv. Callegaro a sviluppare l’illustrato “progetto culturale di recupero degli archivi giudiziari storici”, riferendone sulla fattibilità in prossima adunanza; delibera infine di delegare il Consigliere Avv. Callegaro di coordinare, in piena collaborazione con i Consiglieri Presidente, Segretario e Tesoriere, i lavori tesi alla pianificazione delle funzioni attuali che il Consiglio nella sua collegialità, i Consiglieri nelle loro mansioni ed il personale tutto svolgono, collocandole negli spazi che si valuteranno necessari e realizzando una planimetria del piano del Palazzo di Giustizia, possibilmente aggregando agli attuali locali in uso altri adiacenti, nonché di raccogliere la disponibilità di un ingegnere od architetto alla realizzazione della planimetria del piano del Palazzo di Giustizia, e del conseguente progetto di aggregazione dei locali adiacenti la sede del Consiglio, riferendo in prossima adunanza anche per l’approvazione dei preventivi di spesa.

(adunanza del 4 maggio 2009)

4) CONGRESSI, CONVEGNI, CORSI E ALTRE INIZIATIVE

Riferisce il Consigliere Avv. Annalisa Atti che il 12 marzo 2009 si è tenuto un primo incontro con l’Assessorato Attività Produttive del Comune di Bologna, per la **organizzazione di corsi per il personale degli studi legali**, al quale hanno partecipato l’Assessore alle Attività Produttive e Politiche del Lavoro, Maria Cristina Santandrea, il Presidente Avv. Lucio Strazziari ed il Consigliere Avv. Annalisa Atti, i rappresentanti del Collegio notarile Dott. Marco Saladini Pilastri e Dott. Ilaria Montanari, nonché rappresentanti sindacali dei lavoratori.

L’incontro è stato volto a creare ed organizzare un percorso formativo per persone, attualmente prive di occupazione, ma con esperienza lavorativa pregressa e buon livello culturale di base, di età tale da far prevedere almeno un decennio di ulteriore operatività, al fine di dotarle di una specifica professionalità per l’attività di segreteria in studi professionali. Ciò in quanto un simile percorso formativo potrebbe essere di interesse sia per le persone in cerca di occupazione, che si doterebbero così di una professionalità nuova ed estremamente specifica, sia per gli studi professionali, i quali potrebbero così avvalersi della collaborazione di persone formate specificamente e *ad hoc*, godendo altresì degli incentivi previsti dalla legge per l’assunzione, anche a tempo determinato, di persone in mobilità.

L’impegno richiesto agli Ordini e Collegi non sarebbe di natura finanziaria, se non indiretta, in quanto le attività di docenza, tenute ai discenti per lo più da iscritti agli Albi, sarebbero gratuite, così come almeno in parte l’offerta delle sedi di svolgimento delle lezioni; è stato pure chiarito che questo percorso formativo riguarderebbe un potenziale, ma non garantito o organizzato, sbocco nel

mercato del lavoro specifico, in quanto Ordini e Collegi si limiteranno semplicemente a mettere a disposizione degli iscritti l'elenco di chi abbia positivamente frequentato il corso.

Si è pensato, salvo successiva modifica e affinamento, di cominciare con un corso rivolto a non più di 60 persone (20 per studi notarili e 40 per l'Avvocatura) per complessive 20 lezioni di due ore ciascuna; in prima elaborazione, le lezioni dovrebbero riguardare da un lato il contratto di lavoro, i diritti e i doveri del lavoratore, la sicurezza sul lavoro e altre misure di tutela (queste parti saranno oggetto di lezioni da parte di rappresentanti sindacali), dall'altro materie e utilità "tagliate" sul lavoro specifico in uno studio professionale. Per gli avvocati, come prima idea, si possono individuare come esempio di materie il segreto professionale, il trattamento dei dati e la disciplina della privacy; la contabilità di base; l'organizzazione dello studio (dalle scadenze agli appuntamenti, approvvigionamenti e forniture e così via); la collazione di atti e fascicoli; la "geografia giudiziaria" e la gestione degli incombenti; il "galateo del collaboratore". Molte di queste possibili materie sono comuni anche alla formazione degli aspiranti collaboratori di studi notarili, e dunque potranno essere oggetto di lezioni congiunte tra notai e avvocati.

La riunione è stata aggiornata ad una riunione da tenersi dopo i riferimenti e le consultazioni con i rispettivi organi collegiali professionali, ed un approfondimento del progetto formativo; con il Collegio notarile si è deciso per il momento di elaborare una proposta di base formativa comune, sulla quale innestare poi più specifici moduli dedicati.

Il Consiglio, all'esito del riferimento, prende atto e ringrazia il Consigliere Avv. Annalisa Atti per la partecipazione all'incontro ed il riferimento, rimanendo in attesa di aggiornamento.

(adunanza del 23 marzo 2009)

Riferisce il Consigliere Avv. Fausto Sergio Pacifico, richiamata la delibera assunta dal Consiglio alla adunanza del 5 maggio 2008, sulla **organizzazione del corso di aggiornamento e perfezionamento in diritto minorile civile e volontaria giurisdizione, abilitante all'inserimento dei difensori nell'elenco previsto dalla legge n. 149/2001**.

Il corso si articolerà in sei incontri aventi ad oggetto temi di diritto minorile, quale espressione della tutela del minore nei procedimenti civili e di volontaria giurisdizione, inclusa la materia dell'adozione nazionale ed internazionale. Integreranno il corso la trattazione delle convenzioni internazionali e dei regolamenti europei di tutela del minore, con particolare riguardo alla sottrazione internazionale di minori. Non mancheranno continui riferimenti alla deontologia dell'Avvocato nell'ambito del procedimento minorile.

I singoli incontri avranno ciascuno durata di tre ore e prevedono l'intervento di Avvocati esperti in materia, Magistrati che ricoprono funzioni presso il Tribunale per i Minorenni, operatori sociali, psichiatri e/o psicologi. Il corso si terrà presso la Fondazione Forense Bolognese dall'8 aprile al 13 maggio 2009.

Il corso consentirà l'inserimento in un elenco che verrà predisposto dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bologna e trasmesso al Tribunale per i Minorenni dell'Emilia-Romagna per la scelta di difensori da nominare in tutti quei casi in cui le varie leggi, in particolare quella sull'adozione, impongono la partecipazione al procedimento di un Avvocato che tuteli i diritti del minore. Si fa sin d'ora presente che il formando elenco nulla ha a che vedere con la iscrizione nel Registro dei difensori d'ufficio in materia penale. L'inserimento nell'elenco avverrà a condizione che gli iscritti forniscano la prova di avere partecipato al corso, mancando al massimo ad un incontro a causa di un documentato impedimento assoluto. In caso di impedimento assoluto a partecipare ad un incontro sarà necessario fornire le ragioni dello stesso, la cui fondatezza è rimessa alla valutazione del Consiglio dell'Ordine.

Ai fini della formazione continua, il corso non è articolato in moduli e la partecipazione allo stesso attribuirà pertanto n. 18 crediti formativi, di cui 2 in materia deontologica. L'iscrizione al corso prevede il versamento di € 180,00 (I.V.A. esclusa) quale contributo alle spese di organizzazione. Il corso è curato e coordinato dal Consigliere Avv. Fausto Sergio Pacifico, quale delegato del Consiglio, e dall'Avv. Isabella Trebbi Giordani. Il corso è destinato a tutti gli Avvocati iscritti nel Distretto. Le richieste pervenute da Avvocati iscritti ad Albi fuori Distretto saranno valutate di volta in volta e prese in considerazione solamente nell'ipotesi in cui siano rimasti posti disponibili.

Il Consiglio, all'esito del riferimento, ringrazia il Consigliere Avv. Fausto Sergio Pacifico per la illustrazione e la organizzazione del corso, e manda per la sua attuazione alla Fondazione Forense Bolognese.

(adunanza del 23 marzo 2009)

Riferisce il Consigliere Avv. Antonio Spinzo di avere partecipato dal 19 al 21 marzo scorsi al **IV Congresso Nazionale di Aggiornamento Professionale organizzato in Roma dal C.N.F. e dalla Scuola Superiore dell'Avvocatura**.

Il Congresso, articolato in più sessioni tematiche, ha rispettato interamente il programma prestabilito ed ha visto la partecipazione di Avvocati provenienti da tutta Italia: vi hanno partecipato anche Colleghi del nostro Foro (all'incirca una ventina, sui duemila partecipanti complessivi).

Il Consigliere Avv. Spinzo riferisce di avere potuto, data la contemporaneità delle relazioni, partecipare alle sessioni di diritto penale, le cui relazioni sono state di altissimo livello. Gli incontri ed i colloqui avuti con altri Colleghi hanno comunque confermato che l'alta qualità delle relazioni ha riguardato anche le altre sessioni di aggiornamento.

In tale sede è emerso che molti Colleghi preferirebbero concentrare in pochi giorni il loro obbligo di assolvere al dovere di formazione continua, piuttosto che "rincorrere" - a detta di qualcuno - singoli eventi e per di più a pagamento.

La partecipazione al IV Congresso Nazionale di Aggiornamento Professionale è stata gratuita ed anche per questo motivo ha attirato l'attenzione dei Colleghi, molti dei quali non sono tuttavia riusciti ad iscriversi.

Sulla scorta di tale esperienza, il Consigliere Avv. Spinzo suggerisce che forse sarebbe da prendere in considerazione l'idea - e la opportunità - di organizzare anche nel nostro Foro eventi formativi concentrati in pochi giorni (dal venerdì al sabato), magari utilizzando *location* che possano consentire la partecipazione ad un numero più vasto di Colleghi.

Il Consiglio, all'esito del riferimento, ringrazia il Consigliere Avv. Antonio Spinzo della partecipazione e del riferimento, e si riserva di valutare la proposta dallo stesso formulata, mandando alla Fondazione Forense Bolognese per la sua eventuale attuazione.

(adunanza del 20 aprile 2009)

Riferisce il Consigliere Avv. Annalisa Atti sull'incontro avuto con l'Assessore Cristina Santandrea sul **progetto di formazione di personale per studi legali e notarili**, tenutosi il 23 aprile scorso con la partecipazione dell'Assessore, di rappresentanti sindacali, del Notaio Ilaria Montanari e dei Consiglieri Presidente Avv. Lucio Strazziari e del Consigliere Avv. Annalisa Atti.

Durante l'incontro si è discussa la prima bozza di programma formativo, individuando materie di comune interesse legale e notarile e materie più specificamente votate ad una formazione *ad hoc*; si è fissato un calendario degli incontri, con inizio prossimo per permettere la conclusione del corso entro l'estate, e si è avuta la disponibilità dell'Assessore a mettere a disposizione sale e stanze di Palazzo D'Accursio, dove si possano svolgere gli incontri.

Il Consigliere Avv. Atti illustra quindi al Consiglio i temi degli incontri ipotizzati; durante la discussione vengono individuati i nominativi dei Colleghi da coinvolgere nel progetto formativo, e viene acquisita la loro disponibilità; ne risulta il seguente progetto operativo, che il Consiglio delibera di approvare, mandando al Consigliere Avv. Atti di trasmetterlo all'Assessore Cristina Santandrea.

(adunanza del 27 aprile 2009)

Riferisce il Consigliere Avv. Sandro Callegaro sulla iniziativa "**Salone della Giustizia**", il cui svolgimento è programmato a Rimini nei giorni dal 3 al 6 dicembre prossimo, illustrando il programma dell'iniziativa e distribuendo a tutti i Consiglieri un dossier contenente ampia documentazione di presentazione e corredo.

Il Consigliere Avv. Callegaro propone che il Consiglio partecipi all'evento, noleggiando uno "stand" di fianco a quelli già opzionati da altre istituzioni forensi, quali il C.N.F. ed i Consigli dell'Ordine di Milano e Rimini.

Il Consiglio, all'esito del riferimento e della discussione, delibera, con l'astensione del Consigliere Avv. Antonio Spinzo, di partecipare all'iniziativa "Salone della giustizia" presso la Fiera di Rimini, mandando al Tesoriere per quanto di competenza.

(adunanza dell'8 giugno 2009)

Riferisce il Presidente Avv. Lucio Strazziari sulla lettera pervenuta il 27 giugno scorso dall'Avv. Bruno Micolano, con la quale manifesta la propria disponibilità a rappresentare il Consiglio al prossimo **Congresso dell'U.I.A.-Union Internationale des Avocats**, che si terrà a Siviglia dal 27 al 31 ottobre prossimi.

Il Consiglio, all'esito del riferimento, delibera di delegare l'Avv. Bruno Micolano a rappresentare il Consiglio al Congresso.

(adunanza del 29 giugno 2009)

Riferisce il Consigliere Avv. Annalisa Atti sul **corso di formazione di personale per studi professionali**, organizzato, su iniziativa dell'ex Assessore al Commercio e Turismo e al Lavoro Dott. Maria Cristina Santandrea, dal Consiglio insieme al Collegio Notarile di Bologna ed a rappresentanze sindacali.

Il corso, che ha visto la partecipazione attiva continuata ai vari incontri di non più di dieci iscritti sui venti originariamente previsti, ha riscontrato il mancato interesse dei partecipanti al "percorso notarile", che avrebbe dovuto svolgersi in parallelo al "percorso studi legali" per ulteriori sei incontri dopo i primi quattro incontri "comuni". Dunque gli incontri del percorso specifico notarile non si sono svolti; i partecipanti infatti hanno optato tutti per la frequenza alle lezioni specifiche per "studi legali".

Purtroppo, la mancanza di certezze sui possibili sbocchi lavorativi ha disorientato e scoraggiato gli iscritti, che infatti dopo i primi incontri si sono molto ridotti; la mancanza iniziale di strumenti di verifica della frequenza ha scoraggiato ulteriormente i partecipanti effettivi; probabilmente, in sostanza, gli iscritti non hanno appieno condiviso e colto l'opportunità effettiva loro offerta dall'iniziativa, ovvero una crescita professionale, e non altre e diverse opportunità, non garantibili. Si sono poi verificati alcuni inconvenienti, che non hanno migliorato la situazione.

I Collegli contattati per tenere le lezioni costituenti il corso si sono impegnati con grande disponibilità e cortesia e, salvo qualche inconveniente (una lezione è stata recuperata in altra data, perché per un disguido logistico il relatore era arrivato in ritardo, offrendosi tuttavia immediatamente di ripetere l'incontro; la lezione del 9 giugno 2009 è invece stata cancellata senza recupero), il corso si è regolarmente tenuto. Purtroppo, la sfortunata successione temporale della cancellazione di lezione senza preavviso e del mancato arrivo del relatore a quella successiva ha avuto un effetto negativo ingigantito rispetto al normale.

Il Consigliere Avv. Atti riferisce quindi di avere dovuto gestire le doglianze (di cui è traccia anche in e-mail pervenute al Consiglio, che dunque hanno coinvolto l'Istituzione oltre che il Consigliere) da più parti giunte circa i disguidi occorsi in occasione dell'incontro del 9 giugno (i partecipanti hanno atteso invano, poiché la comunicazione di disdetta della lezione, inviata solo la sera precedente, non era stata loro comunicata) e dell'11 giugno (ritardo del relatore); si sono avuti numerosi contatti via e-mail con l'Assessorato, con i rappresentanti sindacali e con alcuni partecipanti personalmente, cercando di risolvere al meglio la situazione e di recuperare il calo di affidamento, dovuto alla natura stessa del corso ma anche agli inconvenienti sopra ricordati; si è preso l'impegno di ricontattare ciascun relatore e dare conferma di tutte le successive lezioni, nonché di offrire, a coloro che con costanza e continuità hanno seguito le lezioni, una visibilità privilegiata del proprio *curriculum* ai nostri iscritti.

Il Consigliere Avv. Atti propone, conclusivamente, di creare una carpetta *ad hoc* da collocare presso il Consiglio, in cui inserire il programma formativo ed i *curricula* dei frequentanti; si potrebbe poi prevedere anche la pubblicazione della notizia dell'iniziativa, con il relativo programma didattico, su "Bologna Forense" e sul sito dell'Ordine, segnalando ai Collegli interessati che i nominativi ed i *curricula* dei frequentanti sono disponibili presso l'Ordine (e/o fornibili a richiesta).

Il Consiglio, all'esito del riferimento, ringrazia il Consigliere Avv. Annalisa Atti per il grande impegno profuso nella organizzazione e gestione della iniziativa, e delibera in conformità alle proposte dalla stessa formulate.

(adunanza del 6 luglio 2009)

5) CONGRESSO NAZIONALE FORENSE

Riferisce il Consigliere Avv. Sandro Callegaro, quale Segretario Generale del XXIX Congresso Nazionale Forense, sul **rendiconto finale del Congresso**, che porta un saldo attivo generale dell'evento pari ad € 1.251,51, a fronte di costi totali per € 1.728.348,80.

Il Consiglio, all'esito del riferimento, prende atto con soddisfazione del buon esito anche economico del Congresso, per il quale rinnova il proprio ringraziamento all'Avv. Sandro Callegaro, e delibera di dar corso al saldo del compenso dovuto alla Promo Leader s.p.a., nella misura di €53.561,24 più I.V.A.

(adunanza del 23 marzo 2009)

Riferisce il Consigliere Avv. Sandro Callegaro, quale Segretario Generale del XXIX Congresso Nazionale Forense, sulla **videoregistrazione integrale dei lavori del Congresso**, della quale consegna n. 30 copie in cofanetti contenenti il materiale in dvd, delle quali viene distribuita una copia a ciascun Consigliere.

Il Consiglio, all'esito del riferimento, ringrazia il Consigliere Avv. Callegaro e delibera di mandare al Presidente di inviare le restanti n. 15 copie del cofanetto ai maggiori enti rappresentativi della categoria, a discrezione del Presidente.

(adunanza del 18 maggio 2009)

Riferisce il Presidente Avv. Lucio Strazziari sulla **riunione del Comitato Organizzatore del XXX Congresso Nazionale Forense** tenutasi il 30 maggio scorso a Roma, presso il Consiglio Nazionale Forense.

Il Comitato ha ufficializzato la designazione di Genova quale sede del Congresso. Quanto al periodo di svolgimento, è stato prescelto il periodo collocato fra il 10 e il 20 novembre 2009.

Riguardo alle tematiche congressuali, ritenuta la opportunità di sottolineare il rapporto fra l'esercizio della attività forense e della situazione economica attuale e futura prossima, si è ipotizzato il titolo: "L'Avvocatura nella società fra sistema economico e tutela dei diritti".

Il Congresso inizierà la mattina del giovedì con le relazioni dei responsabili dei tre organismi nazionali della Avvocatura e continuerà poi, per la trattazione dei singoli temi legati al titolo, con l'aggiunta di una sessione avente ad oggetto il nuovo ordinamento professionale, che si auspica possa essere nel frattempo già divenuto legge. Il sabato pomeriggio sarà dedicato al rinnovo del Comitato dei delegati ed alla discussione e approvazione delle mozioni.

Tenuto anche conto dell'attuale momento economico, è emerso l'orientamento prevalente di ridurre i costi, rinunciando a qualche manifestazione di contorno.

Il Comitato si riunirà ancora, prima della pausa estiva, per iniziare l'approfondimento dei vari temi posti alla attenzione dei Congressisti.

Il Consiglio ringrazia il Presidente per il riferimento, rimanendo in attesa di conoscere gli sviluppi.

(adunanza del 3 giugno 2009)

Riferisce il Consigliere Avv. Sandro Callegaro di avere partecipato, su delega del Presidente Avv. Lucio Strazziari, alla seconda **riunione del comitato organizzatore del XXX Congresso Nazionale Forense**, che si terrà a Genova, nel corso della quale sono stati discussi i contenuti dei temi da dibattere all'assise dell'Avvocatura del 2010 ed alla quale erano presenti, tra gli altri, il Presidente del C.N.F. Avv. Prof. Guido Alpa e il Presidente dell'O.U.A. Avv. Maurizio De Tilla, risultando peraltro dubbia la convocazione formale dei componenti delle associazioni forensi accreditate.

In sintesi, le date del Congresso dovrebbero essere dal 18 al 20 novembre ovvero dal 25 al 27 novembre 2010; per la sede è stata confermata l'indicazione di una nave da crociera. Il titolo del Congresso, ancora provvisorio, sarebbe il seguente: "L'avvocatura nella società tra sistema economico e tutela dei diritti"; con riferimento ai temi delle sessioni, tenuto conto anche della sede congressuale, luogo in cui il diritto dei trasporti e in particolare quello marittimo hanno una certa rilevanza e impatto anche sociali, sono stati confermati i seguenti quattro titoli, la cui trattazione seguirà i tradizionali saluti: "La crisi economica, sviluppo e impegno dell'Avvocatura", "Le responsabilità sociali dell'Avvocatura", "L'Avvocato, la giustizia e la tutela dei diritti", "L'Avvocato e il suo ordinamento".

Tra le varie istanze espresse dai presenti, il Consigliere Avv. Callegaro riporta quelle principali relative ad "un congresso all'insegna dell'austerità", un "congresso dalle caratteristiche nuove, produttivo anche di crediti formativi" e "dal forte impatto esterno e mediatico".

E' stato poi costituito un "comitato esecutivo" al quale sono stati chiamati a partecipare, fra gli altri ed oltre al Presidente del Consiglio ospitante Avv. Stefano Santi, lo stesso Consigliere Avv. Sandro Callegaro, già Segretario Generale del XXIX Congresso Nazionale Forense di Bologna. A tal riguardo, il Consigliere Avv. Callegaro chiede che per tale incarico il Consiglio assuma, ove lo ritenga, specifica delibera autorizzativa.

Il Consigliere Avv. Callegaro riferisce inoltre di avere evidenziato – in merito ad alcune di tali istanze ed in particolare a quella di un Congresso all'insegna della austerità, accompagnata a quella dell'accreditamento del Congresso ai fini del riconoscimento dei crediti formativi, foriere entrambe di un incontrollato numero di adesioni – la necessità di chiarezza sulla destinazione finale delle conseguenti rimanenze di bilancio che, a norma dell'attuale regolamento, rimarrebbero a beneficio dell'O.U.A.; di avere poi proposto che eventuali economie per cene di galee e spettacoli siano destinate per l'ingaggio di un qualificato professionista delle comunicazioni che curi, per tempo, l'immagine e la diffusione efficace del Congresso, aspetto sul quale l'Avvocatura è sempre stata assai carente; di avere proposto, infine ed in sintonia con l'auspicio di un Congresso innovativo rispetto ai precedenti, che il comitato promotore svolga, subito dopo avere definito i temi congressuali e per tutto il tempo che intercorre sino al Congresso, anche funzione propulsiva presso tutti i Consigli dell'Ordine italiani,

organizzando su tali temi, anche per distretti, dibattiti e approfondimenti e curando l'elaborazione di documenti che possano essere oggetto di discussione in dette sedi: ciò consentirebbe ai delegati di giungere al Congresso conoscendo la valutazione espressa dai loro Colleghi sui temi oggetto di dibattito, svolgendo al contempo una effettiva rappresentanza, manifestando il loro diritto di voto in sede congressuale fondandolo su una effettiva conoscenza che i deleganti hanno avuto dei temi congressuali.

Il Consigliere Avv. Callegaro riferisce inoltre di avere informato il comitato organizzatore di avere, quale Segretario Generale del precedente Congresso Nazionale, provveduto a registrare il dominio internet "www.congressoforesense.it", nel quale saranno raccolti tutti gli atti, i documenti e le notizie riguardanti i Congressi Nazionali Forensi, suscitando consensi ed entusiasmo per l'iniziativa.

Come già anticipato, peraltro, al fine di "storicizzare" tale strumento mantenendo continuità nel tempo, sarebbe necessario che il prossimo Congresso ne prenda atto, lo faccia proprio e integri il regolamento affidando al Segretario Generale al tempo in carica il compito di aggiornare il sito consegnandolo al suo successore.

Da ultimo, il Consigliere Avv. Callegaro riferisce che i lavori sono poi stati disturbati dalla notizia che il "comitato ristretto" del Senato, in data 10 luglio 2009 (ovvero il giorno prima della riunione), aveva proceduto ad emendare il testo della proposta di legge sulla riforma della legge professionale, abrogando praticamente tutto ciò che era stato concordato di reintrodurre, come il divieto del patto di quota lite, le tariffe minime, lo sbarramento per l'accesso, ecc.), suscitando forte e unanime dissenso. A tale riguardo l'Avv. Callegaro distribuisce a ciascun Consigliere copia del progetto di legge che riporta i due testi per il confronto.

Il Consiglio, all'esito del riferimento e della discussione, ringrazia il Consigliere Avv. Callegaro per la partecipazione e l'ampio riferimento, prende atto con soddisfazione della designazione, cui aderisce, del Consigliere Avv. Callegaro a componente del comitato organizzatore del XXX Congresso Nazionale Forense, e delibera di assumere a proprio carico gli oneri per sua la partecipazione ai lavori del comitato organizzatore.

(adunanza del 13 luglio 2009)

6) NOMINE E INCARICHI

Riferisce il Presidente Avv. Lucio Strazziari, sulla richiesta pervenuta dalla Provincia di Bologna per la indicazione di un Avvocato disponibile a ricoprire l'incarico di Presidente del **Consiglio di disciplina dell'A.T.C. s.p.a. di Bologna**, che deve essere rinnovato in osservanza della legge n. 390/1967.

Il Consiglio, all'esito del riferimento, delibera di designare l'Avv. Claudio Cristoni.

(adunanza del 6 luglio 2009)

7) PRATICANTI E PATROCINATORI AVVOCATI

Riferisce il Consigliere Segretario Avv. Giovanni Berti Arnoaldi Veli che è pervenuta lettera in data 3 aprile 2009 dal Dott. *, praticante abilitato al patrocinio, con la quale chiede se, ultimata la frequenza del corso di aggiornamento e formazione sulla legislazione in materia di immigrazione che sta frequentando, potrà richiedere e ottenere l'**iscrizione nell'elenco dei difensori d'ufficio presso il Centro di Identificazione ed Espulsione** (già Centro di Permanenza Temporanea), considerato che i procedimenti in materia di trattenimento dello straniero rientrano nella competenza dei praticanti abilitati, ai sensi dell'art. 246 del d.lgs. n. 51/98.

Il Consiglio, all'esito del riferimento e della discussione, delibera di esprimere parere negativo, in quanto ai sensi della legge n. 60/2001 la nomina a difensore d'ufficio in qualsiasi procedimento è riservata agli Avvocati.

(adunanza del 6 aprile 2009)

Riferisce il Consigliere Segretario Avv. Giovanni Berti Arnoaldi Veli sulla posizione del Dott. *, autorizzato al patrocinio con delibera in data 20 aprile 2009, con specifico riferimento alla **dichiarazione resa** dallo stesso in pari data **avanti il Consigliere, ai sensi dell'art. 46 del d.p.r. n. 445 del 28 dicembre 2000, di non avere subito sentenze penali di condanna**, rilevando come nel certificato del Casellario Giudiziale richiesto dal Consiglio risulta a carico del Dott. * decreto penale del G.I.P. del Tribunale di Bologna per il reato di guida in stato di ebbrezza, reso esecutivo il 25 gennaio 2005, con condanna alla pena di giorni 10 di arresto e all'ammenda di € 200,00, sostituita la pena dell'arresto con l'ammenda di € 380,00.

Il Consiglio, all'esito del riferimento e della discussione, rilevato che nella dichiarazione resa dal Dott. * in data 20 aprile 2009 innanzi al Consigliere, ai sensi dell'art. 46 del d.p.r. n. 445 del 28 dicembre 2000, questi non ha fatto menzione della condanna penale dallo stesso subita, delibera di trasmettere gli atti alla Procura della Repubblica di Bologna, per la verifica della eventuale sussistenza di ipotesi di reato a carico del Dott. *.

(adunanza del 15 giugno 2009)

Riferisce il Consigliere Segretario Avv. Giovanni Berti Arnoaldi Veli sulla richiesta di parere pervenuta in data 16 luglio 2007 dalla Dott. *, praticante con autorizzazione al patrocinio, in merito alla eventuale **incompatibilità dello svolgimento della pratica forense e dell'esercizio della professione con l'espletamento del Servizio Civile Nazionale**.

Il Consiglio, all'esito del riferimento e della discussione;

- premesso che lo svolgimento del Servizio Civile Nazionale non appare incompatibile con l'esercizio professionale;
 - rilevato che, del pari, esso non appare incompatibile con il completamento della pratica forense, a condizione che l'interessata sia in grado di dimostrare di avere effettivamente svolto la pratica nel periodo che residua per l'ottenimento del certificato di compiuta pratica;
- delibera di dare comunicazione all'istante di quanto sopra.

(adunanza del 20 luglio 2009)

9) ISCRIZIONI ALL'ALBO, AI REGISTRI O AD ELENCHI

Riferisce il Consigliere Segretario Avv. Giovanni Berti Arnoaldi Veli che è pervenuta in data 29 maggio 2009 richiesta di iscrizione all'Albo degli Avvocati da parte del Dott. *, il quale ha depositato copia di convenzione per attività di consulenza e assistenza legale giudiziale e stragiudiziale dallo stesso stipulata con il Consorzio * soc.coop. con sede legale in *, presso la quale l'istante dichiara di eleggere il proprio domicilio professionale.

Il Consiglio, all'esito del riferimento, delibera di rigettare la domanda, rilevando che la **elezione di un domicilio professionale esclusivo dell'Avvocato presso gli uffici di un proprio – ancorchè non esclusivo – cliente** appare incompatibile con il dovere di indipendenza previsto all'art. 10 del codice deontologico nonché con il divieto prescritto all'art. 19 del codice deontologico, il quale prevede che *"è vietato offrire ... le proprie prestazioni professionali al domicilio degli utenti ..."*.

(adunanza dell'8 giugno 2009)

Riferisce il Consigliere Avv. Chiara Rigosi sulla richiesta di parere, pervenuta il 12 giugno 2009, in merito alla sussistenza dei **requisiti di iscrizione nell'Elenco Speciale allegato all'Albo degli Avvocati dell'Ordine di Bologna**, ex art. 3, ultimo comma, lett. B, del r.d.l. n. 1578 del 27 novembre 1933, da parte degli Avvocati * e *, dipendenti a tempo indeterminato del Comune di Bologna incardinate presso l'Ufficio Contenzioso Tributario e Regolamenti del Settore Entrate, rispettivamente dal 2003 e dal 2005.

Il Consiglio, all'esito del riferimento e della discussione, rilevato:

- che gli Avvocati * e * richiedono parere sulla loro iscrizione nell'Elenco Speciale allegato all'Albo degli Avvocati, affermando di essere in possesso dei requisiti necessari, in quanto stabilmente addette all'Ufficio Contenzioso Tributario e Regolamenti del Settore Entrate del Comune di Bologna;
- che la Corte di Cassazione, Sezioni Unite Civili, con la sentenza n. 28049/08 si è pronunciata relativamente ad un ricorso presentato avverso la decisione del C.N.F. che rigettava l'impugnativa della delibera del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Gela, in merito all'istanza di iscrizione al suddetto Elenco Speciale presentata da un Legale appartenente all'Ufficio Legale del Comune di Gela precisando che l'iscrizione nell'Elenco Speciale di cui all'art. 3, ultimo comma, lett. B, del r.d.l. n. 1578/33, essendo prevista per gli Avvocati degli Uffici Legali degli enti indicati nel precedente comma 2, richiede il concorso di due presupposti:
 - a) deve esistere nell'ambito dell'ente pubblico un Ufficio Legale che costituisca un'unità organica autonoma;
 - b) colui che chiede l'iscrizione (dipendente dell'ente ed in possesso del titolo di Avvocato) deve far parte, in maniera stabile, dell'Ufficio Legale e deve essere incaricato di svolgervi tale attività professionale, limitatamente alle cause ed agli affari propri dell'ente;
- che, nel caso di specie, le due richiedenti non sono addette all'Ufficio Legale ma ad un ufficio del Settore Entrate che si occupa del contenzioso tributario, che peraltro è materia non devoluta alla competenza esclusiva degli Avvocati, e quindi non solamente o prettamente legale, dal momento

che dinanzi alla Commissione Tributaria la parte può stare in giudizio anche personalmente ovvero può scegliere di essere assistita da un professionista che può non essere un Avvocato (ad esempio: commercialista, consulente del lavoro, ecc.);

- che a ciò si aggiunga che le stesse richiedenti affermano che la loro attività si limita a coadiuvare gli Avvocati cassazionisti in quella che sarebbe l'unica attività riservata esclusivamente agli Avvocati;

- che, per questi motivi, non si ritiene che sussistano, nel caso di specie, i requisiti richiesti per la iscrizione delle istanti nell'Elenco Speciale degli addetti agli Uffici Legali di Enti Pubblici.

(adunanza del 20 luglio 2009)

Riferisce il Consigliere Segretario Avv. Giovanni Berti Arnoaldi Veli che è pervenuta in data 17 luglio 2009 richiesta da parte della Dott. * di parere sulla possibilità di **iscrizione all'Albo degli Avvocati in presenza di contratto di lavoro a tempo indeterminato con il Ministero del Lavoro, Direzione Generale dell'Emilia-Romagna, con orario ridotto a 30 ore settimanali.**

Il Consiglio, all'esito del riferimento, rilevato che la natura subordinata della attività lavorativa rende la stessa comunque incompatibile con la eventuale iscrizione all'Albo degli Avvocati; delibera di comunicare quanto sopra alla richiedente.

(adunanza del 20 luglio 2009)

10) AUTORIZZAZIONI

Riferisce il Consigliere Segretario Avv. Giovanni Berti Arnoaldi Veli sulla richiesta di parere pervenuta in data 19 maggio 2009 dall'Avv. * in merito alla eventuale incompatibilità ex art. 3 del r.d.l. n. 1578 del 27 novembre 1933 ed in particolare alla **possibilità di rivestire la carica di rappresentante generale della sede secondaria di un'impresa di assicurazioni avente sede in uno Stato membro dell'Unione Europea ed operante in Italia in regime di stabilimento**, con la precisazione che l'Avvocato si limiterebbe a svolgere attività meramente esecutiva, a titolo gratuito, senza poteri gestori e decisionali.

Il Consiglio, all'esito del riferimento e della discussione, delibera di ritenere che l'attività del Legale, svolta con le caratteristiche evidenziate, si concreti in una sostanziale equiparazione all'attività dell'istitutore, come regolamentata all'art. 2203 e seguenti c.c., cosicché essa appare in effetti incompatibile con l'esercizio della professione forense, per contrasto con l'art. 3 del r.d.l. n. 1578/1933 ed in particolare con il divieto di esercitare il commercio in nome altrui, anche in considerazione della responsabilità personale cui l'istitutore è esposto ai sensi dell'art. 2208 c.c.

(adunanza del 22 giugno 2009)

11) DEONTOLOGIA

Il Consigliere Avv. Antonio Spinoza propone che il Consiglio, per tramite del suo Presidente, richieda al Procuratore Capo della Repubblica di disporre affinché venga dato immediato avviso al Consiglio delle **richieste di rinvio a giudizio o di decreti di citazione a giudizio e/o di citazione diretta, emessi a carico di iscritti all'Albo degli Avvocati dell'Ordine di Bologna ovvero nei relativi Registri**, anche al fine di evitare che il Consiglio si trovi nella condizione di apprendere, come spesso avviene, della emissione di tali provvedimenti solamente da notizie pubblicate sulla stampa.

Il Consiglio delibera in conformità alla proposta, mandando al Presidente per la formalizzazione della richiesta al Procuratore Capo della Repubblica.

(adunanza del 23 marzo 2009)

Riferiscono i Consiglieri Avvocati Sandro Callegaro e Antonio Spinoza sul **seminario "Deontologia e procedimento disciplinare"** tenutosi a Roma l'8 maggio scorso, organizzato dal C.N.F. e dalla Scuola Superiore dell'Avvocatura, al quale gli stessi hanno partecipato in rappresentanza del Consiglio.

Le relazioni sono state tutte molto interessanti e ben svolte; una menzione particolare merita, per la sua completezza ed efficacia, la relazione svolta dall'Avv. Nicola Bianchi, Consigliere designato dal Distretto emiliano-romagnolo al C.N.F., su "L'istruttoria disciplinare". Particolarmente interessante è stata anche la relazione svolta dal Consigliere Segretario del C.N.F., Avv. Pierluigi Tirale, il quale si è soffermato sulle problematiche nascenti dalle sentenze di rinvio emesse dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, in materia disciplinare, quale conseguenza della nota sentenza del luglio 2008, che ha dichiarato inammissibile la riassunzione davanti al C.N.F. da parte dello stesso, anche con caducazione del provvedimento disciplinare reso dal Consiglio dell'Ordine territoriale.

Nella relazione è stato richiamato il fatto che nel procedimento disciplinare si seguono le regole del processo civile e quelle del processo penale, ove espressamente richiamate.

Nel corso del seminario, è stata preannunciata dal C.N.F. la predisposizione di linee direttive per i Consigli dell'Ordine sul contenuto e le modalità di redazione dei capi d'incolpazione, affinché le delibere di apertura dei procedimenti disciplinari non prestino il fianco ad impugnazioni formali, così come è stato ritenuto possibile dalla nota e recente sentenza della Corte di Cassazione.

Infine, i Consiglieri Avvocati Callegaro e Spinzo consegnano al Consigliere Segretario Avv. Giovanni Berti Arnoaldi Veli le relazioni scritte predisposte dai Consiglieri del C.N.F. Avvocati Nicola Bianchi e Stefano Borsacchi (quest'ultima, sulla "Formulazione del capo d'incolpazione"), per la distribuzione in copia a tutti i Consiglieri.

Anche in considerazione di quanto è stato esposto e discusso al seminario, specialmente con riferimento alle sentenze di rinvio emesse dalla Corte di Cassazione, il Consigliere Avv. Callegaro propone che il Consiglio, d'ora innanzi, provveda a depositare una propria comparsa di costituzione formale nei procedimenti disciplinari innanzi al C.N.F. ed alla Corte di Cassazione, con la esclusiva finalità di costituirsi quale soggetto litisconsortile al quale verrebbero notificati i ricorsi per cassazione e le relative sentenze, che attualmente non vengono – in entrambi i casi – notificati al Consiglio.

Il Consiglio, all'esito del riferimento, ringrazia i Consiglieri Avvocati Callegaro e Spinzo per la partecipazione e il riferimento, e riserva ad altra adunanza la discussione ed ogni eventuale decisione in merito alla proposta del Consigliere Avv. Callegaro.

(adunanza dell'11 maggio 2009)

Riferisce il Consigliere Avv. Sandro Callegaro di avere partecipato alla seconda giornata del **seminario sul procedimento disciplinare organizzato dal C.N.F.** e tenutasi a Roma il 22 maggio scorso.

Le relazioni svolte sono state interessanti, anche se sono rimaste per lo più su un piano generico senza scendere a riferimenti specifici. Anche i partecipanti alla seconda giornata sono stati in numero nettamente inferiore a quelli che avevano partecipato al primo incontro.

Il Consigliere Avv. Callegaro consegna al Segretario copia delle relazioni svolte dai Consiglieri del C.N.F. Avvocati Alarico Mariani Marini ("Responsabilità sociale dell'avvocato ed etica del giusto processo"), Fabio Florio ("La deontologia in Europa") e Aldo Bulgarelli ("Diritti umani ed etica professionale"), con incarico di distribuzione ai Consiglieri. Il C.N.F. ha comunque preannunciato l'intenzione di curare la pubblicazione di un libro sul procedimento disciplinare, dove tutte le relazioni svolte verranno raccolte.

Il Consiglio, all'esito del riferimento, ringrazia il Consigliere Avv. Sandro Callegaro per la partecipazione e il riferimento.

(adunanza del 25 maggio 2009)

Riferisce il Consigliere Avv. Chiara Rigosi, richiamato quanto deliberato alla adunanza del 18 maggio scorso, sulla richiesta formulata in data 27 aprile 2009 dall'Avv. *, con la quale ha richiesto al Consiglio **parere sulla possibilità di depositare come documento in giudizio una registrazione audio di una conversazione avvenuta tra quello che ad oggi è un suo cliente e il difensore della controparte**, precisando che in tale conversazione si ammette l'esistenza di crediti vantati dal cliente che potrebbero essere dedotti in compensazione in una causa di opposizione ad ingiunzione.

Premesso che il Consiglio dell'Ordine non può rilasciare pareri deontologici su fatti specifici che possano essere eventualmente oggetto della propria attività quale organo disciplinare, in via generale si ritiene che non possano non essere richiamati, nella fattispecie evocata, l'art. 22, III canone ("L'avvocato non può registrare una conversazione telefonica con il collega. La registrazione, nel corso di una riunione, è consentita soltanto con il consenso di tutti i presenti") e l'art. 28 del codice deontologico forense, riguardante il divieto di produrre la corrispondenza scambiata con il collega, rilevando che, in particolare, l'art. 22 dichiara espressamente come "non consentita" una registrazione dalle caratteristiche in esame, da chiunque effettuata.

(adunanza del 15 giugno 2009)

d'intesa con la Magistratura e la Dirigenza amministrativa relativo alla liquidazione degli onorari spettanti ai difensori nelle procedure con patrocinio a spese dello Stato e nelle difese d'ufficio.

Il Consigliere Avv. Spinzo riferisce inoltre che la Camera Penale di Bologna è interessata all'eventuale sottoscrizione di un protocollo d'intesa e chiede che, ove il Consiglio ritenga importante il raggiungimento di tale obiettivo, vengano coinvolte anche le altre associazioni forensi e nella specie l'Associazione Nazionale Forense, Iniziativa Giuridica Democratici e l'A.I.G.A.

Il Consiglio, all'esito del riferimento, delibera di delegare i Consiglieri Avvocati Antonio Spinzo e Fausto Sergio Pacifico, nonché gli altri Consiglieri penalisti, a prendere contatti con le associazioni forensi sopra indicate per l'esame e l'approfondimento di tale problematica, e di riferire in prossima adunanza.

(adunanza del 29 giugno 2009)

**14) CONSIGLIO
NAZIONALE
FORENSE**

Riferisce il Presidente Avv. Lucio Strazziari sul telefax pervenuto in data 23 giugno scorso dal Consiglio Nazionale Forense, a firma del Consigliere Avv. Nicola Bianchi, per richiedere la indicazione della rosa degli Avvocati che il Consiglio Nazionale Forense dovrà designare quali **componenti del Consiglio direttivo della Scuola di Specializzazione "Enrico Redenti"**.

Il Consiglio, all'esito del riferimento, delibera di indicare i Consiglieri Avvocati Sandro Callegaro, Annalisa Atti, Fausto Sergio Pacifico e Antonio Spinzo.

(adunanza del 6 luglio 2009)

**15) CASSA
DI PREVIDENZA
E ASSISTENZA
FORENSE**

Riferisce il Consigliere Avv. Giovanni Cerri di avere partecipato, assieme all'Avv. Michelina Grillo, alla **prima seduta del Comitato dei Delegati della Cassa Forense** del 5 giugno 2009.

I delegati si sono insediati in numero di 79 poiché il distretto di Firenze sarà costretto ad elezioni suppletive per l'attribuzione di un seggio, in quanto uno degli eletti non è stato proclamato poiché la sua posizione previdenziale non era conforme e non essendoci la possibilità di attingere da altra lista concorrente.

Si deve ricordare *in limine* l'importante rinnovamento dei delegati: 43 nuovi che, anche per l'età media calata di circa dieci anni, fanno ben sperare quanto a curiosità di approccio e determinazione nell'impegno nell'assolvere l'importante carica.

Dopo il breve discorso del Presidente uscente Avv. Paolo Rosa, si è proceduto all'elezione del Presidente di Cassa Forense per il biennio 2009-2010 ed all'elezione di cinque componenti il Consiglio di Amministrazione, da nominare tra i delegati con almeno due anni di anzianità.

Rispetto ai *rumors* del periodo precedente, che ipotizzavano quattro candidati a competere per la carica, l'elezione si è di molto semplificata poiché solo due sono rimasti in lizza: l'avv. Marco Ubertini (distretto di Torino) e l'Avv. Vincenzo La Russa (distretto di Milano).

Alla prima votazione, con maggioranza qualificata, questo l'esito: Ubertini voti 38; La Russa voti 29; schede bianche 11. Alla seconda, l'Avv. Ubertini riportando 41 voti validi (La Russa 33; bianche 4) è stato proclamato Presidente della Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza Forense.

A seguire si è tenuta l'elezione dei cinque membri del c.d.a. e sono risultati eletti gli Avvocati Nevi (distretto di Roma), Luciano (distretto di Campobasso), Palamonte (distretto di Potenza), Minervini (distretto di Brescia) e Lolli (distretto di Lecce).

Il Consigliere Avv. Cerri chiede infine che il Consiglio voglia attivare una apposita sezione sul sito dell'Ordine di Bologna per le notizie previdenziali e per tutte le comunicazioni di Cassa Forense, da estendere anche ai colleghi degli Ordini di Forlì-Cesena e Rimini che così lealmente hanno contribuito all'elezione dei delegati Avvocati Cerri e Grillo.

Il Consiglio ringrazia l'Avv. Cerri per il riferimento e manda al Consigliere Segretario Avv. Giovanni Berti Arnoaldi Veli per l'attivazione della sezione "previdenza forense" nel sito del Consiglio.

(adunanza dell'8 giugno 2009)

Riferisce il Consigliere Avv. Giovanni Cerri, anche a nome della Collega delegata alla Cassa Forense Avv. Michelina Grillo, sulla **seduta del Comitato dei Delegati alla Cassa Forense** tenutasi a Roma il 26 giugno scorso, avente principalmente ad oggetto l'approvazione del bilancio per l'anno 2008.

Dopo i saluti e le comunicazioni ordinarie del Presidente Avv. Ubertini è intervenuta la Dott. Carissimi della Cassa Forense, che ha illustrato i principali dati tecnici del bilancio consuntivo 2008 evidenziando, in sintesi, un avanzo di esercizio di 186,9 milioni di euro, un aumento degli iscritti del 5,30%, un aumento dei contributi del 12,31% (in termini assoluti: 844,8 milioni di euro contro i 752,2 del 2007), un aumento degli "art. 10" dell'11,60%, un aumento dei contributi di maternità del 4,50%, un aumento degli "art. 11" dell'11,22%, un aumento degli altri contributi del 30,51%, un aumento degli iscritti a 144.070 contro i 136.818 del 2007, un aumento delle prestazioni previdenziali del 6,46%, un aumento dei trattamenti pensionistici del 2,79% (passati da 23.697 a 24.358), un aumento dei costi di funzionamento della sede del 4,3% (passati da 24,9 milioni di euro a 26,01 milioni di euro), un aumento per consulenze del 22,2% e dei servizi vari del 10,9%, il tutto a fronte di un organigramma - al 31 dicembre 2008 - di 276 dipendenti a tempo 89 indeterminato (dirigenti e direttore generale compresi).

Il patrimonio è aumentato di circa il 4%; fra questo, quello immobiliare (13,1% tra patrimonio e fondi immobiliari) ha fruttato un rendimento del 6,27% lordo pari al 4,02% netto; quello mobiliare (pari all'86,9%) ha avuto un rendimento contabile complessivo (ricavi effettivi meno oneri finanziari comprese le minusvalenze effettive) del 4,0% lordo.

È poi seguita la relazione del Collegio Sindacale, svolta dall'Avv. Scassellati Sforzolini, e quella della società di Revisione.

Nel corso della discussione che è seguita, sono intervenuti diversi delegati. In particolare, altro Delegato del nostro Distretto, l'Avv. Mauro Sonzini (ex coordinatore della Commissione bilancio), ha osservato, in merito alle rilevazioni nel 2008 sulle inadempienze di invio del Mod. 5 2003/2004, che l'obiettivo deve essere una accelerazione che possa portare al controllo entro l'anno successivo all'invio, anche grazie al Mod. 5 telematico che viene caldeggiato in luogo del modello cartaceo, anche perché di più immediata rilevazione.

Il Delegato Avv. Sonzini ha poi rilevato che nel 2007 si è registrato un sensibile aumento dei redditi e del volume d'affari, che ha interrotto una fase di costante riduzione, ma rivalutando i dati l'entità risulta paragonabile ai dati del 1994, sostenendo che quindi in realtà siamo a livelli che non possono dirsi particolarmente soddisfacenti.

Il Consigliere Avv. Cerri riferisce inoltre del proprio intervento, nel quale ha motivato la propria astensione sul voto di approvazione del bilancio, particolarmente dopo aver udito l'intervento del Delegato Avv. Sonzini, ed ha ricordato anche le indicazioni di discontinuità contenute nell'intervento di insediamento del nuovo Presidente della Cassa; ha inoltre messo in luce le problematiche sul rapporto davvero critico con i concessionari ed ha fortemente invitato la Cassa ad inviare le segnalazioni agli Ordini non solo per il Mod. 5 (omissioni nella spedizione) ma anche per le morosità, perché le omissioni contributive devono rappresentare motivo di intervento anche disciplinare nei confronti dei Colleghi; infine, pur non entrando nel merito dei criteri seguiti, per gli investimenti mobiliari ha suggerito la creazione di una *task force* con un direttore finanziario adeguato e remunerato che possa dare risultati gestionali durevoli.

All'esito della discussione, il bilancio è stato approvato dai 75 Delegati presenti (3 non votanti) con 60 voti favorevoli, 1 voto contrario e 11 astenuti.

Sull'argomento delle Commissioni istituzionali è intervenuta la Delegata Avv. Michelina Grillo, che ha ricordato la sua richiesta di istituzione della Commissione Casse nazionali ed estere. Sono state costituite le seguenti commissioni: Bilancio e Patrimonio, Previdenza, Riforma Assistenza, Statuto e Regolamento generale, Regolamenti, Prestazioni assistenziali e Pari Opportunità, Comunicazione e mezzi di informazione, Casse Nazionali e Estere.

I lavori del Comitato dei Delegati sono stati aggiornati alla seduta del 24 luglio prossimo.

Il Consiglio, all'esito del riferimento, ringrazia il Consigliere Avv. Cerri dell'ampia e dettagliata relazione.

(adunanza del 29 giugno 2009)

18) FONDAZIONE FORENSE BOLOGNESE

Il Consigliere Avv. Sandro Callegaro, quale Direttore della Fondazione Forense Bolognese, illustra il **piano dell'offerta formativa predisposto per l'anno 2009** e riportato nel libretto (già distribuito) e nel calendario (in via di distribuzione) che sono stati predisposti. Il piano contiene eventi formativi per 586 ore complessive, distribuite in 150 eventi, di cui 80 gratuiti e 70 a pagamento, ai quali se ne sommeranno altri che verranno aggiunti nel corso dell'anno; consegna inoltre l'originale della convenzione che è stata sottoscritta con la Scuola Superiore di Studi Giuridici dell'Università di Bologna.

Il Consiglio, all'esito del riferimento, ringrazia il Consigliere Avv. Sandro Callegaro per il suo continuo e proficuo impegno nella Fondazione Forense, ed esprime il proprio apprezzamento per il piano formativo annuale predisposto.

(adunanza del 23 marzo 2009)

Riferisce il Consigliere Avv. Sandro Callegaro, quale Direttore della Fondazione Forense Bolognese, che il 18 novembre 2009 la Fondazione festeggerà **i primi dieci anni di attività**. E' in fase di predisposizione un programma di iniziative di festeggiamento, nell'ambito del quale verranno realizzati eventi di respiro culturale, storico, artistico e in generale di apertura nei confronti della società, con conferenze di illustrazione di casi giudiziari, incontri di discussione di politica forense e di presentazione di testi storici, ed altro ancora. E' stata anche stipulata una convenzione con il "Bologna Festival" per 50 abbonamenti scontati e posti riservati in alcuni concerti della rassegna musicale, ed altra analoga con "Musica Insieme", per un'altra rassegna musicale. Inoltre, verranno organizzate mostre di pittura e proposto un programma teatrale, oltre che per iniziative sportive e per il tempo libero, e naturalmente una festa a conclusione delle celebrazioni.

Il Consigliere Avv. Sandro Callegaro riserva di illustrare il programma dettagliato delle iniziative, una volta che sarà stato definitivamente elaborato, e chiede se il Consiglio sia disponibile a concorrere ai festeggiamenti anche con un contributo economico.

Il Consiglio, all'esito del riferimento, ringrazia il Consigliere e Direttore della Fondazione Avv. Sandro Callegaro per il riferimento e resta in attesa di conoscere il programma definitivo delle iniziative di celebrazione dei primi dieci anni della Fondazione Forense Bolognese, riservandosi di deliberare in prossima adunanza in merito alla richiesta di contribuzione economica straordinaria.

(adunanza del 23 marzo 2009)

Riferisce il Consigliere Avv. Sandro Callegaro, quale Direttore della Fondazione Forense Bolognese, richiamata la delibera in data 4 maggio 2009, sulla possibilità di organizzare quanto necessario per l'**assolvimento degli oneri posti a carico degli Studi Legali dal d.lgs. n. 81/2008 in materia di sicurezza sul lavoro** e di riferire in prossima adunanza, comunicando che la Fondazione Forense ha provveduto ad organizzare il "corso di formazione per datori di lavoro", ai sensi dell'art. 34, I comma, del d.lgs. n. 81/2008, che si svolgerà nelle date del 27 e 29 maggio e 9 e 12 giugno prossimi.

Il Consiglio, all'esito del riferimento, ringrazia il Consigliere Avv. Callegaro del riferimento e, suo tramite, la Fondazione Forense Bolognese per la puntuale e sollecita organizzazione del corso, che risponde ad una esigenza concretamente sentita dai Colleghi del Foro.

(adunanza dell'11 maggio 2009)

Riferisce il Consigliere Avv. Sandro Callegaro, quale Direttore della Fondazione Forense Bolognese, che la stessa ha inviato in data 8 giugno scorso al Consiglio Nazionale Forense lettera, inviata per conoscenza al Consiglio, con la quale ha trasmesso l'importo di € 1.000,00, raccolto dai giovani della Scuola di Formazione della Fondazione nell'ambito dei festeggiamenti per Sant'Ivo, patrono degli Avvocati, affinché venga destinato al Consiglio dell'Ordine Forense de L'Aquila, per potere contribuire a riportare quanto prima la locale scuola forense alle originarie condizioni di funzionalità ed efficienza.

Il Consiglio prende atto ed esprime il proprio compiacimento per il **concreto gesto di solidarietà** manifestato dai giovani Colleghi e per la iniziativa della Fondazione Forense.

(adunanza dell'8 giugno 2009)

Riferisce il Consigliere Avv. Sandro Callegaro, quale Direttore della Fondazione Forense Bolognese, richiamato quanto deliberato dal Consiglio alla adunanza dell'8 giugno scorso, sulla manifestazione "**Salone della Giustizia**" che si terrà a Rimini dal 3 al 6 dicembre 2009, che il Consiglio di Amministrazione della Fondazione Forense Bolognese ha deliberato di partecipare a tale manifestazione, condividendone, se il Consiglio è dell'opinione, lo stesso *stand* e anticipando i relativi oneri di iscrizione.

Il Consiglio, all'esito del riferimento, nel prendere atto di quanto deciso dalla Fondazione e nel manifestare piena disponibilità alla condivisione dello stand, rimane in attesa della conferma dell'iscrizione all'evento, considerato che per essa provvederà la Fondazione stessa.

(adunanza del 22 giugno 2009)

Riferisce il Consigliere Avv. Sandro Callegaro, quale Direttore della Fondazione Forense Bolognese, che nell'ambito delle iniziative per i festeggiamenti del decennale della costituzione della Fondazione Forense, ampiamente riportate nel sito della Fondazione, è stato raggiunto un accordo con la **"Fondazione Musica Insieme"**, prestigiosa realtà artistico-musicale cittadina, che ha realizzato anche quest'anno un pregevolissimo programma concertistico per la stagione 2009/2010, con in cartellone pianisti del calibro di Krystian Zimreman, Lang Lang, Andrea Lucchesini e Fazil Say, il leggendario violoncellista Mischa Maisky e protagoniste della scena vocale mondiale come Angelika Kirchschrager ed Elizabeth Norberg-Schulz e tanti altri.

A fronte dell'accordo, la Fondazione Musica Insieme s'impegna, tra l'altro, a concedere alla Fondazione Forense Bolognese la disponibilità a titolo gratuito di n. 2 tessere di abbonamento in platea "Speciale Sponsor" per la Stagione 2009/2010, l'individuazione di una serata nell'ambito della Stagione 2009/2010 dove la Fondazione Forense Bolognese comparirà come "main sponsor" ed il suo logo sarà abbinato a tutto il relativo materiale promozionale, con possibilità in tale occasione di invitare, usufruendo di biglietti gratuiti, da 10 a 20 ospiti fra gli Avvocati, ed infine la possibilità di acquistare n. 10 abbonamenti di platea I settore e/o platea II settore ai "Concerti di Musica Insieme 2009/2010" ad una speciale tariffa scontata del 25% rispetto al prezzo intero.

Il programma ufficiale verrà inserito nel sito della Fondazione tra gli eventi del decennale e adeguatamente pubblicizzato.

Il Consiglio, nel prendere atto della prestigiosa iniziativa che segue di poco l'altra manifestazione artistico musicale di successo "Bologna Insieme", che peraltro ha avuto un buon riscontro tra i Colleghi, ringrazia il Consigliere Avv. Callegaro per il riferimento e la cortese disponibilità.

(adunanza del 22 giugno 2009)

19) ASSOCIAZIONI FORENSI

Riferisce il Presidente Avv. Lucio Strazziari sulla richiesta pervenuta dall'**A.STA.F. – Associazione Nazionale della Stampa Forense** di versamento della quota associativa per l'anno 2009, che ammonta ad € 400,00 comprensiva della quota relativa alla gestione del sito internet dell'A.STA.F.

Il Consiglio, all'esito del riferimento, delibera di approvare il pagamento richiesto e manda al Tesoriere per i relativi adempimenti.

(adunanza del 2 marzo 2009)

Riferisce il Presidente Avv. Lucio Strazziari che è pervenuta in data 19 febbraio 2009 dall'**A.N.F. – Associazione Sindacale Avvocati di Bologna e dell'Emilia-Romagna**, a firma del Tesoriere Avv. Piergiorgio Ognibene, richiesta di versamento di un **contributo per l'anno 2009**, quantificato in € 2.000,00, per le spese di organizzazione e gestione di attività che l'Associazione tradizionalmente svolge nell'interesse della intera Avvocatura bolognese, tra le quali in particolare la organizzazione degli incontri di "Prassi Comune", la gestione delle cassette per il ritiro degli atti notificati all'Ufficio Notifiche ed il servizio di consulenza dello "Sportello Previdenza", fornito presso la sede dell'Associazione.

Il Consiglio, all'esito del riferimento, delibera di concedere il contributo richiesto e manda al Tesoriere per i relativi adempimenti.

(adunanza del 2 marzo 2009)

Riferisce il Presidente Avv. Lucio Strazziari sulla lettera pervenuta in data 1° aprile 2009 dall'Avv. Maria Anna Alberti, quale neo Segretario dell'**Associazione Sindacale degli Avvocati di Bologna**, con la quale comunica che il **direttivo della Associazione** è stato rinnovato il 17 marzo 2009, risultando attualmente costituito dagli Avvocati Maria Anna Alberti (Segretario), Giovanni Delucca (Vice Segretario), Alessandro Lovato (Vice Segretario), Piergiorgio Ognibene (Tesoriere), Maurizio Andreotti, Francesco Paolo Colliva, Letizia Guidi e Angiola Vancini, confidando che nel comune spirito di servizio per l'Avvocatura, e nel rispetto dei diversi ruoli, i rapporti di collaborazione possano, nel corso del mandato, ancor più consolidarsi.

Il Consiglio, all'esito del riferimento, delibera di mandare al Presidente di inviare all'Avv. Maria Anna Alberti ed al Direttivo dell'Associazione le congratulazioni e gli auguri di buon lavoro da parte del Consiglio.

(adunanza del 15 aprile 2009)

Riferisce il Consigliere Segretario Avv. Giovanni Berti Arnoaldi Veli sulla lettera pervenuta in data 22 aprile 2009 dall'Avv. Clara Cirillo, nella sua qualità di Presidente della Sezione di Bologna dell'**A.G.I. - Associazione Giuriste Italiane**, con la quale, con riferimento a precedenti delibere del Consiglio in date 26 gennaio e 9 marzo 2009, invia come richiesto copia dell'**accordo stipulato tra l'Associazione e l'Istituto di Terapia Familiare di Bologna**.

Il Consiglio, all'esito del riferimento e della discussione, delibera – con riguardo generale alle convenzioni che prevedono lo svolgimento di un servizio di consulenza gratuita da parte di Avvocati presso sedi dei più svariati Enti ed Associazioni, in più occasioni portate alla attenzione del Consiglio – di segnalare che le modalità della consulenza resa dal Legale nell'ambito della collaborazione con l'Ente o l'Associazione devono necessariamente escludere che il suddetto rapporto di consulenza gratuita possa proseguire in un rapporto professionale retribuito e diretto, fra gli iscritti o i soci ed i Legali che prestino la propria attività di consulenza gratuita presso l'Ente o l'Associazione, onde evitare che possano attuarsi forme di accaparramento di clientela, vietate anche dal codice deontologico forense all'art. 19.

(adunanza del 4 maggio 2009)

Riferisce il Presidente Avv. Lucio Strazziari sulla lettera pervenuta il 19 giugno scorso dalla **Federation des Barreaux d'Europe**, a firma del Tesoriere Avv. Thomas Mutter, con la quale si richiede il rinnovo del pagamento della quota di associazione per l'anno 2009, che ammonta ad € 2.012,00.

Il Consiglio, all'esito del riferimento, delibera di rinnovare l'adesione e di versare la quota associativa per il corrente anno, mandando al Tesoriere per quanto di competenza.

(adunanza del 22 giugno 2009)

Riferisce il Presidente Avv. Lucio Strazziari sulla lettera pervenuta il 16 giugno scorso dalla **Camera Penale "Franco Bricola" di Bologna**, a firma del Presidente Avv. Elisabetta d'Errico e del Segretario Avv. Antonella Rimondi, con la quale il Direttivo della stessa esprime seria preoccupazione per le condizioni di vita dei soggetti ristretti nelle carceri italiane ed in particolare nella **Casa Circondariale di Bologna**, la quale ha superato le 1.100 presenze a fronte di una capienza regolamentare di 450 e comunque di gran lunga superiori a quelle tollerabili, determinando condizioni di vita inaccettabili.

Il Consiglio, all'esito del riferimento, prende atto condividendo le preoccupazioni manifestate in ordine al sovraffollamento della Casa Circondariale di Bologna.

(adunanza del 22 giugno 2009)

21) POLISWEB E PROCESSO TELEMATICO

Riferisce il Consigliere Avv. Sandro Callegaro, quale referente del Consiglio per il processo telematico, richiamata la delibera del Consiglio assunta alla adunanza del 19 maggio 2008, sulla richiesta pervenuta in data 29 aprile 2008 dagli Avvocati Daniela Abram, Alessandra Angelucci, Monica Aquili, Carla Baiesi, Oriana Raffaella Battesini, Giuliano Berti Arnoaldi Veli, Marco Calandrino, Annamaria Ciampa, Clara Cirillo, Marina Corona, Donatella di Gruccio, Silvia Fabbri, Alessandra Gamberini, Maria Elena Guarini, Angela Landi, Luca Lippi Bruni, Rosa Lucente, Mara Martelli, Valeria Mazzotta, Juri Monducci, Francesca Palumbi, Silvia Scota, Anna Lisa Silvagni, Elena Tavoni e Donatella Venturoli, quali Avvocati che hanno ricoperto e ancora ricoprono le funzioni di amministratore di sostegno, di tutore e di curatore, di **inserire nel sistema informatico Polis anche i procedimenti di volontaria giurisdizione riguardanti i beneficiari e i tutelati** ovvero comunque ogni procedimento inerente istanze e richieste formulate in occasione dell'espletamento di tali loro incarichi.

Il Consigliere Avv. Sandro Callegaro riferisce, in particolare, di essersi interessato al fine di verificare la possibilità di attivazione nel sistema Polis della funzione oggetto della richiesta, ma di avere appurato che essa non è possibile, in quanto le funzioni di curatore, tutore ed amministratore di sostegno, quando vengono ricoperte da Avvocati, non fanno riferimento allo svolgimento di attività giudiziale forense, tanto che tali funzioni possono anche essere rivestite, come di fatto spesso avviene, da soggetti che non sono Avvocati, mentre il sistema Polis è destinato esclusivamente alla fruizione da parte di Avvocati che ricoprono la veste di difensori costituiti in procedimenti civili.

Il Consiglio, all'esito del riferimento, ringrazia il Consigliere Avv. Sandro Callegaro per il riferimento e dispone di comunicare quanto sopra all'Avv. Daniela Abram, quale prima firmataria della richiesta esaminata.

(adunanza del 23 marzo 2009)

Riferisce il Consigliere Segretario Avv. Giovanni Berti Arnoaldi Veli di avere ricevuto dal dipendente del Consiglio Dott. Elvis Agassi relazione, della quale dà integrale lettura, della **riunione** tenutasi il 5 maggio scorso in Tribunale **del gruppo guida sullo stato d'avanzamento del progetto PCT (Processo Civile Telematico) per le procedure esecutive**.

Alla riunione hanno partecipato, oltre al Dott. Agassi in sostituzione del Consigliere Avv. Sandro Callegaro, la Dott. Rita Aquilanti, dirigente del CISIA, i Magistrati del Tribunale Dott. Giuseppe Colonna e Dott. Pasquale Liccardo, l'Avv. Piervincenzo D'Adamo per l'Ufficio Esecuzioni Immobiliari delegate ai Notai, il Direttore della Cancelleria fallimentare Dott. Alberto Mottaran, il Dott. Claudio Solferini ed il Dott. Carlo Alfonso Lovato per il Consiglio dell'Ordine dei Commercialisti, la Dott. Rita Merone per il Collegio Notarile, il Dott. Simone Rossi per la consulente informatica CO Gruppo, il geom. Giorgio Sanna e l'ing. Giovanni Manaresi in rappresentanza dei periti nominati nelle procedure esecutive immobiliari, la Dott. Guernelli per l'I.V.G., e gli Avvocati Elena Pedrini, Alberto Barazzoni e Ilaria Marinoni per Unicredit Banca.

La Dott. Aquilanti ha messo al corrente il gruppo della drastica riduzione delle sale *server* distrettuali decisa a livello ministeriale (DGSIA), comportante l'eliminazione di quella di Bologna, che andrebbe a confluire a Milano.

L'installazione del sistema SICID-PCT (Processo Civile Telematico per le esecuzioni mobiliari) è prevista per metà settembre, mentre quella del SIECIC-PCT (Processo Civile Telematico per le esecuzioni immobiliari) è prevista per gennaio 2010, dal momento che si è appreso, nel corso della riunione, che il Tribunale di Bologna, fra le originarie 14 sedi pilota, è stato retrocesso nella seconda fascia.

Il Presidente della IV Sezione del Tribunale Civile, Dott. Giuseppe Colonna, ha manifestato apertamente la propria delusione, affermando di sentirsi preso in giro per un tale slittamento dei tempi, constatando inoltre che al momento il nostro Tribunale non ha nemmeno il SIECIC (senza PCT) come base di lavoro.

Il Dott. Agassi riferisce di avere segnalato, nel corso della riunione, i seguenti punti di sofferenza:

- a) la perdita della sala *server* distrettuale a Bologna comporta minori risorse in termini di assistenza tecnica, con conseguente peggioramento dell'attività quotidiana del Tribunale di Bologna;
- b) ogni qualvolta occorrerà intervenire sulla base dati per correggere un errore commesso dalle Cancellerie bisognerà contattare qualcuno – si spera competente e rapido – a Milano, pregandolo di sistemare l'errore (ad esempio, nei casi di costituzione non scaricata, codice fiscale dell'Avvocato sbagliato oppure omissis, doppione nell'anagrafica, cambio di indirizzo dello studio, eccetera), con un grave peggioramento della consultazione tramite Polisweb;
- c) la migrazione della operatività del sistema verso British Telecom ha causato un netto peggioramento nella funzionalità della rete geografica. Ciò implica che tutte le volte che si verificherà un guasto sulla linea le cancellerie saranno bloccate, in quanto non ci sarà il collegamento con Milano; con tutto quello che ne consegue in ordine alle file di Avvocati che si creerebbero agli sportelli delle Cancellerie;
- d) l'avvio del PCT, sia ordinario sia riguardante le procedure esecutive, sarà rimandato nel tempo fino a quando i tecnici interni all'amministrazione (estremamente competenti, a detta della Dott. Aquilanti) non avranno completato le relative installazioni. In sostanza, tra qualche mese il funzionamento informatico del Tribunale di Bologna sarà nelle mani di tecnici della Pubblica Amministrazione dislocati a Milano, il che desta una qualche preoccupazione.

A tali obiezioni la Dott. Aquilanti ha replicato dicendo che la decisione oramai è presa e non si può fare proprio più nulla. Occorrerà pazientare e non temere, perché i progetti non sono stati assolutamente eliminati, ma solamente "diluiti".

I partecipanti alla riunione – sia il rappresentante dei commercialisti, sia quello delle banche, sia quello dei notai – hanno manifestato tutta la propria delusione, e alcuni si sono trattenuti anche dopo la chiusura della riunione, al termine della quale la Dott. Aquilanti, messa ulteriormente alle strette dalle domande degli astanti, ha dichiarato ad alcuni dei presenti che una delle colpe principali di tale ennesimo ritardo nella partenza dei suddetti progetti sarebbe da imputare al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bologna, che si sarebbe sempre "mostrato poco entusiasta della cosa".

Il Consigliere Segretario Avv. Giovanni Berti Arnoaldi Veli, terminato il riferimento sulla riunione così come riportato dal Dott. Agassi, ritenuta la gravità e non conformità della dichiarazione rilasciata dalla Dott. Aquilanti, nonché la sua strumentalità rispetto alle reali motivazioni che hanno indotto il Ministero ad ulteriormente rimandare la attivazione del PCT ed a declassare la sede di Bologna, propone che il Consiglio indirizzi una formale lettera di contestazione e protesta alla Dott. Aquilanti ed al Ministero, inviandola per conoscenza a tutti i partecipanti alla riunione, per affermare

con forza il grande e convinto impegno, anche economico, che in questi anni il Consiglio ha profuso sia per la attivazione e diffusione di Polisweb sia per la predisposizione di quanto necessario alla attivazione del PCT.

Il Consigliere Avv. Sandro Callegaro, quale referente per l'informatica ed il PCT del Consiglio, rileva che, da quando la Direzione Generale del Dipartimento DGSIA del Ministero è stata di recente avvicinata, con insediamento del Dott. Stefano Aprile al posto del Dott. Sergio Brescia, si è creata una situazione di forte incertezza sul destino stesso del PCT, dal momento che sembra che il Ministero abbia deciso di investire esclusivamente sulla PEC (Posta Elettronica Certificata, diversa dalla posta elettronica che dovrebbe venire utilizzata nell'ambito del PCT), il che renderebbe inutile, a suo dire, il ricorso ai punti d'accesso telematici (PdA), quale quello che il nostro Consiglio ha recentemente deliberato di acquistare.

In virtù di tale incerta situazione, il Consigliere Avv. Callegaro propone di mantenere in sospeso la fornitura ed il pagamento del già deliberato PdA, in attesa che la situazione si chiarisca.

Il Consiglio, all'esito del riferimento e della discussione, delibera di mandare al Presidente Avv. Lucio Strazziari ed al Consigliere Avv. Sandro Callegaro di predisporre, d'intesa fra loro, una lettera di protesta da indirizzare al Direttore Generale del Dipartimento DGSIA del Ministero Dott. Stefano Aprile ed alla Dott. Rita Aquilanti, e per conoscenza a tutti i partecipanti alla riunione del 5 maggio scorso del gruppo guida sullo stato d'avanzamento del progetto PCT (Processo Civile Telematico) per le procedure esecutive, e di mantenere in sospeso il pagamento e la fornitura del già deliberato acquisto del Punto d'Accesso telematico (PdA) per il Processo Civile Telematico (PCT), in attesa di chiarimenti sulla attuale e concreta attuazione del progetto PCT.

(adunanza dell'11 maggio 2009)

Riferisce il Consigliere Avv. Sandro Callegaro di avere provveduto all'invio della lettera, della quale il Consigliere Avv. Gino Martinuzzi – in assenza dello stesso Consigliere Avv. Sandro Callegaro – ha dato lettura alla adunanza scorsa ottenendo piena approvazione da parte del Consiglio, al Direttore del **Dipartimento della Organizzazione Giudiziaria del Ministero di Giustizia**, Dott. Rita Aquilanti, ed al Ministero di Giustizia, inviandola per conoscenza a tutti i partecipanti alla riunione del 5 maggio scorso, in adempimento a quanto deliberato dal Consiglio nella adunanza dell'11 maggio scorso, ma di non avere ancora ricevuto alcun riscontro.

Il Consigliere Avv. Sandro Callegaro propone che il Consiglio voglia inviare alla Direzione Generale dei Sistemi Informativi Automatizzati - Dipartimento della Organizzazione Giudiziaria del Ministero di Giustizia una ulteriore lettera, della cui bozza viene data lettura, con la quale richiedere:

- a) di attivare quanto prima a valore legale la gestione dei decreti ingiuntivi telematici, così come peraltro da tempo promesso dal Ministero, chiedendo in particolar modo di conoscere i tempi e il piano di lavoro per allineare le attività di "start up" sia in Tribunale che presso l'Ordine;
- b) di conoscere analogamente tempi e piano di lavoro previsti per la partenza del progetto "ABI" inerente la telematizzazione delle procedure concorsuali ed individuali. Anche per questo sotto progetto, visto l'impegno assicurato per le fasi di analisi e di preparazione allo "start up", richiedendo l'attivazione in tempi brevi, così come previsto per gli altri uffici giudiziari identificati nel protocollo d'intesa fra l'A.B.I. ed il Ministero della Giustizia;
- c) di attivare entro il 2009, come previsto dal protocollo fra i Ministri Alfano e Brunetta, la gestione telematica delle comunicazioni e notifiche di cancelleria in ambito civile, ribadendo che sia il Tribunale che il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bologna sono da tempo pronti per attivare tali servizi telematici, in alcuni casi già sperimentati ed in altri già preordinati con analisi e gruppo di lavoro.

Il Consiglio, all'esito del riferimento, delibera di approvare il testo della lettera predisposta dal Consigliere delegato Avv. Sandro Callegaro e manda allo stesso per l'invio ai destinatari, restando in attesa di conoscere gli eventuali sviluppi.

(adunanza dell'8 giugno 2009)

Riferisce il Presidente Avv. Lucio Strazziari sulla **lettera pervenuta** il 26 giugno scorso dal **Ministero della Giustizia - Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi - Direzionale generale per i sistemi informatici automatizzati**, a firma del Direttore Generale Dott. Stefano Aprile, con la quale si assicura la piena disponibilità del Ministero a soddisfare le esigenze rappresentate in merito all'attivazione delle "notifiche telematiche", dei "decreti ingiuntivi telematici" e del "progetto ABI" presso il Tribunale di Bologna.

Il Consiglio, all'esito del riferimento, prende atto con soddisfazione del risultato ottenuto dalle missive predisposte dal Consigliere delegato Avv. Sandro Callegaro e, conseguentemente a quanto esposto dal Direttore Generale Dott. Aprile, delibera di mandare al Consigliere Avv. Sandro

Callegaro di dare corso al contratto già sottoscritto con Net Service - Datamat per la **realizzazione del "Punto d'Accesso" telematico presso l'Ordine degli Avvocati di Bologna.**

(adunanza del 29 giugno 2009)

Riferisce il Consigliere Avv. Sandro Callegaro sulla opportunità indifferibile di attivare anche presso il Tribunale di Bologna le **"notifiche telematiche"; i "decreti ingiuntivi telematici" ed il "progetto ABI" per le procedure esecutive.** In particolare rammenta che a tal fine il Consiglio ha conferito incarico alla Net Service s.r.l. di predisporre il **"Punto d'Accesso" per il "Processo Civile Telematico"** e che, successivamente, a seguito della provvisoria esclusione di Bologna dalle sedi pilota operata dal Ministero, si è proceduto a richiamare il Ministero stesso con lettere a firma sia dello stesso Consigliere delegato nonché del Presidente del Consiglio dell'Ordine e del Presidente del Tribunale di Bologna, ottenendo in data 25 giugno 2009 una risposta parzialmente positiva del Direttore Generale del Ministero della Giustizia, con la quale si *"assicura la disponibilità di questa Direzione a soddisfare le esigenze rappresentate"* ma, si aggiunge, *"con il concorso da parte di enti ed istituzioni locali alle attività di bonifica migrazione, formazione ed avvio a regime e di tutte le attività necessarie per consentire l'avvio in tempi brevi"* delle notifiche telematiche, dei decreti ingiuntivi telematici e del progetto ABI per le procedure esecutive.

In buona sostanza, il Direttore Generale del Ministero, Dott. Stefano Aprile, ha reinserito Bologna tra le sedi pilota, ma "a costo zero" per il Ministero. Per il concreto avvio, dunque, il Consiglio dovrebbe, al pari degli altri "enti ed istituzioni pubbliche", farsi carico, così come già fatto da altri Consiglio dell'Ordine, tra cui *in primis* Milano, delle spese necessarie per rendere operativi le Cancellerie ed i Magistrati.

A tal fine il Consigliere Avv. Callegaro riferisce di avere acquisito la seguente stima di oneri "Lato Ufficio Giudiziario": assistenza tecnica (verifica anagrafiche e migrazioni): 10 giorni (1 persona); formazione Cancellieri (in aula): 15 giorni (1 persona); formazione Magistrati (in aula): 5 giorni (1 persona); formazione Magistrati (tutor): 10 giorni (1 persona); training on the job (Cancellieri e Magistrati): 30 giorni (2 persone per 3 settimane); per un totale di 70 giorni di formazione, con un costo complessivo pari a circa 49.000 euro di investimento (700 euro x 70 giorni).

Il Consigliere Avv. Callegaro rappresenta infine la necessità di dare l'avvio a tale ipotesi entro il corrente mese di luglio, al fine di essere operativi con le procedure telematiche entro il prossimo mese di ottobre.

Il Consiglio, all'esito del riferimento e della ampia discussione, richiamate le precedenti delibere con le quali ha sempre manifestato particolare sensibilità alla difficile situazione in cui versa l'apparato giudiziario, sopperendo di fatto, con la propria disponibilità ed in piena collaborazione con la Presidenza e la Dirigenza degli Uffici Giudiziari, alle croniche deficienze del sistema; ritenuto che una tale decisione, destinata ad incidere in misura rilevante sugli assetti del bilancio annuale, non possa comunque essere assunta nella odierna adunanza, in assenza del Consigliere Tesoriere; e valutato altresì che tale gravoso impegno finanziario volto a sostenere la formazione di Cancellieri e Magistrati richieda da parte degli stessi una pari disponibilità nonché un'assoluta armonia di intenti ed un comprovato impegno all'utilizzo delle nuove tecnologie e procedure telematiche; ritenuto che tale disponibilità non si è ad oggi purtroppo potuta riscontrare, neppure in relazione ai protocolli d'intesa concordati con la Presidenza del Tribunale, che non vengono sempre rispettati, come da numerose proteste pervenute da Collegi, in particolare in tema di liquidazione delle spese nelle procedure ingiuntive, delibera di rinviare, quanto meno a dopo le ferie estive, ogni decisione sul punto, mandando alla Commissione "Rapporti con la Magistratura e gli Uffici Giudiziari" di sciogliere i nodi della auspicata piena collaborazione tra le istituzioni.

(adunanza del 13 luglio 2009)

23) PARI OPPORTUNITA'

Riferisce il Presidente Avv. Lucio Strazziari sulla **delibera in data 28 aprile 2009 del Direttivo della Camera Penale "Franco Bricola" di Bologna**, ricevuta il 12 maggio scorso, con la quale, vista la delibera della Camera Penale di Trieste del 7 aprile 2009 sulla mancata attuazione del diritto della donna Avvocato di astenersi dall'attività lavorativa per il periodo corrispondente al congedo di maternità stabilito dall'art. 16 del d.lgs. n. 151/01, auspica la **sottoscrizione di protocolli di intesa con i locali Uffici Giudiziari al fine di garantire il diritto alla maternità delle donne Avvocato.**

Il Consigliere Avv. Annalisa Atti, richiamato quanto deliberato alla adunanza del 25 maggio 2009, riferisce di avere preso, come da mandato, contatto con la Camera Penale "Franco Bricola" di Bologna, apprendendo che dopo l'adozione della delibera, di cui ha riferito il Presidente, da parte della

Camera Penale bolognese, numerose altre Camere Penali locali hanno adottato analogo deliberato; ed il 5 giugno 2009 l'Unione delle Camere Penali Italiane ha adottato a sua volta una delibera, che *"recepisce e fa proprie"* le considerazioni appena ricordate ed altre ne aggiunge, invitando infine *"il Parlamento ad adottare norme di legge che garantiscano l'effettività del diritto di difesa tecnica nel processo penale, eliminando ogni impedimento al suo esercizio, primi tra tutti quelli discendenti dal diritto alla maternità/paternità del difensore, in particolare individuando normativamente fra le condizioni che costituiscono legittimo impedimento del difensore a presenziare all'udienza le condizioni di salute connesse alla condizione di maternità e le necessità che la tenera età e le condizioni di salute del figlio impongono ai genitori"* e auspicando la redazione, di concerto con la Commissione "Pari Opportunità" del C.N.F. e le istituzioni preposte alla tutela delle pari opportunità, di un *"protocollo d'intesa con il Ministero della Giustizia che valga a garantire il pieno contemperamento tra diritto di difesa e diritto alla maternità/paternità"*.

In altri circondari le delibere delle Camere Penali sono state fatte proprie anche dai Consigli dell'Ordine territoriali interessati, che le hanno quindi formalmente approvate; il Consigliere Avv. Atti propone che anche il Consiglio dell'Ordine di Bologna adotti analoga deliberazione, primo passo per la sottoposizione agli Uffici interessati (tra i quali la Commissione Pari Opportunità del Consiglio Giudiziario distrettuale, la cui prossima riunione è fissata per il 13 luglio 2009) della problematica; propone inoltre che il Consiglio si faccia tramite per l'auspicata proposizione dell'adozione di protocolli di intesa locali e di protocolli di udienza, anche in campo civile e amministrativo, che tengano conto delle esigenze legate alla tutela della maternità e della paternità del difensore.

Il Consigliere Avv. Atti chiede quindi di potere partecipare, come referente della Commissione "Pari Opportunità" del Consiglio e componente della Commissione "Pari Opportunità" del Consiglio Giudiziario distrettuale, ad un prossimo incontro con il Presidente del Tribunale, in sede di Osservatorio, per poter esporre la questione e promuovere l'adozione di protocolli di udienza analoghi a quelli già vigenti in altre sedi.

Il Consigliere Avv. Atti riferisce infine di avere partecipato il 2 luglio scorso, insieme al Consigliere Avv. Tiziana Zambelli, ad un incontro con le Colleghe Avv. Elisabetta d'Errico e Avv. Antonella Rimondi della Camera Penale "Franco Bricola" di Bologna e con l'Avv. Maria Anna Alberti della Commissione "Pari Opportunità" del C.N.F., nel corso del quale si sono discussi i materiali rintracciati in rete e tramite contatti personali nonché le delibere delle Camere Penali. Nell'incontro si sono scisse le due problematiche, quella della redazione e adozione di protocolli di udienza, di più semplice realizzazione, e quella della regolamentazione del legittimo impedimento a comparire in udienza, più complessa. Si è poi convenuto di creare una *mailing list* mediante la quale scambiarsi idee e materiali, per poi rispettivamente riferire, in un prossimo incontro, sulle posizioni del Consiglio dell'Ordine e della Commissione "Pari Opportunità" del Consiglio Giudiziario distrettuale (Avv. Atti) e della Commissione "Pari Opportunità" del C.N.F. (Avv. Alberti) rispetto alle delibere dell'Unione delle Camere Penali Italiane, nonché sulle successive elaborazioni delle Camere Penali (Avv. d'Errico).

Si sono, comunque, poste le basi per lo studio e la proposizione di iniziative (in materia di formazione e non solo, come servizi di sostituzione in udienza, ausili per problematiche reddituali e previdenziali, e così via) con iniziativa e attività congiunta tra Consiglio dell'Ordine, Camere Penali e A.N.F., auspicandosi il coinvolgimento anche di altre realtà associative locali.

Il Consiglio, all'esito del riferimento, delibera di esprimere la propria adesione alle delibere della Camera Penale di Trieste, della Camera Penale "Franco Bricola" di Bologna e della Unione delle Camere Penali Italiane (rispettivamente in date 7 aprile, 28 aprile e 5 giugno 2009), condividendone lo spirito e le indicazioni, che recepisce e fa proprie; manda al Consigliere Avv. Annalisa Atti, che ringrazia per l'ampio riferimento, di partecipare alla prossima riunione dell'Osservatorio sulla giustizia civile, per rappresentare in quella sede le problematiche e le proposte sopra illustrate, e di riferire gli sviluppi in prossima adunanza.

(adunanza del 6 luglio 2009)

25) PROGETTO DI RIFORMA DELL'ORDINAMENTO FORENSE

Riferisce il Presidente Avv. Lucio Strazziari sull'**incontro con i Presidenti dei Consigli dell'Ordine** che si è tenuto a Roma il 9 maggio scorso.

Il Presidente del C.N.F. Prof. Avv. Guido Alpa, in merito all'iter parlamentare del progetto di riforma dell'ordinamento professionale forense, ha riferito che le prospettive sembrano favorevoli per una approvazione della nuova legge in tempi brevi che, per quanto riguarda la Commissione Giustizia del Senato, non dovrebbero dilungarsi oltre l'estate, come ha sottolineato il suo Presidente, Senatore Avv. Filippo Berselli, che era presente alla riunione.

Per quanto riguarda alcuni aspetti meritevoli di approfondimento, il Senatore Avv. Berselli ha anticipato che sarà dato corso a consultazioni molte contenute, alle quali saranno interessati i vertici della Avvocatura istituzionale ed associativa.

Il Presidente Prof. Avv. Alpa ha poi illustrato brevemente il disegno di legge delega con il quale il Parlamento dovrebbe delegare al Governo la emanazione della normativa afferente la costituzione delle Camere di Conciliazione da istituire presso i Consigli dell'Ordine, ai quali verrebbe conferito il compito di gestire i detti Istituti, con il proprio personale.

Il Consiglio prende atto di tali comunicazioni, e ne ringrazia il Presidente.

(adunanza dell'11 maggio 2009)

Riferisce il Presidente Avv. Lucio Strazziari sull'**iter parlamentare del progetto di riforma dell'ordinamento professionale**, che è in discussione alla Commissione Giustizia del Senato, riferendo che alcuni emendamenti proposti sono stati ritirati, con la riformulazione degli originari testi del progetto predisposto dall'Avvocatura.

Il riferimento è, in particolare, ai minimi di tariffa, che tornano ad essere previsti come vincolanti, e alla "specchiatezza della condotta", che torna ad essere requisito richiesto per la iscrizione all'Albo degli Avvocati.

Restano invece ancora modificati i principi cui la riforma si ispirava in ordine ai requisiti per la iscrizione all'Albo degli Avvocati, con la prevista abolizione del limite dei cinquanta anni di età per potere svolgere la pratica forense e del termine dei cinque anni dal superamento dell'esame per potere iscriversi all'Albo degli Avvocati.

Interviene quindi il Consigliere Avv. Giovanni Cerri il quale pure svolge considerazioni critiche su alcuni degli emendamenti proposti che inciderebbero in modo rilevante sui principi che l'Avvocatura ha posto alla base del suo progetto di riforma dell'ordinamento forense.

Più specificamente la voce critica del Consigliere si rivolge:

- a) alla soppressione del comma 9 dell'art. 12 che finisce per mantenere in vigore norme della "legge Bersani" nei cui confronti l'avvocatura ebbe ad avanzare convinta e recisa opposizione;
- b) alla abolizione del limite dei cinque anni dal conseguimento della abilitazione per potere iscriversi all'Albo degli Avvocati;
- c) alla abolizione del limite dei cinquanta anni per potere svolgere la pratica forense;
- d) al riferimento alla "effettività dell'esercizio di attività di impresa", quale situazione di incompatibilità per la iscrizione all'Albo degli Avvocati (art. 16, comma 1, lettera b) quasi che fosse prevista la possibilità della esistenza di "prestanomi";
- e) alla limitazione minimale per la sospensione dall'esercizio professionale di chi ricopra cariche politiche, di cui all'art. 18, comma 1. Molto meglio il precedente testo;
- f) alla riduzione ad otto anni (art. 20), rispetto ai dodici anni previsti dal progetto dell'Avvocatura per la iscrizione all'Albo della Cassazione;
- g) alla definitività della condanna perché ricorra la incompatibilità per la elezione al Consiglio dell'Ordine;
- h) ad una presenza degli avvocati nei Consigli delle facoltà di giurisprudenza che è prevista limitata alle "funzioni consultive";
- i) alle prove di preselezione informatica previste dall'art. 43;
- l) alla "collegialità" richiesta per la espulsione di un candidato colto in flagranza (art. 45, comma 7);
- m) alla mancata specificazione della sanzione della "censura" (art. 55, comma 3);
- n) alla mancata specificazione della sanzione della "sospensione" (art. 55, comma 4);
- o) alla mancata previsione della facoltà di impugnazione da parte del Pubblico Ministero (art. 56), che potrebbe riproporre il concetto, da rigettare, di "giurisdizione domestica";
- p) alla espressione "in quanto compatibili" per la applicazione dell'art. 50 del R.D.L. n. 1578/1933, rispetto alla più corretta formulazione "per quanto non specificato nel presente articolo" di cui al progetto dell'Avvocatura.

Il Consiglio, all'esito dei riferimenti, fatte proprie tutte le osservazioni del Presidente e del Consigliere Avv. Cerri, che pone all'attenzione degli organismi parlamentari, delibera di ribadire, in particolare, la necessità che vengano riproposti i limiti temporali per la iscrizione all'Albo degli Avvocati, a tutela e garanzia di un effettivo recupero della qualità professionale della classe forense.

Dispone che copia della presente delibera venga trasmessa al C.N.F. e all'O.U.A.

(adunanza del 20 luglio 2009)

26) SPORT

Riferisce il Consigliere Avv. Sandro Callegaro sulla richiesta pervenuta in data 2 marzo 2009 dall'Avv. Stefano Bargellini di un contributo per la spesa da sostenersi per l'abbigliamento sportivo della "**JUS Bologna podismo**" che come da preventivo allegato ammonta ad euro 1.320,00.

Il Consiglio, all'esito del riferimento, delibera di approvare la spesa suddetta e manda al Tesoriere per i relativi adempimenti.

(adunanza del 9 marzo 2009)

Riferisce il Consigliere Tesoriere Avv. Sandro Giacomelli sulla richiesta pervenuta in data 9 marzo 2009 dall'Avv. Manlio D'Amico, con la quale chiede che il Consiglio voglia versare allo **Ius Bologna, sezione ciclismo**, un contributo di € 2.352,36, I.V.A. inclusa, per l'acquisto delle nuove divise sociali.

Il Consiglio, all'esito del riferimento e della discussione, delibera in conformità alla richiesta, mandando al Tesoriere per quanto di competenza.

(adunanza del 30 marzo 2009)

Riferisce il Consigliere Segretario f.f. Avv. Sandro Callegaro che lo "**Jus Bologna calcio**", per la prima volta nella storia dell'Avvocatura bolognese, si è affermato campione d'Italia, ed informa che la Fondazione Forense Bolognese si rende disponibile ad organizzare il festeggiamento della squadra per il giorno 14 luglio 2009, alle ore 18.30 presso la sede della Fondazione in via del Cane 10/a.

Il Presidente Avv. Lucio Strazziari, inoltre, riferisce su una richiesta di rimborso pervenuta dalla associazione sportiva, in relazione ai costi sostenuti per la partecipazione alla fase finale del Torneo Nazionale Forense.

Il Consiglio, all'esito del riferimento, si compiace dell'importante risultato agonistico ottenuto dalla squadra dei Colleghi e delibera di erogare un ulteriore contributo di € 3.000,00 per l'attività sportiva dello "Jus Bologna calcio".

(adunanza del 29 giugno 2009)

27) VARIE

Riferisce il Presidente Avv. Lucio Strazziari sulla lettera pervenuta in data 5 marzo 2009 dall'Avv. Massimo Carrattieri, con la quale ha inviato copia di un articolo di "Italia Oggi" in merito ad un'indagine Eurispes sulla **possibilità di conferire ai notai le competenze per formalizzare separazioni e divorzi non contenziosi**, nonché delle dichiarazioni rilasciate dall'Agenzia Asca dall'Avv. Aldo Maccaroni, Presidente di Avvocatura Italiana per i Diritti delle Famiglie, in cui si annuncia la mobilitazione dell'Ordine degli Avvocati di Roma e chiede che il Consiglio voglia appoggiare qualsiasi iniziativa di categoria volta a contrastare il progetto di delega ai notai di quanto sopra.

Il Consiglio, all'esito del riferimento, delibera di mandare al Presidente di approfondire la problematica ai fini delle opportune valutazioni e determinazioni.

(adunanza del 9 marzo 2009)

Riferisce il Consigliere Segretario Avv. Giovanni Berti Arnoaldi Veli sull'**annuncio pubblicitario "La professione di Avvocato ti aspetta!", reperito sul sito internet del C.E.P.U.**, all'indirizzo www.cep.u.it/info_abilitazione.asp, nel quale si promuove l'attività professionale dell'Istituto per far ottenere la omologazione in Spagna della laurea italiana e la successiva iscrizione nell'Albo degli Avvocati di Ordine italiano quale Avvocato stabilito.

Il Consiglio, all'esito del riferimento, delibera di mandare al Segretario di inoltrare al C.N.F. la stampa di estratto dal sito internet del C.E.P.U., segnalando la iniziativa di quest'ultimo, per ogni conseguente valutazione e determinazione.

(adunanza del 16 marzo 2009)

Riferisce il Presidente Avv. Lucio Strazziari sulle lettere pervenute in data 8 e 9 aprile 2008 dal Consiglio Nazionale Forense, a firma del Presidente Avv. Prof. Guido Alpa, con le quali informa che a seguito dei **fenomeni tellurici che** nei giorni scorsi **hanno devastato la città de L'Aquila e le cittadine limitrofe**, molti Colleghi hanno subito la perdita totale o il gravissimo danneggiamento dei loro studi, delle attrezzature ed anche dei fascicoli degli affari trattati, mentre lo stesso intero Palazzo di Giustizia aquilano è stato dichiarato inagibile.

In tale situazione, il Presidente dell'Ordine degli Avvocati de L'Aquila, chiede che i Colleghi

italiani vengano informati di questa enorme difficoltà, affinché – allorquando abbiano a trattare cause affidate al patrocinio di Avvocati aquilani – si dichiarino disposti a rinviare la trattazione delle cause ad altra udienza, evitando per quanto possibile decadenze o preclusioni in dipendenza del mancato adempimento di incombeni di carattere formale; e ciò sino al ripristino di un minimo di operatività degli studi.

In tali lettere si richiede inoltre un contributo per aderire alle molteplici iniziative che numerosi Consigli dell'Ordine stanno attuando in segno di concreta solidarietà nei confronti dei Collegli aquilani.

Il Consiglio, all'esito del riferimento, delibera di versare l'importo di € 10.000,00 sul conto corrente indicato dal C.N.F. quale immediato contributo dell'Ordine di Bologna, disponendo inoltre la trasmissione agli iscritti, a mezzo circolare e-mail, delle comunicazioni ricevute dal C.N.F., con l'invito ad un gesto concreto di solidarietà anche individuale a favore dei Collegli abruzzesi, duramente colpiti dal recente terremoto.

(adunanza del 15 aprile 2009)

Riferisce il Consigliere Segretario Avv. Giovanni Berti Arnoaldi Veli sulla necessità di procedere alla **pubblicazione della edizione cartacea aggiornata dell'Albo degli Avvocati dell'Ordine di Bologna e dei relativi Registri**, la cui ultima pubblicazione risale al novembre 2004, proponendo in particolare di aggiungere, sia nella prossima edizione dell'Albo cartaceo sia nelle schede individuali degli iscritti pubblicate nel sito internet del Consiglio, le fotografie degli iscritti che prestino espressa autorizzazione scritta al riguardo.

Interviene il Consigliere Avv. Sandro Callegaro, il quale ritiene che il cd. "Albo cartaceo" distribuito negli anni passati, pur non coincidendo per sua natura e finalità con il formale Albo previsto dall'art. 69 del r.d. n. 37 del 22 gennaio 1934, non solo rappresenti una pubblicazione ufficiale sulla quale i terzi fanno pieno affidamento in quanto l'autore e distributore di tale "Albo" è lo stesso Consiglio dell'Ordine, ma costituisca altresì strumento di importante utilità per i cittadini ed i Collegli per le informazioni che attraverso esso vengono veicolate all'esterno e portate a conoscenza del pubblico.

Non essendo quindi il Consiglio vincolato a riportare nell'"Albo cartaceo" esclusivamente i dati previsti dalla norma citata, il Consigliere Avv. Callegaro propone quindi che nell'"Albo cartaceo" vengano riportati solo gli Avvocati abilitati al patrocinio e che dunque risultino avere prestato il giuramento prescritto e che, in aggiunta ai dati previsti dalla legge ed a quelli già esistenti, vengano riportati, a richiesta degli interessati, i seguenti dati ulteriori: indirizzo di posta elettronica, sito *internet* dello Studio o dell'iscritto e, anche alla luce del Regolamento sulla formazione continua, le attività prevalenti o le specializzazioni universitarie riconosciute agli iscritti. Quanto alla fotografia, viste le esperienze di altri Ordini che il Consigliere Segretario ha mostrato, propone di limitare tale iniziativa alle schede individuali degli iscritti pubblicate nel sito internet del Consiglio.

Il Consiglio, all'esito del riferimento e della discussione, delibera di procedere alla pubblicazione della edizione aggiornata dell'Albo cartaceo dell'Ordine, con i relativi Registri allegati, aggiungendo ai dati attualmente pubblicati la specificazione, per ciascun iscritto, dell'avvenuto - o meno - giuramento prestato a seguito della iscrizione nell'Albo degli Avvocati; delibera inoltre di procedere alla pubblicazione delle fotografie degli iscritti nelle rispettive schede pubblicate nel sito **internet** del Consiglio; riserva di valutare al momento della successiva edizione dell'Albo cartaceo l'inserimento, fra i dati da pubblicare nell'Albo cartaceo, delle attività prevalenti o specializzazioni universitarie che possano essere state riconosciute a singoli iscritti, allorquando sarà terminato il primo triennio di formazione continua obbligatoria e che, auspicabilmente, sarà stata approvata la nuova legge professionale forense; manda al Segretario per l'attuazione di quanto sopra.

(adunanza del 20 aprile 2009)

Riferisce il Consigliere Avv. Sandro Callegaro sulla possibilità di stipulare **contratti in convenzione con l'istituto scolastico secondario I.T.I.S. "O. Belluzzi", nell'ambito del progetto denominato "Scuola-Lavoro"**, per il "tirocinio di formazione ed orientamento" presso gli uffici di segreteria del Consiglio di studenti con conoscenze informatiche del terzo o quarto anno di frequenza scolastica, che potrebbero essere utilmente impiegati durante il periodo estivo per esigenze del Consiglio, per un periodo limitato ed al costo di € 110,00 per settimana, con contratto che verrebbe stipulato fra il Consiglio e l'Istituto scolastico.

Il Consiglio, all'esito del riferimento, delibera di approvare la stipulazione di più contratti con l'istituto scolastico secondario I.T.I.S. "O. Belluzzi", per "tirocinio di formazione ed orientamento" di più studenti, comunque non più di uno contemporaneamente, in periodi fra loro consecutivi a decorrere

dal 15 giugno 2009 e sino al 29 agosto 2009.

Manda al Segretario ed al Tesoriere per quanto di competenza, e di comunicare al Consulente del lavoro.

(adunanza dell'8 giugno 2009)

Riferisce il Presidente Avv. Lucio Strazziari sulla lettera pervenuta il 5 giugno scorso dal Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma, Avv. Alessandro Cassiani, con la quale, con riferimento alla vicenda relativa al rilascio della **sede di Piazza Cavour del Consiglio dell'Ordine romano**, comunica la convocazione di un'assemblea straordinaria di solidarietà e di protesta alla quale saranno presenti giornalisti e politici, che si terrà a Roma il 16 giugno 2009.

Il Consiglio, all'esito del riferimento, delibera di esprimere piena solidarietà al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma.

(adunanza del 15 giugno 2009)

Riferisce il Presidente Avv. Lucio Strazziari sulla lettera pervenuta il 4 giugno scorso dall'Avv. Giuliano Berti Arnoaldi Veli, con la quale, in accordo con il Direttore della Biblioteca dell'Archiginnasio Dott. Pierangelo Bellettini, propone la **collocazione del busto in gesso dell'Avv. Giuseppe Ceneri** (il cui originale è collocato in Corte d'Appello), rinvenuto tempo fa nelle cantine del Consiglio ed attualmente ubicato nella sede della Fondazione Forense, presso la Biblioteca dell'Archiginnasio, che già possiede un importante nucleo documentale dell'archivio personale e professionale dell'Avv. Giuseppe Ceneri, ferma in ogni caso restando la proprietà del calco del busto in capo all'Ordine.

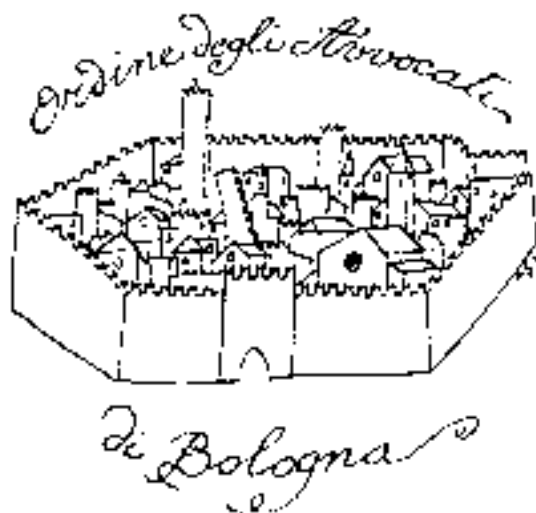
Il Consiglio, all'esito del riferimento, con l'astensione del Consigliere Segretario Avv. Giovanni Berti Arnoaldi Veli, delibera di concedere in deposito gratuito, fermo il mantenimento della proprietà in capo al Consiglio, alla Biblioteca dell'Archiginnasio di Bologna il busto in gesso dell'Avv. Giuseppe Ceneri, mandando al Consigliere Segretario per gli accordi del caso con l'Archiginnasio.

(adunanza del 15 giugno 2009)

Riferisce il Consigliere Avv. Sandro Callegaro di avere partecipato il 16 giugno scorso a Roma alla **assemblea straordinaria di solidarietà e di protesta organizzata dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma, avente ad oggetto il minacciato rilascio della sede di Piazza Cavour del Consiglio dell'Ordine romano**, e di avere portato al Presidente del Consiglio Forense romano, Avv. Alessandro Cassiani, la solidarietà del Consiglio Forense di Bologna, ritirando in quella sede l'opuscolo "Cronistoria di una vicenda incredibile", predisposto dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma, che deposita lasciandolo a disposizione dei Consiglieri interessati.

Il Consiglio ringrazia il Consigliere Avv. Callegaro per avere portato ai Colleghi romani la solidarietà del Consiglio di Bologna, auspicando che la vicenda abbia un epilogo positivo nell'interesse dell'intera avvocatura italiana.

(adunanza del 22 giugno 2009)



PRESENZE DEI CONSIGLIERI ALLE ADUNANZE ED ALLE UDIENZE DISCIPLINARI

(periodo dall'8 gennaio al 27 luglio 2009)

ADUNANZE	8 gen.	12 gen.	19 gen.	21 gen.	26 gen.	28 gen.	2 feb.	4 feb.	9 feb.	11 feb.	16 feb.	18 feb.	23 feb.
Annalisa Atti	•	•	•	NO	•	•	•	NO	•	•	•	•	•
Giovanni Berti Arnoaldi Veli	•	•	•	NO	•	•	•	NO	•	NO	•	NO	NO
Sandro Callegaro	•	•	•	NO	•	•	•	•	•	•	•	NO	•
Federico Canova	NO	•	•	•	•	NO	•	•	NO	NO	•	•	•
Giovanni Cerri	•	•	•	•	•	NO	•	•	•	NO	•	•	•
Guido Clausi-Schettini	•	•	•	•	•	•	•	NO	•	NO	•	•	•
Vincenzo Florio	NO	•	NO	NO	NO	NO	NO	•	NO	•	NO	NO	NO
Giovambattista Fragomeni	•	NO	•	•	•	NO	•	•	•	NO	•	•	•
Sandro Giacomelli	•	•	•	NO	NO	•	•	NO	•	NO	•	•	NO
Gino Martinuzzi	•	•	•	NO	•	•	•	NO	•	•	•	NO	•
Fausto Sergio Pacifico	•	•	NO	NO	NO	•	•	NO	•	•	•	NO	•
Chiara Rigosi	•	•	•	•	•	NO	•	•	•	•	•	•	•
Antonio Spinzo	•	NO	NO	•	•	NO	•	•	•	•	•	NO	•
Lucio Strazziari	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Tiziana Zambelli	•	NO	•	•	•	NO	•	•	•	NO	•	NO	•

ADUNANZE E UDIENZE	2 mar.	4 mar.	9 mar.	11 mar.	16 mar.	18 * mar.	23 mar.	25 mar.	30 mar.	1 apr.	6 apr.	8 * apr.	15 apr.
Annalisa Atti	•	NO	•	•	NO	NO	•	•	•	NO	•	•	•
Giovanni Berti Arnoaldi Veli	•	•	•	•	•	NO	•	•	•	NO	•	NO	•
Sandro Callegaro	•	•	•	NO	•	•	•	NO	•	NO	•	NO	NO
Federico Canova	•	NO	NO	•	•	•	NO	NO	NO	•	•	NO	•
Giovanni Cerri	•	•	NO	NO	•	•	•	NO	•	•	NO	•	•
Guido Clausi-Schettini	•	NO	NO	•	NO	•	•	•	•	•	•	NO	•
Vincenzo Florio	NO	NO	NO	•	•	NO	NO	•	NO	NO	NO	NO	NO
Giovambattista Fragomeni	•	•	NO	NO	•	•	•	NO	•	•	•	NO	NO
Sandro Giacomelli	•	NO	•	•	•	NO	NO	•	•	NO	•	•	•
Gino Martinuzzi	•	NO	•	•	NO	NO	•	•	•	NO	•	•	•
Fausto Sergio Pacifico	•	•	NO	NO	•	NO	•	•	•	•	•	NO	•
Chiara Rigosi	•	NO	NO	NO	•	•	•	NO	•	•	•	•	NO
Antonio Spinzo	•	•	•	NO	•	NO	•	NO	•	•	•	•	NO
Lucio Strazziari	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Tiziana Zambelli	•	•	•	NO	•	•	•	NO	•	NO	•	•	•

ADUNANZE E UDIENZE	20 apr.	22 apr.	27 apr.	29 * apr.	4 mag.	6 * mag.	11 mag.	18 mag.	20 mag.	25 mag.	27 * mag.	3 giu.	8 giu.
Annalisa Atti	•	NO	•	•	•	NO	NO	•	NO	•	•	NO	NO
Giovanni Berti Arnoaldi Veli	•	•	•	•	•	NO	•	•	NO	•	•	•	•
Sandro Callegaro	•	NO	NO	•	•	NO	•	•	NO	•	•	NO	•
Federico Canova	•	•	•	NO	•	NO	•	•	•	•	NO	•	•
Giovanni Cerri	•	NO	•	NO	•	NO	•	•	•	•	NO	•	•
Guido Clausi-Schettini	•	•	•	NO	•	•	•	•	•	•	NO	•	•
Vincenzo Florio	NO	NO	•	NO	NO	•	NO	•	NO	NO	•	NO	NO
Giovambattista Fragomeni	•	•	NO	NO	NO	•	•	•	•	•	NO	•	NO
Sandro Giacomelli	•	NO	•	•	•	•	•	•	•	•	NO	NO	•
Gino Martinuzzi	•	NO	•	•	•	•	•	•	NO	•	•	•	•
Fausto Sergio Pacifico	NO	•	NO	•	•	NO	•	•	NO	•	•	•	NO
Chiara Rigosi	•	NO	•	NO	•	•	•	•	•	•	NO	•	•
Antonio Spinzo	•	•	•	•	•	NO	•	•	•	•	NO	•	•
Lucio Strazziari	•	•	NO	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Tiziana Zambelli	•	•	•	NO	•	•	•	NO	NO	•	•	•	•

* = udienza disciplinare

statistiche

ADUNANZE E UDIENZE	10 * giu.	15 giu.	17 * giu.	22 giu.	29 giu.	1 lug.	6 lug.	13 lug.	15 lug.	20 lug.	27 lug.	totale presenze
Annalisa Atti	NO	NO	NO	•	•	•	•	•	•	•	NO	34 su 50 (68%)
Giovanni Berti Arnoaldi Veli	•	•	NO	•	NO	NO	•	•	NO	•	NO	35 su 50 (70%)
Sandro Callegaro	NO	NO	•	•	•	NO	NO	•	NO	•	•	33 su 50 (66%)
Federico Canova	•	•	NO	•	NO	NO	•	•	NO	NO	•	32 su 50 (64%)
Giovanni Cerri	NO	•	NO	•	•	•	•	•	•	•	•	38 su 50 (76%)
Guido Clausi-Schettini	NO	•	•	•	•	NO	•	•	•	•	•	40 su 50 (80%)
Vincenzo Florio	NO	NO	•	NO	•	•	NO	NO	•	NO	NO	14 su 50 (28%)
Giovambattista Fragomeni	•	•	NO	•	•	NO	NO	•	NO	•	•	33 su 50 (66%)
Sandro Giacomelli	•	•	•	•	•	•	NO	NO	NO	•	NO	34 su 50 (68%)
Gino Martinuzzi	•	•	•	•	•	•	•	•	NO	•	•	40 su 50 (80%)
Fausto Sergio Pacifico	NO	NO	•	•	•	•	•	NO	•	•	NO	32 su 50 (64%)
Chiara Rigosi	•	•	•	NO	NO	•	•	•	NO	•	NO	37 su 50 (74%)
Antonio Spinzo	•	•	NO	•	•	NO	•	•	•	•	NO	37 su 50 (74%)
Lucio Strazziari	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	49 su 50 (98%)
Tiziana Zambelli	NO	•	NO	•	•	•	•	•	•	•	•	38 su 50 (76%)

* = udienza disciplinare

La tabella, elaborata a puri fini statistici, rileva la presenza alle adunanze ed alle udienze disciplinari dei Consiglieri che abbiano presenziato ai lavori per un periodo superiore alla metà della durata di ogni seduta.

(delibera del 17 febbraio 2003)

PRESENZE DEI CONSIGLIERI AI TURNI DI RICEVIMENTO

(periodo dal 12 gennaio all'11 luglio 2009)

Consigliere	turni assegnati	presenze effettive
avv. Annalisa Atti	12	12 (100%)
avv. Giovanni Berti Arnoaldi Veli (Segretario)	-	-
avv. Federico Canova	25	23 (92%)
avv. Sandro Callegaro	12	12 (100%)
avv. Giovanni Cerri	12	12 (100%)
avv. Guido Clausi-Schettini	23	14 (61%)
avv. Vincenzo Florio	25	1 (4%)
avv. Giovambattista Fragomeni	25	7 (28%)
avv. Sandro Giacomelli (Tesoriere)	-	-
avv. Gino Martinuzzi	25	21 (84%)
avv. Fausto Sergio Pacifico	12	10 (91%)
avv. Chiara Rigosi	12	11 (92%)
avv. Antonio Spinzo	24	23 (96%)
avv. Lucio Strazziari (Presidente)	-	-
avv. Tiziana Zambelli	12	12 (100%)

VERSO IL SORPASSO!

GIOVANNI BERTI ARNOALDI VELI

I dati degli avvocati e dei praticanti iscritti all'Ordine di Bologna al 30 settembre 2009 indicano alcuni elementi di curiosità ed interesse. La progressiva "femminilizzazione" della professione d'avvocato (come, d'altro canto, anche quella di magistrato) è da tempo un dato di fatto sotto gli occhi di tutti. Non più tardi di qualche anno fa, la percentuale degli avvocati di sesso femminile iscritti al nostro Ordine non superava il 30% circa del totale, con gli avvocati di sesso maschile a comporre il residuo 70%: quindi, i maschi erano più del doppio delle femmine.

Da qualche anno si assiste ad una forte inversione di tendenza, come è evidenziato dai dati che riportiamo, in virtù della quale la componente femminile ha rapidamente riequilibrato la proporzione fra i due sessi nella professione forense, ed ormai si appresta al preannunciato – e storico – sorpasso, quanto meno nel nostro Foro.

I dati elaborati al 30 settembre 2009 mostrano che fra gli avvocati dell'Ordine di Bologna il sorpasso è ormai alle porte, e magari sarà cosa fatta nel momento in cui questo Notiziario andrà in stampa: dei 4182 avvocati iscritti all'Albo ed ai relativi Registri speciali degli addetti agli uffici legali di enti pubblici, dei professori universitari e degli stranieri, 2102 (pari al 50,04%) sono maschi e 2082 (pari al 49,96%) – solamente 20 di meno – sono femmine.

Lo scorporo dei dati sugli iscritti all'Albo ordinario piuttosto che ai Registri allegati mostra qualche dato di supplementare curiosità. Mentre nell'Albo ordinario le due componenti sono sostanzialmente equivalenti (1996 maschi e 1993 femmine), le proporzioni all'interno delle categorie inquadrare nei Registri speciali è nettamente sbilanciata, con proporzione non omogenea. Gli addetti agli uffici legali di enti pubblici sono più femmine (62,6%) che maschi (37,6%), mentre nelle categorie dei professori universitari e degli avvocati stranieri la proporzione si inverte: i maschi sono di gran lunga più delle femmine, in proporzione rispettivamente del 68,48% e del 75%, contro il 31,52% ed il 25%.

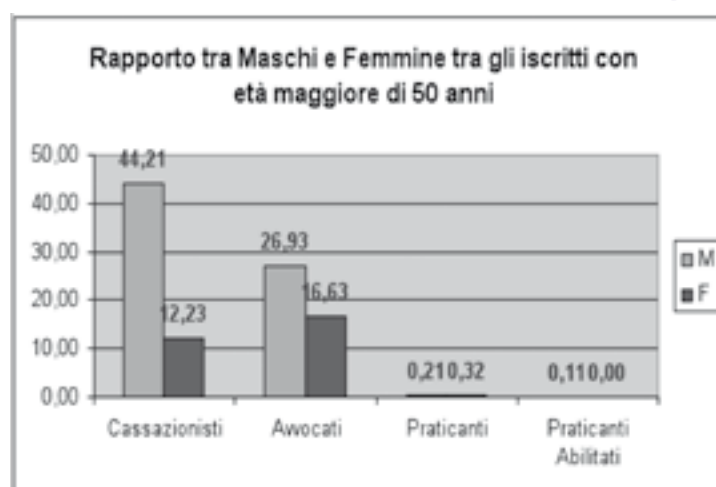
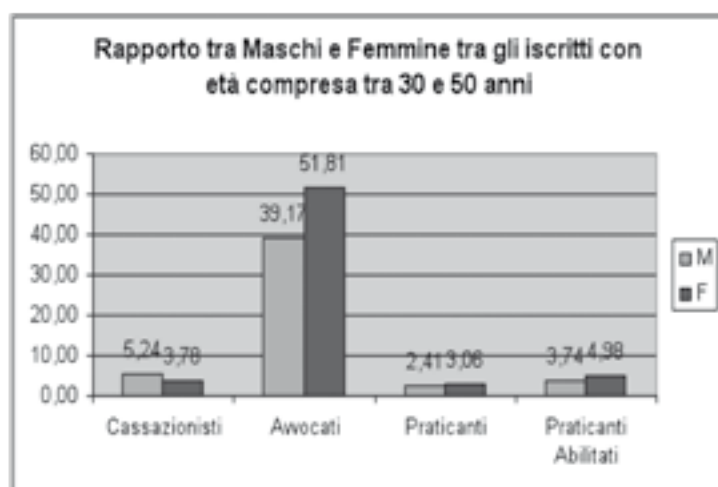
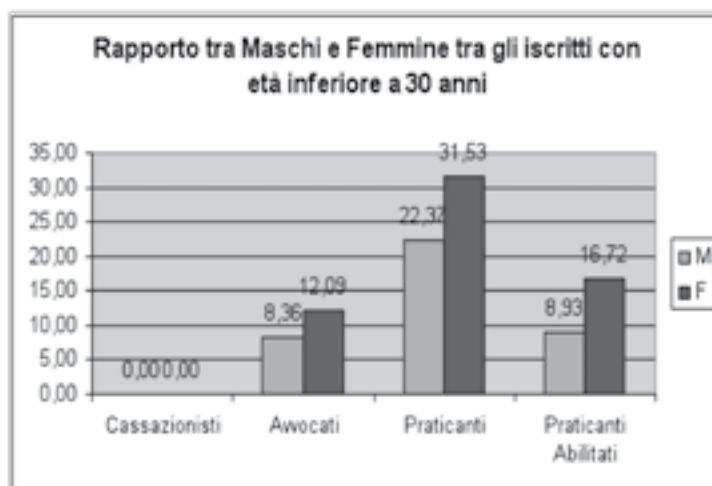
	Ordinari		Speciale		Professori		Stranieri		Totali	
	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F
Cassazionisti	537	211	11	18	25	1	0	0	573	230
Avvocati	1459	1782	23	39	38	28	9	3	1529	1852
Totale	1996	1993	34	57	63	29	9	3	2102	2082
	3989		91		92		12		4184	

Quando poi il rilevamento statistico si concentra sulle fasce più giovani d'età, la costante progressione delle iscritte all'Albo ed ai Registri del nostro Ordine diventa di evidenza immediata.

Sopra i 50 anni la proporzione è schiacciante in favore degli avvocati di sesso maschile, che sono ancora il 71,14% contro il 28,86% delle avvocatessse. Nella fascia d'età fra i 50 ed i 30 anni, le femmine hanno già operato il sorpasso: sono il 55,58% contro il 44,42% dei maschi. Nella fascia più giovane che comprende i neoiscritti, sotto i 30 anni, la componente femminile viaggia già attualmente oltre il 60%, contro il 39,66 dei giovani avvocati maschi.

	Età minore di 30		Età tra 30 e 50		Età maggiore di 50		Totali		
	M	F	M	F	M	F	M	F	
Cassazionisti	0	0	161	116	412	114	573	230	803
Avvocati	74	107	1203	1591	251	155	1528	1853	3381
Praticanti	198	279	74	94	2	3	274	376	650
Praticanti Abilitati	79	148	115	153	1	0	195	301	496
Totale	351	534	1364	1707	663	269	2570	2760	5330
	885		3071		932		5330		

Anche fra i praticanti, cioè nelle fasce ancora più giovani, la proporzione fra femmine e maschi è nettamente sbilanciata in favore delle prime, che sono 675 (il 58,9%) contro 471 (il 41,1%), con l'effetto che – se volessimo sommare il dato dei praticanti a quello degli avvocati – il sorpasso fra i generi si sarebbe già realizzato: le femmine, avvocatessse o praticanti, sono complessivamente 2757 (pari al 51,73%) mentre gli omologhi maschili sono 2573 (pari al 48,27%).



	M	F	Totali
Praticanti	276	374	650
Praticanti Abilitati	195	301	496
Totale	471	675	1146

	M	F	Totali
Avvocati	2102	2082	4184
Praticanti	471	675	1146
Totale	2573	2757	5330

E già che esaminiamo il dato dei praticanti, può essere utile richiamare l'altro fenomeno statistico che si è verificato negli ultimi anni e che è sotto gli occhi tutti: il progressivo calo del numero dei praticanti. Se infatti fino a qualche anno addietro ogni avvocato veniva costantemente inondato di *curricula* di praticanti che si proponevano, ora la situazione è radicalmente mutata e non sono rari i casi di avvocati che cercano in lungo e in largo un praticante, prima di trovarlo.

Negli ultimi cinque anni, come mostra la tabella di seguito, i praticanti sono costantemente diminuiti di numero dal 2004 al 2007 scendendo da 500 a 355, con una diminuzione percentuale del 29%! Nel 2008, tuttavia, il *trend* di calo si è improvvisamente interrotto mostrando anche una lievissima controtendenza (un aumento di sole 5 unità): vedremo nei prossimi anni se si è trattato solamente di una battuta d'arresto o di un cambio di tendenza.

Numero iscritti al registro dei praticanti dal 2004 al 2008

	M	F	Totale
2004	191	309	500
2005	171	322	490
2006	147	250	397
2007	138	217	355
2008	145	215	360

Speciale Osservatorio sulla giustizia civile di Bologna

COMUNICATO STAMPA

Le condizioni di difficoltà in cui si trova ad operare il "servizio giustizia", con i conseguenti disagi che si ripercuotono sull'utenza, specie sotto il profilo della lunghezza dei procedimenti giudiziari che si pone in contrasto con il principio della "ragionevole durata del processo", oggi assunto a rango costituzionale, hanno determinato gli operatori del diritto, in varie realtà giudiziarie territoriali, a confrontarsi per verificare la possibilità di realizzare modelli organizzativi che possano apportare un qualche rimedio a tale situazione.

Sono così sorti, a livello circondariale, tavoli di comune confronto qualificati "**Osservatorio sulla giustizia civile**", anche fra loro collegati, nelle concrete attività e nelle iniziative che vengono assunte.

Pure a Bologna era stato costituito, nell'anno 1994, un tale "Osservatorio", la cui attività si è tuttavia di fatto vanificata con il passare del tempo.

Il Presidente del Tribunale, dott. Francesco Scutellari, non appena insediatosi nella carica nel mese di giugno 2008, ha ritenuto di riproporre l'iniziativa, riscuotendo convinto consenso da parte del Consiglio dell'Ordine Forense e della Dirigenza amministrativa.

E' stato così deciso di ricostituire l'"**Osservatorio sulla giustizia civile di Bologna**", con la partecipazione della Magistratura, dell'Ordine forense, nella sua veste istituzionale e nelle componenti associative, e della dirigenza amministrativa, attraverso la stesura di un **documento** che sottolinea l'impegno dei vari operatori del diritto, tutti ugualmente interessati ad un più efficace e razionale funzionamento della giustizia, a contribuire, con uno sforzo congiunto e condiviso, all'adozione di soluzioni pratiche, sotto il profilo processuale e dal punto di vista organizzativo, specie in occasione delle sempre più frequenti innovazioni normative.

Tale documento verrà sottoscritto dal Presidente del Tribunale, dr. Francesco Scutellari, dal Presidente dell'Ordine Forense, avv. Lucio Strazziari, e dal Primo Dirigente della Cancelleria, dr.ssa Elena Barca, in una pubblica manifestazione, alla quale è invitata la stampa locale, che si svolgerà martedì 19 maggio 2009, alle ore 12, presso la Presidenza del Tribunale, in via Garibaldi 6 a Bologna.

L'Osservatorio bolognese, così formalmente e ufficialmente ricostituito, svolgerà la propria attività dotandosi di una organizzazione interna, anche articolata in gruppi di lavoro tematici, così da creare quella stabile aggregazione delle varie componenti della funzione giurisdizionale, che, individuando "prassi virtuose", di concreta e fattibile adozione, favorisca, a beneficio della intera collettività, una più efficace fruizione del "servizio giustizia".

Bologna, 8 maggio 2009

Dott. Francesco Scutellari, *Presidente del Tribunale*
Avv. Lucio Strazziari, *Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati*
Dott. Elena Barca, *Dirigente del Tribunale*



Rinasce l'Osservatorio sulla Giustizia civile

E' STATO ricostituito l'«Osservatorio sulla giustizia civile di Bologna». L'obiettivo è trovare soluzioni per «un più efficace e razionale funzionamento della giustizia civile». Ieri la firma ufficiale del presidente del Tribunale, Francesco Scutellari, del presidente dell'Ordine forense, Lucio Strazziari, e del dirigente della Cancelleria, Elena Barca (nella foto).

Il Presidente del Tribunale di Bologna, Dott. Francesco Scutellari, il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bologna, Avv. Lucio Strazziari, e il Dirigente amministrativo del Tribunale di Bologna, Dott. Elena Barca,

rendono noto

che, nell'ambito della rinnovata e fattiva collaborazione instauratasi fra la Magistratura e l'Avvocatura bolognesi e la Dirigenza amministrativa del Tribunale ed a seguito dei frequenti e periodici incontri di reciproco confronto sui temi della organizzazione degli Uffici Giudiziari e sulle prassi operative finalizzate al recupero di efficienza dell'amministrazione giudiziaria, nell'interesse di tutti gli operatori a vario titolo coinvolti, su iniziativa del Presidente del Tribunale e con la convinta compartecipazione del Consiglio dell'Ordine Forense e della Dirigenza amministrativa, è stato formalmente ricostituito

L'OSSERVATORIO SULLA GIUSTIZIA CIVILE DI BOLOGNA

- L'Osservatorio intende costituire un tavolo permanente di confronto, ideale ma anche pratico, nel quale aggregare le rappresentanze delle tre componenti istituzionali nonchè delle locali associazioni forensi civiliste riconosciute quali maggiormente rappresentative dal Congresso Nazionale Forense, con la finalità di esaminare collegialmente, e tentare di risolvere con sforzo congiunto e condiviso, le varie problematiche di ordine pratico ed organizzativo che affliggono la organizzazione degli Uffici Giudiziari, ostacolando la migliore fruizione degli stessi da parte di tutti gli operatori del diritto e frustrando il diritto dei cittadini, quali utenti del servizio giustizia, ad un processo giusto e di ragionevole durata.

Speciale Osservatorio sulla giustizia civile di Bologna

- Le componenti dell'Osservatorio si riuniscono pertanto insieme nella determinazione di voler essere, superando le carenze strutturali e le sterili contrapposizioni di categoria, una sede di elaborazione – pratica e concreta – di comuni “regole di buona condotta”, utili ad una migliore organizzazione e quindi ad una fruizione più efficace del servizio-giustizia.

- E' comune convinzione degli operatori di giustizia riuniti nell'Osservatorio sulla giustizia civile di Bologna che l'esperienza dei protocolli d'udienza, delle prassi comuni e, più in generale, degli Osservatori sulla giustizia civile, quali frutto di iniziative nate e sviluppatesi su base volontaristica e spontanea, possa costituire, con un forte e condiviso impegno dei diversi operatori del diritto, tutti egualmente interessati ad un più efficiente e razionale funzionamento della giustizia, un significativo contributo per l'adozione di soluzioni pratiche ai problemi organizzativi ed alla riorganizzazione dei servizi in occasione di innovazioni normative o di processi di informatizzazione.

- Nella condivisione di tali obiettivi, le componenti dell'Osservatorio sulla giustizia civile di Bologna dichiarano di rinnovare il proprio impegno

richiamando anche il documento fondativo dell'originario Osservatorio bolognese, sottoscritto il 1° febbraio 1994, in particolare ribadendo che *“ogni ipotesi organizzativa non può prescindere da una cultura diffusa dell'informatica giuridica e giudiziaria, quale insieme di tecniche, saperi e metodi coinvolgenti, in ciascun Ufficio Giudiziario, ogni competenza processuale e responsabilità amministrativa, con il primario compito di facilitare l'accesso alla giustizia del cittadino, delle formazioni sociali e degli utenti professionali mediante un selettivo e qualificato impiego di ogni dato e funzione che, nella trasparenza e adeguatezza della circolazione delle informazioni, valorizzi le capacità degli operatori giudiziari e superi concezioni e prassi dell'organizzazione meramente passive”*.

- Il rinnovato e stabile confronto su tutte le questioni processuali, sostanziali ed organizzative, in cui si articola il processo civile, costituisce un impegno forte e convinto che tutte le componenti dell'Osservatorio assumono reciprocamente – e tutte insieme nei confronti del cittadino utente della giustizia – per la coerente realizzazione del principio del processo giusto e di ragionevole durata che, prima di ogni cosa, passa *“da una riforma delle culture e della deontologia, che consegna al processo protagonisti culturalmente preparati, efficacemente organizzati, legati da una comunanza dei valori di fondo”* (Carlo Maria Verardi al Convegno Nazionale degli Osservatori sulla giustizia civile di Salerno, 8 giugno 2001).

- L'Osservatorio bolognese, così formalmente ricostituito, svolgerà la propria attività dotandosi di un'organizzazione interna del lavoro, eventualmente anche articolata in gruppi di lavoro tematici, di un'agenda degli incontri periodici, di un sistematico riferimento delle proprie attività, in modo che tale stabile aggregazione intercategoriale possa contribuire significativamente alla individuazione delle migliori soluzioni pratiche alle complesse questioni organizzative attribuite alla responsabilità del Presidente del Tribunale, della Dirigenza amministrativa e del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, a ciascuno per quanto di propria competenza e prerogativa. Ciò nella comune consapevolezza della necessità che ogni problema organizzativo della giustizia, soprattutto per Tribunali di grandi dimensioni, vada affrontato dopo un'analisi del contesto lavorativo, con un costante confronto e dialogo fra tutte le parti coinvolte, al fine di poter operare scelte di governo dell'Ufficio “partecipate” e perciò stesso efficacemente realizzabili.

- L'Osservatorio sulla giustizia civile di Bologna, inoltre, intende svolgere i propri lavori in costante coordinamento, tramite la Fondazione Carlo Maria Verardi, con il circuito degli altri Osservatori sulla giustizia civile costituiti presso altre sedi di Tribunale, sia partecipando con i propri componenti e rappresentanti alle varie occasioni di incontro nazionale, sia coltivando la comunicazione con i rappresentanti degli altri Osservatori mediante la rete informatica costituita dalla *mailing list* dei vari Osservatori sulla giustizia civile.

Bologna, 19 maggio 2009

Il Presidente del Tribunale di Bologna,
Dott. Francesco Scutellari

Il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bologna,
Avv. Lucio Strazziari

Il Dirigente Amministrativo del Tribunale di Bologna,
Dott. Elena Barca

RIFORME PROCESSUALI ED ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI GIUDIZIARI

FRANCESCO SCUTELLARI

Le recenti riforme processuali in cantiere, pur essendo in larga parte condivisibili, non sono, a mio avviso, sufficienti a perseguire le finalità previste dall'art. 111 Cost. e cioè il giusto processo e la ragionevole durata del medesimo senza una profonda ed adeguata riforma dell'organizzazione giudiziaria.

Le modifiche legislative non possono da sole risolvere i problemi che affliggono da anni, da troppi anni, il sistema della giustizia nel nostro Paese. Prova ne è che tutte le riforme varate negli ultimi decenni non hanno determinato né una sensibile riduzione dei tempi di durata del contenzioso civile e penale né una contrazione della ingente massa di procedimenti che ingolfa, ormai da tempo immemorabile, il nostro sistema giudiziario. Attualmente non è più sostenibile un sistema che annovera fra Tribunali, sezioni distaccate uffici del Giudice di Pace ben 1.592 Uffici giudiziari, gran parte dei quali con poche unità di personale in organico. C'è solo da sperare in un serio riordino della geografia giudiziaria sempre invocato e mai attuato.

Credo – e difficilmente sarò smentito – che l'Italia sia tuttora il fanalino di coda, per produttività ed efficienza, dei sistemi giuridici europei e forse anche mondiali. Le analisi della C.E.P.E.J. (*Commission européenne pour l'efficacité de la Justice*), organo consultivo del Consiglio d'Europa, e le ripetute condanne del nostro Paese da parte della Corte di Strasburgo per la violazione della ragionevole durata dei processi convalidano, se pur ce ne fosse bisogno, queste affermazioni. Basta, infine, scorrere le denunce annuali dei Procuratori Generali della Cassazione – ora, da qualche anno, dei Presidenti della medesima – sulla “crisi irreversibile della giustizia” e sui tempi ormai biblici della risposta giudiziale sia nel contenzioso civile che in quello penale per rendersi conto che, come è stato giustamente affermato, “l'effettiva e reale tutela dei diritti soggettivi dei cittadini si fonda necessariamente anche su tematiche e riflessioni intrinsecamente legate alle questioni organizzative”.

Il rilievo che dovrà assumere la “organizzazione” nel campo della giustizia, cioè nella distribuzione ed ottimizzazione delle risorse umane e materiali al fine di conseguire risultati di efficienza e di produttività, è stata ed è tuttora oggetto di vivace dibattito sia a livello di istituzioni (Ministero e C.S.M.) che di magistratura associata. Le carenze organizzative e strutturali che affliggono la giustizia italiana vanno affrontate in modo organico e con la consapevolezza – non solo a parole – che la giustizia è un servizio fondamentale per il cittadino che, come tale, deve coinvolgere tutti coloro – ed *in primis* le istituzioni – che hanno a cuore la realizzazione di questo servizio.

E' mancata sinora – duole ammetterlo – nel nostro Paese la cultura dell'organizzazione e dell'efficienza con riferimento agli Uffici giudiziari. Nella maggior parte degli Uffici giudiziari, nonostante l'impegno dei giudici e del personale amministrativo – molte volte ingiustamente criticato e sottovalutato da una pubblica opinione disinformata e da notizie di stampa prive di qualsiasi fondamento – si lavora spesso male per la mancanza di mezzi e strutture idonei e soprattutto per l'inadeguata distribuzione delle risorse e per l'assenza di un serio progetto organizzativo.

Fortunatamente in questi ultimi anni sono state adottate iniziative che possono fare bene sperare in un cambiamento di mentalità e di prospettive.

Mi riferisco, in primo luogo, al progetto di organizzazione degli Uffici giudiziari perseguito da alcuni anni dal C.S.M. con le proprie circolari sulla formazione delle tabelle di organizzazione degli Uffici giudiziari che, redatte ogni tre anni dai dirigenti degli Uffici giudiziari giudicanti e requirenti, realizzano un vero e proprio programma organizzativo degli Uffici giudiziari che consente, da un lato, l'effettiva precostituzione del giudice naturale, come previsto dall'art. 25 della Costituzione e, dall'altro, la tendenziale attuazione dei valori di indipendenza interna e di terzietà del giudice. Il documento organizzativo generale (il cd. D.O.G.) che deve essere redatto dal Capo dell'ufficio in occasione delle proposte tabellari è appunto lo strumento con cui quest'ultimo espone le linee-guida cui intende uniformare l'organizzazione dell'Ufficio nei tre anni successivi e costituisce il presupposto della proposta tabellare che ne è l'attuazione.

La circostanza poi che nell'elaborazione del progetto tabellare vengano coinvolti magistrati, dipendenti amministrativi ed avvocati e che tale progetto, una volta redatto, possa – anzi, a mio avviso, debba – essere portato a conoscenza non solo degli “addetti ai lavori” ma anche di tutte le istituzioni più significative che operano sul territorio comporta, oltre che una ineludibile operazione di chiarezza e di trasparenza, la trasmissione di una informazione corretta volta a creare una maggiore consapevolezza da parte dei cittadini e delle istituzioni sulle linee informatiche dell'attività organizzativa dell'Ufficio e sulle sue eventuali necessità di ordine materiale in tema di risorse e di personale.

Confesso che a predisposizione del documento organizzativo generale e delle proposte tabellari per il triennio 2009-2011 è stato un compito assai complesso e, a tal fine, ho avuto uno scambio frequente e indubbiamente costruttivo con tutti i magistrati dell'Ufficio e con i responsabili del settore amministrativo per pervenire a soluzioni organizzative adeguate e il più possibile condivise. Le proposte tabellari per il triennio 2009-2011 del Tribunale di Bologna sono attualmente all'esame del Consiglio Giudiziario e, caso più unico che raro per il Tribunale di Bologna, sono state condivise da tutti i magistrati dell'Ufficio, che non hanno proposto al riguardo alcuna osservazione.

Sono convinto che, in tal modo, si contribuisca a creare al contempo una cultura della giurisdizione e dell'organizzazione che non potrà non avere effetti positivi sulla responsabilizzazione e maggiore qualificazione professionale di tutti i soggetti coinvolti nel progetto tabellare ed in definitiva sull'efficienza del servizio giustizia. In altri termini, e più semplicemente, la condivisione delle scelte organizzative e la verifica dell'efficienza del sistema giustizia attraverso una analisi ricognitiva e propositiva che favorisca un'equa distribuzione dei carichi di lavoro ed una maggiore specializzazione dei magistrati si traduce necessariamente in una garanzia di maggiore efficienza e di migliore funzionamento degli Uffici giudiziari.

Un fondamentale ausilio alla maggiore efficienza degli Uffici giudiziari e allo snellimento dell'attività giurisdizionale e dei servizi di cancelleria potrà essere data certamente dall'informatizzazione degli Uffici che, pur con notevoli difficoltà, si sta estendendo ed affermando anche nel settore della giustizia. A tale riguardo, il 28 ottobre 2009 è stato sottoscritto presso la sede del Tribunale di Bologna un protocollo d'intesa fra il Ministero della Giustizia e la Regione Emilia Romagna, che ha offerto la propria disponibilità, per accelerare il processo di informatizzazione degli Uffici giudiziari del distretto.

Molte speranze sono riposte dagli operatori del diritto nel cd. processo telematico che, diffondendo, pur tra resistenze inevitabili, la cultura informatica all'interno degli Uffici giudiziari, consentirà un radicale cambiamento delle metodologie lavorative da parte di giudici e cancellieri con un risparmio importante di tempo, di risorse umane ed economiche. E' prioritario sviluppare l'applicazione degli strumenti informatici in tutte le fasi processuali, a cominciare dalla posta elettronica certificata (PEC) e dalla “console del magistrato”. Per rinviare la macchina della giustizia e per sfruttare appieno le nuove tecnologie occorre però avere del personale con competenze tecniche specifiche (esperti informatici, analisti di organizzazione, contabili, ecc.) e comunque di elevata qualificazione che sia in grado di fornire nuovi stimoli professionali al restante personale e possa collaborare pienamente con il magistrato e avere relazioni positive con gli avvocati e con gli utenti.

Un altro argomento su cui vorrei soffermarmi brevemente e che ritengo di estrema importanza per lo snellimento delle procedure e per l'accelerazione dei processi è quello relativo alle cd. pratiche virtuose (“best practices”), che consentono lo studio e l'individuazione da parte di gruppi di magistrati, avvocati e personale amministrativo degli Uffici giudiziari di “prassi comuni” nell'ambito processuale ed il recepimento delle medesime in appositi “protocolli d'udienza” che assicurino maggiore efficienza al processo sia civile che penale. Tali pratiche, che scaturiscono dal confronto e dalla collaborazione fra quanti a vario titolo concorrono alla gestione del processo, così come tutte le esperienze di innovazione organizzativa vanno consolidate e incoraggiate per proporre una generalizzata e uniforme applicazione a tutto il territorio analogamente a quanto avviene negli ordinamenti giuridici stranieri (soprattutto di *common law*).

E' in quest'ottica che ho ritenuto necessario proporre la “rifondazione” presso il Tribunale di Bologna dell'Osservatorio sulla giustizia civile, la cui attività era da qualche anno in quiescenza, e che con la adesione manifestatami dai magistrati e dal personale amministrativo del mio Ufficio e con la indispensabile collaborazione del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, del Sindacato Avvocati e delle altre componenti dell'avvocatura è stato formalmente ricostituito il 19 maggio 2009 e sta svolgendo un'intensa e proficua attività, anche attraverso vari gruppi di lavoro.

Ricordo, per inciso, che il Tribunale di Bologna è stato uno dei primi Uffici giudiziari a promuovere la costituzione di un Osservatorio permanente sulla giurisdizione quale “Prassi Comune” sin dal 1994 e ad elaborare pratiche virtuose poi diffuse in quasi tutti gli altri Uffici giudiziari della penisola (quali, ad esempio, la vendita senza incanto).

Ma ciò che ritengo fondamentale attuare, nei limiti delle possibilità consentitemi dalla ristrettezza degli organici e delle dotazioni materiali e confidando nella partecipazione al progetto di riorganizzazione e di innovazione delle strutture giudiziarie degli Enti ed Istituzioni locali, è quel modulo organizzativo definito “Ufficio del processo” che, sino a qualche tempo fa, era considerato anche dal nostro Ministero come uno dei punti qualificanti per la riorganizzazione, in termini di efficienza e di produttività, degli Uffici giudiziari con particolare riferimento al settore del processo civile e che sembra momentaneamente accantonato per altri progetti

di riforma, quali la separazione delle carriere fra giudici e p.m., che non risolveranno certamente i problemi della durata dei processi.

Ritengo tuttora valida e realizzabile l'idea-base che animava la concezione dell'Ufficio del processo. Occorre cioè prevedere a supporto dell'attività del giudice ed a quello delle cancellerie, che operano a fianco del giudice, una pluralità di figure professionalmente qualificate che consentano una migliore programmazione dell'attività dell'ufficio. Il progetto dovrebbe coinvolgere sia praticanti legali, dottorandi e specializzandi, sia esperti informatici, analisti di programmazione, contabili, ecc. I praticanti legali, i dottorandi e gli specializzandi in materie giuridiche dovrebbero costituire un ausilio all'opera del giudice soprattutto mediante un'attività di ricerca (dottrinale e giurisprudenziale) e di studio del fascicolo processuale, preparatoria, quindi, e preliminare rispetto all'attività giurisdizionale e volta all'organizzazione dell'attività processuale di udienza e di decisione al fine: a) di consentire al magistrato un governo più sollecito delle attività processuali e di pervenire ad una riduzione dei tempi medi di definizione dei procedimenti civili e delle procedure di esecuzione mobiliare ed immobiliare; b) di aumentare la produttività dell'ufficio nell'ottica costituzionale della ragionevole durata del processo (art. 111 Costituzione).

Tale forma di collaborazione, da realizzarsi, in difetto di un apposito strumento legislativo, attraverso convenzioni e/o protocolli con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e dei Commercialisti, con le Facoltà giuridiche ed economiche dell'Università e con altri enti territoriali (Comune, Provincia, Regione, Camera di Commercio, ecc.) porterebbe, da una parte, alla realizzazione di un tirocinio qualificato di assoluta rilevanza per praticanti avvocati, dottorandi e specializzandi ed altri professionisti, soprattutto se accompagnata da incentivi di carattere economico e professionale da parte delle Istituzioni. Se tali percorsi di formazione professionale potessero realizzarsi con continuità per un periodo di tempo sufficientemente lungo (almeno un anno) potrebbero porsi le basi di una collaborazione proficua fra istituzione giudiziaria ed altre istituzioni o enti territoriali.

In tal senso mi sto da tempo attivando, da quando cioè ho preso possesso dell'Ufficio di Presidente del Tribunale di Bologna, con Regione, Provincia, Comune ed Università per raggiungere, attraverso una serie di convenzioni o di protocolli, intese atte a rinnovare l'organizzazione del nostro lavoro in termini di maggiore efficienza e funzionalità nell'interesse precipuo dei cittadini.

Sono fermamente convinto – ed oggi più che mai – che essendo la giustizia *fenomeno sociale diffuso* che si attua nell'ambito di un territorio, sul quale necessariamente ricadono gli effetti positivi e negativi della giurisdizione, l'istituzione giudiziaria debba "aprirsi all'esterno", nel senso che occorre sia strettamente in contatto con gli enti territoriali che, proprio perché tali, non possono disinteressarsi della sua organizzazione e delle sue necessità. Questi ultimi hanno pertanto la responsabilità ed il dovere nei confronti dei propri cittadini di attivarsi nel migliore modo possibile perché il servizio giustizia si svolga, nell'interesse della collettività locale, in modo rapido ed efficiente. Non è pensabile che i problemi dell'organizzazione giudiziaria vengano risolti solo in sede centrale e che le istituzioni locali non debbano partecipare ai progetti di riorganizzazione del settore nell'ambito delle loro possibilità.

Posso dire con soddisfazione che sinora i tentativi di sensibilizzazione al riguardo delle istituzioni locali stanno dando risultati positivi. Ho trovato dappertutto grande attenzione ai problemi della giustizia bolognese e la promessa di un fattivo interessamento.

Rammento, con senso di gratitudine, la collaborazione offertami dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati con cui ho avviato, sin dal primo momento del mio arrivo a Bologna, una riflessione ed un dialogo sulle principali problematiche dell'amministrazione della giustizia e che ha aderito, con grande disponibilità, generosità e senso di responsabilità, a tutte le richieste, alcune anche di carattere materiale, volte al miglioramento del servizio giustizia nel territorio.

Inoltre, con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati è stata stipulata il 28 maggio 2009 una convenzione per consentire, in conformità a quanto avvenuto in altre realtà giudiziarie, ad un massimo di 20 praticanti avvocati di svolgere un periodo del proprio tirocinio presso gli Uffici giudiziari civili del Tribunale, con evidenti benefici per i praticanti e per gli stessi magistrati affidatari, in modo da realizzare uno scambio di informazioni e di esperienze che possa condurre ad una cultura condivisa fra gli operatori del diritto.

Analoga convenzione è stata stipulata il 27 maggio 2009 con il Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Bologna e con l'Università degli Studi di Bologna - Facoltà di Economia. Tale convenzione, che è la prima in assoluto stipulata in Italia, prevede che un certo numero di praticanti commercialisti possa svolgere un anno del periodo di tirocinio presso le sezioni fallimentari e di diritto industriale del Tribunale di Bologna.

Confido che analoghe convenzioni per la realizzazione di "stages" formativi possano essere stipulate anche con la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Bologna e con altre Facoltà. Cito, fra queste ultime, la convenzione che è già stata stipulata il 3 aprile 2009 con la Facoltà di Psicologia per lo svolgimento di tirocini curriculari e formativi di orientamento, ai sensi dell'art. 18 della legge n. 196/97, rivolti a studenti e laureandi/laureati (entro 18 mesi dalla laurea) e finalizzati alla conoscenza diretta del mondo del lavoro, per tirocini professionalizzanti.

Con l'Università di Bologna il Tribunale ha stipulato altre convenzioni, fra cui le più significative sono quelle di "stage" con il Direttore del master in diritto del lavoro dell'Alma Mater (in data 25 maggio 2009) e con il Direttore del master delle nuove tecnologie e informatica giuridica (in data 22 settembre 2009).

In data 18 febbraio 2009 fra il Tribunale e la Provincia di Bologna è stata stipulata una convenzione per uno "stage" di formazione e orientamento sino ad un massimo di 20 persone per un periodo di sei mesi ciascuna.

In data 21 maggio 2009 è stata poi siglata fra il Tribunale, il Comune di Bologna e l'Auser volontariato di Bologna una convenzione volta ad impiegare presso gli Uffici giudiziari del Tribunale volontari iscritti all'Auser per garantire, fra l'altro, servizi di informazione e di assistenza all'utenza.

Contatti, come ho detto prima, sono in corso con la Regione E.R. per poter avere personale qualificato e possibilmente incentivato con provvidenze di carattere economico da adibire, con uno specifico programma formativo e di apprendimento, ai servizi di cancelleria e alla realizzazione dell'"Ufficio del processo" cui precedentemente mi sono riferito.

Nello scorso mese di dicembre ho depositato presso gli Uffici della regione E.R. un progetto di ricerca di soluzioni innovative nell'organizzazione di professionalità e di servizi a supporto della giurisdizione ed ho fondati motivi di ritenere che possa essere esaminato con l'interesse che merita. Tale progetto, dopo un avvio brillante, ha subito una pausa d'arresto. Mi auguro che possa trovare a breve uno sbocco positivo.

Senza adeguate risorse umane e materiali non è possibile, infatti, avviare alcun processo organizzativo nonostante la buona volontà e la capacità dei responsabili degli Uffici giudiziari.

Nei prossimi giorni verrà sottoscritto un protocollo d'intesa fra il Tribunale di Bologna e la Camera di Commercio di Bologna per la telematizzazione degli adempimenti pubblicitari e l'interscambio di dati fra Tribunale e Camera di Commercio con riferimento a tutti gli atti che dovranno essere iscritti nel registro delle imprese.

E', inoltre, mia intenzione ampliare, attraverso ulteriori protocolli d'intesa con la Camera di Commercio, gli Ordini ed i Collegi professionali e ad imitazione di analoghi protocolli già stipulati in altri Uffici giudiziari, il ricorso alle procedure di risoluzione alternativa delle controversie civili e commerciali (*Alternative Dispute Resolution*) sia sotto forma di risoluzione bonaria delle liti in sede pre-contenziosa sia a seguito di delega da parte del giudice competente ad organismi terzi in materia di diritti disponibili (cd. conciliazione delegata) anticipando, in certa misura, la normativa in materia di mediazione e di conciliazione in ambito civile e commerciale, che è stata delegata al Governo in base agli artt. 62 *bis* e ss. del d.d.l. n. 1441 *bis* Camera dei deputati (poi convertito nella legge n. 69 del 18 giugno 2009 che contiene, fra l'altro, espressa delega al Governo in tema di mediazione e conciliazione delle controversie).

Recentemente è stato avviato, con la collaborazione dei giudici della I sezione civile e degli Uffici Comunali del circondario, un progetto per favorire l'accesso da parte dei coniugi in crisi alla mediazione familiare come disciplinata dall'art. 155 *sexies*, 2° comma, c.c.

Nel concludere, mi auguro che le iniziative già intraprese e quelle che lo saranno in un prossimo futuro possano avere il successo che meritano nell'interesse precipuo della collettività e in particolare degli utenti del servizio giustizia.

E' una sfida che tutti noi – operatori del diritto, istituzioni ed enti locali in sinergia di intenti e di attività – dobbiamo raccogliere e possibilmente vincere.

FORMAZIONE CONTINUA

ELENCO AGGIORNATO

DEGLI EVENTI FORMATIVI ACCREDITATI

Segnaliamo che nell'area "Formazione Professionale Continua"
del sito internet del Consiglio dell'Ordine

www.ordineavvocatibologna.net

sono pubblicati, con aggiornamento costante,
tutti gli eventi formativi organizzati dal Consiglio dell'Ordine
direttamente o tramite la Fondazione Forense Bolognese,
ovvero accreditati dal Consiglio e dal C.N.F., che si svolgono nella provincia di Bologna

RENDICONTAZIONE, TENSIONE, CONTAMINAZIONE: UN UFFICIO MODELLO, UN MODELLO DI UFFICIO GIUDIZIARIO

ELENA BARCA

Nella situazione obiettivamente difficile in cui la stragrande maggioranza degli uffici giudiziari si trovano, l'aspirazione, sia pure legittima, ad un ufficio che sia definibile come modello e – in quanto tale – *standard*, replicabile, esportabile, può generare frustrazione, solitudine, distrazione dal reale contesto in cui si opera.

Ad un dirigente amministrativo che, per funzioni, per legge e per contratto di lavoro, si deve occupare di gestione delle risorse umane e finanziarie non si può chiedere di realizzare il “il sogno” del modello di ufficio perfetto; si può però chiedere un'organizzazione che realizzi un modello per ufficio.

Penso che il ruolo del dirigente, come del capo dell'ufficio, si realizzi al meglio con l'individuazione di schemi lavorativi che, in un determinato contesto lavorativo, con i vincoli imposti dell'organico, con le priorità che vengano individuate, costituiscano i migliori modelli, non certo in assoluto, ma in senso del tutto relativo: secondo, appunto, quello specifico contesto.

In buona sostanza, ritengo che l'approccio più efficace ai problemi dell'organizzazione giudiziaria sia quello che consiste in un'attenta osservazione dell'esistente, da dentro l'organizzazione (analisi del contesto), per individuarne i punti di forza e di debolezza così da poter adottare modelli che siano in armonia con “il sogno” (anche molto piccolo) di quel contesto, degli attori che, a vario titolo, sono interessati al funzionamento della giustizia sul territorio.

Diversamente operando, volendo cioè adottare un modello “teorico” di organizzazione, perfetto in astratto e magari collaudato ed operativo in altri contesti, si correrebbe il rischio di un totale fallimento o, nella migliore delle ipotesi, di un risultato buono ma sempre inferiore a quello raggiungibile con modelli più coerenti a quella data struttura organizzativa. E ciò per molteplici motivi, sia soggettivi che oggettivi: la resistenza psicologica e culturale degli attori coinvolti, la mancanza di un protocollo per la comunicazione interna e verso l'esterno, la particolare situazione logistica degli uffici, lo stato dell'informatizzazione.

Il mestiere del dirigente si esercita al meglio se vengono “sfruttate” le potenzialità latenti, tesaurizzando le migliori “*performances*” sulle quali costruire e “modellare” quella determinata organizzazione.

Decenni di mancanza di cultura dell'organizzazione, con un distacco quasi “orgoglioso” non solo dal sistema ma perfino dal lessico aziendalistico, hanno determinato, nell'attuale situazione degli uffici giudiziari (anche di analoghe funzioni e dimensioni), un fiorire di procedure di servizio, di prassi lavorative, tutte caratterizzate dall'essere adempimento di principi di legge o regolamentari, ma del tutto indifferenti rispetto al contesto in cui si sono sviluppate e, per ciò stesso, non identificabili come modelli organizzativi.

Da qualche anno, la questione organizzativa interessa tutti: personale amministrativo, giudici e anche gli utenti qualificati o i cd. *stakeholders*. La ragione di tale comune interesse per una gestione manageriale degli uffici giudiziari è riferibile storicamente, in via principale, alla progressiva riduzione di risorse umane e materiali.

L'attenzione ai temi dell'organizzazione, ancora oggi, è infatti diversamente presente negli uffici che possono contare su organici più ricchi. E (purtroppo) molti progetti di recupero di arretrato, negli uffici di vertice, vengono ideati ricorrendo ad applicazioni di personale amministrativo da altri uffici, mancando, a monte, una seria disamina delle ragioni organizzative che tale arretrato hanno determinato.

Difficilmente a qualcuno viene in mente di cambiare una procedura di servizio che funziona se non sia costretto a cambiare per riduzioni in maniera vertiginosa delle persone addette. Oggi (e credo di fare una constatazione condivisa da tutti), tutti gli uffici ormai hanno – chi più chi meno – enormi problemi di carenza di organico e quindi sono “costretti”, anche non lo volessero, a porsi un problema di organizzazione o, meglio, di riorganizzazione.

Il ritardo culturale sui temi dell'organizzazione e la “costrizione” imposta dalle circostanze spesso induce a “copiare” in fretta altri modelli (che, a volte, non sono nemmeno definibili modelli ma piuttosto mere *routines* operative), senza interrogarsi sull'effettiva sostenibilità in quello specifico contesto.

Solo partendo da seri esame e comparazione dei diversi “modi di fare” si possono costruire alcuni modelli organizzativi. Ma questi modelli cambiano (e velocemente) per il sopraggiungere di nuove esigenze o di radicali e repentini mutamenti, interni o esterni all’Amministrazione.

Anche il miglior modello deve cambiare continuamente; proprio per potersi definire un buon modello deve essere, oltre che armonico con quel determinato contesto, flessibile.

Il cambiamento continuo dell’organizzazione è ormai una esigenza primaria perché la stessa stia al passo con i mutamenti sociali, economici, politici e normativi.

Il dirigente non può più limitarsi all’adozione di meri ordini di servizio per singole unità di lavoro o per settori più complessi, ma dovrà coinvolgere e responsabilizzare le figure direttive e il personale tutto nell’adozione di un “funzionigramma”.

L’intera organizzazione non può sentirsi costretta, ingessata, in una rappresentazione parcellizzata dei vari servizi attribuiti alle singole persone che li svolgono; deve invece essere rappresentata e identificata come un insieme integrato di processi di servizio produttivi.

Il percorso condiviso verso un “funzionigramma” dell’ufficio fa crescere gli attori dei processi medesimi in un comune sforzo di descrivere il cosa si fa, come si fa e chi lo fa, trasformando così l’organizzazione da una pluralità di persone ed uffici che adempiono a determinati compiti in un “complesso organizzato di beni e persone che producono servizi”.

Il cambiamento culturale dell’organizzazione è processo (continuo) tutt’altro che semplice ed immediato, ma diventa una condizione indispensabile per la sopravvivenza stessa dell’organizzazione per far fronte alla complessità e molteplicità delle attività e dei servizi.

L’adozione di strumenti di “**rendicontazione sociale**” facilita e nel contempo rende visibile il cambiamento dell’organizzazione.

La comunicazione, sia all’interno che all’esterno, dell’impianto organizzativo generale dell’ufficio dato dalle tabelle triennali e/o del piano annuale di cui all’art. 4 del d.lgs. n. 240/2006 o anche di uno specifico progetto dell’ufficio realizza non solo il principio generale della trasparenza dell’azione pubblica ma anche il principio di responsabilità dell’organo di vertice dell’organizzazione.

L’esplicitazione delle scelte strategiche e dei programmi prioritari rafforza la capacità organizzativa dei dirigenti (capo ufficio e dirigente amministrativo), li induce a non “distrarsi”, a non farsi “fagocitare” dalle emergenze del quotidiano.

La carta dei servizi, la bacheca elettronica, gli stabili incontri di lavoro interni e con le categorie professionali interessate, i protocolli con avvocati, commercialisti, istituzioni locali, sono solo alcuni esempi di strumenti che realizzano il dovere di rendicontazione sociale dei vertici dell’organizzazione.

La “tensione” organizzativa: ogni cambiamento (anche il più piccolo) non è mai indolore e, per quanto sia “preparato” e condiviso, è sempre avvertito come un “fulmine a ciel sereno”, specie in quegli uffici che, da troppi anni, hanno avuto dirigenze più attente alla vigilanza sulle persone che non ai processi di servizio.

Rubando dal lessico informatico, si può rappresentare ogni organizzazione come un insieme di *hub*: nodi di smistamento in una rete di comunicazione.

La semplificazione della complessità dell’organizzazione o, meglio, il suo governo richiede l’identificazione precisa di questi *hub* che possono essere fattori di sviluppo continuo o, tutt’al contrario, fattori di freno e resistenza al cambiamento.

Anche un’organizzazione non efficiente può apparire “in equilibrio”, se questo equilibrio sia in realtà frutto di stratificazioni di procedure lente e scarsamente efficaci ed economiche. Solo una serie calibrata e mirata di occasioni di tensione organizzativa induce a mettersi in discussione e ad avvertire quasi come un’esigenza il cambiamento.

Arrivata a Bologna, mi sono chiesta (dopo averlo scoperto con stupore, e solo andando dentro le cancellerie) come fosse possibile che un Tribunale, che vanta una tradizione di efficienza e che addirittura fu sede pilota per la prima sperimentazione del PCT, avesse ancora l’ufficio dattiloscrittura sentenze.

Sulla carta, negli ordini di servizio, l’ufficio in realtà era identificato come ufficio “pubblicazione sentenze” e fra le mille priorità che furono segnalate ai vertici dell’ufficio, il ridisegno di quell’ufficio non compariva. Evidentemente l’organizzazione si era adagiata su questo assetto, che nessuno più metteva in discussione.

Il “sogno” piccolissimo (magari non comune ad altri Tribunali di media grandezza) di eliminare la dattiloscrittura delle sentenze, nel mio Tribunale poteva realizzarsi perché forti (anche se latenti) erano le forze interne che avrebbero sostenuto ed operato per realizzare un nuovo modello di ufficio cd. “sentenze” unico per tutte le quattro sezioni civili e che si occupasse esclusivamente della pubblicazione riducendone i tempi e aumentando sensibilmente il “dato-prodotto”: l’unico che l’utenza conosce, apprezza e si aspetta dal Tribunale civile.

In questo caso si è proprio eliminato un segmento nel ciclo di produzione delle cancellerie civili, con evidente recupero del tempo di definizione del processo di servizio e di recupero delle sempre più risicate risorse umane disponibili.

Il nuovo modello non è migliore di altri, ma al Tribunale di Bologna funziona.

Non voglio dare un giudizio di merito, né rispondere alle domande: è giusto o no che i giudici depositino sentenze già compilate in formato elettronico? È giusto che la dattiloscrittura delle sentenze sia solo per pochi giudici mentre i restanti provvedono in autonomia? Devo però fare valutazioni in termini di sopravvivenza e di efficienza dell'organizzazione, evidenziando quali modalità di lavoro siano sostenibili in un determinato contesto organizzativo, al fine di recuperare qualità ed efficienza del servizio.

Ancora, mi sono resa conto (sempre verificandolo personalmente dagli operatori del *front-office*) che il Tribunale di Bologna, così come larga parte dei Tribunali d'Italia, seguiva la prassi della pre-iscrizione dei fascicoli civili: mera prenotazione del numero di registro generale a sistema informatico per rimandare ad altro momento la completa presa in carico del fascicolo.

Anche in questo caso, l'organizzazione era in un apparente equilibrio: l'utenza otteneva il numero del fascicolo al momento del deposito e l'ufficio offriva il servizio di sportello in tempi veloci, restando indifferente il dato del tempo occorrente alle cancellerie per perfezionare le iscrizioni a sistema informatico dopo la chiusura dello sportello al pubblico.

L'implementazione della modalità di iscrizione delle cause con il sistema di lettura ottica del codice a barre ha costituito occasione di rottura di questo equilibrio: la tensione organizzativa è stata congegnata in modo da introdurre, contemporaneamente, la diversa modalità dell'integrale iscrizione a sistema informatico della causa al momento dell'iscrizione.

In una prima fase (di pochi mesi) si sono creati due sportelli diversificati, uno per l'iscrizione in modalità tradizionale uno per le cause iscritte con il codice a barre, con evidente rallentamento della coda al primo sportello, per il maggior tempo dovuto all'integrale iscrizione della causa a sistema, con l'obiettivo dichiarato di incentivare la nuova modalità dell'iscrizione del codice a barre e l'iscrizione immediata a sistema della causa.

La condivisione del progetto con l'Avvocatura e l'impegno a diffondere fra gli iscritti il sistema (previa formazione all'utilizzo del *software* sia da parte degli avvocati che da parte degli operatori amministrativi) ha fatto superare rapidamente la resistenza di tutti verso il nuovo modello organizzativo adottato che, come è evidente, a parità di risorse impiegate, realizza sia un risparmio del tempo lavorativo (prima destinato al completamento a sistema dell'iscrizione della causa, successivamente al deposito) sia la qualità del dato informatico che viene inserito e controllato al momento in cui la parte si presenta allo sportello per iscrivere la nuova causa (ordinaria o sommaria).

Analogamente si è creata altra occasione di "tensione organizzativa" nel differenziare il servizio di rilascio delle copie a seconda che vi fosse o meno la prenotazione della richiesta a mezzo *e-mail* o in modalità tradizionale mediante presentazione fisica di istanza allo sportello, riducendo i tempi di evasione della prima modalità rispetto alla seconda.

Anche in questo caso gli operatori delle cancellerie sono stati coinvolti in una vera e propria riorganizzazione del servizio, sia per la parte del *front-office* che per quella di *back-office*, e l'Avvocatura ha condiviso e sostenuto, con un'ampia comunicazione agli iscritti, la nuova modalità della prenotazione copie a mezzo *e-mail*.

Si è "sperimentato" per una settimana un nuovo modo di "produzione" nell'area dei decreti ingiuntivi, su idea e prima sperimentazione di un giudice civile.

Il modello "decreti ingiuntivi in tempo reale" coinvolge due stagisti e i cancellieri della sezione "ruolo decreti ingiuntivi", che hanno riadattato nei tempi e nei modi le pregresse procedure di servizio.

Detto modello, replicato nei turni successivi da altri giudici civili, è stato poi "recepito" in un provvedimento del Presidente del Tribunale che lo ha presentato a tutti i giudici non come una necessità ma come un'opportunità che, di fatto, consente al giudice un miglior supporto (di stagisti e cancellieri) che permette di ridurre i tempi e aumentare la produttività.

La "tensione organizzativa", in questo caso, ha riguardato anche i processi lavorativi dei giudici, che nella nuova modalità non trattengono i fascicoli della cognizione sommaria ma li esaminano nella stessa cancelleria del *front-office* nel momento dell'iscrizione a ruolo. I vantaggi, di tutta evidenza, in questo caso sono sia per il giudice, che viene ad usufruire di un'unità organizzativa dedicata a quel servizio, sia per l'utente, che ottiene – in tempi pressoché immediati – il decreto ingiuntivo.

In tutte queste esperienze, sostanzialmente, si è provocato un "caos organizzativo" in organizzazioni apparentemente in equilibrio, ma in realtà "caotiche", per assenza di specificazione dei ruoli delle fasi di lavorazione, per sovrapposizione a scapito della efficienza del servizio.

Sono convinta che per riorganizzare settori o singoli uffici sia necessario provocare una crisi dell'esistente che, in altro modo (con meri ordini di servizio, richiami orali o scritti), difficilmente si riesce a modificare per adottare nuovi e magari molto diversi modelli organizzativi.

La "contaminazione" culturale. Il Presidente del Tribunale di Bologna ha stipulato diverse convenzioni: con l'Università per tirocini nel settore civile e del lavoro, con la Provincia, con il Comune, con i Consigli

dell'Ordine degli Avvocati e dei Dottori Commercialisti. E altre convenzioni sono programmate.

Molte le domande che ci siamo posti: a che cosa servono gli *stages*? Perché si stipulano convenzioni? Che cosa si aspetta l'ufficio dall'utilizzazione dello stagista e che cosa si aspetta lo stagista dall'esperienza in Tribunale? Ha senso implementare un prontuario dello stagista? Può utilizzarsi lo stagista per sviluppare pratiche organizzative del lavoro del giudice in modalità "ufficio del processo"? Può lo stagista utilmente lavorare fianco a fianco del cancelliere? Può lo stagista diventare elemento di sviluppo dell'organizzazione del lavoro delle cancellerie?

Molte delle domande non hanno ancora avuto risposta ma certamente l'esperienza di questa pratica, a distanza di quasi un anno, dimostra tutta la sua essenzialità nell'organizzazione giudiziaria.

Oggi, la "professione" del cancelliere è in via di estinzione. La mancanza di ricambio generazionale ha di fatto impedito di lasciare in eredità a qualcuno un vero e proprio patrimonio conoscitivo ed esperienziale.

E' però sbagliato (o quantomeno riduttivo) affrontare il problema del personale amministrativo in termini di numeri di risorse. Va seriamente affrontato il problema della qualità delle risorse.

La nostra organizzazione non può adottare strumenti aziendalistici senza personale fortemente motivato al lavoro per progetti. Dovrebbero essere rivisti anche i sistemi di controllo (ispezione ai servizi di cancelleria), che ad oggi continuano ad essere fortemente burocratici e normativi.

Il cambiamento organizzativo conseguente all'informatizzazione e alla telematica va realizzato con figure a ciò preparate.

L'Università di Bologna (da pochi anni) ha introdotto uno specifico corso di laurea triennale in informatica giuridica, recependo un'esigenza che l'amministrazione giudiziaria ha esplicitato da tempo senza che a tutt'oggi sia stato adeguatamente rivisto l'organico delle professionalità amministrative, né tanto meno avviate procedure di selezione per assunzioni di questi nuovi professionisti di cui gli uffici periferici hanno un evidente e conclamato bisogno.

In tutte le nuove pratiche sperimentate al Tribunale di Bologna sono stati utilizzati stagisti insieme (ma non sovrapposti) ai cancellieri. Dodici stagisti distribuiti nelle varie sezioni civili e delle esecuzioni costituiscono una *"comunità di pratica che si innesta nel contesto organizzativo mantenendo una sua specificità"* (Verzello-ni, Dietro la cattedra del giudice, pag. 57).

L'identità di provenienza culturale, l'identità di approccio di interesse all'esperienza formativa di lavoro può, se seguita con competenza dall'organizzazione, creare una nuova competenza (sapere, saper fare, saper essere).

Lo *stage* può risolversi in un vero e proprio percorso formativo preparatorio di un percorso lavorativo di sperimentazione di soluzioni (modelli, *routines*) semplificative ed acceleratorie dei processi di lavoro.

In un'organizzazione vecchia, sia nell'anagrafica che nelle procedure, lo *stage*, mirato a sostenere le esperienze di "tensione organizzativa", di cui ho citato alcuni esempi pratici sopra, assolve ad una funzione di "contaminazione culturale" che modifica tutti gli operatori e le cancellerie che, ne sono sicure, non saranno più quelle di prima.

Sei già iscritto alla mailing list del Consiglio dell'Ordine?

Se vuoi ricevere tempestivamente
comunicazioni e notizie,
comunica al Consiglio il tuo indirizzo
di post@ elettronica.
Troverai il modulo nella home page
del sito del Consiglio:

www.ordineavvocatibologna.net

compilalo e invialo per fax al n. 051 583702

LA RICOSTITUZIONE DELL'OSSERVATORIO SULLA GIUSTIZIA CIVILE DI BOLOGNA E IL CIRCUITO DEGLI OSSERVATORI ITALIANI

GIOVANNI BERTI ARNOALDI VELI

Gli Osservatori sulla giustizia civile rappresentano, già da qualche tempo, una realtà affermata e diffusa in molte parti d'Italia. Negli ultimi anni, ed a tutt'oggi, sono stati costituiti Osservatori in numerose (circa 25) sedi di Tribunale, ma il dato è destinato a costante aggiornamento in ragione della loro rapida diffusione. Fra gli Osservatori più radicati ed attivi si segnalano quelli di Firenze, Genova, Milano, Modena, Palermo, Pescara, Reggio Calabria, Roma, Salerno, Torino, Venezia e Verona.

Natura e caratteristica distintiva degli Osservatori è quella di essere centri di aggregazione spontanea di avvocati, magistrati, docenti universitari e personale amministrativo, che si riuniscono insieme nella determinazione di voler essere, superando le carenze strutturali e le sterili contrapposizioni di categoria, una sede di elaborazione – pratica e concreta – di comuni “regole di buona condotta”, utili ad una migliore organizzazione e quindi ad una fruizione più efficace del servizio-giustizia. Si tratta quindi di tavoli di studio e confronto intercategoriale aggregati spontaneamente, con diversi gradi di coinvolgimento delle istituzioni e delle associazioni operative su base locale, a seconda delle specificità delle singole sedi.

Ciò che caratterizza la struttura e l'attività degli Osservatori è proprio la molteplicità variabile di articolazione su base locale delle aggregazioni spontanee, spesso fra loro diverse ma tutte ugualmente compatibili e rispondenti alla quella attività di confronto e collaborazione che gli Osservatori primariamente coltivano: in alcune sedi, l'aggregazione è nata “dal basso”, totalmente al di fuori del coinvolgimento delle istituzioni ed associazioni di categoria (vuoi di magistrati, vuoi forensi); in altre, al contrario, l'aggregazione ha coinvolto al massimo livello le istituzioni, che anzi svolgono il ruolo di propulsione e direzione dell'Osservatorio; in altre realtà ancora l'attività dell'Osservatorio si fonda sulla capacità trainante di una o più associazioni.

Nel corso degli anni, fondamentale si è rivelata la capacità degli Osservatori di sapersi costantemente confrontare fra loro, in una attività che è servita sia agli stessi Osservatori quale reciproco stimolo per migliorarsi ed essere sempre più incisivi nelle rispettive sedi, sia – al di fuori del circuito degli Osservatori già esistenti – quale modello di ispirazione per la creazione di ulteriori Osservatori.

È in quest'ottica e con questo spirito che, da qualche anno, gli Osservatori si confrontano pubblicamente in convegni (più propriamente denominati “assemblee nazionali”, a partire da quella di Firenze del 2006), nei quali le elaborazioni diventano comuni e destinate ad un'assemblea composta di rappresentanti dei molti Osservatori esistenti, ma anche di tutti quegli altri operatori della giustizia che a vario titolo vi hanno partecipato.

Il primo convegno nazionale si svolse a Bari nel 1997 (*“Un progetto per la giustizia civile”*); seguirono poi Bologna nel 1998 (*“Giudice unico e sezioni stralcio: le riforme tra prassi e organizzazione”*), di nuovo Bari nel 1999 (*“Il giudice unico e la giustizia civile: dalle riforme dei processi alla riforma dell'organizzazione”*), Salerno nel 2001 (*“Quale giustizia per il giusto processo?”*), Reggio Calabria nel 2002 (*“Giustizia civile tra legalità ed efficienza”*), Milano nel 2003 (*“Il danno alla persona”*), Genova nel 2005 (*“Ruolo e strategie d'impiego della magistratura onoraria nel settore civile tra riforme processuali e ordinamentali”*), Firenze nel 2006 (*“Prassi e norme tra cultura e diritto”*), Verona nel 2007 (*“Dialogo processuale e buone relazioni tra giudici ed avvocati”*), di nuovo Salerno nel 2008 (*“Percorsi comuni tra diritto e processo”*), e da ultimo di nuovo Reggio Calabria nel 2009 (*“Un ufficio modello: un modello di ufficio giudiziario”*).

A tutti questi convegni o assemblee annuali hanno sempre partecipato, in alcuni casi in forza di delega del Consiglio dell'Ordine, anche avvocati del Foro di Bologna, unitamente a magistrati del Tribunale e della ex Pretura Civile.

A partire dal 2004, gli Osservatori si riuniscono periodicamente in incontri collegiali, via via sempre più frequentati, cui partecipano i loro rappresentanti insieme a quelli della Fondazione Carlo Maria Verardi, la quale ha assunto – su proposta degli stessi Osservatori al convegno di Reggio Calabria del 2002, città natale del dott. Verardi – l'incarico di coordinamento del circuito degli Osservatori.

Da allora, gli incontri di coordinamento si sono tenuti, sempre a Roma tranne che in alcuni casi a Firenze, con regolarità e con la partecipazione crescente di un vasto numero di rappresentanti di Osservatori.

Alle riunioni periodiche degli Osservatori si affianca una rete informatica di comunicazione mediante

newsgroup su internet, che è attiva all'indirizzo: http://it.groups.yahoo.com/group/osservatori_giustiziacivile, ed alla quale partecipano attualmente oltre 300 iscritti, in rappresentanza di tutti gli Osservatori. Nell'area dedicata del *newsgroup*, sono inoltre pubblicati tutti gli atti e documenti relativi alla attività dei vari Osservatori e dei convegni ed assemblee nazionali.

In molte sedi di Osservatori sono stati predisposti protocolli per la gestione delle udienze civili. Ad alcuni protocolli che si occupano della regolamentazione di prassi nei procedimenti civili ordinari, si sono nel tempo affiancati protocolli che si occupano di particolari tipi di procedimenti: è il caso dei protocolli di Genova, Milano e Verona per i procedimenti innanzi al Giudice di Pace, di quelli di Cagliari e Venezia per i procedimenti di diritto del lavoro, di quelli di Milano e Venezia per i procedimenti di diritto di famiglia, di quello di Venezia per i procedimenti di rito societario.

In particolare, sono stati ad oggi predisposti, nelle varie sedi in cui operano Osservatori, i seguenti protocolli:

<i>Protocollo per le udienze civili dell'Osservatorio di</i>	Salerno	(5 giugno 2002)
<i>Protocollo per il processo civile dell'Osservatorio di</i>	Roma	(28 ottobre 2003, aggiornato nel 2007)
<i>Protocollo per le udienze civili dell'Osservatorio di</i>	Firenze	(16 giugno 2004, aggiornato nel 2008)
<i>Protocollo per le udienze civili dell'Osservatorio di</i>	Reggio Calabria	(1 ottobre 2004, aggiornato nel 2006)
<i>Protocollo di intesa per la gestione delle udienze civili dell'Osservatorio di</i>	Napoli	(14 maggio 2005)
<i>Protocollo d'intesa dell'Osservatorio di</i>	Udine	(settembre 2005, aggiornato nel 2006)
<i>Protocollo dei processi civili dell'Osservatorio di</i>	Verona	(19 dicembre 2005)
<i>Protocollo d'intesa sul processo civile di</i>	Trieste	(27 dicembre 2005)
<i>Protocollo per lo svolgimento delle udienze civili dell'Osservatorio di</i>	Messina	(11 gennaio 2006)
<i>Protocollo per i processi civili dell'Osservatorio di</i>	Milano	(8 febbraio 2006, aggiornato nel 2007)
<i>Protocollo d'intesa dell'Osservatorio di</i>	Gorizia	(14 settembre 2006)
<i>Protocollo per lo svolgimento delle udienze civili di</i>	Latina	(3 ottobre 2006)
<i>Protocollo dell'udienza civile avanti l'Ufficio del Giudice di Pace dell'Osservatorio di</i>	Verona	(29 novembre 2006)
<i>Protocollo delle udienze civili dell'Osservatorio di</i>	Cagliari	(13 gennaio 2007)
<i>Protocollo per la trattazione delle cause di lavoro e di previdenza dell'Osservatorio di</i>	Cagliari	(13 gennaio 2007)
<i>Protocollo per le udienze civili dell'Osservatorio di</i>	Venezia	(18 gennaio 2007)
<i>Protocollo per lo svolgimento delle udienze dell'Osservatorio di</i>	Bolzano	(9 febbraio 2007)
<i>Protocollo di intesa per la gestione delle udienze civili dell'Osservatorio di</i>	Modena	(19 febbraio 2007)
<i>Protocollo per i procedimenti di separazione e divorzio dell'Osservatorio di</i>	Milano	(28 febbraio 2007)
<i>Protocollo per l'ascolto del minore dell'Osservatorio di</i>	Milano	(28 febbraio 2007)
<i>Protocollo per le udienze civili dell'Osservatorio di</i>	Bari	(21 marzo 2007, aggiornato nel 2008)
<i>Protocollo per lo svolgimento delle udienze dell'Osservatorio di</i>	Pordenone	(9 maggio 2007, aggiornato nel 2008)
<i>Protocollo dell'udienza civile avanti l'Ufficio del Giudice di Pace dell'Osservatorio di</i>	Milano	(29 maggio 2007)
<i>Protocollo di intesa per la gestione delle udienze civili presso il Tribunale di</i>	Matera	(novembre 2007, aggiornato nel 2009)
<i>Protocollo di udienza innanzi al Giudice di Pace dell'Osservatorio di</i>	Genova	(1 dicembre 2007)
<i>Protocollo per una prassi condivisa nel processo civile dell'Osservatorio di</i>	Torino	(1 gennaio 2008)
<i>Protocollo condiviso per la gestione delle udienze civili presso il Tribunale e la Corte d'Appello di</i>	Lecce	(26 gennaio 2008)
<i>Protocollo per i procedimenti ex artt. 155-317 bis c.c. dell'Osservatorio di</i>	Milano	(19 marzo 2008)
<i>Protocollo per lo svolgimento delle udienze civile del Tribunale di</i>	Velletri	(maggio 2008)
<i>Protocollo per la gestione delle udienze civili dell'Osservatorio di</i>	Palermo	(18 giugno 2008)
<i>Protocollo delle udienze della Corte di Appello di Venezia, Sezione Lavoro dell'Osservatorio di</i>	Venezia	(20 ottobre 2008)
<i>Protocollo per una prassi condivisa del processo civile dell'Osservatorio di</i>	Torino	(1° dicembre 2008)
<i>Protocollo per i procedimenti di diritto del lavoro in Tribunale dell'Osservatorio di</i>	Venezia	(10 dicembre 2008)
<i>Protocollo per i procedimenti di diritto di famiglia dell'Osservatorio di</i>	Venezia	(10 dicembre 2008)
<i>Protocollo per i procedimenti di rito societario dell'Osservatorio di</i>	Venezia	(10 dicembre 2008)
<i>Protocollo per i procedimenti ex artt. 250 e 269 c.c. dell'Osservatorio di</i>	Milano	(21 gennaio 2009)
<i>Protocollo per i processi del lavoro dell'Osservatorio di</i>	Milano	(28 gennaio 2009)

Protocollo parcelle dell'Osservatorio di	Genova	(10 febbraio 2009)
Protocollo per il processo di famiglia dell'Osservatorio di	Verona	(13 febbraio 2009)
Protocollo per il procedimento di appello dell'Osservatorio di	Milano	(2 aprile 2009)
Protocollo per le procedure concorsuali dell'Osservatorio di	Verona	(3 aprile 2009)
Protocollo per i procedimenti in materia di famiglia e minorile ex artt. 155-317 bis c.c. dell'Osservatorio di	Salerno	(7 maggio 2009)
Protocollo delle esecuzioni immobiliari dell'Osservatorio di	Reggio Calabria	(16 giugno 2009)

Anche la elaborazione dei protocolli è attività degli Osservatori in costante aggiornamento e proliferazione, di pari passo con la continua crescita e diffusione degli Osservatori. Degli oltre quaranta protocolli ad oggi esistenti – il primo dei quali, quello di Salerno, data oramai a più di sette anni fa – i tre quarti circa sono stati varati negli ultimi tre anni, dopo la fortunata assemblea annuale di Firenze.

I protocolli costituiscono un materiale già molto ampio e di grande interesse, nel quale si fondono le esigenze comuni a tutti gli Osservatori e le particolarità che inevitabilmente caratterizzano ciascuna realtà locale.

Al fine di consentire una congeniale visione complessiva del contenuto dei protocolli, la Fondazione Carlo Maria Verardi, all'assemblea annuale degli Osservatori di Verona, nel 2007, ha presentato la rassegna sistematica dei vari protocolli sino ad allora varati, dove ne sono stati indicizzati i contenuti secondo uno schema che vuole cercare di ripercorrere con una visione d'insieme i vari passaggi processuali, così come affrontati nei singoli protocolli: in ogni sezione le regole protocollari sono state riportate seguendo l'ordine cronologico di loro elaborazione, dal protocollo più antico a quello più recente, con accorpamento di quelle regole che, originariamente emanate da un Osservatorio, sono state in seguito fatte testualmente proprie anche da altri Osservatori. Anche la "rassegna sistematica dei protocolli" è reperibile nella "area files" del *newsgroup* degli Osservatori, come sopra segnalato.

Fu proprio a Bologna, il 1° febbraio 1994, che venne costituito il primo "Osservatorio della giustizia civile", il cui documento fondativo così recitava:

"Magistrati, avvocati e cancellieri, riuniti a Bologna in assemblea, su iniziativa della Giunta distrettuale dell'A.N.M., nei giorni 14 gennaio e 1° febbraio 1994 con la qualificata partecipazione, fra gli altri, del Presidente del Tribunale di Bologna, di due Presidenti di Sezione, di Dirigenti delle Cancellerie del Tribunale e della Pretura, del Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Bologna, del Segretario del locale Sindacato Avvocati, del Presidente della Giunta distrettuale dell'A.N.M., di componenti del nuovo Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e del Direttivo del Sindacato,

preso atto

della situazione di gravissima criticità in cui versa la giustizia civile nella Pretura e nel Tribunale di Bologna, evidenziata dalla pendenza di circa 25.000 processi in Tribunale (con una sopravvenienza in aumento di oltre il 20% nel 1993 rispetto al 1992) e circa 6.700 processi in Pretura;

insieme preoccupati

che l'ulteriore differimento della entrata in vigore del complesso normativo di cui alle leggi 353/90 e 374 (disposto con decreto legge 16 dicembre 1993) costituisca, in assenza di tempestivi interventi organizzatori e se del caso normativi, sostanziale vanificazione degli obiettivi della riforma, chiamata a misurarsi con la impari concretezza della domanda di giustizia dei cittadini;

insieme convinti che la "razionalità unificante" delle due recenti novelle, unanimemente individuata nella "esigenza di un processo più agile, snello, legato ad un'immediatezza di rapporto tra le istanze di parte e le risposte del magistrato", richieda la "rimodulazione" degli uffici giudiziari (allo stato strutturati secondo schemi pesantemente burocratici) all'esigenza di costituzione di un "ufficio del giudice" quale elementare aggregazione di esperienze culturali e tecniche in funzione di miglioramento della giustizia e di accelerazione del processo;

che ogni "ipotesi organizzativa" non possa prescindere da una cultura diffusa dell'informatica giuridica e giudiziaria, quale insieme di tecniche, saperi e metodi coinvolgenti, in ciascun ufficio giudiziario, ogni competenza processuale e responsabilità amministrativa con il primario compito di facilitare l'accesso alla giustizia del cittadino, delle formazioni sociali e degli utenti professionali mediante un selettivo e qualificato impiego di ogni dato e funzione che, nella trasparenza e adeguatezza della circolazione delle informazioni, valorizzi le capacità degli operatori giudiziari e superi concezioni e prassi dell'organizzazione meramente passive;

fortemente denunciano la condizione di progressiva "ingestibilità" dell'esercizio della giurisdizione civile nella Pretura e nel Tribunale di Bologna, ormai inadeguata a fornire una risposta minimamente credibile e ragionevole alla sempre crescente domanda di giustizia presente nel territorio;

deliberano

- di istituire un "Osservatorio permanente per la giustizia civile" costituito in modo paritetico da Magistrati,

Avvocati e Funzionari di Cancelleria, con il compito di:

1) realizzare un progetto informatico che permetta la formazione di un massimario giurisprudenziale bolognese, che consenta la conoscenza degli "indirizzi" interpretativi sulle principali questioni oggetto del contenzioso giudiziario, accessibile a magistrati e avvocati, onde siano agevolati gli uni nella redazione delle motivazioni delle pronunce e gli altri nelle iniziative di loro competenza;

2) proseguire nella ricerca delle possibili soluzioni pratiche che consentano di alleviare le gravi difficoltà in cui versa la giustizia nelle sue componenti amministrative;

3) proseguire nell'organizzazione degli incontri di studio sulle problematiche teorico-pratiche relative al diritto ed alla procedura civile, al fine di consentire la diffusione di una cultura comune e la concreta applicazione della novella;

4) sensibilizzare gli organi di governo e la opinione pubblica, anche attraverso forme di agitazione che coinvolgano unitamente tutte le componenti della amministrazione della giustizia, sulla impossibilità di amministrare la giustizia civile in Bologna nell'attuale situazione;

deliberano

altresi di attivarsi attraverso i mezzi di diffusione, i loro organi associativi, l'impegno di ciascuno, per ottenere l'ampliamento dell'organico dei magistrati addetti alla trattazione delle cause civili e dei posti del personale di cancelleria.

Si firmano: i Magistrati, gli Avvocati, il Personale di Cancelleria."

Negli anni successivi, la attività di confronto e collaborazione fra avvocatura e magistratura bolognesi si è di fatto concentrata nel perseguimento dell'obiettivo *sub* n. 3, concretatosi nella regolare organizzazione degli incontri di "Prassi Comune", il cui modello – pur nel rispetto delle caratterizzazioni locali – ha svolto un importante ruolo di ispirazione nella creazione e nella attività dei numerosi Osservatori che sono via via sorti presso altre sedi di Tribunale (caso particolarmente emblematico è quello di Verona, dove il locale Osservatorio è stato in anni recenti battezzato "Valore Prassi", dopo una prima richiesta di poterlo intitolare proprio "Prassi Comune", con espresso richiamo al modello bolognese).

Negli ultimi anni, il circuito degli Osservatori ha ottenuto sempre più attenzione, anche da parte delle istituzioni: il caso più significativo si riferisce all'intervento svolto dal Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione, dott. Francesco Favara, nella relazione annuale sulla amministrazione della giustizia tenuta alla cerimonia di inaugurazione dell'anno giudiziario dell'11 gennaio 2005 presso la Corte Suprema, nella quale lo stesso fece riferimento – per la prima volta in una sede istituzionale e per giunta al massimo livello – ai protocolli elaborati dagli Osservatori, pronunciando le seguenti parole:

"Un segnale positivo viene tuttavia, proprio dall'operato di magistrati, avvocati e addetti ai servizi di cancelleria, i quali, con un sano pragmatismo, hanno dato vita a protocolli che contengono le cosiddette "prassi virtuose" nell'applicazione del codice di procedura civile.

E' questo il dato di indubbia novità che viene segnalato da molti distretti di corte di appello con valutazioni largamente positive.

Anche questo è sintomo di un profondo cambiamento che è in atto nel modo di guardare al bene "giustizia", non solo per il diverso approccio di carattere pragmatico ai problemi della giustizia e per la capacità di persuasione che sempre si accompagna alle buone prassi, ma anche perché si è in tal modo superata una visione particolarestica per assumere, come valore da perseguire, quello di una giustizia efficiente ed efficace."

Di recente, ha fatto seguito il Consiglio Superiore della Magistratura con la propria circolare n. P 21241 del 1° agosto 2008 ("Circolare sulla formazione delle tabelle di organizzazione degli uffici giudiziari per il triennio 2009/2011"), che ha introdotto per i Presidenti di Tribunale la facoltà, in vista della redazione delle tabelle organizzative degli uffici, di consultare – naturalmente, ove esistenti – gli Osservatori sulla giustizia (sia civili, che penali), i quali sono quindi oggi legittimati a formulare le proprie osservazioni e proposte al Presidente del Tribunale della rispettiva sede. Prevede in particolare la circolare del C.S.M. che:

"Il Presidente, all'interno del Documento Organizzativo Generale, illustra il contenuto di eventuali incontri, finalizzati alla predisposizione della Proposta Tabellare, con esponenti della società civile quali ad esempio rappresentanti delle istituzioni territoriali, delle organizzazioni sindacali, degli Osservatori per la giustizia civile e per la giustizia penale."

Ad oggi, hanno accolto tale nuova possibilità, depositando le proprie formali osservazioni e proposte, gli Osservatori di Milano, Torino e Verona.

Dopo lunghi anni nel corso dei quali, a Bologna, si sono succeduti numerosi incontri di "Prassi Comune", tuttavia con progressivo abbandono degli altri concorrenti obiettivi che il documento fondativo dell'Osservatorio bolognese si era dati, il nuovo Presidente del Tribunale dott. Francesco Scutellari, non appena insediato insieme alla nuova Dirigente amministrativa del Tribunale dott. Elena Barca, si è fatto promotore con il

Consiglio dell'Ordine della iniziativa di rivitalizzazione dell'Osservatorio bolognese, nel solco della riattivata collaborazione con la avvocatura locale e nella concreta – e condivisa dal Consiglio – determinazione alla risoluzione dei problemi organizzativi pratici.

La avvenuta ricostituzione dell'Osservatorio sulla giustizia civile di Bologna è stata presentata alla stampa ed agli operatori di giustizia con una manifestazione pubblica che si è tenuta il 19 maggio 2009, nell'Aula delle udienze collegiali in Tribunale, nel corso della quale il Presidente del Tribunale dott. Francesco Scutellari, la Dirigente del Tribunale dott. Elena Barca ed il Presidente del Consiglio dell'Ordine avv. Lucio Strazziari hanno presentato e sottoscritto il documento di ricostituzione dell'Osservatorio.

Il documento sottolinea l'impegno dei vari operatori del diritto, tutti ugualmente interessati ad un più efficace e razionale funzionamento della giustizia, a contribuire, con uno sforzo congiunto e condiviso, all'adozione di soluzioni pratiche, sotto il profilo processuale e dal punto di vista organizzativo, specie in occasione delle sempre più frequenti innovazioni normative.

L'Osservatorio bolognese, così formalmente e ufficialmente ricostituito, ha poi iniziato a svolgere la propria attività dotandosi di una organizzazione interna, anche articolata in gruppi di lavoro tematici, così da creare quella stabile aggregazione delle varie componenti della funzione giurisdizionale che, individuando "prassi virtuose" di concreta e fattibile adozione, favorisca, a beneficio della intera collettività, una più efficace fruizione del "servizio giustizia".

In seguito, alla prima riunione di insediamento dell'Osservatorio, che si è tenuta il 18 giugno 2009 nella stanza del Presidente del Tribunale, sono stati invitati a partecipare i rappresentanti delle associazioni forensi civiliste operanti a Bologna, identificate fra quelle qualificate come maggiormente rappresentative dal Congresso Nazionale Forense. Fra queste, sono state pertanto invitate a partecipare ai lavori ed alle attività del ricostituito Osservatorio bolognese, la Associazione Sindacale degli Avvocati di Bologna (associazione territoriale aderente all'A.N.F.-Associazione Nazionale Forense), la sezione distrettuale dell'A.I.A.F.-Associazione Italiana degli Avvocati per la Famiglia e per i minori, la Camera Civile "Alberto Tabanelli" di Bologna, l'A.G.E.R.-Associazione dei Giuslavoristi dell'Emilia-Romagna, e la sezione di Bologna dell'A.I.G.A.-Associazione Italiana dei Giovani Avvocati. I rappresentanti di tutte le associazioni convocate – ad eccezione dell'A.I.G.A. – hanno effettivamente partecipato alla riunione di insediamento.

I lavori dell'Osservatorio sono poi proseguiti – e proseguono – con riunioni a cadenza mensile, che vedono la partecipazione, nella magistratura, del Presidente del Tribunale, di più Presidenti delle sezioni civili e di magistrati civili; nella rappresentanza amministrativa, della Dirigente del Tribunale dott. Elena Barca e di Direttori e funzionari di cancelleria; nella avvocatura, di delegati del Consiglio dell'Ordine e delle associazioni forensi indicate.

Nel corso dell'ultima riunione i componenti dell'Osservatorio hanno concordato sulla necessità di identificare e formare alcuni gruppi di lavoro, ciascuno incaricato di censire le prassi esistenti e proporre la redazione di protocolli condivisi per la gestione delle udienze e la organizzazione dei procedimenti trattati nelle rispettive materie di interesse, nel rispetto dello spirito e delle finalità dichiarati nel documento di ricostituzione dell'Osservatorio sulla Giustizia Civile di Bologna.

Sono poi stati costituiti i seguenti cinque gruppi di lavoro:

1) sul "protocollo generale per i procedimenti civili", che i componenti del gruppo stanno già predisponendo in modo che la sua presentazione possa costituire la prima manifestazione pubblica dell'Osservatorio;

2) sul nuovo procedimento sommario di cognizione (art. 702 *bis* c.p.c.), i cui componenti, oltre a predisporre un protocollo per la gestione di tale tipologia di procedimenti, sono incaricati anche di compilare il questionario che in materia è stato predisposto e diffuso nel circuito degli Osservatori italiani;

3) sul diritto di famiglia. A tale gruppo di lavoro partecipano, nella componente forense, in aggiunta ai rappresentanti dell'avvocatura istituzionale e delle associazioni "riconosciute", anche rappresentanti della Camera Minorile, associazione forense specialistica che ha richiesto, ed ottenuto, di potere partecipare ai lavori di tale gruppo di lavoro;

4) sui criteri di risarcimento del danno, al quale partecipano anche magistrati ed avvocati che svolgono la loro attività nell'ambito del diritto del lavoro;

5) sui procedimenti in diritto del lavoro.

I gruppi di lavoro così costituiti, oltre gli altri che l'Osservatorio si riserva di costituire, saranno liberi di organizzare al meglio i propri lavori, in ogni caso designando al proprio interno un referente organizzativo, che curi la convocazione delle riunioni, ne rediga i relativi verbali, svolga l'attività di coordinamento con gli altri gruppi di lavoro dell'Osservatorio bolognese (e con gli eventuali gruppi di lavoro costituiti per la medesima materia presso altri Osservatori italiani) e riferisca nelle riunioni plenarie dell'Osservatorio, che sono comunque aperte alla partecipazione di tutti i componenti di ciascun gruppo di lavoro, e della cui attività non mancheremo di dare periodicamente conto sulle pagine di *Bologna Forense*.

L'ASSEMBLEA NAZIONALE DEGLI OSSERVATORI SULLA GIUSTIZIA CIVILE

ALESSANDRO LOVATO

Uno splendido contesto e una calorosa ospitalità è quella che ci ha accolto all'Assemblea Nazionale degli Osservatori sulla Giustizia Civile, tenutasi il 30 e 31 maggio 2009 a Reggio Calabria.

Una folta delegazione, quella bolognese: oltre a chi scrive, infatti, partecipavano il collega Giovanni Berti Arnoaldi Veli, per presentare il ricostituito Osservatorio sulla Giustizia Civile di Bologna, il dott. Pasquale Liccardo, chiamato a relazionare sul tema dell'informatizzazione degli uffici giudiziari, la Dott. Elena Barca, Dirigente del Tribunale di Bologna, relatrice sul tema del convegno: *"Un ufficio modello – un modello di Ufficio Giudiziario"* ed il dott. Giovanni Xilo, esperto di organizzazione dei servizi pubblici.

Molti i temi da trattare ed elencati nel programma di presentazione del convegno che, in definitiva, risultava talmente fitto di interventi e relazioni da sembrare quasi velleitario. Un'apparenza poi smentita dai fatti, posto che il taglio concreto e pratico che ha caratterizzato i lavori dell'Assemblea ha reso possibile non solo lo svolgimento di tutto il programma, ma anche l'approfondimento di temi e di interventi di grande interesse ed attualità.

La parola infatti – e finalmente – è passata agli operatori pratici del diritto: avvocati, giudici, docenti universitari e dirigenti di cancelleria si sono confrontati con la massima sintesi e concretezza, proponendo esperienze e soluzioni già collaudate nei rispettivi Fori di appartenenza, con l'obiettivo di migliorare il funzionamento della giustizia civile, anche a rimedio degli interventi legislativi sul processo civile, intervenuti in questi ultimi anni il più delle volte in modo disorganico e confuso.

Esperienze già in atto e non semplici dichiarazioni di intenti, di cui sono stati riportati gli aspetti pratici ed i risultati, segnalandone i vantaggi come, a volte, le difficoltà attuative.

L'Assemblea Nazionale degli Osservatori di Reggio Calabria aveva il titolo: *"Un ufficio modello – un modello di Ufficio Giudiziario"* e riportava nel programma la frase di Gustavo Zagrebelsky *"il diritto non ha né servi né padroni: è affidato alle cure di tanti"*.

Credo che questa citazione di Gustavo Zagrebelsky ben esprima lo spirito che anima i partecipanti agli Osservatori ed alle Assemblee Nazionali ed è ciò che si percepisce partecipando ed ascoltando le relazioni e gli interventi, come quelli che si sono svolti all'Assemblea di Reggio Calabria.

Anticipo che, partecipando al gruppo di lavoro sul danno non patrimoniale coordinato dal dott. Damiano Spera, giudice del Tribunale di Milano, e dovendo relazionarne successivamente l'Assemblea avevo avuto, quale anticipazione, sia i temi proposti per l'esame ed il dibattito del gruppo di lavoro sul danno non patrimoniale, sia le "nuove" Tabelle per il risarcimento del danno non patrimoniale in corso di adozione da parte del Tribunale di Milano, con le relative note illustrative, entrambe frutto dell'elaborazione da parte dell'Osservatorio sulla Giustizia Civile milanese.

Molti gli aspetti e le questioni da trattare anche se, va detto da subito, grande interesse suscitavano appunto le nuove Tabelle dell'Osservatorio milanese che il dott. Spera, come preannunciato, ha voluto illustrare nel corso della sessione di lavoro e che non hanno, devo dire, raccolto consensi unanimi, seppure discusse ed esaminate in un contesto dialettico assolutamente costruttivo.

Tabelle milanesi che, va detto per inciso, sono poi state recentemente adottate dalla III Sezione del Tribunale di Bologna ed attualmente all'esame del gruppo di lavoro sui criteri di risarcimento del danno, recentemente costituita in seno all'Osservatorio sulla Giustizia Civile di Bologna.

I temi sottoposti all'esame ed al dibattito del gruppo di lavoro erano i seguenti:

1. Si condivide la seguente affermazione: *"Determina quindi duplicazione di risarcimento la congiunta attribuzione del danno biologico e del danno morale nei suindicati termini inteso, sovente liquidato in percentuale (da un terzo alle metà) del primo. Esclusa la praticabilità di tale operazione, dovrà il giudice, qualora si avvalga delle note tabelle, procedere ad adeguata personalizzazione della liquidazione del danno biologico, valutando nella loro effettiva consistenza le sofferenze fisiche e psichiche patite dal soggetto leso?"*

2. Quali sono state le ricadute di quest'ultima statuizione nelle sentenze pronunciate dopo le Sez. Unite?
3. Si deve dunque procedere all'approvazione di nuove tabelle del danno biologico o del danno non patrimoniale? Nell'ipotesi affermativa si ritiene che la tabella debba prevedere, per ciascun punto di invalidità, un unico valore monetario (che il giudice dovrà personalizzare senza limiti) ovvero un range di valori monetari (da personalizzare tra un minimo ed un massimo predefiniti)?
4. Il giudice applicherà i nuovi criteri tabellari con l'indicazione in sentenza di un unico valore monetario per il complessivo danno non patrimoniale subito dal soggetto leso, ovvero indicherà un importo per ciascuna "voce" accertata: danno da sofferenza, danno biologico, da perdita di rapporto parentale, ecc.?
5. Gli oneri di allegazione e prova del danno non patrimoniale gravanti sulla parte danneggiata comportano l'onere di allegare tutti i tipi di sofferenze e compromissioni biologiche subite; ovvero è dato distinguere tra i pregiudizi "standardizzabili", in quanto frequentemente ricorrenti (sia per gli aspetti anatomico-funzionali, che relazionali, che di sofferenza soggettiva), e quelli peculiari della vittima, che richiedono invece una specifica allegazione e prova (anche presuntiva)?
6. E' necessario modificare in tutto o in parte il quesito medico-legale? Il C.T.U. deve indicare, per ogni menomazione permanente accertata e per il periodo di inabilità temporanea, il grado di dolore e sofferenza fisica e psichica?
7. Come si coordina il procedimento di personalizzazione del danno con le "condizioni soggettive del danneggiato" (nell'accezione di cui agli artt. 138 e 139 Codice delle Assicurazioni)?
8. Gli artt. 138 e 139 Codice delle Assicurazioni consentono ancora la liquidazione del danno da sofferenza o prevedono solo la personalizzazione di cui alle citate "condizioni soggettive del danneggiato"? E' possibile un'interpretazione costituzionalmente orientata di queste norme per riconoscere il danno da sofferenza ovvero occorre sottoporre la questione al vaglio della Corte Costituzionale?
9. E' giusto liquidare tutte le "micropermanenti" con i criteri di cui all'art. 139 Cod. delle Assicurazioni, anche nelle ipotesi in cui quest'ultimo non trovi cogente applicazione?
10. Come si liquida il danno non patrimoniale subito dal soggetto che sia rimasto in vita per un "apprezzabile lasso di tempo" e quello subito dalla vittima "che sia rimasta lucida durante l'agonia", ma che, "in ragione del limitato intervallo di tempo tra lesione e morte" non abbia subito anche un danno alla salute?
11. Per le somme riconosciute al danneggiato a titolo di danno biologico ex art. 13 D. Lgs. n. 38/2000, come si potrà effettuare la "rivalsa I.N.A.I.L.", nei confronti del soggetto danneggiante, laddove il giudice abbia riconosciuto una somma complessiva a titolo di danno non patrimoniale, senza indicare, a parte, quanto liquidato per le sofferenze (ex danno morale)?

Il confronto su questi temi, devo dire, è stato molto intenso e serrato, visto anche il numero degli interventi da parte dei numerosissimi colleghi e magistrati presenti in sala, con cui sono state affrontate le varie questioni prospettate e raccolte le testimonianze sui diversi e numerosi criteri liquidativi adottati nei singoli Fori di appartenenza e, quel che è più preoccupante, anche all'interno dello stesso Foro, tra i diversi organi giudicanti, e che ho riassunto nella mia relazione, svolta il giorno seguente, a sintesi dei lavori svolti da parte del gruppo di lavoro sul danno non patrimoniale, la cui trascrizione qui riporto.

Relazione di sintesi dell'avv. Alessandro Lovato (Osservatorio sulla Giustizia Civile di Bologna) sui lavori del gruppo sul danno non patrimoniale

A me dunque il difficile compito di relazionare sull'esito dell'incontro del gruppo di lavoro sul danno non patrimoniale coordinato dal dott. Damiano Spera.

Un compito di sintesi veramente arduo, perchè non sarà agevole riassumere i tantissimi spunti di riflessione sorti dal dibattito che si è sviluppato a seguito delle questioni proposte dal dott. Spera, con interventi grande interesse che si sono susseguiti da parte di magistrati (dott. Paone, dott. Viazzi, dott. Chindemi, dott. Ciccarelli, dott. Lanni), del prof. Angiolini, costituzionalista, e dei numerosissimi colleghi avvocati che sono intervenuti, portando il loro contributo nell'illustrare i criteri utilizzati nei singoli Fori di appartenenza.

Il tutto a sottolineare il vivace dibattito che si è sviluppato a seguito delle note sentenze delle Sezioni Unite Civili della Cassazione, dell'11 novembre 2008, in tema di danno non patrimoniale.

Un dibattito che sembra ben lontano dal potersi acquietare, almeno nel breve periodo, ed i successivi interventi giurisprudenziali, sia di merito che di legittimità, resi in tema di danno non patrimoniale e, da ultimo, del legislatore (che con il d.p.r. n. 37/2009, nel prevedere il riconoscimento di determinate infermità da cause di ser-

vizio per militari all'estero, prevede e definisce espressamente "il danno morale" tra le voci risarcibili, in aggiunta al danno biologico), non fanno altro che dividere ulteriormente gli interpreti e gli operatori del diritto, con particolare riferimento alla cd. "questione morale", che vede contrapposti orientamenti che, da una parte, ritengono definitivamente tramontata la figura del danno morale, "somatizzato" nel danno biologico, mentre, da un'altra parte, se ne vede e se ne ravvisa comunque una risarcibilità autonoma, trattandosi di danno con natura ontologicamente differente.

Il ogni caso, dall'incontro è emerso che il danno non patrimoniale, viene comunque considerato, sebbene spesso con categorie concettuali – o, più semplicemente – con definizioni non sempre coincidenti, nell'ottica del riconoscimento del pieno diritto al risarcimento del danno non patrimoniale alla persona nella sua più ampia accezione e della adozione di criteri liquidativi che, come hanno affermato il dott. Chindemi e molti altri degli intervenuti, non debbono risolversi in duplicazioni risarcitorie, ma neppure in risultati liquidativi che siano inferiori a quelli normalmente in uso prima del novembre del 2008.

Ma i problemi sono tanti e molti sono stati quelli affrontati nel corso dell'incontro e che non potrò qui illustrare nel dettaglio nei brevi tempi a mia disposizione. Così neppure potrò riportare soluzioni definitive, anche perché, mi pare, non sempre si è raggiunto un orientamento univoco.

Ma dal vivace confronto dialettico sono emersi interessanti spunti di riflessione, sulla natura e portata dei problemi che l'interprete e, soprattutto, l'operatore, magistrato e avvocato, si trovano ad affrontare nella pratica quotidiana.

Sono state esaminate le seguenti problematiche:

- le questioni liquidative e valutative delle lesioni, sia in ambito di r.c. auto (e, in quest'ambito, distinguendo tra micro e macro permanenti): è emerso che, in via generale, per quanto riguarda le micro permanenti (fino al 9% di invalidità), le tabelle del codice delle assicurazioni private e la limitazione prevista dal secondo comma dell'art. 139 del c.a.p. (codice assicurazioni private), sono generalmente ritenute applicabili solo a lesioni derivanti da sinistri riferibili alla circolazione stradale, mentre, per altri sinistri, si ricorre alle tabelle di riferimento utilizzate dalla curia di appartenenza; per le lesioni macro permanenti, tenuto conto della mancata quantificazione economica di tali invalidità da parte del legislatore, normalmente vengono liquidate con riferimento alla tabella in uso nella relativa curia di appartenenza, senza considerare, anche per quelle macro invalidità derivanti dalla r.c. auto, il limite in aumento, previsto dal terzo comma dell'art. 139 c.a.p., per il cd. danno biologico relazionale specifico;

- se sia o meno liquidabile, e in quale misura, il danno morale, quale voce di danno ontologicamente differente da altri pregiudizi patrimoniali: non vi è uniformità di vedute né di criteri applicativi; il problema divide gli interpreti anche se la sofferenza morale e fisica, il dolore, vengono generalmente presi in considerazione;

- se, come e quali danni debbano essere allegati e provati: fermo l'onere di prova per ciò che concerne particolari incidenze della invalidità riportata su specifici aspetti dinamico relazionali, taluni ritengono che anche la sofferenza vada provata, mentre per altri può essere presuntivamente ritenuta sussistere, salvo particolari casi;

- il ruolo del c.t.u.: si è evidenziata la possibilità di chiedere al c.t.u. di esprimersi o, comunque, evidenziare al giudice, particolari situazioni di sofferenza, riferibili al dolore derivato dalla lesione (es. nervo trigemino) o situazioni di sofferenza anche solo morale e derivanti dal tipo di lesione, come nel caso in cui, ad esempio, il danneggiato sia stato costretto a periodi di forzata permanenza a letto, con necessità di assistenza per ogni tipo di necessità fisiologica;

- il ruolo dell'avvocato: l'importanza di allegare e provare le specificità del caso e le effettive conseguenze dell'evento lesivo;

- la specificazione dei vari pregiudizi e la deduzione sia in atti da parte del legale che in sentenza da parte del giudice: ferma la natura solo descrittiva delle voci di danno come stabilito dalle Sezioni Unite, si è osservato che una generica richiesta di risarcimento di ogni danno non patrimoniale non vale certo a limitare la portata della domanda; piuttosto si è rilevata l'opportunità che il giudice in sentenza descriva le voci di pregiudizio di cui riconosce il diritto al risarcimento, e ciò, come osservato dal dott. Viazzi, anche al fine di risolvere le problematiche che stanno emergendo per gli infortuni in itinere, o comunque soggetti a rivalsa I.N.A.I.L., tenuto conto della diversità tra il danno biologico previdenziale ed il danno biologico civilistico (che comprende anche il danno relazionale specifico previsto dal terzo comma degli artt. 138 e 139 c.a.p. ed, eventualmente, il danno morale) e, così, in definitiva, tra il danno differenziale che spetta al danneggiato solo per l'eventuale eccedenza e il danno complementare, che esula invece dalla prestazione I.N.A.I.L.

Quanto ai criteri di liquidazione del danno non patrimoniale ed alle voci risarcibili non mi sarà possibile, in questa sede, procedere ad una trattazione approfondita dei diversi criteri, regole ed eccezioni riportate dai partecipanti, ma per cercare di sintetizzare molto brevemente quanto si è discusso ed offrire alcuni spunti di riflessione, che mi riservo per la conclusione del mio intervento, su quello che potrà essere il positivo ruolo degli Osservatori, riporterò molto analiticamente le varie posizioni, sperando di non incorrere in inesattezze.

Il dott. Spera ci ha anticipato le nuove Tabelle milanesi, da molti attese, che si rinnovano sensibilmente quanto ai criteri liquidativi.

Il Tribunale di Milano prende a considerare che, prima delle sentenze delle Sezioni Unite, le Tabelle milanesi,

nel liquidare valori standard del danno biologico, non ricomprendevano il danno morale, che veniva normalmente aggiunto in percentuale, oltre ad un'eventuale ulteriore personalizzazione che il giudice poteva operare.

Alla luce dell'indirizzo abolizionista del danno morale quale percentuale del danno biologico, operato dalla Corte di Cassazione (e fatto proprio dagli interpreti milanesi), risulterebbe che l'applicazione del solo punto, riferito al danno biologico, sarebbe del tutto inadeguato alla liquidazione dell'intero danno non patrimoniale.

Di qui la proposta, contenuta nella tabella 2009, di nuovi valori punto, aumentati anche della componente di sofferenza soggettiva in questa misura:

- fino al 9% di i.p., con un aumento fisso del 25 %;
- dal 10 al 34% di i.p., percentuale con aumento progressivo dal 26 al 50%;
- dal 35 al 100% di i.p. l'aumento è fisso del 50%;

più previsione di specifiche percentuali massime di aumento da utilizzarsi in via di cd. personalizzazione del danno e ferma la possibilità, per il giudice, di modulare la liquidazione oltre i valori massimi, in relazione a fatti-specie del tutto eccezionali rispetto alla casistica comune degli illeciti.

Analogamente si dispone anche per il danno da invalidità temporanea.

Viene inoltre operato un sensibile adeguamento anche del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale.

La Tabella in ogni caso riporta anche il punto "semplice" attualizzato al 2009.

Tribunale di Genova (Presidente dott. Viazzi): le tabelle di riferimento erano le precedenti Tabelle milanesi; sulle nuove Tabelle milanesi ed i nuovi criteri proposti, ha invece avanzato più di una perplessità.

In ogni caso il Tribunale di Genova riconosceva il danno morale sulla sola invalidità temporanea (posto che era una sofferenza cd. transeunte), mentre il danno esistenziale o, comunque, relazionale specifico, veniva riconosciuto, ove ve ne fossero i presupposti, nel caso fossero stati accertati dal c.t.u., ma solo se positivamente provati dal danneggiato.

Allo stato, l'intenzione è quella di proseguire in base ad analoghi criteri, non condividendosi l'impostazione "abolizionista" del danno morale.

Tribunale di Verona: è stato riferito che, allo stato, non paiono esservi criteri del tutto univoci da parte dei magistrati. Le Tabelle di riferimento sono quelle del Triveneto: a queste si dovrebbe aggiungere una personalizzazione e valutare una sofferenza.

Corte d'Appello e Tribunale di Roma: si utilizzano le tabelle di Roma, oltre ad una personalizzazione del danno, ma attualmente non vi è ancora un univoco criterio da parte dei magistrati.

Tribunale di Salerno: le prime indicazioni sono quelle di non riconoscere il danno morale per invalidità sino al 5%, mentre sarebbe riconosciuto per quelle superiori.

Tribunale di Bologna: applicazione generalizzata per le micro permanenti delle tabelle del codice delle assicurazioni per quanto riguarda il danno biologico dinamico relazionale generico (art. 139, comma 2); per il cd. danno biologico relazionale specifico di cui al comma 3, nei limiti del 20% previsto dalla norma, ma solo se espressamente provato (esempio: lesione al dito del pianista dilettante), un'ulteriore voce di danno, descritta come sofferenza e dolore derivante dalla lesione, viene riconosciuta normalmente in una percentuale sulla base della considerazione che il legislatore, all'epoca della determinazione del valore pecuniario da attribuire ad ogni singolo punto, era consapevole del fatto che a tali somme si sarebbe aggiunta l'ulteriore voce relativa al danno morale.

Per le macro permanenti vengono riconosciute le medesime voci di danno, applicando la Tabella di Milano del 2008, senza la limitazione del 30% per il cd. danno biologico relazionale specifico di cui al 138, comma 2, lett. a), stante la inesistenza di una tabella nazionale di riferimento, legislativamente prevista.

Tribunale di Reggio Calabria: si utilizzano normalmente le tabelle di Roma e, allo stato, le prime indicazioni sono nel senso di non riconoscere il danno morale per micro invalidità.

Tribunale di Torino: vige il principio di conservazione e continuità degli orientamenti precedenti che prevedevano il riconoscimento del danno morale su permanente e temporaneo. Attualmente, la sezione appare divisa nel riconoscere o meno il danno morale in percentuale. In ogni caso, tale danno dovrà essere provato.

Tali contributi offerti dai tanti colleghi intervenuti e dai magistrati presenti ha portato ancora una volta ad evidenziare la presenza di una varietà intollerabile di criteri liquidativi sul territorio nazionale, spesso differenti non solo all'interno del medesimo distretto della Corte d'Appello, ma anche tra Corte d'Appello e Tribunale di sede e, purtroppo, anche tra medesimi giudici della stessa Sezione.

Ma, come ha osservato il dott. Spera e non si può che condividere l'osservazione, occorre stabilire criteri più omogenei possibili, basati su un sistema tabellare che consenta di conoscere in anticipo quale sarà, nella generalità dei casi, il criterio liquidativo che verrà utilizzato dal giudice, in un'ottica di evidente deflazione di larga parte del contenzioso e lasciare al vaglio del magistrato solo i casi più particolari e complessi così da evitare quell'eccesso di ricorso all'autorità giudiziaria che rende certamente più difficoltosa la tutela dei diritti ed il funzionamento della giustizia, con rischio di non potere adeguatamente valutare proprio quei casi di maggior rilievo.

Io credo che proprio in quest'ottica si evidenzino appieno l'importanza di iniziative quale quella degli Osservatori, non solo su base locale, per l'evidente importanza di protocollare con criteri uniformi i risarcimenti, almeno

nello stesso Tribunale o, meglio ancora, nel medesimo distretto di Corte d'Appello, ma sarebbe addirittura auspicabile – e credo che questa Assemblea dimostri la possibilità di procedere in tal senso – riuscire ad uniformare per quanto più possibile sul territorio nazionale i criteri liquidativi del danno non patrimoniale, o quanto meno ridurli, prima che, come qualcuno ha realisticamente osservato ieri, lo faccia il legislatore, con criteri stabiliti “a tavolino” senza tenere conto in alcun modo dei parametri e riferimenti liquidativi emersi nel corso di questi anni e frutto del continuo confronto dialettico degli avvocati e dei magistrati nei loro differenti ruoli.

I primi, impegnati a rappresentare le istanze risarcitorie dei propri assistiti e, di contro, a difendere i chiamati al risarcimento da indebite locupletazioni o atteggiamenti ingiustamente speculativi o rivendicativi.

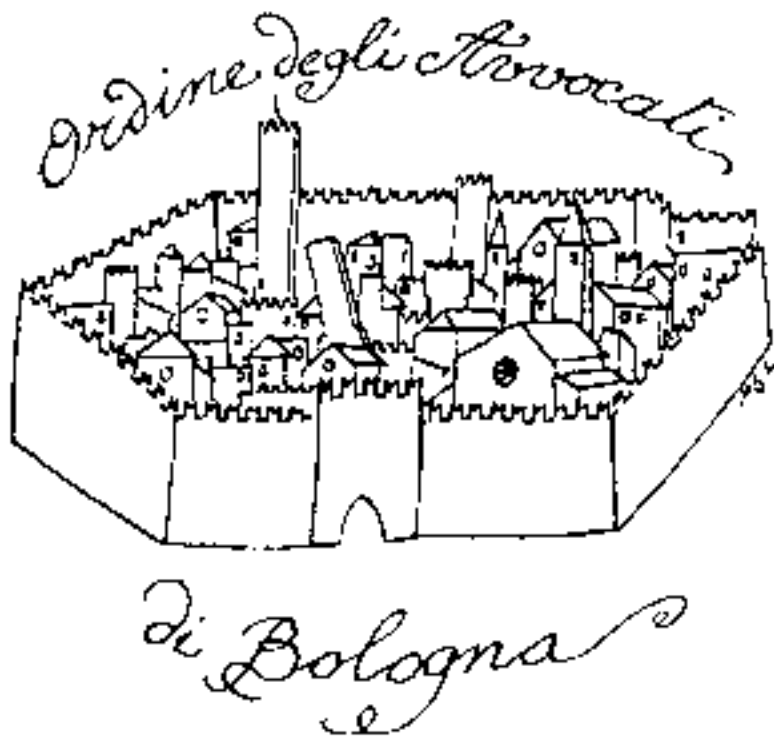
I secondi, investiti del difficile compito di valutare danni assolutamente peculiari, quali sono i danni non patrimoniali, ed attribuire un valore numerario a sofferenze e danni fisici che, evidentemente, non hanno alcun parametro economico di riferimento.

Grazie a tutti per l'attenzione.

Ciò che soprattutto è emerso nel corso dei lavori – e mi è parso opportuno sottolinearlo al termine del mio intervento – è che ogni sforzo di inquadramento della materia relativa al risarcimento del danno non patrimoniale deve fare i conti con le molteplici problematiche interpretative ed applicative, rappresentate dalla difficoltà di tradurre in termini numerici e, in definitiva, in termini patrimoniali, un danno che, per sua stessa definizione, non è patrimoniale.

Ancora una volta, poi, si è evidenziata la mancanza, a livello nazionale, di uno o, almeno, di pochi ed unici sistemi di liquidazione giudiziale del danno non patrimoniale e, ciò che è ancora peggio, delle evidenziate differenti prassi liquidative, spesso addirittura difformi all'interno dello stesso Distretto o, addirittura, all'interno del medesimo Tribunale e ciò evidentemente a discapito di una corretta ed uniforme liquidazione dei danni secondo corretti principi anche di uguaglianza, oltre che a sfavore delle spesso invocate soluzioni stragiudiziali delle vertenze risarcitorie.

Un forte segnale, dunque, a favore ed a stimolo degli Osservatori sulla Giustizia Civile e del possibile ruolo degli stessi come protagonisti, nell'individuare, con la partecipazione di tutte le sue componenti, uniformi e rigorosi criteri condivisi che possano guidare tutti gli operatori del diritto nella liquidazione di danni assolutamente peculiari quali sono, come si è detto, i danni non patrimoniali alla persona.



Speciale Cassa Forense per gli iscritti dell'Ordine di Bologna

IL SALUTO DEL DELEGATO USCENTE

MARIA ANNA ALBERTI

Ho lasciato, dopo aver espletato tre mandati, l'incarico di Delegato alla Cassa di Previdenza e Assistenza Forense.

Voglio in questa occasione esprimere il mio ringraziamento all'Associazione Sindacale degli Avvocati di Bologna ed al Consiglio dell'Ordine che mi hanno sostenuto; al Foro bolognese che mi ha conferito questa importante carica nazionale in successive elezioni, con un prezioso attestato di stima e fiducia che spero di avere onorato sia con lo studio e l'attività propositiva nell'ambito del Comitato dei Delegati, sia con l'attenzione alle problematiche individuali dei colleghi.

L'impegno in Cassa Forense, nella quale ho rivestito le cariche di Consigliere di Amministrazione e di Vicepresidente, è stato di arricchimento anche personale e umano, con l'approfondimento e l'attività decisionale su temi che direttamente coinvolgono il sistema di tutela della nostra professione.

L'ultimo impegnativo atto del Comitato di cui ho fatto parte è stato l'elaborazione del testo della riforma della normativa previdenziale, resa necessaria per garantire l'equilibrio finanziario del sistema in un più lungo periodo e consentire ai giovani iscritti la certezza di percepire una adeguata pensione.

L'attuale situazione però può definirsi preoccupante: la riforma varata un anno fa non ha ancora ottenuto l'approvazione dei Ministeri vigilanti. Ciò comporta un inevitabile ed ulteriore peggioramento delle previsioni attuariali, ed incide – unitamente alla sfavorevole congiuntura economica – sullo stesso bilancio dell'anno in corso. Da ciò il rischio di dovere introdurre altri inasprimenti all'attuale disciplina per colmare i danni che, sui conti economici, l'inutile passare del tempo va provocando.

Al tema della riforma il Sindacato Avvocati e la Fondazione Forense hanno dedicato vari incontri, che hanno visto la numerosa presenza di molti giovani colleghi. E' alle nuove generazioni che in particolare sollecito l'attenzione sulle sorti della nostra Cassa, affinché possa ancor meglio costituire una efficace risposta alle necessità, che possono nel tempo mutare, di previdenza per l'avvocato e di sostegno per la professione.

C'È SEMPRE UNA PRIMA VOLTA: UNA NEOFITA E LA RIFORMA DELLA PREVIDENZA FORENSE

MICHELINA GRILLO

Era appena calato il sipario, nel novembre 2008, sulla entusiasmante esperienza del Congresso Nazionale Forense di Bologna, che certo resterà nei miei ricordi più cari, e mi apprestavo a godere di un periodo di "disoccupazione", o meglio di ritorno alla professione dopo così tanti anni di impegno a vari livelli per l'avvocatura bolognese e nazionale, quando all'improvviso lo scenario è mutato e l'amico Giovanni Cerri mi ha prospettato l'ipotesi di una candidatura per le ormai imminenti elezioni del Comitato dei Delegati di Cassa Forense. Non nascondo che questa manifestazione di affetto e di fiducia, poi fatta propria dall'A.N.F. di Bologna, dal Consiglio dell'Ordine e dai Colleghi dei Fori di Forlì-Cesena e Rimini, mi ha commosso e onorato ma è stata anche motivo di dubbi e perplessità.

Ho sempre ritenuto che per assumere incarichi di rilievo, nell'avvocatura ed altrove, occorrono sì impegno personale e una buona dose di dedizione e di entusiasmo, ma sono indispensabili anche una solida preparazione e quella competenza che, oltre ad essere requisito fondamentale per l'esercizio della professione, può consentire di svolgere a ragion veduta il mandato. Potevo dunque io, che francamente ho sempre prestato poca attenzione alle problematiche previdenziali ed alla struttura e funzionamento della nostra Cassa, improvvisarmi Delegato in un momento tanto importante per nostro futuro? Avrei potuto mettere a frutto ed in qualche modo riconvertire l'esperienza maturata in un contesto del tutto diverso, quale quello politico dell'O.U.A.?

Confesso che, pur conoscendo i miei limiti specifici, non ho saputo

sottrarmi a questa nuova sfida, e così, sulla scia di un consenso per il quale sento ancora oggi di dover ringraziare tutti coloro che mi hanno sostenuto, sperando di non deluderli, mi sono trovata catapultata in una realtà che fin dalle prime battute mi è apparsa ostica, ma nondimeno davvero affascinante.

Credo che il mio iniziale disorientamento sia stato quello che tutti noi abbiamo provato e proviamo quando, per lo più spinti da motivi specifici, ci avviciniamo ai temi della previdenza ed ai meccanismi della previdenza forense in particolare: assai pochi avvocati, infatti, dispongono di un sufficiente bagaglio informativo sul sistema, sulle loro pensioni, sulle ulteriori prestazioni, anche assistenziali, che Cassa Forense offre. Ma c'è di più. Spesso si riscontra – e l'ho constatato direttamente e personalmente – una sorta di rifiuto aprioristico ad addentrarsi nel labirinto delle norme e dei regolamenti che disciplinano un settore peraltro così importante, che dà corpo e vita ad un sistema di sicurezza sociale che negli anni successivi alla privatizzazione delle casse professionali è stato indicato ad esempio di come i professionisti italiani, e gli avvocati in particolare, hanno saputo costruire un modello di previdenza privata a gestione virtuosa che ancora oggi è la migliore in Europa.

Ne sa qualcosa la carissima Maria Anna Alberti, già apprezzatissima Delegata e Vice-Presidente dell'Ente, che in più e più occasioni, con quell'ostinazione ragionata che è una delle sue migliori doti, non ha mancato di sottolinearmi come fosse davvero importante acquisire una conoscenza quantomeno sufficiente

di questi temi. Tanti anni fa, quando le subentravi nella Segreteria Nazionale del Sindacato Forense, oggi A.N.F., proprio per consentirle di assumere l'incarico di Delegato, non immaginava certo che ci saremmo poi di fatto avvicinate anche alla Cassa!

E forse è stato proprio per questa consapevolezza che non appena si è avuto il passaggio del testimone mi sono calata a capofitto nella realtà di Cassa Forense e, non me ne vergogno, ho iniziato a studiare, e tanto!

Di certo ancora oggi sono soltanto all'inizio, devo ancora approfondire e "digerire" molto, ma ho iniziato ad orientarmi e soprattutto, mi perdonerete la franchezza, ho toccato con mano quanto davvero noi professionisti siamo inammissibilmente superficiali nel trascurare di intessere un corretto e fisiologico rapporto con l'ente previdenziale, sin dalla iscrizione all'Albo.

Con Giovanni, ineguagliabile compagno di quest'avventura, abbiamo già discusso di molti progetti ed iniziative per diffondere tra i colleghi la cultura previdenziale, e queste prime note che ci è stato chiesto di redigere per Bologna Forense già si muovono su questa strada: vorremmo con semplicità e chiarezza, da collega a collega, affrontare con sistematicità e periodicamente i principali snodi del sistema previdenziale e del funzionamento di Cassa Forense, così da consentire a tutti di familiarizzare con le diverse tematiche e valutare quanto e come durante l'intera vita professionale possano e debbano essere tenute ben presenti, per poter programmare correttamente il nostro futuro.

Il momento è certamente importante e di grande impegno per il

nuovo Comitato dei Delegati che a giorni si appresta a varare in via definitiva la Riforma di cui tanto si è parlato nell'ultimo biennio. E proprio della imminente Riforma, di cui certamente avremo occasione a lungo di discutere, vorrei anticipare qualche cenno in questa prima occasione informativa, per evidenziare, sia pure per ora molto sommariamente, le ragioni che l'hanno resa necessaria ed accennare agli istituti cui sarà possibile fare ricorso da parte degli interessati per attenuarne per quanto possibile l'impatto.

Le brevi considerazioni che seguono rendono evidente una considerazione che già avevo istintivamente sostenuto e sottolineato da Presidente dell'O.U.A.: nel microcosmo dell'Avvocatura, legato per molti versi anche al più generale sistema Giustizia, tutto si tiene, e quindi ogni riforma, sia essa ordinamentale o processuale, è destinata a riverberare effetti di carattere generale, a volte non immediatamente valutati e percepiti, ma pur sempre sussistenti e, spesso, anche di una certa rilevanza.

I bilanci tecnici di Cassa Forense, redatti dagli attuari, già da qualche anno hanno mostrato una evoluzione negativa degli equilibri, dopo un periodo abbastanza lungo di relativa stabilità. I fattori che hanno determinato tale mutamento di rotta sono vari e molteplici, ma tra essi certamente deve essere menzionato il relevantissimo aumento del numero degli iscritti, che negli anni '80 era relativamente stabile e che poi, invece, ha registrato un vertiginoso *trend* al rialzo, imprevedibile ed impre-

Ecco quindi che a fronte di un numero non certo elevato di soggetti pensionati, o di iscritti già anziani, nel periodo recente si riscontra un numero sempre crescente di giovani, o comunque di iscritti al di sotto dei 50 anni di età. Questo aumento inevitabilmente ha determinato e determinerà due conseguenze: da un lato, in una prima fase, si avrà un aumento considerevole dei contributi riscossi a fronte di un ben più ristretto numero di trattamenti pensionistici erogati; dall'altro, nel periodo successivo, quando le giovani leve giungeranno all'età pensionabile, aumenterà il fabbisogno di risorse per l'erogazione delle pensioni, a fronte di un numero di iscritti che certamente – e già se ne vedono le avvisaglie – sta avviandosi a rientrare entro limiti fisiologici, invertendo quindi la tendenza all'aumento. Nel secondo periodo, quindi, si avranno meno entrate contributive e quindi un peggioramento dei bilanci, dopo una prima fase di apparente e temporaneo miglioramento.

A queste sommarie ma evidenti considerazioni, si affianca il fattore rappresentato dall'aumento della vita media, che prospetta quale conseguenza diretta l'aumento del numero di anni per il quale è ragionevole pensare debbano venire erogati i trattamenti pensionistici.

Per bilanciare gli effetti dei fenomeni innanzi accennati – ai quali, quantomeno in parte, non sono aliene le mancate riforme a tutt'oggi dell'ordinamento forense e del percorso universitario – e per garantire il raggiungimento dell'obiettivo di salvaguardare la stabilità degli equilibri finanziari dell'ente, con ciò ga-

rantendo la regolare erogazione delle pensioni anche alle generazioni future, non può risultare sufficiente l'oculata ed articolata gestione del patrimonio, che pure è impegno primario degli organi di Cassa Forense ed è oggi attuata nel rispetto di ben precisi criteri operativi.

Per queste ragioni, quindi, il precedente Comitato dei Delegati di Cassa Forense ha avvertito la necessità di un intervento di riforma strutturale del sistema previdenziale forense, che si è di fatto concepito avendo riguardo ad alcune necessità fondamentali, tra le quali principalmente il riequilibrio del rapporto tra la contribuzione versata dagli iscritti e il trattamento pensionistico conseguente, senza minare il principio di solidarietà che è alla base del sistema. Occorreva quindi intervenire da un lato sulla leva delle entrate, aumentando con criteri di gradualità le aliquote contributive, e dall'altro sulla leva delle prestazioni. In aggiunta, visto l'aumento della vita media, non era evitabile un aumento dell'età pensionabile, sia pure da attuarsi mediante la previsione di un meccanismo graduale, diluito nel tempo: il cd. scalone.

Va sottolineato che proprio la flessibilità del sistema di previdenza privata, frutto della creatività dei professionisti, rappresenta la caratteristica che consente adeguamenti in tempi tutto sommato rapidi, per consentire il mantenimento di elevati *standard* di prestazioni, contenendo l'ammontare delle contribuzioni. A tale riguardo si pensi che a fronte del nostro attuale 12% per contributo soggettivo, per il lavoro dipendente la contribuzione supera il 30%

e per gli autonomi iscritti all'I.N.P.S. è comunque ben superiore al 20%.

Molto sommariamente, e con riserva di più approfondite analisi, può dirsi che le soluzioni adottate per garantire la stabilità di lungo periodo del sistema, coinvolgendo tutte le generazioni di iscritti, dalle più giovani alle più anziane, hanno portato a configurare interventi di modifica consistenti in:

- a) sul versante delle prestazioni:
 - progressivo innalzamento dei requisiti minimi di pensionamento di vecchiaia da 65 a 70 anni di età e da 35 a 40 anni di anzianità contributiva;
 - riduzione, *pro rata*, dei coefficienti di rendimento per il calcolo della pensione retributiva;
 - inasprimento dei requisiti di accesso alla pensione di anzianità;
 - accesso anticipato alla pensione di vecchiaia previa applicazione di coefficienti di riduzione all'importo della pensione, con salvaguardia, però, della posizione di chi abbia maturato almeno 40 anni di contribuzione;
 - introduzione di una quota di pensione cd. modulare con calcolo contributivo e specifico finanziamento;
 - limitazioni all'erogazione di pensione di importo minimo, mediante l'istituto della cd. integrazione al minimo;
 - graduale eliminazione dei "supplementi di pensione";
- b) sul versante dei contributi:
 - aumento di due punti percentuali dell'aliquota per determinare il contributo integrativo sul volume d'affari dichiarato a fini I.V.A. (dall'attuale 2% al 4%);
 - aumento di un punto percentuale dell'aliquota per determinare il contributo soggettivo sul reddito professionale dichiarato ai fini I.R.P.E.F. (dall'attuale 12% al 13%);

- introduzione di una ulteriore quota di contributo soggettivo in parte obbligatoria (1%) ed in parte facoltativa (da 1% a 9%) per finanziarla quota modulare della pensione;
- aumento del contributo soggettivo a carico dei pensionati, iscritti agli albi, dal 4% al 5% del reddito I.R.P.E.F., entro il tetto;
- aumento graduale del contributo minimo soggettivo;
- aumento graduale del contributo minimo integrativo;
- contributo minimo soggettivo ridotto alla metà per i primi cinque anni di iscrizione;
- abolizione del contributo minimo integrativo per i primi cinque anni di iscrizione.

. . .

Mentre mi accingevo a consegnare questo intervento, che si concludeva con l'auspicio di una rapida conclusione del percorso di riforma, nell'interesse di un più rapido raggiungimento degli obiettivi di equilibrio e di solidarietà innanzi enunciati, è giunta notizia dell'avvenuta approvazione dell'intervento da parte dei Ministeri competenti, che hanno però subordinato l'entrata in vigore della riforma stessa all'accettazione di alcune prescrizioni.

In particolare si è richiesta la previsione di:

- nuovi requisiti minimi più rilevanti di età e di contribuzione per l'accesso alla pensione di vecchiaia che, gradualmente, già nel 2021 (e non più nel 2027) raggiungerà il suo primo regime (70 anni di età e 35 di contribuzione);
- sì all'aumento dal 2% al 4% del contributo integrativo, limitato però ad un periodo non superiore ad anni 6 decorrenti dal 1° gennaio 2010, e quindi sino al 31.12.2015. Al termine di tale periodo, in occasione della redazione del bilancio tecnico

al 31/12/2015, si procederà ad una verifica con i Ministeri vigilanti, relativamente agli aspetti di sostenibilità della gestione.

Il Comitato dei Delegati di Cassa Forense è stato quindi convocato in seduta straordinaria per il 5 dicembre 2009, e sarà chiamato ad adottare la formale delibera di recepimento delle citate prescrizioni ministeriali per consentire l'immediato varo della riforma con operatività dal 1° gennaio 2010, rispettando tutti i consequenziali adempimenti, anche formali.

Per attenuare l'impatto dell'elevazione dell'età pensionabile e dell'anzianità contributiva, potrà rivelarsi opportuno valutare, sia all'inizio dell'attività che approssimandosi l'età pensionabile, se ricorrere o meno agli istituti del riscatto, della ricongiunzione e della totalizzazione contributiva, che quindi andranno adeguatamente approfonditi nella loro possibilità di applicazione e negli effetti.

Proprio per favorire il riscatto di anni precedenti l'iscrizione alla Cassa, nei termini in cui ciò possibile, già la Commissione Casse Nazionali ed Estere, di cui sono stata nominata coordinatore, ha avanzato una proposta di aumento del periodo di dilazione di pagamento attualmente prevista, con l'abbattimento del tasso di interesse. Sarà di certo un tema su cui presto saremo chiamati a discutere.

Chiudo quindi questa mia prima chiacchierata previdenziale con una buona notizia, e con l'impegno di affrontare l'approfondimento del tema della riforma e istituti connessi non solo da queste colonne, ma anche in occasioni seminariali che certamente saranno a breve organizzate.

L'ESTRATTO CONTO PREVIDENZIALE DELLA CASSA FORENSE: LA PAURA DI CHIEDERE, TRA DEPRESSIONE ED EUFORIA

GIOVANNI CERRI

Il comitato di redazione di Bologna Forense mi ha invitato a rendicontare i primi mesi della mia attività nel nuovo comitato di Cassa Forense.

L'occasione è ghiotta perché davvero "la pentola ribolle": basti pensare alla riforma della previdenza forense in stallo, alle preoccupanti notizie sulle Casse private ed alla imminente crisi finanziaria incidente (anche) sulla vita dei professionisti.

Prima, però, uno sguardo retrospettivo partendo da una domanda che mi riguarda e che anche altri potrebbero essere indotti a formulare sul mio conto.

Come mi ritrovo in Cassa Forense se mai, o quasi, nella carriera professionale mi sono avventurato in temi lavoristici e previdenziali?

Ho memoria solo di una sortita giudiziaria per un cliente gestore di un *night* del bolognese poiché alcune ballerine e tescorei avanzavano rivendicazioni salariali, incarico che accettai più in ricordo di giovanili frequentazioni nella riviera romagnola che per convinzione o preparazione professionale.

Me la cavai con una onesta transazione ma giurai a me stesso di stare lontano da contratti collettivi, scale mobili, salari e mercedi.

Ed ecco, seppur involontariamente, toccati due dei principii cardine del nostro codice deontologico, sempre più attuali mercé la necessità di una crescente maggiore specializzazione nell'esercizio professionale: l'art. 12, che tratta il dovere di competenza, e l'art. 13, che riguarda il

dovere di aggiornamento professionale, canoni che trovo utile riportare in nota¹.

Tornando al tema, il mio interesse al mondo di Cassa Forense viene da lontano, nacque da una sfida. Ero fresco Consigliere dell'Ordine ed un giovane collega si lamentò con me perché il concessionario della riscossione aveva apposto le "ganasce fiscali" alla sua moto per una sanzione di modesta entità comminatagli dalla Cassa per una risibile irregolarità di cui ora nemmeno ho precisa memoria.

Forte del mio carattere guascone

ne mi sono indignato, ho chiesto, mi sono informato, ho rotto le scatole al delegato dell'epoca, ho brontolato rumorosamente in Consiglio, e quindi ho preso carta e penna indirizzando una polemica lettera al Presidente del nostro ente di previdenza.

A tal proposito voglio pubblicamente ringraziare gli avvocati Sandro Giacomelli e Maria Anna Alberti, che negli anni spesso ho vessato con le mie più svariate richieste e curiosità sull'argomento e che pazientemente, quanto puntualmente, hanno soddisfatto.

Qualcosa è successo: da allora mi risulta che per crediti modesti tali vessazioni siano venute scemando anche se, immagino, non certo per le mie invettive quanto piuttosto per la forte presa di posizione del nostro Consiglio e di altri ancora.

Il confronto con Cassa Forense è continuato poiché, essendo revisore contabile, il nostro Presidente mi incaricò negli anni di esaminare il bilancio ed esprimere alcune valutazioni per riferirne in Consiglio.

Per quanto possibile, essenzialmente attingendo dalla relazione del collegio sindacale e da carpite notizie, sono sempre riuscito a relazionare puntualmente il Consiglio assicurandolo sul buon andamento dei conti del nostro ente di previdenza.

Ricordo che fui colpito, dopo la trasformazione dell'ente pubblico in fondazione, da alcuni investimenti "creativi" di Cassa Forense, per l'acquisto di numerosi pacchetti azionari e per altro ancora.

1 Art. 12 - Dovere di competenza:

L'avvocato non deve accettare incarichi che sappia di non poter svolgere con adeguata competenza. I - L'avvocato deve comunicare all'assistito le circostanze impeditive alla prestazione dell'attività richiesta, valutando, per il caso di controversie di particolare impegno e complessità, l'opportunità della integrazione della difesa con altro collega.

II - L'accettazione di un determinato incarico professionale fa presumere la competenza a svolgere quell'incarico.

Art. 13 - Dovere di aggiornamento professionale:

E' dovere dell'avvocato curare costantemente la propria preparazione professionale, conservando e accrescendo le conoscenze con particolare riferimento ai settori nei quali svolge l'attività.

I. L'avvocato realizza la propria formazione permanente con lo studio individuale e la partecipazione a iniziative culturali in campo giuridico e forense.

II. E' dovere deontologico dell'avvocato quello di rispettare i regolamenti del Consiglio Nazionale Forense e del Consiglio dell'ordine di appartenenza concernenti gli obblighi e i programmi formativi.

Speciale Cassa Forense per gli iscritti dell'Ordine di Bologna

A distanza di anni posso dire che la finanza creativa di qualche Presidente è stata fortunata e vincente (anche per lui) e quindi in qualche occasione pubblicamente (e anche personalmente) ho fatto ammenda di alcune mie esuberanti considerazioni critiche.

In poche parole sono diventato delegato di Cassa Forense per una sfida e, soprattutto, per il voto dei colleghi di Bologna con la solida alleanza stretta con gli ordini di Forlì-Cesena e Rimini.

Ora debbo, però, dimostrare di essere all'altezza del compito. Del resto, poiché non mi manca l'intraprendenza e la faccia tosta, farò mio il monito in cui davvero mi sono sempre ritrovato: "chi ha paura di chiedere ha paura di imparare".

Sono note alcune mie pubbliche provocazioni, quale la pensione ai giovani, proprio perché avevo certezza (ed ancora la avrei, numeri e crisi permettendo) del successo nella professione per tutti coloro che sono avvocati e non già *fanno* gli avvocati.

Un altro dei miei "tormentoni" riguarda la gestione dei fondi del patrocinio a spese dello Stato, che mi piacerebbe fosse, invece, a spese dell'Avvocatura, sviluppando fortemente il ricorso alle difese *pro bono*.

Ho sempre sostenuto, poi, che lo spirito di corpo non fosse da confondere con il corporativismo e che lo scopo della mutualità non si dovesse intendere come assistenza a pioggia.

Sono stato uno degli estimatori e garanti dello "sportello previdenza" tenuto a Bologna dall'A.N.F., che verrà affiancato da altro punto presso il Consiglio dell'Ordine, già parzialmente operativo con la collaborazione della dipendente del Consiglio dr.ssa Pizzi, sempre disponibile ad esaudire le più svariate richieste dei colleghi.

Alla faccia dello sguardo retrospettivo, direte; allora di getto veniamo al problema che voglio approfondire con i lettori e che credo di stretta, direi stringente, attualità: l'estratto conto previdenziale.

Molti si sono (giustamente) sorpresi dell'inoltro della missiva del 18 maggio 2009 che l'avv. Paolo Rosa, a quel momento Presidente di Cassa Forense, ha inviato a circa 135.000 avvocati esercenti, pensionati esclusi.

Le finalità erano (e sono) ottime; l'impatto sui colleghi non è, però, stato indolore, e i dubbi e l'incertezza hanno prevalso sulla novità dell'operazione trasparenza.

Fortunatamente, quasi in contemporanea all'inoltro dell'estratto conto, si è celebrata a Bologna una interessante conferenza sull'invio telematico del modello 5, sapientemente organizzata da A.N.F. e dalla Fondazione Forense con la collaborazione del Consiglio dell'Ordine, che ha portato sotto le Due Torri funzionari di Cassa Forense, fra i quali il vice direttore generale dott. Michele Proietti, il quale, da me espressamente richiesto, ha anche intrattenuto l'uditorio sull'importante novità.

I funzionari, poi, che dal mattino avevano ricevuto i colleghi desiderosi di informarsi sulla propria situazione previdenziale, hanno così potuto essere in anteprima informati e tranquillizzati anche sulla natura e finalità dell'estratto previdenziale ancora fresco di stampa.

Non a caso nel comitato dei delegati di luglio 2009 al Foro bolognese è stato tributato il prestigioso riconoscimento per il più che tempestivo inoltro in via telematica del modello 5 da parte di circa i due terzi dei colleghi tenuti.

Per gli assenti al convegno, e per ricordarne l'importanza, giova però tornare sull'argomento ed illustrare le finalità dell'iniziativa.

L'estratto previdenziale è figlio delle nuove tecnologie e muove dallo *standard* dell'estratto conto unificato messo a punto in sede di casellario centrale degli iscritti, istituito presso l'I.N.P.S.

Comporta sicuramente una svolta epocale nella gestione del rapporto dell'iscritto con la Cassa Forense che consentirà, anche attraverso un contraddittorio, di verificare, integrare ed eventualmente correggere

i dati essenziali della posizione previdenziale di ciascun avvocato contenuti negli archivi informatici della Cassa, e nello specifico i redditi dichiarati, i contributi versati, i riscatti, le ricongiunzioni, ecc.

L'altro importante obiettivo risiede nell'informare ciascun iscritto, particolarmente per il futuro, segnalandogli eventuali irregolarità contributive, periodi di inefficacia dell'iscrizione e anzianità di iscrizione maturate.

In tal modo il collega, oltre eventualmente alla tempestiva possibilità di sanare, potrà, cosa ben più importante, programmare il suo futuro previdenziale e l'accesso alle prestazioni della Cassa.

L'estratto conto inviato, si badi bene, non ha (ancora) valore certificativo, obiettivo di medio periodo che, appunto, sarà possibile quanto più massiccio sarà il ricorso dei colleghi all'invio del modello 5 in forma telematica.

A breve quindi ci auguriamo di poter disporre di un estratto conto certificato che consentirà all'avvocato di avere certezza anche documentale, ed impegnativa per Cassa Forense, sul proprio futuro.

Proviamo ora, tornando al documento "sperimentale" inoltrato, di togliere qualche ansia dettata dalla presenza nel quadro A della dicitura "da verificare" in nota a fianco di questa o quella annualità.

Nessun dorma, ma nemmeno trascuri il richiamo: varie possono essere le ragioni della succitata dicitura.

Dapprima quella più banale e cioè la verifica del requisito della continuità nell'esercizio professionale che è, per vero, l'ipotesi più frequente in riferimento alle annualità dal 2005 in avanti poiché Cassa Forense non ha ancora effettuato la revisione.

Si pensi, poi, che la dicitura "da verificare" può giustificarsi qualora al momento dell'iscrizione alla Cassa Forense con effetto retroattivo sia stata chiesta la rateizzazione dei contributi dovuti con le rate ancora a scadere.

La stessa dicitura può trovare ragion d'essere quando sia stato richiesto il riscatto e la rateizzazione sia parimenti in corso.

Allora nessun allarme, meno che mai se verificando il quadro B (riepilogo dei contributi versati) il dovuto corrisponda con il versato: ognuno dovrebbe poi sapere se abbia esercitato la professione con continuità.

Quindi ogni volta che ci si imbatte nella famigerata dicitura nel quadro A si deve avere l'avvertenza di confrontare il rigo corrispondente alla medesima annualità nel quadro B.

Potrà capitare di riscontrare una somma dovuta maggiore di quella versata ovvero viceversa. Se ciò ricorra nello stesso anno quasi certamente l'errore sarà riconducibile ad una banale inversione dei bollettini compilati in autoliquidazione del contributo soggettivo con quello integrativo.

Nessuna ansia quindi: fatti gli opportuni semplici controlli, basterà scrivere a Cassa Forense (alla casella postale indicata nell'accompagnatoria dell'estratto conto) e segnalare versamenti eventualmente non accreditati oppure chiedere il cambio della causale (nel detto caso di inversione dei bollettini) con richiesta di compensazione tra crediti e debiti. Ciò sarà possibile anche per anni diversi, purché ricompresi entro un

quinquennio l'uno dall'altro.

Qui si dovrebbe aprire un delicato capitolo, che per ragioni di spazio ometto, sulla prescrizione sia a favore che contro l'iscritto che ora, come è noto, è quinquennale.

Se il debito verso Cassa Forense per ciascuna annualità, anche oltre il lustro, è pari od inferiore ad €5,16: nessuna ulteriore ansia. Nel caso opposto, qualche serio problema potrebbe porsi, con il rischio di vedersi non riconosciuta una annualità contributiva (in tal caso ovviamente spetterà all'iscritto il rimborso), ma anche a questo potrebbe esservi un rimedio, ancorché moderatamente oneroso.

In ogni caso nulla di irrimediabile, ma suggerisco calorosamente di richiedere una analisi agli addetti dello sportello previdenza del Consiglio dell'Ordine o di A.N.F.

Altra dicitura che potrebbe presentarsi nel campo note è quella "non accertabile" nella colonna contributi del quadro B.

Ciò potrà accadere ogni volta che nel modello 5 inviato regolarmente, e perfettamente compilato in ogni altra parte, sia mancata l'indicazione del reddito IRPEF e/o del volume d'affari IVA per l'anno di riferimento.

Anche in tal caso, nessuna ansia: il banale errore può essere verificato e quindi basterà inviare agli uffici di Cassa Forense i dati mancanti.

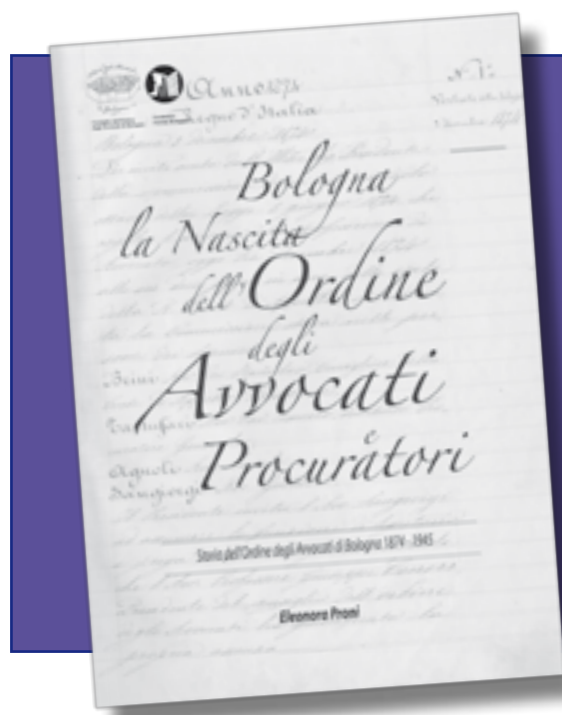
Questi errori in avvenire, ricorrendo massicciamente all'invio telematico del modello 5, non potranno accadere proprio per la compilazione assistita, prevista dal programma, che non consente l'avanzamento in mancanza del completamento di tutti i campi.

Maggiori dettagli sarà possibile acquisire sul sito *internet* della Cassa Forense (www.cassaforense.it), sezione accesso riservato, mediante il proprio codice meccanografico e PIN individuale.

Cassa Forense ha garantito che tutte le segnalazioni afferenti la posizione di ciascun iscritto verranno esaminate per far sì che l'estratto conto previdenziale, ancora sperimentale, che verrà inviato nel 2010 (aggiornato al 31 dicembre 2009) sia quanto più fedele possibile.

Lo sforzo è notevole ma chiunque può percepire il cambio di passo, possibile però solo con l'attenta, puntuale e comprensiva collaborazione di noi avvocati iscritti a Cassa Forense.

Vi ringrazio per l'attenzione, certo che, come me, non avrete mai paura di chiedere.



La storia del nostro Ordine dal 1874 al 1945

Disponibile presso la
Fondazione Forense Bolognese
e la segreteria
del Consiglio dell'Ordine

BREVE STORIA DELLO SPORTELLO PREVIDENZA

BRUNO SAZZINI

Il Sindacato Avvocati - A.N.F. contempla nel proprio Statuto l'impegno di agire per la realizzazione *"di un adeguato sistema di remunerazione e di sicurezza sociale"* per i professionisti forensi.

Questo compito (oggi si direbbe *mission*) ha avuto attuazione, a livello nazionale, nell'essere stato l'ispiratore principale della riforma previdenziale trasfusa nella legge del 1980, sia nel suo impianto politico (la centralità della solidarietà endocategoriale e integenerazionale) che in quello normativo.

A livello locale, invece, le singole sedi dell'Associazione hanno cercato, sin dai tempi della riforma, di dare attuazione, nei propri Fori, agli impegni statutari attraverso la realizzazione di una serie di obiettivi: l'impegno nel diffondere la conoscenza della materia previdenziale, così da potere permettere a ciascuno scelte consapevoli per il futuro; la creazione di una sorta di attività di patronato per i colleghi, intesa come assistenza e consulenza per tutti gli aspetti regolati dalla normativa previdenziale o, comunque, riferibili alla Cassa Forense.

A Bologna l'idea di creare un'attività di patronato, poi denominata *Sportello Previdenza*, nacque nel Direttivo del tempo (1992 e Segretario era l'avv. Giuliano Berti Arnoaldi Veli) come elaborazione politica tradotta in azione, nel senso che sin dall'inizio si cercò di far passare il messaggio che interessarsi di Cassa Forense e previdenza non era solo attenzione ai problemi del singolo, ma anche il modo per far capire che l'ente era un patrimonio di tutta l'avvocatura, da conoscere e difendere.

L'ispiratrice di questo approccio è stata la nostra collega avv. Maria Anna Alberti (attuale Segretario

dell'associazione) che, in un articolo pubblicato all'epoca sul Notiziario del Sindacato di Bologna dal titolo *"La sicurezza sociale dell'avvocato"* (lo si trova edito nel volume celebrativo *"I primi 25 anni del Sindacato Avvocati di Bologna"*) scriveva: *"La Cassa di Previdenza, frutto di una normativa studiata e voluta dagli stessi Avvocati, deve costituire con il suo patrimonio una garanzia sicura per gli iscritti circa un futuro scevro da pressanti preoccupazioni circa le fonti di sostentamento per la vecchiaia, nonché in caso di malattia o infortuni o nei confronti dei superstiti. La perdita dell'autonomia della Cassa significherebbe il ricadere nell'ambito della previdenza gestita dallo Stato con modalità che hanno prodotto esiti altamente negativi e per i lavoratori, che ora vedono in larga misura vanificata le loro aspettative e per la collettività sulla quale oneri pesantissimi immeritalmente ricadono"*.

Il Direttivo dell'epoca cominciò con l'individuare Colleghi che, insieme all'avv. Maria Anna Alberti, si sarebbero accollati l'impegno di dare vita al progetto Sportello Previdenza: volontari di buon grado furono l'avv. Flavia Masè Pari e il sottoscritto, cui si aggiunse, dopo qualche anno, l'avv. Piergiorgio Ognibene.

Prima di tutto il gruppo di colleghi si dedicò allo studio della normativa e della sua applicazione pratica e poi, appena pronti, nel 1992, presso la saletta degli avvocati del Tribunale di Bologna, si attivò il servizio, con cadenza settimanale ed orario prestabilito.

Il debutto fu subito incandescente, anche perché cadde nell'anno in cui la Cassa varò un condono previdenziale, con la possibilità di sanare le posizioni irregolari, e con l'apertura di una finestra di retrodatazione nell'iscrizione, previo pagamento di

una somma a *forfait*.

Il numero sempre crescente di utilizzatori determinò la necessità, dopo qualche mese, di spostare il servizio presso la sala del Consiglio dell'Ordine a Palazzo Baciocchi.

Uno dei motivi dell'immediato successo dell'iniziativa era dovuta al fatto che le spiegazioni, le ragioni dei singoli erano meglio percepite e rese tecnicamente in un rapporto da collega a collega.

Inoltre vi era un ulteriore punto di informazione insieme a quello presso l'Ordine e aiutava il Delegato alla Cassa di turno.

Si arrivò al punto di essere cercati dai commercialisti dei colleghi o dai colleghi stessi per la compilazione materiale del modello 5, quasi come antesignani dei CAF!

L'apertura della sede del Sindacato in via Tovaglie 7 in Bologna comportò lo spostamento dello Sportello Previdenza nei nuovi locali, con il patrocinio del Consiglio dell'Ordine che sempre ha dato il suo sostegno (anche economico) all'iniziativa.

L'elezione a Delegato della Cassa della collega Maria Anna Alberti permise un immediato interfaccia con l'ente, sia per iniziative comuni da realizzare a Bologna (e in effetti i funzionari della Cassa vennero più volte), sia per la risoluzione delle problematiche singole.

Le questioni trattate in tutti questi anni sono state le più svariate: la compilazione del modello 5; l'utilità dell'iscrizione per i giovani; l'indennità di maternità (quando venne introdotta); le indennità assistenziali (possibilità poco nota); la possibilità di ottenere mutui, almeno fino a quando era la Cassa a cogestirli (ancora oggi molti colleghi ci ringraziano per avere potuto conoscere l'esistenza di mutui che all'epoca

presentavano tassi vantaggiosissimi) e sempre con un'attenzione particolare alle novità (le banche dati; le modifiche normative succedutesi nel tempo).

Il bilancio, ad oggi e dopo quasi 17 anni di attività, può considerarsi senza dubbio positivo: lo Sportello Previdenza ha contribuito ad innalzare il livello di attenzione sulla materia da parte dei colleghi, soprattutto nei giovani, consci che, per loro, le regole previdenziali (e i trattamenti) saranno molto diversi dagli attuali; l'impegno nel risolvere casi personali è stato quasi sempre fruttuoso; si è raggiunto l'obiettivo di sostenere alle elezioni dei Delegati alla Cassa persone competenti nella materia previdenziale (e qui basta ricordare la parabola della Collega Maria Anna

Alberti che dallo Sportello è arrivata ad essere Vice Presidente della Cassa stessa).

Non manca, però, un rovescio: l'assenza di ricambio nei consulenti.

La struttura dello Sportello è rimasta sempre la stessa (avv. Masè Dari, avv. Ognibene ed il sottoscritto) per quasi 17 anni e solo recentemente il collega Dante Di Furia si è affiancato al nucleo originario.

Una considerazione finale: la Cassa ha recentemente deciso di potenziare il livello di informazione locale presso gli Ordini, che non dimentichiamolo sono anche suoi organi periferici, formando i funzionari dei singoli Ordini attraverso stages e corsi.

E' una scelta non completamente condivisibile e rappresenta un passo

indietro nei rapporti con la base, a prescindere dal valore dei funzionari che si assume buonissimo, per la burocratizzazione del rapporto che porta in sé: sarebbe stato meglio privilegiare l'opera di patronato prestata dalle varie associazioni forensi nelle varie sedi locali, vuoi per la diversa attenzione (e sensibilità individuale) in un rapporto tra colleghi, vuoi per la rappresentazione della solidarietà endocategoriale, che è uno dei pilastri della legge previdenziale.

In conclusione: lo Sportello Previdenza è stato ed è ancora un riferimento importante per l'avvocatura bolognese ed una iniziativa privilegiata del Sindacato Avvocati- A.N.F. di Bologna, che ci auguriamo duri ancora a lungo.

Lo "Sportello Previdenza" è un servizio di consulenza gratuita svolto da ormai più di dieci anni dal Sindacato Avvocati a favore di tutti gli avvocati e i praticanti.

Lo Sportello fornisce informazioni relative alla previdenza forense, sia riguardo alla normativa in generale sia riguardo alle problematiche individuali.

La consulenza è fornita a puro titolo di volontariato da colleghi del Foro di Bologna che hanno particolare competenza in materia per studio personale e frequentazione di corsi presso la Cassa.

Gli incontri, solitamente, sono organizzati in due distinti moduli. Da un lato, si tiene una relazione in cui viene esposta la normativa in generale, dall'obbligo di iscrizione al tipo di pensioni erogate dalla Cassa; dall'altro, separatamente, vengono ricevuti i colleghi che richiedono una consulenza personalizzata.

Le prossime date dello Sportello previdenza sono le seguenti:

Venerdì 15 gennaio
Venerdì 29 gennaio
Venerdì 12 febbraio
Venerdì 26 febbraio
Venerdì 12 marzo
Venerdì 26 marzo
Venerdì 16 aprile
Venerdì 7 maggio
Venerdì 21 maggio
Venerdì 11 giugno
Venerdì 25 giugno
Venerdì 9 luglio
Venerdì 23 luglio

dalle ore 11 precise, presso la sede del Sindacato Avvocati in via Garibaldi 7, secondo cortile interno.

E' opportuna la prenotazione, comunicando la propria iscrizione all'avv. Piergiorgio Ognibene inviando e-mail all'indirizzo: avv.ognibene@iol.it

IL SERVIZIO DI ASSISTENZA “ON LINE” CON LA CASSA FORENSE DEL CONSIGLIO DELL'ORDINE

MARIAFRANCESCA PIZZI

Nell'ambito della riorganizzazione dei propri servizi, la Cassa Forense ha nell'ultimo anno coinvolto i Consigli dell'Ordine territoriali nella attività di *front-office*, per la prestazione di un servizio di prima informazione agli iscritti, per snellire la risposta alle informazioni di carattere generale per gli avvocati nonché per i praticanti abilitati che intendono iscriversi alla Cassa perché in possesso dei requisiti ovvero facoltativamente.

In tale ottica, la Cassa ha attivato un sistema di comunicazione telematica con i Consigli dell'Ordine, i quali possono così affiancare la Cassa stessa nel fornire agli iscritti informazioni sulle rispettive posizioni previdenziali. Parallelamente, la Cassa ha organizzato dei corsi di formazione del personale dipendente dei Consigli dell'Ordine, sulla materia previdenziale forense.

Su incarico del Consiglio, ho partecipato al corso di formazione che si è tenuto a Roma presso la Cassa Forense dal 9 al 13 giugno 2008, dove ho potuto conoscere e approfondire le più ricorrenti questioni oggetto di richiesta di informazione da parte degli iscritti, ed apprendere il sistema di collegamento informatico con le banche dati della Cassa, riservato al Consiglio dell'Ordine. Il 30 marzo 2009 ho poi frequentato, sempre presso la sede della Cassa Forense a Roma, un ulteriore corso di aggiornamento sulla trasmissio-

ne telematica delle richieste di assistenza in caso di bisogno ai sensi dell'art. 17 della legge 141/92.

La Cassa Forense sta compiendo un notevole sforzo organizzativo per incentivare i professionisti ad utilizzare, attraverso il sito internet della Cassa, l'accesso all'area riservata. L'accesso si attiva con l'inserimento, da parte dell'iscritto, del proprio codice meccanografico (codice che viene generato automaticamente dalla Cassa all'atto dell'inserimento di un nominativo nei propri archivi) unitamente al codice “pin” (codice che per motivi di privacy va conservato gelosamente). Mediante l'accesso all'area riservata, ogni iscritto all'Albo potrà conoscere il dettaglio degli adempimenti di natura dichiarativa e contributiva (in caso di professionista iscritto alla Cassa) da assolvere nei confronti della Cassa Forense.

I dati contenuti nell'area riservata possono essere modificati solo ed esclusivamente attivando il “nuovo processo pin”: un sistema attraverso il quale ogni professionista potrà modificare l'indirizzo di studio e della residenza, inserire l'indirizzo e-mail e soprattutto – e questa è la grande novità – potrà trasmettere il “Modello 5” in via telematica, incombente che è destinato a divenire prossimamente obbligatorio.

Per gli avvocati iscritti alla Cassa che hanno maturato il diritto alla pensione, accedendo all'area riser-

vata è possibile elaborare una proiezione sull'importo della pensione che si andrà a percepire.

Poiché tutti questi passaggi non sono a tutti noti o familiari, mio compito è fornire informazioni e chiarimenti sulle procedure d'accesso, sia telefonicamente (tel.051-64.48.118) sia con ricevimento diretto presso la mia postazione, posta nell'ufficio di segreteria del Consiglio posto all'ammezzato di Palazzo Baciocchi, in piazza dei Tribunali (negli orari di ricevimento: dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle 12,30).

Nella mia esperienza di questo primo anno, ho potuto verificare che le richieste di informazioni che più frequentemente vengono rivolte dagli iscritti attengono alle scadenze di natura dichiarativa, con la trasmissione del “Modello 5”, e contributiva, ai versamenti in autoliquidazione nelle date di rispettiva scadenza, alle indennità di maternità, alla cancellazione dalla Cassa, al riscatto ed alla ricongiunzione, ai trattamenti pensionistici in genere corrisposti dall'Ente di Previdenza.

Nel ringraziare il Consiglio per la fiducia che ha riposto nei miei confronti anche per l'aspetto che riguarda i rapporti con la Cassa Forense, desidero confermare il mio impegno al fine di sviluppare quel servizio di assistenza nella materia previdenziale che mi ha coinvolto con molto entusiasmo.



BREVE RESOCONTO DI UN ANNO DI FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO DELLA FONDAZIONE FORENSE BOLOGNESE, NEL DECENNALE DELLA SUA ATTIVITÀ

STEFANO DALLA VERITÀ

Da pochissimi giorni la Fondazione Forense Bolognese – costituita il 18 novembre 1999 – ha festeggiato i suoi primi dieci anni di attività e ci troviamo oggi a tirare brevemente le somme sui risultati di un anno davvero importante per tutti coloro che hanno ad essa dedicato tanto tempo ed energie, chi dalla sua nascita, avendola fortemente voluta, nel caso specifico l'avv. Sandro Callegaro, e chi invece aggregandosi al gruppo strada facendo.

Sulle pagine del numero 1 di Bologna Forense di quest'anno, l'avv. Giovanni Berti Arnoaldi Veli segnalava che dei 392 eventi formativi organizzati a Bologna nel primo anno di vigore dell'obbligo di formazione continua (2008), ben 137 sono stati organizzati dalla Fondazione, di cui 76 gratuiti e 61 a pagamento, con un costo medio di questi ultimi tuttavia di appena 20,84 euro, rispetto ai 74,86 euro dei corsi organizzati da altri enti.

Aggiungiamo allora che ai suddetti eventi nel corso del 2008 hanno partecipato oltre 15.000 avvocati (più esattamente circa 14.000 presenze agli eventi a titolo gratuito e 1.500 a quelli a pagamento), che vanno ad aggiungersi ai circa 12.800 che hanno frequentato i convegni, i corsi ed i seminari della Fondazione Forense, da quando essa si dedica alla formazione ed all'aggiornamento professionale, fornendo all'avvocatura bolognese un servizio che ha percorso i tempi, essendo iniziato ben prima dell'avvento della formazione obbligatoria (si vedano in calce i grafici con il numero di eventi organizzati e la partecipazione agli stessi, aggiornata, per quanto riguarda il 2009, al 30 novembre).

L'entrata in vigore del regolamento sulla formazione continua obbligatoria non ha trovato, quindi, impreparata la Fondazione, ma ha imposto ugualmente un notevole sforzo per adeguare la struttura organizzativa e fare fronte ad una richiesta che è rapidamente cresciuta, divenendo nel contempo più esigente; ora che sta per concludersi il secondo anno di esperienza nel regime di formazione obbligatoria, possiamo dire con soddisfazione che la Fondazione è riuscita a raggiungere anche nel 2009 l'obiettivo che si era fin dal primo momento prefissata, quello cioè di offrire all'avvocatura bolognese – ma non solo, vista la partecipazione numerosa anche di colleghi di altri Fori –

un ampio ventaglio di eventi formativi gratuiti, di elevato livello qualitativo sia per gli argomenti trattati, sia per lo spessore dei relatori, affiancando ad essi corsi o cicli di seminari più articolati e con un maggior grado di approfondimento delle materie trattate, a pagamento ma ad un prezzo decisamente contenuto rispetto al panorama dei corsi organizzati da enti e soggetti terzi.

Gli eventi svolti nel 2009 sono stati ben 167, di cui 122 gratuiti (come ormai ben noto ai colleghi, i cd. aggiornamenti in pillole) per complessivi 236 crediti, e 46 a pagamento, tra corsi e seminari, per complessivi 565 crediti, con una partecipazione ancora più numerosa dello scorso anno, registrandosi – fino al 30 novembre – circa 17.200 avvocati per gli eventi gratuiti ed oltre 1.000 per quelli a pagamento.

In molti casi l'apprezzamento dei temi trattati ed il conseguente afflusso di numerosissime richieste di partecipazione ha imposto il ricorso a strutture esterne, non riuscendo a soddisfare tutte le domande con le nostre sale di via del Cane e di via Marsili.

Ciò è avvenuto in particolare in occasione dell'importante convegno sulla riforma del codice di procedura civile, organizzato in collaborazione con la Scuola Superiore di Studi Giuridici e con l'Ufficio del Referente per la Formazione decentrata della Magistratura Ordinaria presso la Corte d'Appello di Bologna, che si è svolto a metà settembre presso la Sala Europa al Palazzo dei Congressi ed ha rappresentato l'evento di maggiore rilievo del 2009; inutile dire che il convegno ha richiesto uno sforzo organizzativo rilevantissimo, premiato tuttavia – almeno così riteniamo di poter affermare – dal riscontro positivo generalizzato che la Fondazione Forense Bolognese ha ricevuto da parte dei numerosissimi colleghi presenti, nonché da parte delle Autorità e dei relatori di eccezione che hanno partecipato ai lavori.

Quanto appena detto in ordine all'afflusso delle richieste di partecipazione agli eventi gratuiti è occasione per una precisazione che si ritiene opportuno formulare in questa sede, viste le critiche che talvolta vengono mosse da alcuni colleghi che non riescono ad entrare in lista, pur inviando la domanda in modo tempestivo, non appena aperte le iscrizioni: pur comprendendo il disappunto di questi colleghi, a conferma dell'impegno profuso dalla segreteria della Fondazione, si sottolinea che essa procede a registrare tutte le domande in base all'ora – anzi al minuto esatto – del loro invio, di cui vi è traccia sia nei fax, sia nelle e-mail, a seconda della forma di prenotazione scelta dall'interessato, e chiude la lista nel momento in cui viene raggiunto il numero massimo di posti disponibili, cosa che in alcuni casi avviene dopo pochissimo tempo dall'apertura delle iscrizioni; tutte le domande sono poi conservate in archivio, potendosi, quindi, verificare in ogni momento il loro ordine di arrivo.

Completando il quadro degli eventi formativi del 2009, si ricorda infine che sono stati organizzati i corsi istituzionali "abilitanti" (quelli cioè che il Consiglio dell'Ordine è tenuto ad organizzare per specifici vincoli normativi) sulle "difese d'ufficio" e di "aggiornamento e perfezionamento in diritto minorile e volontaria giurisdizione", nonché i corsi non abilitanti, ma voluti ugualmente dal Consiglio a fini di integrazione e completamento di quelli istituzionali, sulle "difese d'ufficio innanzi al Tribunale per i Minorenni" e di "aggiornamento e formazione sulla legislazione in materia di immigrazione".

In alcuni casi gli eventi (aggiornamenti in pillole, corsi, seminari e convegni) hanno visto la partecipazione all'organizzazione dei seguenti enti ed associazioni, con cui la Fondazione collabora da tempo, ed in altri casi il loro patrocinio ed il loro appoggio:

- **Scuola Superiore dell'Avvocatura – Consiglio Nazionale Forense;**
- **Università di Bologna (Facoltà di Giurisprudenza e di Economia);**
- **Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura;**
- **Unindustria;**
- **Ufficio del Referente per la Formazione decentrata della Magistratura ordinaria presso la Corte d'Appello di Bologna;**
- **Assessorato alla Scuola, Formazione e Politiche delle differenze del Comune di Bologna;**
- **Assessorato alla Cultura ed alle Pari Opportunità della Provincia di Bologna;**
- **Associazione Giuriste Italiane (A.G.I.);**
- **Associazione "Il trust in Italia";**
- **Associazione Avvocati Imolesi;**
- **Associazione Giuslavoristi dell'Emilia Romagna (A.G.I.-A.G.E.R.);**
- **Associazione Sindacale degli Avvocati di Bologna dell'Emilia Romagna (A.N.F.);**
- **Associazione medico-giuridica Melchiorre Gioia;**
- **Camera Penale Franco Bricola;**
- **Centro Studi D. Napoletano, Sezione di Bologna;**
- **Unione Giuristi Cattolici Italiani (U.G.C.I.);**
- **Centro Studi in Diritto Concorsuale di Bologna;**
- **Società Italiana degli Amministrativisti dell'Emilia Romagna;**
- **Scuola di Specializzazione in Studi sull'Amministrazione Pubblica;**
- **Il Sole-24 Ore;**
- **Maggioli Editore;**
- **Associazione Seneca – Formazione e sviluppo delle risorse umane;**
- **Camera Civile Alberto Tabanelli;**
- **Associazione Persona e Danno dell'Emilia Romagna;**
- **Istituto Storico Parri.**

Questa sinergica ed articolata collaborazione si è arricchita nel 2009 con la stipula di una convenzione con la Scuola Superiore di Studi Giuridici, diretta dal prof. avv. Federico Carpi, con la quale la Fondazione ha organizzato una serie di interessanti eventi formativi, che hanno completato l'offerta formativa ed incrementato il suo livello qualitativo; questa collaborazione è già stata rinnovata anche per il 2010 e possiamo fin d'ora anticipare che la formazione si arricchirà il prossimo anno del prezioso apporto che verrà dato anche dall'Ufficio del Referente per la Formazione Decentrata della Magistratura Ordinaria, con il quale la Fondazione Forense e la Scuola Superiore di Studi Giuridici metteranno a punto una serie di eventi formativi congiunti, con l'obiettivo di fornire all'avvocatura una visione completa delle problematiche giuridiche di maggior interesse ed attualità, analizzate dal punto di vista della dottrina e della prassi, con l'importante contribu-

SPECIALE DECENNALE FONDAZIONE FORENSE BOLOGNESE

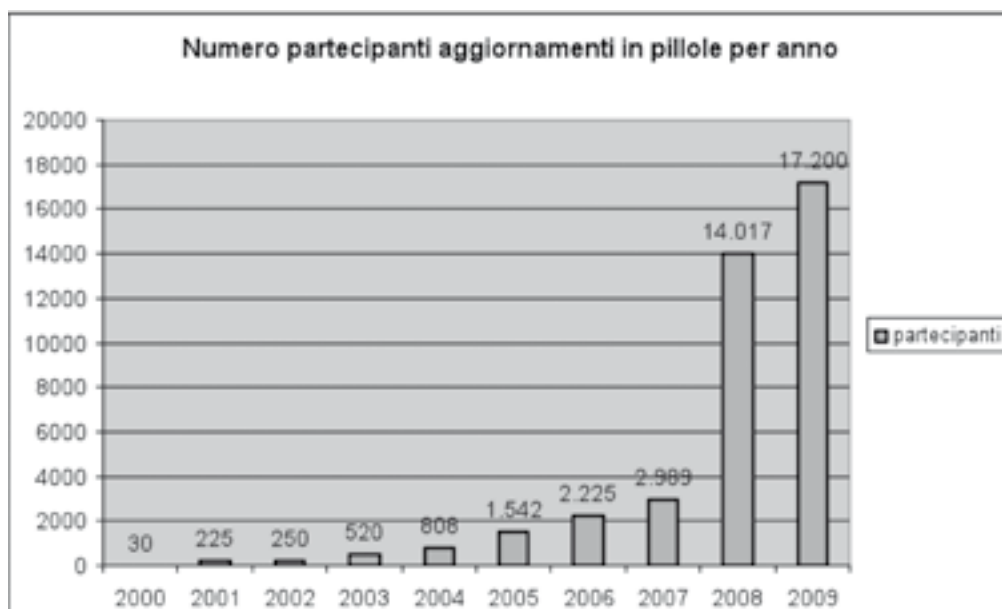
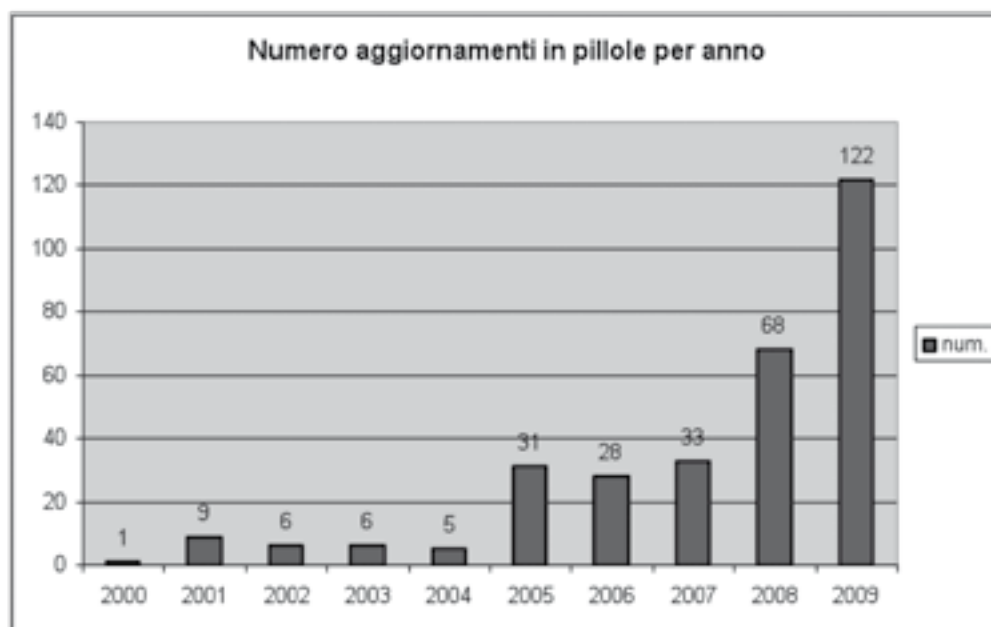


to di avvocati, docenti universitari e magistrati.

Come si è detto in apertura, l'attività del 2009 è stata caratterizzata anche dalla organizzazione di alcuni eventi di carattere eccezionale, diretti a celebrare il decennale della Fondazione Forense, molti dei quali – da cui la loro eccezionalità – al di fuori dei nostri canoni abituali ed istituzionali, essendosi scelto di pri-

vilegiare la cultura e l'arte, ma anche la condivisione di eventi sportivi e conviviali, certi che la formazione dell'avvocato e la sua crescita non possono prescindere dal rafforzamento dei valori comuni e dei legami di colleganza e di amicizia; di questa importantissima parte dell'attività del 2009 il nostro Direttore, avv. Sandro Callegaro, è stato il principale ideatore ed artefice.

Mentre vengono pubblicate queste poche righe di resoconto dell'attività dell'anno che sta finendo, è partito il lavoro di preparazione del programma formativo del 2010, che verrà presentato in uno dei prossimi numeri di Bologna Forense; è bene allora sottolineare che i risultati conseguiti sono il frutto del grande impegno profuso quotidianamente dai suoi preziosi collaboratori Barba-



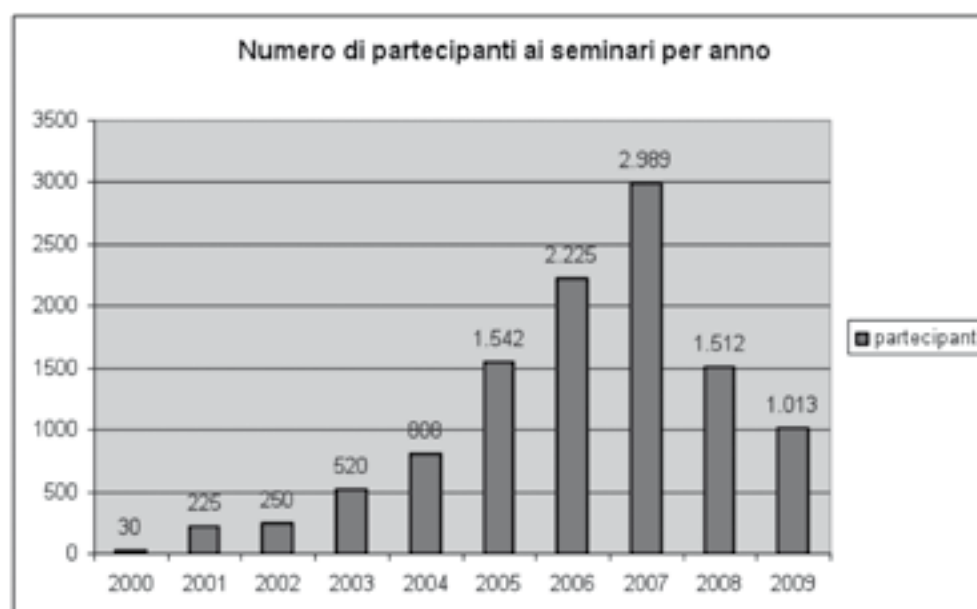
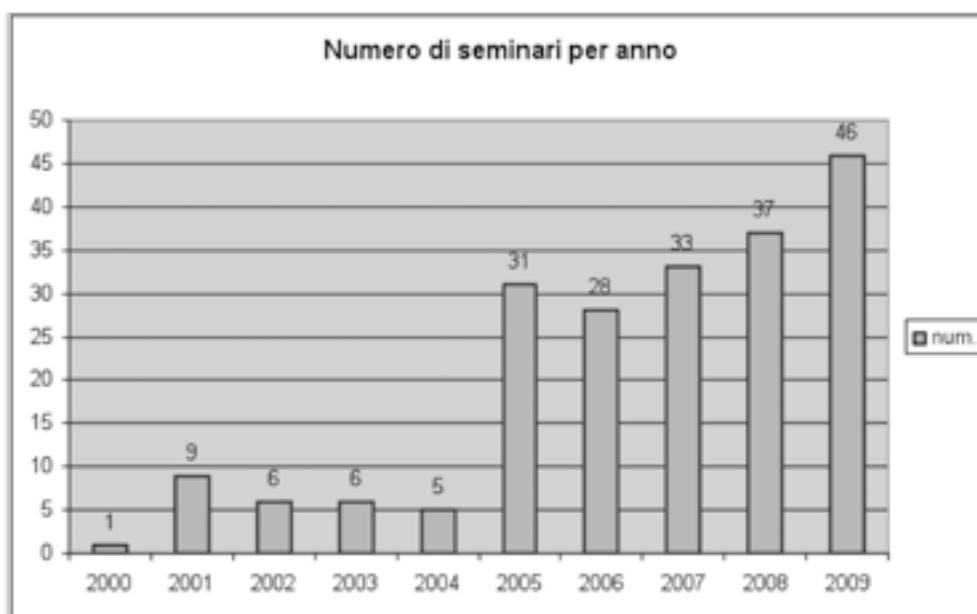
SPECIALE DECENNALE FONDAZIONE FORENSE BOLOGNESE



ra Monti, Paola Tabacco, Emanuela Rizzo, Luca Garuffi, senza i quali il lavoro della Fondazione non prenderebbe forma e vita, e del contributo degli amici che ci hanno affiancato, mettendo a disposizione il loro tempo e la loro esperienza, nel ruolo di coordinatori delle varie aree (oltre allo scrivente, i colleghi Gabriele Bordoni, Carlo Bosi, Andrea Carinci,

Sandro Corona, Alberto Pizzoferrato, Stefano Poli e Loredana Rossi), ed infine del prezioso intervento di tutti i numerosissimi colleghi che hanno contribuito in vario modo alla realizzazione degli eventi formativi, proponendo temi, suggerendo nuove iniziative ed intervenendo in veste di moderatori e/o di relatori: a tutti indistintamente va la nostra

riconoscenza ed il nostro più sincero ringraziamento, con l'auspicio che il 2010 ci veda sempre motivati, carichi dello stesso entusiasmo e, perché no, con qualche nuovo volenteroso compagno di viaggio.





Fondazione Forense Bolognese
(Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bologna)

19 MAGGIO 2009
FESTA DI SANT'IVO
PATRONO DEGLI AVVOCATI

La Fondazione Forense Bolognese
è lieta di invitare
praticanti e giovani avvocati ad una grande
GRIGLIATA

Presso l'Azienda Agricola "La Faggiola"
Via Cà Bianca, 52 Loc. Oliveto Montevoglio
ore 19,30

La Fondazione raccoglierà sul luogo unicamente un'offerta libera da
devolvere a favore dei Colleghi dell'Aquila colpiti dal terremoto e
che verrà versata sul fondo del Consiglio Nazionale Forense.

Le iscrizioni si ricevono entro il 14 maggio
presso la Segreteria della Fondazione in Via Marsili, 8
dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 ALLE ORE 12.30

Come arrivare: Sulla Bazzanese in direzione di Bazzano a Pragatto si
gira per Via 4 Novembre a sinistra. Alla 3^a a sinistra si gira in Via
S. Savino che diventa Cà Bianca; dopo circa 4 km a sinistra la tettoia in
legno indica la strada bianca da percorrere.

Fondazione Forense Bolognese – Direttore Avv. Sandro Callegaro
Tel. 051/3399239 - Fax. 051/3391800
www.fondazioneforensebolognese.it E-mail: fondazioneforensebo@libero.it



SPECIALE DECENNALE FONDAZIONE FORENSE BOLOGNESE



FONDAZIONE FORENSE BOLOGNESE

(CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BOLOGNA)



Bologna, 8 giugno 2009

Onorevole Consiglio Nazionale Forense
presso il Ministero della Giustizia
Via Arenula, 71
00100 Roma
(Fax 06 68897460)

Onorevole Consiglio dell'Ordine
degli avvocati dell'L'Aquila
Palazzo di Giustizia
Via XX Settembre L'Aquila
(Fax 0862.420015)

Onorevole Consiglio dell'Ordine
degli Avvocati di Bologna
Palazzo di Giustizia
P.zza dei Tribunali, 4
40124 Bologna
(Fax 051 583702)

Rif. ns. Prot. n. 61/09

Caro Presidente,

spronati dall'iniziativa assunta dal CNF per sostenere l'avvocatura e la popolazione aquilana, i giovani della nostra Scuola di Formazione, nell'ambito dei festeggiamenti per Sant' Ivo, Patrono degli avvocati, hanno raccolto la somma di Euro 1.000,00 che ti allego, destinandola al Consiglio dell'Ordine dell'Aquila, contribuendo alle iniziative che si renderanno necessarie per riportare quanto prima la scuola forense locale alle originarie condizioni di funzionalità ed efficienza.

La sensibilità manifestata dai nostri giovani lascia ben sperare per una avvocatura futura non solo più formata e più aggiornata, ma anche ben orientata ai valori della solidarietà e correttamente impostata nei rapporti di colleganza.

L'occasione mi è gradita per porgere, anche a nome del nostro Segretario, del Tesoriere, di tutto il Consiglio di Amministrazione, del Comitato scientifico, dei soci, dipendenti e collaboratori della Fondazione Forense Bolognese, le più vive cordialità unitamente agli auspici per una pronta ripresa e ritorno alla normalità.

Il Direttore
(Avv. Sandro Callegaro)

FONDAZIONE FORENSE BOLOGNESE

P.zza dei Tribunali, 4 - 40124 BOLOGNA - P.I. 02027421201
Segreteria organizzativa: Via Marsili 8 - Tel. 051/3399239 - Fax 051/3391800
www.fondazioneforensébolognese.it - E-mail: fondazioneforensébo@libero.it

SALUTO AL PROCURATORE GENERALE DOTT. FRANCESCO PINTOR

LUCIO STRAZZIARI

Alla fine dello scorso mese di aprile il Procuratore Generale dott. Francesco Pintor ha lasciato il suo incarico per raggiunti limiti di età.

L'avvocatura bolognese, richiamando il saluto, e il ringraziamento, che gli è stato rivolto nel corso della cerimonia di commiato svoltasi alla Procura Generale, vuole rinnovargli, con la voce e con la visibilità del presente notiziario, le espressioni di stima e di apprezzamento che lo hanno accompagnato lungo tutto il suo percorso professionale.

Percorso che è stato di altissimo livello e di mirabile prestigio, per la gran parte dedicato alla funzione requirente, presso la Procura della Repubblica di Bologna, a capo della Procura della Repubblica Circondariale, istituita con la riforma della procedura penale del 1989, e che lo ha visto affrontare questo impegno assolutamente nuovo con il valore professionale, ed anche con le capacità organizzative, che ne hanno sempre contraddistinto la attività, fino alla Procura Generale, nella quale, dopo anni da sostituto, è stato chiamato a ricoprire il ruolo della più alta responsabilità.

Le straordinarie doti di profondo conoscitore del diritto, di radicata esperienza, di raro equilibrio che hanno sempre qualificato il suo operato, ne hanno fatto un prezioso punto di riferimento per i suoi colleghi magistrati, e per qualsiasi altro operatore del diritto che con lui si sia incontrato.

Di grande significato è stato infatti il suo rapporto con la avvocatura, che ha sempre considerato nel pieno riconoscimento della insostituibile funzione a garanzia della tutela dei diritti, che è chiamata ad espletare quale componente fondamentale della giurisdizione.

Così i rapporti della avvocatura con il dott. Pintor, nei vari incarichi che ha ricoperto, sono sempre stati improntati a piena disponibilità e reciproca collaborazione.

Non si potrà poi sottacere l'alto impegno, l'onore e la responsabilità cui lo hanno chiamato la stima e la fiducia dei suoi colleghi, nell'eleggerlo al Consiglio Superiore della Magistratura, al quale ha dedicato per un intero mandato le sue più preziose energie, apportandovi straordinario contributo.

Sentiremo poi tutti, nelle future cerimonie di apertura degli anni giudiziari, la mancanza del suo intervento, che ha svolto per tanti anni quale Relatore Ufficiale sulla situazione della giustizia nel Distretto, e poi, dopo la riforma degli ultimi anni, quale rappresentante della magistratura requirente, che è sempre stato atteso con consapevole partecipazione e convinto compiacimento.

Lucidità di idee, incisività delle argomentazioni, straordinaria capacità oratoria, rigosità delle valutazioni: ecco le componenti che hanno reso, da sempre, la sua Relazione, quale momento centrale della cerimonia.

Ma il dott. Pintor, se ha lasciato il suo incarico e la operosa attività nella magistratura, non ha certamente abbandonato l'impegno e la volontà di apportare ancora il suo prezioso contributo in una società che ha tanto bisogno di veri e autentici valori.

Eccolo allora chiamato, da subito, alla massima responsabilità presso la "Autorità garante del contribuente", ove svolge un servizio prezioso a beneficio dei cittadini nel non sempre facile rapporto che si trovano ad avere con l'autorità cui è demandato il compito di attuare il principio costituzionale secondo il quale ciascuno deve contribuire alle esigenze della collettività in proporzione alle proprie risorse economiche.

E, ancora, il dott. Pintor ha già dimostrato la sua disponibilità a partecipare come relatore a tanti eventi che l'avvocatura bolognese, attraverso le sue rappresentanze, istituzionali ed associative, è chiamata ad organizzare per consentire ai colleghi quell'aggiornamento sui tanti nuovi scenari che il nostro panorama normativo presenta con sempre maggiore frequenza, che rappresenta esigenza ormai ineludibile di ciascuno e di tutti.

Noi lo ringraziamo anche per questo, con l'auspicio sincero di ancora lunghi anni proficui e fecondi, nella serenità della sua vita familiare.



Tribunale di Bologna

Dirigenza

Prov. n. **942**

Disposizioni in materia di:

- 1) Ricorsi avverso i provvedimenti di rigetto istanze ammissione al patrocinio a spese dello Stato - opposizioni ai decreti di pagamento, ex art. 170 T.U. spese di giustizia - regime fiscale.
- 2) Patrocinio a spese dello Stato: decreto di pagamento dei compensi del difensore (art. 82 T.U. spese di giustizia) - apposizione formula esecutiva

Il Dirigente

- Ritenuto necessario addivenire ad una uniformità di comportamento del personale di cancelleria nell'interpretazione di alcune norme del D.P.R. 115/2002;
- Lette. le circolari della Direzione Generale della Giustizia Civile - Ufficio I - del 6/5/03e del 19/10/2009 e la risoluzione della Direzione Centrale Normativa e Contenzioso delle Agenzie delle Entrate n. 260 del 21/09/2007.

dispone

I ricorsi avverso i provvedimenti di rigetto delle istanze di ammissione al patrocinio a spese dello Stato nonché le opposizioni ai decreti di pagamento ex artt. 84 e 170 del T.U. sulle spese di giustizia sono procedimenti di Volontaria Giurisdizione e, come tali, vanno iscritti sul Registro Affari Civili Non Contenziosi e da trattarsi in Camera di Consiglio.

Gli stessi procedimenti sono soggetti al versamento del contributo unificato pari a euro 70 (anche qualora il ricorrente sia un difensore nominato d'ufficio - v. art.32 disp. att. c.p.p.) e ciò **in considerazione della loro natura del tutto autonoma rispetto al giudizio che ha originato la pretesa.**

I provvedimenti che definiscono i succitati procedimenti sono soggetti a registrazione in termine fisso e quindi vi è obbligo per il cancelliere di trasmetterli alla competente Agenzia delle Entrate.

I decreti di pagamento dei compensi dei difensori emessi dal giudice ex art. 82 del D.P.R. 115/2002 non sono idonei a valere quale titolo esecutivo ai sensi e per gli effetti dell'art. 474 c.p.c. così come da circolare ministeriale del 19/10/2009, pertanto i cancellieri non possono rilasciarne copia in forma esecutiva.

Si comunichi ai direttori, ai funzionari, ai cancellieri della sede e delle sezioni distaccate e all'ufficio Spese di Giustizia.

Bologna, 12 NOV. 2009

Il Dirigente
Giorgio Bardi

Visto, il Presidente

(doc. Francesco Scatellari)

Scatellari

PAGHERÒ

ANNAMARIA CIAMPA

*"Pronto... avvocato?"**"Sì sono io, mi dica."**"Sono disperata/o, ho bisogno di parlare con lei, con urgenza: posso venire oggi?"*

Comincia quasi sempre così la storia di una causa che gode del patrocinio a spese dello Stato. Io accetto *quasi* tutto, purché pertinente alla mia materia, ovvero a ciò che so fare, o forse dovrei dire *a ciò che credo di saper fare...*

Prima puntata:

Arriva il/la cliente, ed è vero, è una persona disperata. Ha un matrimonio da cui vuole fuggire, ha dei figli che non riesce a mantenere dignitosamente, ha un mutuo da pagare, ha perso il lavoro, ha lo sfratto esecutivo, ha una famiglia di fatto che non sta più in piedi, ha un decreto del Tribunale per i Minorenni che dice delle cose che non capisce e parla dei suoi figli e di adottabilità.

Ha un oceano di problemi, un oceano in tempesta.

Quello che non ha sono i soldi per pagare uno "straccio d'avvocato" che lo aiuti ad uscire dai guai.

Però ci sono gli avvocati, decine e decine, iscritti nel registro degli avvocati disponibili a patrocinare a spese dello Stato. Quelli come me.

Seconda puntata:

Il cliente è sacro. I suoi problemi diventano i miei, sono qui per questo. Non è un cliente di serie B, lavoro per la sua causa cercando di essere fedele al mandato e al contempo fedele al mio Stato (lo Stato italiano, che mi paga... *opss...* mi pagherà).

La causa prende avvio, percorre la sua strada, a volte si conclude qualche anno dopo quella prima telefonata.

Terza puntata:

Quando tutto è compiuto, arriva finalmente il momento in cui anche l'avvocato più spinoso si scioglie gongolante e clicca sul programma di redazione della nota spese. Beh sì, lo ammetto, mi piace lavorare, ma devo pagare l'affitto dello studio, le bollette, la Cassa Avvocati, quindi devo... dovrei... vorrei... incassare i miei soldi.

Nota spese: onorari e competenze, valore medio (anche se ho dato l'anima per difendere taluni clienti) poi, *zacc!*, decurto la nota del 50%.

Corro a depositare la nota, l'istanza e il decreto di ammissione al patrocinio a spese dello Stato.

BUIO IN SALA

Le rughe aumentano, le mie figlie hanno finito il liceo e ormai sono iscritte all'Università (nessuna delle due ha scelto Giurisprudenza), arrivano altre telefonate di altri clienti disperati e il giro continua.

Quarta puntata:

Un giorno arriva una notifica! Ah, ma è quella causa chiusa tre anni fa! Mi hanno liquidato la nota! Calma, calma... non vuole mica dire che i soldi siano già nelle mie mani.

INTERVALLO**Quinta puntata:**

Apro la posta elettronica: wow! Una e-mail della Corte d'Appello! Il mandato di pagamento, sì!, stavolta mi pagano davvero.

Come? Cosa scrivono?

"Le segnalo che, poiché i fondi erogati dal Ministero per il 2° quadrimestre 2009 sono esauriti, è possibile, in attesa del prossimo stanziamento, previsto per settembre, emettere la fattura con IVA ad esigibilità differita ex art. 6, comma 5°, d.p.r. n. 633/1972."

Sesta puntata:

Fattura alla mano, in duplice copia, corro all'ex Ufficio Modello 12, in cerca di conforto. Mi spiegano che i soldi forse non basteranno per tutti. Mi dicono che sono stati chiesti 850.000 euro ma non si sa quanti ne manderanno.

Che ne sarà della mia nota? Non si sa, se non bastano quelli del 2° quadrimestre, dovrò aspettare gennaio. Allora a gennaio sarò pagata? No, non esageriamo. A gennaio il Ministero deciderà se inviare i fondi per l'anno 2008 e per l'anno 2009, però potrebbe anche decidere di inviare i fondi per l'anno 2010. Mi si annebbia la vista e nella mia logica spazio-temporale percepisco un senso di smarrimento. Considerato che sono un avvocato e che dovrei capire al volo, invece di piangere, sorrido e chiedo quale sia il senso di questo "salto biennale". Fortunatamente mi viene risposto che non ha senso!

Settima puntata:

Dopo un mese, ma soprattutto dopo avere controllato il saldo del mio conto corrente, mi rendo conto che devo incassare. Torno all'ex Modello 12 e apprendo che il Ministero ha inviato la metà dei famosi 850 mila euro richiesti.

Cosa succederà? Mi ripetono con gentilezza la stessa cosa che mi avevano detto un mese prima. A quel punto ho chiesto se qualcuno dei tanti colleghi, come me in balia del dissesto globale, stia facendo qualcosa. Esco con un nome ed una indicazione.

Ottava puntata:

Chiamo la collega, che non conosco, e nasce subito quella sintonia/simpatia che si può vedere nei corridoi degli ospedali, quando due persone sconosciute sono in attesa di apprendere il loro destino e si raccontano le reciproche sventure.

Sul filo del telefono corrono le parole chiave: mandato di pagamento, titolo esecutivo, messa in mora, interessi, spese legali, formula esecutiva, copie autentiche.

Si evocano spiriti di confraternite appartenenti ad altri Fori: Genova, Milano... loro ci sono riusciti.

Nona puntata:

Provvedimento n. 242 del Tribunale di Bologna:

"I decreti di pagamento dei compensi dei difensori emessi dal giudice ex art. 82 d.p.r. n. 115/2002 non sono idonei a valere quale titolo esecutivo ai sensi e per gli effetti dell'art. 474 c.p.c. così come da circolare ministeriale del 19 ottobre 2009, pertanto i cancellieri non possono rilasciarne copia in forma esecutiva."

Decima puntata:

Sono qui nel mio studio e sto scrivendo questo articolo per Bologna Forense. Ventitre note spese aspettano di essere liquidate, di ottenere il mandato di pagamento e chissà, forse un giorno, di essere pagate. Intanto per alcune è già stata emessa la fattura (con il beneficio dell'IVA differita!) e bisognerà pagare le tasse.

Scusate, suona il telefono: corro... potrebbe essere un cliente.

PRATICA FORENSE: UNA FORMA ALTERNATIVA «PROFESSIONALIZZANTE»

TIZIANA ZAMBELLI

Il Consiglio dell'Ordine di Bologna ha recentemente dato l'opportunità ai praticanti avvocati, durante il primo anno di iscrizione, di svolgere una forma alternativa di pratica presso gli Uffici Giudiziari, stipulando una convenzione con il Tribunale di Bologna in persona del suo Presidente dott. Francesco Scutellari.

Tale iniziativa ha la finalità di migliorare la formazione del praticante, anche sotto l'aspetto di consentirgli di ricevere ampia informazione sullo svolgimento delle attività giudiziarie e degli Uffici.

Analoga iniziativa è stata assunta dai Consigli degli Ordini di Milano, Firenze, Messina, Monza, Arezzo, Padova, Varese e dalla Unione dei Consigli dell'Ordine del Triveneto.

La convenzione stipulata assicura che la pratica si svolga in modo proficuo e dignitoso, destinando i praticanti/tirocinanti – secondo un progetto formativo e di orientamento – a partecipare ed assistere a varie ed importanti attività: attività preparatoria dell'udienza; preparazione delle udienze con il magistrato, studiando i fascicoli e relazionando il contenuto della controversia; preparazione della discussione con il giudice, con preparazione della scheda del procedimento in cui è sintetizzato il contenuto del contraddittorio e sono messe a fuoco in modo schematico le questioni preliminari ed i nodi in fatto ed in diritto che la causa pone; attività in udienza, compresa la scrittura del verbale; collaborazione nella formazione dei provvedimenti del giudice; attività di studio ed approfondimento, ricerche, anche a mezzo dei supporti informatici a disposizione dell'Ufficio.

Non posso nascondere le perplessità nella fase di elaborazione di tale progetto, sia in relazione ad una garanzia effettiva della concreta utilità per la formazione del praticante, non meramente utilizzato per la sola ricaduta positiva sul funzionamento degli Uffici Giudiziari, sia in relazione ai possibili profili di incompatibilità con la pratica forense presso lo studio di un avvocato.

Tali aspetti sono stati oggetto di ampio confronto e riflessione da parte del Consiglio, che ha elaborato la convenzione ispirandosi alla finalità di contribuire ad una formazione dei praticanti «professionalizzante», in virtù della tipologia di attività previste e dei momenti di verifica, che richiedono da parte del praticante un forte impegno teorico e pratico in grado di contribuire alla decisione di accedere alla professione forense sapendo muoversi con consapevolezza nell'ambito dei fondamentali settori del diritto, cogliendo l'opportunità di apprendimento attraverso esperienze pratiche e complementari a quelle vissute all'interno dello studio legale ed interessanti per il rilievo culturale che può assumere ogni esperienza di lavoro congiunto nell'amministrazione della giustizia.

Questo orientamento è oggi ampiamente condiviso, tanto che il d.d.l. n. 601 sulla riforma della legge professionale forense, allo stato in discussione alla Commissione Giustizia del Senato, prevede espressamente – al titolo II art. 41 *bis* – che la pratica possa svolgersi, per non più di dodici mesi, anche presso gli Uffici Giudiziari, affinché il praticante riceva ampia informazione sullo svolgimento delle attività giurisdizionali e degli Uffici.

Ad oggi le domande presentate al Consiglio dell'Ordine di Bologna per lo svolgimento della pratica presso gli Uffici Giudiziari sono due. L'esito delle prime esperienze potrà suggerire ogni miglior disciplina per lo svolgimento di questo tirocinio.

CONVENZIONE PER LA FORMAZIONE E L'ORIENTAMENTO DEI PRATICANTI AVVOCATI

tra

IL CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BOLOGNA in persona del Presidente Avv. Ludo Strazziari

IL TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLOGNA in persona del Presidente Dott. Francesco Scutellari

premesse

a) che la legge professionale (art. 14 del r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578, lett. a) e c) demanda al Consiglio dell'Ordine degli avvocati il compito di provvedere alla custodia degli albi professionali e dei registri dei praticanti e alla vigilanza sull'esercizio della pratica forense;

b) che il regolamento per la pratica (artt. 1-3 del d.p.r. 10 aprile 1990, n. 101) attribuisce al Consiglio dell'Ordine il compito di istituire scuole di formazione professionale a integrazione della pratica forense, nonché (art. 4 3) il compito di vigilare sull'effettivo svolgimento del tirocinio da parte dei praticanti avvocati nei modi previsti dal regolamento stesso e con i mezzi ritenuti più opportuni;

c) che spetta al Consiglio dell'Ordine il rilascio di un certificato di compiuta pratica previa la verifica che il praticante abbia atteso alla pratica stessa, per il periodo prescritto, con diligenza e profitto (art. 10 r.d. 22 gennaio 1934, n. 37);

d) che già la legge istitutiva delle scuole di specializzazione (d. lgs. 17 novembre 1997, n. 398, art. 16) ha inteso provvedere alla formazione comune di magistrati e avvocati, attraverso un apprendimento non solo

teorico, ma integrato anche da esperienze pratiche;

e) che il Consiglio Superiore della Magistratura, con delibera del 21/11/2001, ha ritenuto "consentita agli specializzandi, in ambito civile e col consenso delle parti processuali, la frequenza di tutte le udienze, con esclusione di quelle riguardanti cause e procedimenti in materia di famiglia, stato delle persone e diritti della personalità";

f) che la formazione comune di avvocati e magistrati può essere ulteriormente incoraggiata e ampliata in tutte le forme possibili, anche per il rilievo culturale che assume ogni esperienza di lavoro congiunto nell'amministrazione della giustizia;

g) che deve essere dato risalto alla necessità che la pratica presso gli Uffici Giudiziari sia un effettivo momento di formazione;

h) che il Consiglio dell'Ordine e il Tribunale ordinario di Bologna hanno dichiarato la disponibilità, su presupposti condivisi, a indirizzare ed accogliere i praticanti avvocati in un tirocinio di formazione presso gli uffici giudiziari;

i) che, tenendo conto delle osservazioni e dei rilievi formulati nelle richiamate delibere del Consiglio Superiore della Magistratura, si possono dunque prospettare - in via sperimentale e riservata ogni miglior disciplina all'esito delle prime esperienze - nuove forme di tirocinio dei praticanti avvocati, nell'intento di migliorare la loro formazione.

Tutto ciò premesso, si conviene:

ART. 1

I praticanti avvocati, durante il primo anno di iscrizione al registro dei praticanti, sono ammessi a espletare il tirocinio per il periodo di 6 mesi, rinnovabile su concorde volontà delle Parti e del praticante per ulteriori 6 mesi, prestando la loro attività presso le sezioni civili ordinarie del Tribunale

ordinario di Bologna.

Tale tirocinio sarà riconosciuto dal Consiglio dell'Ordine, per il tempo prestato, al fine del completamento della pratica e del rilascio del relativo certificato.

ART. 2

Il praticante avvocato che intende svolgere il tirocinio di formazione presso detti uffici giudiziari deve farne domanda al Consiglio dell'Ordine, indicando eventuali ulteriori titoli aventi maggiore o minore attinenza alle particolari caratteristiche del tirocinio [indirizzo di specializzazione, eventuali pubblicazioni, partecipazione ad incontri di studio o convegni].

ART. 3

Il Consiglio dell'Ordine accoglierà le domande in relazione alla disponibilità dei posti tenendo conto dell'ordine di presentazione al Consiglio.

ART. 4

Il Consiglio dell'Ordine proporrà i nominativi dei praticanti prescelti al Presidente del Tribunale.

Il Presidente del Tribunale affiderà ciascun praticante ad un magistrato togato dei rispettivi uffici giudiziari, che abbia espresso la propria disponibilità in proposito.

I praticanti che svolgono contemporaneamente il tirocinio presso gli uffici giudiziari non possono superare il numero complessivo di venti.

Ciascun magistrato non può essere affidatario di più di un tirocinante per volta.

ART. 5

Per ciascun praticante avvocato presso un ufficio giudiziario viene predisposto un progetto formativo e di orientamento che prevede:

- l'indicazione di un avvocato tutore designato dal Consiglio dell'Ordine quale riferimento didattico-organizzativo e destinatario della relazione sul tirocinio da redigersi al termine di ogni semestre;
- l'indicazione del magistrato logato affidatario e le modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenza presso l'ufficio giudiziario.

Il progetto formativo e di orientamento verrà predisposto da una commissione costituita dal Presidente e da due consiglieri dell'Ordine nonché dal Presidente e da due magistrati del Tribunale.

ART. 6

Il praticante sarà munito di assicurazione contro gli infortuni, nonché per la responsabilità civile, con esclusione di qualsiasi onere economico a carico dell'Ente ospitante.

Le Parti si impegnano affinché ai tirocinanti vengano fornite dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività, anche sulla base del documento di sicurezza elaborato dalla Struttura ospitante e custodito presso quest'ultima ovvero presso l'unità produttiva, in base all'art. 4 del testo aggiornato del D.Lgs. 626/1994.

Per le attività di cui alla presente convenzione, il preposto, nonché le altre figure previste espressamente dal testo aggiornato del decreto legislativo 626/94, sono individuate dall'ente ospitante e comunicate al tutore ed al tirocinante prima dell'inizio delle attività stesse.

ART. 7

Durante lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento il praticante avvocato è tenuto a:

- svolgere sotto la guida ed il controllo del magistrato togato affidatario e del tutore individuato dal Consiglio dell'Ordine le attività previste dal progetto formativo e di orientamento, con diligenza, correttezza e lealtà;
- rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
- rispettare gli obblighi di riservatezza e di riserbo verso chiunque, per quanto attiene dati, informazioni o conoscenze acquisite durante lo svolgimento del tirocinio;
- mantenere il segreto professionale per quanto conosciuto in ragione del tirocinio;
- mantenere l'iscrizione al registro dei Praticanti Avvocati.

ART. 8

I tirocinanti hanno accesso ai soli fascicoli processuali loro specificamente sottoposti dal magistrato affidatario, partecipano alle udienze (salvi i casi indicati dall'art. 128 c.p.c.) e, solo con il consenso delle parti e dei procuratori presenti, alle udienze civili camerale, di trattazione ed istruttorie, mentre non possono partecipare alle camere di consiglio decisorie.

In ogni caso, non possono essere destinati a nessun altro impiego o al mero disbrigo di attività di cancelleria o di carattere amministrativo.

Al termine di ogni semestre, il magistrato affidatario redigerà una relazione del lavoro svolto dal praticante avvocato.

ART. 9

Il tirocinio di formazione potrà essere interrotto in qualsiasi momento dal Presidente del Tribunale per sopravvenute esigenze organizzative dell'ufficio giudiziario ovvero dal Presidente del Consiglio dell'Ordine per motivi inerenti l'ordinamento professionale.

ART. 10

Il tirocinio di formazione e di orientamento non costituisce rapporto di lavoro e non comporta alcun onere per l'Amministrazione della giustizia.

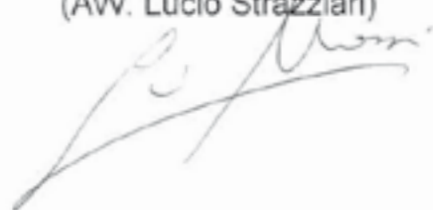
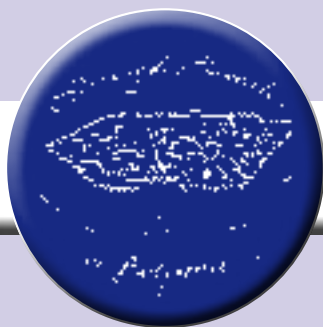
ART. 11

Nei procedimenti trattati dal magistrato affidatario durante il loro tirocinio, i praticanti non possono, neppure nelle fasi successive della causa, rappresentare o difendere le parti od assumere qualsiasi incarico professionale.

Bologna, 28.5.2009

Il Presidente del Tribunale
(Dott. Francesco Scutellari)

Il Presidente Ordine Avvocati
(Avv. Lucio Strazziari)

www.ordine-forense.bo.it

www.fondazioneforensebolognese.it



LA POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC) PER GLI AVVOCATI

SANDRO CALLEGARO

La questione non è di semplice comprensione a motivo di una notevole confusione che il legislatore ha creato in questa delicatissima materia¹.

Quello che molti hanno sentito o letto è che il 29 novembre 2009 i professionisti sono obbligati a dotarsi di una casella di Posta Elettronica Certificata (PEC) dandone poi comunicazione al proprio Consiglio dell'Ordine entro tale data.

Anticipo subito che il Consiglio dell'Ordine di Bologna, con delibera del 21 settembre 2009, ha disposto per l'acquisizione e distribuzione gratuita, a tutti gli avvocati regolarmente iscritti al proprio Albo al 31 dicembre 2009, della casella di posta certificata. Ciò al fine di favorire i colleghi che si troveranno in non poche difficoltà nell'analisi della normativa, nel suo utilizzo e nella sua applicazione concreta.

Cercando di essere il più semplice possibile al fine di una migliore e più immediata comprensione (almeno lo spero), le cose possono essere sintetizzate come segue.

1) Si può dire che la PEC, ovvero la Posta Elettronica Certificata, sia stata introdotta ed istituita con il d.p.r. n. 68 dell'11 febbraio 2005, anche se esso viene intitolato "Regolamento recante disposizioni per l'utilizzo della posta elettronica certificata", di cui si riportano gli articoli di maggior interesse:

- art. 6 (Utilizzo della posta elettronica certificata): *"1. Le pubbliche amministrazioni centrali utilizzano la posta elettronica certificata, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, per ogni scambio di documenti e informazioni con i soggetti interessati che ne fanno richiesta e che hanno preventivamente dichiarato il proprio indirizzo di posta elettronica certificata. 2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle pubbliche amministrazioni regionali e locali salvo che non sia diversamente stabilito. 2 bis. Le pubbliche amministrazioni regionali e locali hanno facoltà di assegnare ai cittadini residenti caselle di posta elettronica certificata atte alla trasmissione di documentazione ufficiale."*

- art. 47 (Trasmissione dei documenti attraverso la posta elettronica tra le pubbliche amministrazioni): *"1. Le comunicazioni di documenti tra le pubbliche amministrazioni avvengono di norma mediante l'utilizzo della posta elettronica; esse sono valide ai fini del procedimento amministrativo una volta che ne sia verificata la provenienza. 2. Ai fini della verifica della provenienza le comunicazioni sono valide se: a) sono sottoscritte con firma digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata; b) ovvero sono dotate di protocollo informatizzato; c) ovvero è comunque possibile accertarne altrimenti la provenienza, secondo quanto previsto dalla normativa vigente o dalle regole tecniche di cui all'articolo 71; d) ovvero trasmesse attraverso sistemi di posta elettronica certificata di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68. 3. Entro otto mesi dalla data di entrata in vigore del presente codice le pubbliche amministrazioni centrali provvedono a: a) istituire almeno una casella di posta elettronica istituzionale ed una casella di posta elettronica certificata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, per ciascun registro di protocollo; b) utilizzare la posta elettronica per le comunicazioni tra l'amministrazione ed i propri dipendenti, nel rispetto delle norme in materia di protezione dei dati personali e previa informativa agli interessati in merito al grado di riservatezza degli strumenti utilizzati."*

¹ A titolo di esempio, la direttiva comunitaria n. 93/99/CE prevede due tipi di firme elettroniche: a) la firma elettronica e b) la firma elettronica avanzata. Tale direttiva è stata recepita con il d.lgs. n. 10/2002, poi abrogato con l'emanazione del d.lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 (Codice dell'Amministrazione Digitale - CAD). Il CAD prevede tre tipi di firme: a) la firma elettronica, b) la firma elettronica qualificata e c) la firma digitale, ma non la firma elettronica avanzata. Il d.p.r. n. 68 dell'11 febbraio 2005, che introduce nel nostro ordinamento la PEC, all'art. 9 prevede che i gestori di posta elettronica rilascino le ricevute di invio e di consegna, con firma elettronica avanzata, ai sensi del d.p.r. n. 445/2000, anch'esso però abrogato con il d.lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 (CAD).

2) Con il d.lgs. n. 82 del 7 marzo 2005, viene varato il "Codice dell'Amministrazione Digitale" (CAD). In esso, fra l'altro, si prevede:

- a) che ai cittadini che ne faranno richiesta venga attribuita una casella di posta elettronica certificata;
- b) che il suo utilizzo ha effetto equivalente, ove necessario alla notificazione per mezzo della posta;
- c) che ogni amministrazione pubblica utilizzi unicamente la PEC con effetto equivalente, ove necessario, alla notificazione a mezzo posta, per le comunicazioni e le notificazioni aventi come destinatari dipendenti della stessa o di altra amministrazione pubblica.

3) Con la legge n. 2 del 28 gennaio 2009, di conversione, con modifiche, del d.l. n. 185 del 29 novembre 2008 (decreto anticrisi), viene istituito l'obbligo anche per i professionisti di dotarsi di PEC e contemporaneamente viene richiesto agli Ordini professionali di pubblicare gli elenchi ad uso esclusivo della pubblica amministrazione:

- art. 16 (Riduzione dei costi amministrativi a carico delle imprese), comma 7°: *"I professionisti iscritti in albi ed elenchi istituiti con legge dello Stato comunicano ai rispettivi ordini o collegi il proprio indirizzo di posta elettronica certificata o analogo indirizzo di posta elettronica di cui al comma 6² entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Gli ordini e i collegi pubblicano in un elenco riservato, consultabile in via telematica esclusivamente dalle pubbliche amministrazioni, i dati identificativi degli iscritti con il relativo indirizzo di posta elettronica certificata"*; comma 9°: *"Salvo quanto stabilito dall'articolo 47, commi 1 e 2, del codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, le comunicazioni tra i soggetti di cui ai commi 6, 7 e 8 del presente articolo (ovverosia le imprese costituite in forma societaria, i professionisti e le amministrazioni pubbliche), che abbiano provveduto agli adempimenti ivi previsti, possono essere inviate attraverso la posta elettronica certificata o analogo indirizzo di posta elettronica di cui al comma 6, senza che il destinatario debba dichiarare la propria disponibilità ad accettarne l'utilizzo."*

- art. 16 bis (Misure di semplificazione per le famiglie e le imprese), comma 5°: *"Per favorire la realizzazione degli obiettivi di massima diffusione delle tecnologie telematiche nelle comunicazioni, previsti dal codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ai cittadini che ne fanno richiesta è attribuita una casella di posta elettronica certificata o analogo indirizzo di posta elettronica basato su tecnologie che certifichino data e ora dell'invio e della ricezione delle comunicazioni e l'integrità del contenuto delle stesse, garantendo l'interoperabilità con analoghi sistemi internazionali. L'utilizzo della posta elettronica certificata avviene ai sensi degli articoli 6 e 48 del citato codice di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005, con effetto equivalente, ove necessario, alla notificazione per mezzo della posta. Le comunicazioni che transitano per la predetta casella di posta elettronica certificata sono senza oneri."*

4) DPCM del 6 maggio 2009. Con esso il Governo dà attuazione alla normativa e detta le disposizioni in materia di rilascio e di uso della casella di posta elettronica certificata assegnata ai cittadini. Anche qui riportiamo i punti di maggior interesse:

- art. 1 (Oggetto): *"Il presente decreto definisce le modalità di rilascio e di utilizzo della casella di posta elettronica certificata assegnata ai cittadini ai sensi dell'art. 16-bis, commi 5 e 6, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, di seguito: «PEC», con particolare riguardo alle categorie a rischio di esclusione ai sensi dell'art. 8 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005, nonché le modalità di attivazione del servizio mediante procedure di evidenza pubblica, anche utilizzando strumenti di finanza di progetto."*

- art. 2 (Modalità di attivazione e rilascio casella di PEC al cittadino): 1. Al cittadino che ne fa richiesta la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie, direttamente o tramite l'affidatario del servizio, assegna un indirizzo di PEC. 2. L'attivazione della PEC e le comunicazioni che transitano per la predetta casella di PEC sono senza oneri per il cittadino. 3. Le modalità di richiesta, di attivazione, di utilizzo e di recesso dal servizio di PEC sono definite nell'allegato A che costituisce parte integrante del presente decreto.

- art. 3 (Utilizzo della PEC per il cittadino): 1. La PEC consente l'invio di documenti informatici per via telematica la cui trasmissione avviene ai sensi degli articoli 6 e 48 del citato codice di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005, con gli effetti di cui all'art. 16-bis, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185.- 2. Per i cittadini che utilizzano il servizio di PEC, l'indirizzo valido ad ogni effetto giuridico,

2 E, cioè, "basato su tecnologie che certifichino data e ora dell'invio e della ricezione delle comunicazioni e l'integrità del contenuto delle stesse, garantendo l'interoperabilità con analoghi sistemi internazionali".

ai fini dei rapporti con le pubbliche amministrazioni, è quello espressamente rilasciato ai sensi dell'art. 2, comma 1.- 3. Le modalità e le procedure tecniche relative alla conoscibilità dell'atto saranno precisate nell'ambito delle specifiche del servizio.- 4. La volontà del cittadino espressa ai sensi dell'art. 2, comma 1, rappresenta la esplicita accettazione dell'invio, tramite PEC, da parte delle pubbliche amministrazioni di tutti i provvedimenti e gli atti che lo riguardano."

- art. 4 (Modalità di attivazione della PEC per le pubbliche amministrazioni), comma 4: *Le pubbliche amministrazioni accettano le istanze dei cittadini inviate tramite PEC nel rispetto dell'art. 65, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 82 del 2005. L'invio tramite PEC costituisce sottoscrizione elettronica ai sensi dell'art. 21, comma 1, del decreto legislativo n. 82 del 2005³; le pubbliche amministrazioni richiedono la sottoscrizione mediante firma digitale ai sensi dell'art. 65, comma 2, del citato decreto legislativo."*

Vediamo ora se riusciamo a fare una sintesi "spannometrica" dell'intento del legislatore:

1) La PEC si pone come sostitutiva di una raccomandata a.r., ma con le seguenti caratteristiche:

- a) certezza del mittente;
- b) certezza del destinatario;
- c) certezza del contenuto;
- d) e se entrambe le parti sono dotate di PEC, la corrispondenza avrà valore legale.

2) Certificazione dell'invio. Quando si spedisce un regolare messaggio da una casella di posta certificata si riceve dal proprio provider di posta certificata una *ricevuta di accettazione*, firmata dal gestore, che attesta il momento della spedizione ed i destinatari (distinguendo quelli normali da quelli dotati di PEC).

3) Integrità del messaggio. Il gestore di posta certificata del mittente crea un nuovo messaggio, detto *busta di trasporto*, che contiene il messaggio originale e i principali dati di spedizione; la busta viene firmata dal provider, in modo che il provider del destinatario possa verificare la sua integrità (ovvero che non sia stato manomesso nella trasmissione). Per garantire l'integrità del messaggio, mittente e destinatario sono obbligati ad utilizzare la casella di PEC solo tramite protocolli sicuri, come descritto in precedenza.

4) Certificazione della consegna. Un messaggio di posta certificata viene consegnato nella casella del destinatario inserito nella sua "busta di trasporto". Non appena effettuata la consegna il provider del destinatario invia al mittente la *ricevuta di consegna*, un messaggio e-mail, firmato dal gestore che attesta:

- la consegna;
- data e ora di consegna;
- contenuto consegnato.

Va sottolineato l'ultimo punto: infatti la ricevuta di consegna contiene, in allegato, anche il messaggio vero e proprio (con tutti i suoi eventuali allegati). Questo significa che la posta certificata fornisce al mittente una prova, firmata dal provider scelto dal destinatario, di tutto il *contenuto* che è stato recapitato (con data e ora di recapito). Questa è una delle caratteristiche più significative che distingue la posta certificata dai normali mezzi per l'invio di documenti ufficiali in formato cartaceo.

5) Tutto ciò avviene attraverso un gestore accreditato e verificabile all'indirizzo www.cnipa.gov.it (in alto a destra, "Elenco pubblico dei gestori").

6) L'operazione si reputa perfezionata quando il messaggio è regolarmente pervenuto alla casella di posta del destinatario a prescindere dalla sua effettiva lettura. Ogni avvocato è dunque onerato di tenere costantemente monitorato il flusso dei messaggi.

Concludo con due note di "raccordo", si fa per dire, con il PCT ovvero con il Processo Civile Telematico.

3 Con questa affermazione si ritiene che firma o sottoscrizione elettronica sia la stessa cosa di Posta Elettronica Certificata. Tuttavia il richiamato art. 21 comma 1 del d.lgs. n. 82/2005 (istitutivo del CDA) non dice così: "Valore probatorio del documento informatico sottoscritto - Il documento informatico, cui è apposta una firma elettronica, sul piano probatorio è liberamente valutabile in giudizio, tenuto conto delle sue caratteristiche oggettive di qualità, sicurezza, integrità e immutabilità". E il comma 2° prevede che "il documento informatico, sottoscritto con firma digitale o con un altro tipo di firma elettronica qualificata, ha l'efficacia prevista dall'articolo 2702 del codice civile. L'utilizzo del dispositivo di firma si presume riconducibile al titolare, salvo che questi dia prova contraria".

PEC e PCT sono componenti di un unico progetto o comunque convergono al fine di semplificare la vita al povero avvocato?

Rispondo riportando ancora una volta una disposizione normativa, l'art. 16 comma 4 del d.p.r. n. 68/2005 sopra illustrato: *"Le disposizioni di cui al presente regolamento non si applicano all'uso degli strumenti informatici e telematici nel processo civile, nel processo penale, nel processo amministrativo, nel processo tributario e nel processo dinanzi alle sezioni giurisdizionali della Corte dei conti, per i quali restano ferme le specifiche disposizioni normative."*

Le specifiche normative (d.p.r. n. 123/2001) prevedono, fra l'altro, che la trasmissione dei documenti avvenga mediante (non posta elettronica certificata, bensì) firma elettronica avanzata. Da ciò si dovrebbe desumere che la PEC non possa essere strumento utile ai fini del processo civile telematico.

Purtuttavia, ai primi del 2008 il Consiglio Nazionale Forense ha ricevuto dal Ministero e diramato a tutti i Consigli dell'Ordine una nota di buoni auspici per un celere avvio del percorso telematico, nella quale si riferiva che *"sarà presto previsto per gli avvocati di indicare un indirizzo di posta elettronica certificata e che le comunicazioni agli stessi ed ausiliari del giudice vengano effettuate tramite tale mezzo che diverrà lo strumento primario di comunicazione e notificazione ... Per il settore civile, ma non solo, è tuttavia indispensabile ottenere anche una convinta e decisa partecipazione degli avvocati, i cui studi dovranno essere al più presto provvisti di una casella postale certificata con relativa firma digitale che comporterà una spesa preventivata per poco più di cento euro per anno per ciascun studio legale. Tale attrezzatura sarà indispensabile per consentire il collegamento operativo ed il relativo funzionamento del sistema su cui poggia il PCT."*

Tutto ciò con buona pace per la *"riduzione dei costi amministrativi per le imprese"*, se solo si consideri che € 100,00 per 250.000 avvocati fa un botto da 25 milioni di euro!

Inoltre si evidenzia, e si ribadisce, che le attuali norme sul PCT fanno riferimento alla *"firma digitale avanzata"* e non alla PEC, alla quale il Ministero, non si sa bene perché, aspira⁴.

4 La PEC non è in uso in nessun paese al mondo, per cui le "comunicazioni sicure" lo sono solo tra italiani!



SEGRETERIA:

Via Marsili, 8 – 40124 Bologna
 Tel. 051-3399239 – Fax. 051-3391800
 E-mail: fondazioneforensebo@libero.it
 Sito: www.fondazioneforensebolognese.it

ORARIO DI APERTURA DELL'UFFICIO AL PUBBLICO:

**DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ
 DALLE ORE 9,00 ALLE ORE 12,30**

IL SEGRETO NELLA PROFESSIONE LEGALE¹

DOMENICO BORGHESI

SOMMARIO: 1. - Il segreto professionale nei sistemi di *civil law* e *l'attorney privilege* in quelli di *common law*. 2. - Il segreto professionale e il diritto alla riservatezza. 3. - Le radici costituzionali del segreto professionale. 4. - Il segreto professionale come limite alla prova civile. 5. - L'illiceità della prova assunta in violazione del segreto professionale.

1 - Non è facile individuare il corretto inquadramento giuridico del segreto professionale applicato alla professione forense, soprattutto se lo si guarda nell'ottica del processo civile. A volte è visto come un obbligo che incombe sull'avvocato, la cui violazione, per di più, è penalmente sanzionata. Altre volte sembra assumere i contorni di un diritto, se non di una facoltà, che l'avvocato è libero di esercitare o meno².

Analoghe incertezze sorgono se ci si chiede quale sia esattamente il bene che si vuole proteggere con il segreto. Principalmente il diritto di difesa, ma anche il corretto esercizio della professione forense, nonché il principio di lealtà e probità processuale e, ultimo, ma non ultimo, il diritto alla riservatezza, che sembra essere il *genus* del quale il segreto è una *species*³.

Una cosa certa è che la segretezza delle informazioni tra avvocato e cliente è riconosciuta in termini se non identici, certamente molto simili, in quasi tutti gli ordinamenti, senza distinzioni tra quelli di *civil law* e quelli di *common law*.

In entrambi i sistemi questo segreto appartiene alla sfera del diritto costituzionale o comunque di quello pubblico. Ad esempio nel Regno Unito il *Lawyer-Client Privilege* è definito come un diritto di rango costituzionale perché è visto come il baluardo del diritto di accesso alla giustizia. Analogamente in Francia è stato scritto che il segreto professionale non è stabilito nell'interesse dei professionisti, né nell'interesse dei clienti, ma nell'interesse pubblico e l'obbligo di conservarlo è assoluto e inviolabile⁴.

E' quindi tutt'altro che esatta l'affermazione secondo la quale il *legal profession privilege* nei paesi di *common law* si distinguerebbe dal segreto professionale in quelli di *civil law*, per il fatto che il primo appartenerrebbe al cliente, il quale potrebbe disporne, anche rinunciando ad esso, mentre il secondo avrebbe colorazioni pubblicistiche e non sarebbe perciò rinunciabile da nessuno dei depositari⁵.

E' vero che il significato originario dell'espressione *legal profession privilege* era che il "privilegio" appartenesse all'avvocato, non al cliente, sul presupposto secondo il quale un uomo d'onore non tradirebbe una confidenza e i giudici, quali uomini d'onore, non gli chiederebbero di farlo. Ed è altrettanto vero che il baricentro dell'istituto si è spostato fino a farlo diventare "privilegio" del cliente, perché è lui che, se non potesse contare sullo stesso, non sarebbe in grado di difendersi. Da quest'ultima concezione è chiaro che c'è voluto poco a considerare il *legal profession privilege* garanzia dell'accesso all'amministrazione della giustizia e quindi diritto di rango costituzionale.

1 Il presente scritto trae spunto dalla relazione tenuta il 17 giugno 2008 in occasione di un convegno promosso dalla Fondazione Forense di Bologna.

2 Sul segreto in generale v. PAOLOZZI e SARACINO, voce *Segreto - V) Tutela processuale del segreto*, in *Enc. Giur. Treccani*, Roma, 1992; DE LEONE, *Il segreto professionale: limiti e garanzie*, in *Riv. It. Dir. e Proc. Pen.*, 1978, p. 675 ss.; MANFREDI, *Segreto professionale: testimonianze e altri strumenti di acquisizione della prova*, in *Corr. Trib.*, 1989, p. 2700 ss.; DE CUPIS, voce *Riservatezza e segreto (diritto a)*, in *Noviss. Dig. It.*, XVI, Torino, 1976, p. 121 ss.

3 DANOVI, *La testimonianza dell'avvocato nel processo*, in *Foro It.*, 1997, I, c. 956 testo e nota a.

4 Per un esame della disciplina del segreto nei paesi sia di *civil* che di *common law* v. HEITZMANN, *Confidentiality and privileges in cross-border legal practice: the need for a global standard?*, in *ASA Bulletin*, 2008, p. 205 ss., nonché ADER, *Il segreto dell'avvocato in Francia*, in *Rass. Forense*, 1998, p. 93 ss.; CADIET, *Droit judiciaire privé*, 3° ed., Paris, 2000, p. 174 s.; TOULSON e PHIPS, *Confidentiality*, London, 1996, p. 197 ss.; FOSTER, WYNN e AINLEY, *Disclosure and confidentiality*, London, 1996, p. 6 ss.; FREER e COLLINS PERDUE, *Civil procedure*, 2° ed., Cincinnati, 1997, p. 455 ss.; MILLER, *Confidentiality, protective orders and public access to the courts*, in *Harvard Law Rev.*, 1991, p. 475.

5 *Phipson on evidence* a cura di M.N. Howard, 25° ed., London, 2000, p. 569; MULCAHY, *Human rights and civil practice*, London, 2001, p. 429.

Più che di una normale regola sulla prova attualmente la si vede come una sorta di pilastro sul quale poggia l'intero edificio dell'amministrazione della giustizia ed è quindi logico che lo si collochi fuori dell'ambito della disponibilità delle parti e che lo stesso giudice debba rilevarne l'esistenza anche d'ufficio⁶.

2 - Altra certezza (o quasi) è che tra diritto alla riservatezza e segreto intercorre un rapporto che potremmo definire di "continenza", perché il segreto è qualcosa di più della riservatezza, "mentre infatti la riservatezza è un modo di escludere la conoscenza di un particolare aspetto della persona (diritto all'immagine, alla voce) e quindi un modo di essere negativo, il segreto copre tutti gli atti e quindi è un modo di essere completamente negativo sia nella divulgazione che nella stessa conoscenza"⁷. Il segreto poi si distingue dalla (o all'interno) della riservatezza perché il primo esiste in funzione del processo, mentre la seconda con il processo non ha a che fare se non in modo indiretto.

In buona sostanza ad essere confidenziale è l'informazione in sé, mentre a qualificare il segreto contribuisce la funzione svolta da chi è custode dell'informazione stessa⁸. Quindi, il fatto che l'informazione sia riservata è condizione indispensabile perché il segreto possa essere opposto⁹.

Va infine aggiunto che oggetto del segreto non è il fatto in sé, ma la sua comunicazione dalla parte ad un soggetto qualificato, quale è il difensore, cosicché il potere-dovere di mantenere il segreto grava solo su di lui e non sulla parte o su terzi. In modo speculare è solo la parte ad avere diritto che le sue relazioni con il difensore siano coperte dal segreto, tanto che si è posto il problema se, nei rapporti con le persone giuridiche, l'*attorney privilege* si applichi solo ai fatti riferiti dai dirigenti o anche a quelli che l'avvocato ha appreso da semplici dipendenti.¹⁰

3 - Comunque sia, se si vuole capire come funziona il segreto, ancora prima di esaminare la sua disciplina positiva, bisogna vedere quali sono i principi (verrebbe da dire i "valori") che ne costituiscono il fondamento.

La Corte costituzionale¹¹ si è pronunciata con una sentenza interpretativa di rigetto, la quale ha ritenuto che il segreto si estenda ai praticanti avvocati, avendo anche cura di precisare che "la protezione del segreto professionale...assume carattere oggettivo, essendo destinata a tutelare le attività inerenti alla difesa e non l'interesse soggettivo del professionista".

La Corte di giustizia dell'Unione Europea, per parte sua, con una sentenza non più recentissima¹², ha stabilito che la riservatezza nei rapporti avvocato-cliente è disciplinata in modo diverso nei vari paesi della Comunità, ma che esistono tuttavia criteri comuni, secondo i quali la riservatezza della corrispondenza è tutelata, purché questa sia scambiata nell'interesse del diritto alla difesa del cliente e che provenga da avvocati indipendenti, cioè non legati da un rapporto d'impiego.

Conseguentemente i due pilastri sui quali si basa la riservatezza della corrispondenza tra avvocato e cliente sono, da un lato, "il diritto alla difesa, di cui la tutela della riservatezza della corrispondenza fra avvocato e cliente costituisce un necessario complemento" e, dall'altro, la "funzione dell'avvocato come collaborazione dall'amministrazione della giustizia e attività intesa a fornire, in piena indipendenza e nell'interesse superiore della giustizia, l'assistenza legale di cui il cliente ha bisogno".

Secondo la Corte, quindi, essenziale non è solo l'attività svolta, ma anche lo *status* di chi la svolge.

C'è da aggiungere che il termine avvocato va interpretato in senso ampio, in modo da comprendere anche "i collaboratori e dipendenti e tutte le persone che cooperano nello svolgimento dell'attività professionale", così come prevedono l'art. 9, comma 3, del codice deontologico italiano e l'art. 2.3.4 di quello europeo¹³. La qual cosa significa che l'avvocato deve prendere tutte le misure necessarie per evitare che il segreto sia violato dai suoi dipendenti e che è responsabile per i danni cagionati, ai

6 TOULSON e PHIPS, *op. cit.*, p. 201.

7 DANOVI, *Commentario del codice deontologico forense*, 2° ed., Milano, 2004, p. 192.

8 FOSTER, WINN e ANLEY, *op. cit.*, p. 7.

9 TOULSON e PHIPS, *op. cit.*, p. 200 ss.

10 FRIER e COLLINS PERDUE, *op. cit.*, p. 456 secondo i quali la giurisprudenza si è espressa nel senso che "the privilege would apply only where the communication was needed to supply a basis for legal advice, concerned matters within the scope of employees duties, and was treated as confidential within the corporation".

11 Corte Cost., 8 aprile 1997, n. 87, in *Giust. Civ.*, 1997, I, p. 1462 ss.

12 Corte di Giust. dell'U.E., 18 maggio 1982, in causa 155/79, in *Banche dati giuridiche Utet*.

13 Sul codice deontologico degli avvocati italiani v. DANOVI, *Commentario*, cit., p. 189 ss. e sul *Code of Conduct for European Lawyers*, ID, *Il nuovo codice deontologico europeo*, in *Rass. Forense*, 1999, p. 251 ss.; ID, *Deontologia e giustizia*, Milano, 2003, p. 98 e SCARSELLI, *Ordine giudiziario e forense*, 2° ed., Milano, 2007, nota 215 a p. 419.

sensi dell'art. 2049 c.c. Resta tuttavia da chiedersi se il segreto professionale sia opponibile non solo dall'avvocato, ma anche da chi ha collaborato con lui. La Corte costituzionale dà risposta positiva al quesito, con riferimento al praticante avvocato, facendo però leva sul fatto che la disciplina normativa della pratica forense "comporta, anche quando non vi sia stata ammissione al patrocinio, il compimento di attività proprie della professione, le quali devono essere svolte ottemperando al dovere di riservatezza"¹⁴. Ovviamente questo argomento non può valere per quei collaboratori che non hanno la qualifica di praticante avvocato. Rispetto ad essi però vale un'indicazione contenuta in altra parte della stessa sentenza, secondo la quale "la protezione del segreto professionale, riferita a quanto conosciuto in ragione dell'attività forense svolta da chi sia legittimato a compiere atti propri di tale professione, assume carattere oggettivo, essendo destinata a tutelare le attività inerenti alla difesa e non l'interesse soggettivo del professionista" (il corsivo è mio).

Se si segue l'indicazione di cui sopra e si bada al dato "oggettivo" dell'attività cui le informazioni si riferiscono e alla funzionalità della stessa al diritto di difesa della parte, non sembra ci siano difficoltà a ritenere che il segreto possa essere opposto anche da chi collabora con l'avvocato, pur senza dividerne la qualifica. Tanto più che, anche dal punto di vista "soggettivo", se il riferimento all'avvocato non fosse inteso come comprensivo anche della sua struttura organizzativa, la garanzia rappresentata dal segreto finirebbe per essere, se non svuotata di contenuto, certamente molto facile da aggirare citando come testimone chi ha redatto materialmente o conservato la corrispondenza al posto di chi ne ha formato il contenuto.

Senza contare che anche il dipendente del professionista può incorrere nel reato di violazione del segreto professionale di cui all'art. 622 c.p.¹⁵ e, per evitarlo, deve potersi avvalere della facoltà di astensione di cui all'art. 249 c.p.c.

Una sentenza più recente della Corte di giustizia dell'Unione Europea¹⁶ ritorna sul tema, pronunciandosi, a titolo pregiudiziale, sulla direttiva n. 91/308, ora attuata anche in Italia con il d.lgs 21 novembre 2007, n. 231,¹⁷ la quale impone a vari soggetti un obbligo di collaborazione con le autorità responsabili per la lotta contro il riciclaggio, comunicando a tali autorità, di propria iniziativa, ogni fatto che possa essere indizio di riciclaggio e fornendo a queste autorità, a loro richiesta, tutte le informazioni necessarie.

Per quanto concerne in specifico gli avvocati, la direttiva pone una duplice limitazione: a) gli obblighi di informazione valgono solo nei limiti in cui questi partecipino a talune operazioni tassativamente elencate; b) gli obblighi stessi non valgono per le informazioni ottenute nel corso dell'esame della posizione giuridica di un cliente o dell'esercizio della difesa o della rappresentanza dello stesso cliente in un procedimento giudiziario o in relazione a tale provvedimento, compresa la consulenza sull'eventualità di intentare o evitare un procedimento.

La disciplina è completata dal diciassettesimo considerando della direttiva 2001/97 nel quale è previsto che "la consulenza legale è soggetta al vincolo del segreto professionale, a meno che il consulente giuridico partecipi alle attività di riciclaggio dei proventi illeciti, che la consulenza sia fornita a fini di riciclaggio o che l'avvocato sia a conoscenza del fatto che il cliente chiede consulenza giuridica a tali fini".

Per rispondere al quesito la Corte ha statuito che esistono diritti fondamentali tutelati dal diritto comunitario di cui la Corte stessa garantisce l'osservanza. Tra questi l'art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo nel quale è enunciata la garanzia del "giusto processo" che ricomprende in sé il diritto di difesa, il principio di uguaglianza delle armi, il diritto di accesso alla giustizia, nonché il diritto di avvalersi di un avvocato.

Proprio quest'ultima garanzia verrebbe meno se i rapporti avvocato-cliente non fossero coperti dal segreto.

"L'avvocato – dice testualmente la Corte – non sarebbe in grado di svolgere adeguatamente il suo incarico di consulenza, di difesa e di rappresentanza del suo cliente, e quest'ultimo sarebbe, di conseguenza, privato dei diritti attribuiti dall'art. 6 Convenzione europea dei diritti dell'uomo se l'avvocato stesso, nell'ambito di un procedimento giudiziario o della sua preparazione, fosse tenuto a collaborare con i pubblici poteri trasmettendo loro informazioni ottenute durante le consulenze

¹⁴ Corte Cost., 8 aprile 1997, n. 87, cit., p. 1462.

¹⁵ LAGO, *Commento dell'art. 622*, in *Codice penale commentato*, a cura di E. Dolcini e G. Marinucci, 2° ed., II, Milano, 2006, p. 4392.

¹⁶ Corte di Giustizia dell'U.E., 26 giugno 2007, in causa C-305/05, in *Dir. Comm. Int.*, 2007, p. 907 ss., con nota di BALDASSARRE, *Disciplina antiriciclaggio e professioni forensi: l'obbligo di segnalazione delle operazioni sospette non viola il diritto ad un equo processo*.

¹⁷ FISICARO, *Antiriciclaggio e terza direttiva UE*, Milano, 2008, p. 149 ss.; ANCESCHI, *La responsabilità dell'avvocato*, Repubblica di San Marino, 2008, p. 140 ss.

giuridiche che hanno avuto luogo nell'ambito di un tale procedimento".

La Corte conclude poi che la violazione del principio di cui sopra non sussiste nel caso sottoposto, perchè "le esigenze derivanti dal diritto ad un equo processo implicano, per definizione, una connessione con un procedimento giudiziario, e tenuto conto del fatto che l'art. 6 n. 3, secondo comma della direttiva 91/308 esonera gli avvocati, quando le loro attività sono caratterizzate da una tale connessione, dagli obblighi di informazione e di collaborazione di cui all'art. 6 n. 1 della detta direttiva, tali esigenze sono preservate".

In buona sostanza, secondo la Corte di giustizia dell'Unione Europea il segreto cliente-avvocato trova il suo fondamento nel diritto di difesa inteso come riferito ad un procedimento giudiziario.

Se si considera – come fa la Corte di giustizia dell'Unione Europea – il *legal privilege* strettamente collegato al diritto di difesa, resta da vedere se lo stesso riguardi il difensore, inteso quale soggetto cui incombono particolari obblighi di carattere penale e deontologico o l'attività difensiva come tale, a prescindere dal fatto che chi la svolge abbia o meno una specifica abilitazione.

Sul punto ha avuto luogo un serrato dibattito tra la Commissione dell'Unione Europea e gli organismi rappresentativi delle imprese, i quali ritengono ingiusto e gravemente lesivo dei loro interessi che i legali loro dipendenti non abbiano titolo per opporre il segreto professionale e che siano quindi tenuti a testimoniare, oltre che ad esibire pareri ed altri documenti funzionali alla difesa, anche giudiziale, dell'ente datore di lavoro¹⁸. A rendere irricevibile la richiesta dei giuristi d'impresa di essere equiparati, sotto il profilo che qui interessa, agli avvocati del libero foro, nonostante la similitudine delle funzioni, è stata la considerazione secondo la quale, in realtà, la detta similitudine non riesce a nascondere fondamentali differenze proprio su ciò che è essenziale ai fini dell'opposizione del segreto.

In primo luogo l'attività dei giuristi di impresa si può definire difensiva esclusivamente sotto il profilo della consulenza, con esclusione di tutto quanto ha a che fare con la rappresentanza della parte in giudizio. Conseguentemente è quanto meno problematico che a tale attività si estenda la "copertura" dell'art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo o dell'art. 24, comma 2, della nostra costituzione.

Ma anche se si ritiene che il segreto valga anche per l'attività di consulenza¹⁹, resta il fatto che il *legal privilege* presuppone una particolare situazione di indipendenza, garantita da ben precise regole deontologiche destinate a far sì che il professionista non agisca nel solo interesse del cliente, ma anche in quello della collettività. Indipendenza che manca totalmente nel giurista d'impresa, il quale è legato al datore di lavoro dal dovere di fedeltà e non è tenuto ad osservare un codice deontologico, nè, tanto meno, ad improntare il suo operato al pubblico interesse²⁰.

In altri casi la situazione è più sfumata perchè chi rappresenta la parte in giudizio, e svolge quindi un'attività difensiva in senso proprio, può essere un dipendente della stessa o essere privo della qualificazione normalmente indispensabile per l'esercizio dello *ius postulandi*. Cosa questa che accade nei casi previsti dall'art. 317 c.p.c., secondo il quale davanti al giudice di pace le parti possono farsi

18 Sulle lamentele indirizzate alla Commissione UE dai responsabili delle associazioni imprenditoriali v. MAUDUIT, *Avant-propos, La confidentialité des avis émis par les jurist d'entreprise, Colloque organisé le 14 janvier 2001 par l'association française des juristes d'entreprise*, in *Rev. Droit Aff. Int.*, 2001, p. 817. Sul tema dell'applicazione del segreto ai giuristi d'impresa v. LESGUILLONS, *La prerogative de confidentialité: domaine, role et limite*, ivi, p. 819 ss.; SIMON, *La confidentialité des avis émis par les juristes d'entreprise: le point de vue du MEDEF*, ivi, p. 839 ss.; WEBERMAN-ROUSSEL, *Legal privilege: an american perspective*, ivi, p. 843 ss.; MAN-NIN, *La protection de la confidentialité des avis des juristes d'entreprise en droit communautaire*, ivi, p. 849 ss.; CAPPÀ, *Il parere legale*, Milano, 2004, p. 215 ss.; DRAETTA, *Dalla parte del legale d'impresa*, Milano, 2004, p. 133 ss.

19 CAPPÀ, *op. cit.*, p. 215 ss., nonchè le conclusioni dell'Avvocato Generale presso la Corte di giustizia della UE nella causa C-305/05, nelle quali vi è un'esplicita presa di posizione in favore della estensione del segreto professionale alla prestazione di consulenza legale (§ 60).

20 Quello della subordinazione è l'argomento sul quale la Commissione UE si è maggiormente basata per respingere le richieste dei giuristi d'impresa di vedersi riconoscere il diritto di opporre il segreto. Infatti proprio per la mancanza di indipendenza dei giuristi di impresa e per essere questi tenuti a seguire le istruzioni dei dirigenti, si può profilare il pericolo che siano usati come strumenti per commettere illeciti e per nascondere la documentazione sugli stessi, tanto da creare veri e propri "san-tuari" all'interno delle società (le espressioni del Commissario alla concorrenza Mario Monti sono riportate da LESGUILLONS, *op. cit.*, p. 821 s.). Pone l'accento sull'indipendenza l'Avvocato generale presso la Corte di giustizia della UE Poireres Maduro, il quale, nelle conclusioni presentate nella causa C-305/05 il 14 dicembre 2006, contrapponendo l'attività svolta dall'avvocato allo scopo di valutare le conseguenze giuridiche di una determinata operazione (coperta dal segreto), a quella finalizzata ad individuare la soluzione più economica per il cliente (non coperto dal segreto), nota che "nel primo caso, si può dire che l'avvocato agisce non solo nell'interesse del suo cliente, ma anche nell'interesse del diritto. Nel secondo prevale unicamente l'interesse del cliente. In questo caso, l'avvocato non agisce come professionista indipendente, ma si trova in una situazione identica a quella di un consulente finanziario o di un giurista d'impresa" (§ 70). Va comunque detto che anche i giuristi d'impresa hanno elaborato un loro codice deontologico nel quale è prevista l'osservanza del segreto.

rappresentare da persona che deve essere munita del solo mandato scritto²¹, e dall'art. 417-bis c.p.c. secondo il quale nelle controversie relative ai rapporti di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, queste ultime, limitatamente al giudizio di primo grado, "possono stare in giudizio avvalendosi direttamente di propri dipendenti"²².

Conseguentemente, si tratta di vedere che cosa è essenziale ai fini che qui interessano. Se infatti fosse sufficiente l'attività difensiva di per sé considerata, il segreto potrebbe essere opposto anche da chi la svolge senza particolari qualificazioni o, addirittura, è dipendente della parte. Se invece si considerasse essenziale lo *status* del rappresentante giudiziale, lo stesso nel nostro caso, non avrebbe i requisiti di indipendenza né sarebbe soggetto ai doveri deontologici che incombono agli avvocati.

Per dare una risposta al quesito bisogna preliminarmente stabilire quali dei requisiti sopra elencati sono indispensabili e quali no. Quanto all'aspetto "oggettivo" si tratta di tracciare con precisione i confini dell'attività difensiva, individuando il limite oltre il quale la consulenza stragiudiziale fuoriesce da tali confini.

È facile capire che si può adottare un'interpretazione molto restrittiva, prendendo in considerazione solo l'assistenza prestata in funzione di una controversia, oppure si può ritenere che qualsiasi tipo di consulenza, anche quella destinata alla gestione del quotidiano, svolga in realtà una funzione difensiva, quanto meno al fine di evitare un possibile futuro contenzioso.

Dal punto di vista "soggettivo" l'elemento centrale sembrerebbe lo *status* del difensore, caratterizzato da una certa indipendenza rispetto alla parte rappresentata e dall'assoggettamento a regole deontologiche che garantiscono la correttezza del comportamento tenuto dal difensore.

Anche se la cosa può sembrare paradossale, lo *status* di cui si è appena detto non è necessariamente incompatibile con il rapporto di subordinazione tra rappresentante e rappresentato. Ad esempio gli enti locali – così come altri enti pubblici o ex pubblici – sono difesi, anche in giudizio, da loro dipendenti che però sono iscritti ad albi speciali ed hanno le stesse prerogative degli avvocati del libero foro. L'anomalia in questi casi è quindi solo apparente in quanto i legali di enti pubblici sono considerati avvocati come tutti gli altri e la loro attività si deve svolgere secondo modalità tali da garantire l'indipendenza²³.

Per orientarsi in un panorama così articolato bisogna vedere se il *legal privilege* sia legato alla professione forense e possa quindi essere opposto esclusivamente da chi ha la qualifica di avvocato, con tutto quanto ne segue in termini di norme deontologiche, con particolare riferimento a quelle che impongono l'osservanza del segreto. O se sia sufficiente un'attività qualificabile come difensiva perché sorga in chi la svolge il diritto-dovere di opporre il segreto.

A me pare che, se si parte da una premessa difficilmente contestabile quale è quella secondo la quale la riservatezza nei rapporti tra rappresentante e rappresentato è essenziale al fine di garantire il diritto di difesa, la soluzione più corretta sia la seconda. Tutt'al più si potrà dire che, quando c'è la qualifica formale, il riconoscimento del segreto è automatico, mentre negli altri casi la funzionalità all'attività difensiva va dimostrata, sia dal punto di vista soggettivo, sia da quello oggettivo.

La prospettiva cambia sensibilmente se, invece che all'art. 6, si fa riferimento all'art. 8 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo.

Tale articolo garantisce il diritto al rispetto della vita privata e familiare, del domicilio e della corrispondenza, vietando ogni ingerenza della pubblica autorità, che non sia prevista per legge e che non abbia il fine di garantire la pubblica sicurezza, il benessere economico, la difesa dell'ordine e la prevenzione dei reati, la protezione della salute o della morale, la protezione dei diritti e delle libertà altrui.

Alla norma sopra citata si è richiamata la Corte europea dei diritti dell'uomo²⁴ decidendo a proposito

21 LUI SO, *Rappresentanza davanti al giudice di pace*, in *Commentario alla riforma del processo civile* a cura di C. Consolo, F.P. Luiso e B. Sassani, Milano, 1996, p. 323 ss.; RICCI, BONSIGNORI, LEVONI, *Il giudice di pace*, Torino, 1995, p. 168 ss.; BARBUTO, *Il processo civile davanti al giudice di pace*, Milano, 1994, p. 160 ss., il quale nota che si tratta di "semplice rappresentanza processuale" e non di "difesa tecnica".

22 BORGHESI, *La giurisdizione del pubblico impiego privatizzato*, Padova, 2002, p. 135 ss.

23 CARBONE, *Gli avvocati degli enti pubblici nella giurisprudenza e nei pareri del Consiglio nazionale forense*, in nota a Cass., sez. un., 18 aprile 2002, n. 5559, in *Foro It.*, 2002, I, c. 2702; ID, *Avvocato "dirigente" ed iscrizione nell'elenco speciale*, nota a Cass., sez. un., 19 dicembre 2003, n. 19547, in *Foro It.*, I, c. 1804.

24 Campbell v. The UK, 25 marzo 1992, Appl. n. 13590/88, in *Portale HUDOC* cui si contrappone la *dissenting opinion* del giudice sir John Freeland il quale avrebbe preferito un'interpretazione che facesse perno sul diritto d'accesso all'amministrazione della giustizia: "General correspondence with a solicitor, as distinct from correspondence relating to contemplated or pending proceedings, may include communications about any among an enormously varied and extensive range of personal or financial subjects - for example, property management - where the link with the principle of effective access to court is absent and the need for confidentiality is no more cogent, by the nature of the subject-matter, than in the case of correspondence with any other person of affairs who might be dealing with it".

della riservatezza della corrispondenza tra un detenuto e il suo avvocato: "La linea di confine tra la posta relativa alla lite e quella di carattere generale è particolarmente difficile da tracciare e la corrispondenza con un avvocato può riguardare argomenti che hanno poco o nulla a che fare con la causa. Ciò non di meno la Corte non vede ragioni per distinguere tra diverse categorie di corrispondenza con avvocati, che, qualunque sia il loro fine, riguardano argomenti di natura privata e confidenziale. In linea di principio tali corrispondenze sono riservate in base all'art. 8. Ciò significa che le autorità carcerarie possono aprire una lettera inviata da un avvocato ad un prigioniero, se hanno ragione di credere che contenga qualcosa di illecito che i normali mezzi di rilevazione non hanno scoperto.

La lettera tuttavia deve essere solo aperta, ma non può essere letta".

E' appena il caso di notare che il riferimento all'art. 8 della Convenzione europea sui diritti dell'uomo amplia notevolmente l'ambito di applicazione del segreto, consentendo di riferirlo anche ad ipotesi non direttamente collegate ad un procedimento giudiziario e quindi non coperte dalla garanzia della difesa di cui all'art. 6 della Convenzione europea sui diritti dell'uomo. Altrettanto irrilevante è – sotto questo profilo – la qualifica ricoperta da colui il quale si avvale del segreto.

Prima di concludere sul punto giova ricordare che l'applicazione del segreto richiama anche altri principi costituzionali, oltre a quelli di cui si è detto più sopra.

In primo luogo bisogna tenere presente il diritto alla prova che è parte importante della garanzia della difesa e di quella al giusto processo. E' infatti chiaro che il segreto pone un limite legittimo a tale diritto e che spetta al giudice operare un bilanciamento, valutando quale dei due debba prevalere nel caso di specie (in buona sostanza è il diritto di difesa di una delle parti che si oppone a quello dell'altra e tutelare l'uno significa inevitabilmente comprimere l'altro).

Inoltre potrebbe venire in discussione il principio della parità delle armi, se il giudice dovesse tener conto, oltre che della legge del luogo in cui si svolge il processo, anche di quella del Paese cui appartengono le parti o i testi dalle stesse indicati. Il problema non dovrebbe porsi perchè il giudice è tenuto ad applicare la sola *lex fori* e gli può capitare di tener conto di altre normative solo qualora debba assumere prove su richiesta di un giudice straniero. In questi caso, secondo quanto prescrive la Convenzione dell'Aja²⁵, l'obbligo di astensione va riconosciuto non solo se stabilito dalla legge dello Stato richiesto, ma anche se previsto dall'ordinamento dello Stato richiedente, purchè questo ne abbia fatto espressa domanda, nonchè se è previsto dalla legge di uno o più paesi terzi, limitatamente a quegli Stati che hanno fatto un'esplicita dichiarazione in tal senso.

Anche se il testo della Convenzione non è esplicito sul punto, un'interpretazione costituzionalmente orientata porta a ritenere che, quando il giudice si trova ad applicare il segreto, debba farlo in modo da salvaguardare il principio di parità, evitando di avvantaggiare una delle parti rispetto all'altra. Cosa questa che potrebbe accadere se ad ognuna delle parti o ad ognuno dei testi fosse applicata una legge diversa, in modo da ammettere in un caso ed escludere nell'altro testi che si trovano nella stessa situazione o da costringere una delle parti ad esibire documenti che l'altra può tenere riservati²⁶.

4 - Veniamo ora alle poche norme che disciplinano il segreto nel processo civile, ponendo un limite alla prova testimoniale, all'ispezione e all'esibizione.

Per quanto riguarda la prova testimoniale, l'art. 200 c.p.p., cui l'art. 249 c.p.c. fa rinvio, stabilisce che gli avvocati (come altri professionisti) "non possono essere obbligati a deporre su quanto hanno conosciuto per ragione del proprio ministero ufficio o professione, salvi i casi in cui hanno l'obbligo di riferirne all'autorità giudiziaria". Stando alla lettera della legge sembra che all'avvocato sia riconosciuta una facoltà della quale è libero di avvalersi o meno (non può essere obbligato a deporre, ma può farlo spontaneamente).

Ed in effetti la norma è spesso interpretata nel senso che l'avvocato chiamato a deporre su fatti coperti dal segreto professionale non versa in una situazione di incapacità, ai sensi dell'art. 246 c.p.c. e che quindi, se vuole, può rendere la testimonianza²⁷.

E' infatti senz'altro vero che l'avvocato non ha un interesse che potrebbe legittimarlo ad intervenire nella causa, tuttavia, alla luce di quanto si è detto più sopra sembra logico e conforme ai principi che il segreto coinvolge, ritenere che l'avvocato, più che una facoltà o un diritto, abbia un vero e proprio obbligo di astenersi. Diversamente ragionando bisognerebbe anche ammettere che l'avvocato possa

25 BORGHESI, *Convenzione dell'Aja (1970) e Regolamento CE n. 1206/2001 sull'assunzione delle prove all'estero in materia civile e commerciale*, in *Le convenzioni di diritto del commercio internazionale*, a cura di F. Ferrari, 2° ed., Milano, 2002, p. 344 s.

26 HEITZMANN, *op. cit.*, p. 223 s., testo e nota 41.

27 Cass., 14 gennaio 1980, n. 324, in *Rep. Foro It.*, 1980, voce *Prova testimoniale*, n. 18. *Contra Trib. Milano*, 8 maggio 1996, ord., in *Foro It.*, 1997, I, c. 966, il quale nota che sul difensore grava "una del tutto peculiare incapacità testimoniale, di carattere eminentemente istituzionale e funzionale".

disporre a suo piacimento del diritto di difesa della parte.

Per di più non si può dimenticare che la violazione del segreto è sanzionata penalmente e che conseguentemente è difficile sostenere che sull'avvocato non gravi un obbligo di osservarlo. E non solo sull'avvocato, ma anche sul giudice il quale dovrà dichiarare inammissibile anche d'ufficio una prova destinata a dar vita ad un reato.

Ultimo ma non ultimo, esistono norme deontologiche molto esplicite nel prevedere la segretezza come un dovere. E non è vero che tali norme rilevino solo per l'avvocato, il quale può essere sanzionato in caso di loro violazione, ma non siano vere e proprie regole legali che il giudice è tenuto a rispettare. Ormai la tesi secondo la quale "la deontologia può integrare il contenuto delle norme (si pensi all'art. 88, all'art. 96 e all'art. 116 c.p.c.), e quindi essa diventa "parte attiva" nella stessa identificazione dei comportamenti da tenere nell'ambito del processo²⁸, non è più sostenuta da una, sia pure autorevole, dottrina l'opinione della Cassazione a sezioni unite secondo la quale i codici deontologici "non hanno nè la natura nè le caratteristiche di norme di legge"²⁹. Ultimamente il nostro supremo organo di giurisdizione ha assunto un nuovo indirizzo, riconoscendo il carattere giuridico e quindi vincolante delle norme deontologiche emanate dagli organi rappresentativi dell'avvocatura in quanto "fonti normative integrative di precetto legislativo"³⁰.

E' opinione ormai tralasciata che il segreto costituisce causa di astensione che non esonera il teste dall'obbligo di comparizione e deve essere opposto con una apposita dichiarazione resa all'udienza, allorchè viene ammonito ai sensi dell'art. 251 c.p.c.³¹

Il giudice sembrerebbe non avere l'obbligo di informare il teste del dovere di astensione, tanto che, secondo la Cassazione, la testimonianza resa senza che la detta informazione sia stata fornita non sarebbe affetta da nullità³². Il giudice per contro avrebbe il dovere di controllare d'ufficio l'effettiva esistenza della causa di astensione³³.

A me pare che gli orientamenti sopra riferiti siano inficiati dall'idea secondo la quale l'astensione sia una semplice facoltà. Se invece si parte dal presupposto che si tratti di un dovere è difficile non ritenere che al giudice competa il potere di intervenire anche *ex officio*, non tanto e non solo per avvertire il teste del dovere di astensione, quanto per impedirgli di rendere la testimonianza.

Va presa con molta cautela l'opinione – che sembrerebbe abbastanza diffusa – secondo la quale l'avvocato sarebbe liberato dal segreto professionale nel caso in cui la parte desse il suo assenso alla deposizione³⁴.

In primo luogo bisogna comunque ritenere che l'assenso della parte faccia venir meno uno degli impedimenti all'esercizio della facoltà di testimoniare dell'avvocato, ma non possa eliminare *in toto* l'esimente. Come si è detto infatti il segreto non è solo un dovere a salvaguardia del diritto di difesa della parte, ma anche un diritto-dovere dell'avvocato che gli spetta *iure proprio*, a tutela del corretto esercizio della professione.

In secondo luogo non sarei proprio sicuro che la parte sia pienamente libera di disporre del suo diritto di difesa, soprattutto quando si può aprire un conflitto di interessi con chi dovrebbe garantire che tale diritto si realizzi effettivamente.

Spetta comunque al giudice fare gli opportuni accertamenti, così come prescrive il comma 2 dell'art. 200 c.p.c., sia per valutare la veridicità dei fatti posti a base della astensione, sia per bilanciare il diritto al segreto con quello alla prova.

Un problema che la legge lascia irrisolto è quello della possibilità che l'avvocato deponga come teste nel processo in cui presta il suo patrocinio. In effetti l'art. 246 c.p.c. fa riferimento ad un interesse ad intervenire in causa che non fa certo capo al difensore e l'art. 200 c.p.c., richiamato dall'art. 249 c.p.c., si preoccupa soltanto di garantire la riservatezza dei rapporti avvocato-cliente in generale, consentendogli di astenersi dal testimoniare in qualsiasi procedimento giurisdizionale, a prescindere dal fatto che nello stesso presti o meno il suo patrocinio.

Nel silenzio della legge l'opinione più diffusa, che trova avallo nelle norme deontologiche, è quella secondo la quale esiste una sorta di incompatibilità fra il ruolo di difensore e quello di teste.

28 DANOVI, *Diritto forense e law of lawyering nel processo*, in *Riv. Dir. Proc.*, 1994, p. 504 ss., nonchè, più di recente, ID., *Sulla giuridicità delle regole deontologiche*, in *Prev. For.*, 2008, p. 119.

29 Cass., sez. un., 10 luglio 2003, n. 10842 in *Gius*, 2004, I, p. 42.

30 Cass., sez. un., 20 dicembre 2007, n. 26810, in *Banche dati giuridiche Utet*.

31 LAUDISA, voce *Prova testimoniale*, I) *Dir. Proc. Civ.*, in *Enc. Giur. Treccani*, XXV, Roma, 1991, p. 7.

32 Cass., 13 marzo 1996, n. 2058, in *Giust. Civ.*, 1996, p. 1.

33 ANDRIOLI, voce *Prova testimoniale*, in *Noviss. Dig. It.*, XIV, Torino, 1967, p. 352.

34 DITTRICH, *I limiti soggettivi della prova testimoniale*, Milano, 2000, p. 462 ss.

Incompatibilità che si sostanzia non solo e non tanto nel fatto che il difensore non è, per definizione, nella posizione di terzietà che deve caratterizzare il teste e che quindi è, a priori, inattendibile, ma soprattutto perchè, se testimonia, l'avvocato non può che sospendere la sua attività difensiva, lasciando la parte senza tutela. Conseguentemente, se non si avvale del diritto-dovere di astenersi dal testimoniare, il difensore deve rinunciare al mandato. Se no il giudice dovrà escluderlo per incompatibilità del suo ruolo con quello del testimone³⁵.

Per di più, se è vero che l'incapacità di testimoniare, prevista dall'art. 246 c.p.c. è il riflesso di quella della parte che, discenderebbe da un principio generale del nostro ordinamento messo in luce da una famosa (anche se criticatissima) sentenza della Corte costituzionale³⁶, seguendo lo stesso (pur criticabile) filo logico, dovrebbe anche essere vero che tale incapacità si estende al difensore, che, ai fini processuali, condivide la qualità di parte con il rappresentato³⁷.

Per quanto riguarda l'ordine di ispezione e quello di esibizione valgono le considerazioni fatte a proposito della testimonianza, essendo comune alle ipotesi contemplate dagli artt. 249, 118 e 210 c.p.c. il rinvio all'art. 200 c.p.c.³⁸

Vi è però una differenza. In materia di prova testimoniale chi vuole opporre il segreto professionale deve presentarsi davanti al giudice e, se il giudice ritiene che il segreto non sia tale e non giustifichi quindi il rifiuto di rispondere, è soggetto a denuncia al pubblico ministero al quale il giudice istruttore deve trasmettere copia del verbale.

Se invece il rifiuto ingiustificato si riferisce all'ordine di ispezione il giudice può trarre argomenti di prova se il comportamento è posto in essere dalla parte e condannare ad una pena pecuniaria non superiore a €5, se si tratta di un terzo (art. 118, commi 2 e 3, c.p.c.).

Quanto all'ordine di esibizione non solo non ne è stabilita la coercibilità, ma non sono neppure previste le pur blande sanzioni che l'art. 118, commi 2 e 3, c.p.c. pone a carico delle parti e del terzo.

Ragion per cui l'articolata tutela che l'art. 211 c.p.c. mette a disposizione del terzo (intervento e opposizione) è se non inutile, certamente sovradimensionata, dato che il titolare del segreto può limitarsi a non esibire i documenti senza correre in pratica alcun rischio.

Per quanto riguarda l'ambito di operatività del segreto, già si è detto che non vi rientrano i documenti che non hanno carattere di riservatezza o che tale carattere hanno perso³⁹. A questo proposito è stato notato che l'inserimento di documenti preesistenti nel fascicolo di un avvocato non li rende improducibili o, comunque, protetti dalla *disclosure*⁴⁰. In realtà, ad essere generalmente riconosciuto è quello che nei sistemi di *common law* viene definito *attorney work-product privilege* e che si riferisce a tutti gli atti elaborati dal consulente legale in funzione di una controversia (*litigation privilege*) o comunque allo scopo di fornire una consulenza (*legal advice privilege*)⁴¹. In questo novero, oltre ai pareri e agli atti funzionali alla difesa in giudizio⁴², rientra la corrispondenza tra parte e avvocato, nonchè tra questi e coloro i quali a vario titolo collaborano alla difesa (ad es. i consulenti tecnici).

Relativamente alla corrispondenza tra avvocati non c'è una regola tassativa, nel senso che in Italia

35 DANOVÌ, *Testimonianza dell'avvocato nel processo*, cit., c. 963 ss.

36 Corte Cost., 23 luglio 1974, n. 248, in *Giur. Cost.*, 1974, p. 2376 ss. con nota di CAPPELLETTI, *La sentenza del bastone e delle carota*.

37 Secondo COMOGLIO, *Le prove civili*, 2° ed., Torino, 2004, nota 81 a p. 444, l'incapacità a deporre del procuratore costituito di una delle parti deriva "non già direttamente dall'art. 246 (norma di stretta interpretazione), bensì per implicito semmai da ragioni istituzionali e funzionali, inerenti all'incompatibilità e alla non funzionalità dei diversi ruoli processuali che altrimenti il procuratore o l'avvocato verrebbero ad assumere".

38 Sul segreto come limite all'ispezione e all'esibizione v., rispettivamente, TRISORIO LIUZZI, voce *Ispezione nel processo civile*, in *Dig. Disc. Priv.* (sez. civ.), X, Torino, 1993, p. 192 e GRAZIOSI, *L'esibizione istruttoria nel processo civile*, Milano, 2003, p. 153 ss.

39 *Phipson on evidence*, cit., p. 567.

40 HEITZMANN, *op. cit.*, p. 228.

41 HEITZMANN, *op. cit.*, p. 208 s. Sull'applicazione del regime del segreto al parere legale v. CAPPA, *op. cit.*, p. 227 ss.

42 La giurisprudenza amministrativa si è posta il problema della compatibilità tra il segreto e l'accesso ai documenti amministrativi di cui alla l. 7 agosto 1990, n. 241, concludendo che "Gli scritti defensionali degli avvocati, siano essi del libero foro o appartenenti ad uffici legali di enti pubblici, sono esclusi dall'accesso in quanto il segreto professionale è specificamente tutelato dall'ordinamento. Nell'ambito degli atti coperti da segreto, come tali sottratti all'ostensione, rientrano in linea generale gli atti redatti dai legali e dai professionisti in relazione a specifici rapporti di consulenza con l'amministrazione, detto segreto gode di una tutela qualificata, enucleata dalla disciplina dettata dagli art. 622 c.p. e 200 c.p.p. Debbono quindi ritenersi accessibili i soli pareri resi, anche da professionisti esterni all'amministrazione, che si inseriscono nell'ambito di un'apposita istruttoria procedimentale, posto che in tale evenienza il parere è oggettivamente correlato ad un procedimento amministrativo, mentre debbono ritenersi coperti da segreto i pareri resi dopo l'avvio di un procedimento contenzioso (giudiziario, arbitrale, od anche meramente amministrativo), oppure dopo l'inizio di tipiche attività precontenziose, quali la richiesta di conciliazione obbligatoria che precede il giudizio in materia di rapporto di lavoro" (Cons. Stato, 2 aprile 2001, n. 1893, in *Urb. e App.*, 2001, p. 565).

sono considerate non producibili, nè riferibili in giudizio le lettere espressamente qualificate riservate e quelle contenenti proposte transattive (art. 28 del codice deontologico forense) e che negli altri paesi la situazione è tutt'altro che omogenea. Tanto è vero che il *Code of conduct for european lawyers* stabilisce che, se un avvocato vuole comunicare dati riservati (*reserved or without prejudice*) ad un collega residente in un altro Stato membro, deve manifestare la sua intenzione prima dell'invio (art. 5.3.1) e, se il ricevente non è in grado di garantire la riservatezza, deve avvertire il mittente al più presto (art. 5.3.2).

5 - Prima di concludere vorrei dedicare qualche breve considerazione al valore della prova assunta in violazione del segreto.

Già ho avuto occasione di osservare che il segreto professionale tra avvocato e cliente si basa su norme di rango costituzionale, quali l'art. 6 della Convenzione europea sui diritti dell'uomo e gli art. 24 e 111 cost., che ovviamente sarebbero violate se il giudice ammettesse una prova testimoniale o acquisisse un documento aventi ad oggetto fatti coperti dal segreto. Non solo, ma l'acquisizione di una prova siffatta sarebbe, non semplicemente illegittima, ma illecita, perchè tale da configurare una violazione di norme non solo del codice di procedura civile e di quello deontologico, ma anche dell'art. 622 c.p.

Si tratta quindi di vedere se da questa illiceità derivi l'esclusione della prova dal processo, nel senso che il giudice non può basare su di essa il proprio convincimento, o se l'illegittima acquisizione non incida negativamente sull'efficacia della prova, ma determini solo la responsabilità (civile, disciplinare o penale) di chi l'ha posta in essere.

Il problema non è nuovo ed è tuttora irrisolto, perchè nel nostro ordinamento processuale non è esplicitamente enunciato un principio di inutilizzabilità delle prove illegittimamente acquisite, simile a quello previsto dal progetto di riforma del c.p.c. elaborato nel 1994 dalla commissione Tarzia⁴³ e mai approvato, nè si riconosce l'esistenza di divieti probatori ricavabili da principi costituzionali.

Anzi è opinione corrente che l'illiceità della prova si trasformerebbe in inammissibilità soltanto per le prove costituende. Per quelle precostituite, ed in particolare per i documenti, potrebbero rilevare esclusivamente le illiceità della prova documentale derivanti da deposito irregolare, non già dalla diversa circostanza che il documento sia giunto nella disponibilità della parte in modo illecito. Infatti "il modo in cui la parte è entrata in possesso della prova costituisce un momento preprocessuale del tutto estraneo al giudizio in corso. In pratica, il documento, sia che venga depositato spontaneamente dalla parte, sia che venga prodotto a seguito dell'ordine di esibizione, sia infine che venga allegato agli atti dalla controparte che lo abbia ottenuto illecitamente, resta pur sempre il solito documento con identica caratteristica probatoria"⁴⁴.

Così stando le cose non ci si può poi meravigliare se la giurisprudenza assume posizioni contraddittorie.

Ci sono sentenze della Cassazione⁴⁵ nelle quali dall'inesistenza di un principio d'inutilizzabilità delle prove illegittimamente acquisite si desume che "l'acquisizione irrituale di elementi rilevanti ai fini dell'accertamento fiscale non comporta l'inutilizzabilità degli stessi in mancanza di una specifica previsione in tal senso" e che l'eventuale illecito commesso per l'acquisizione di determinate prove si riverbera soltanto sulle responsabilità civile, penale e disciplinare del suo autore. Non sarebbe infatti giusto – secondo la Cassazione – "che una prova oggettivamente ammissibile non possa essere utilizzata a causa della negligenza di chi l'ha acquisita".

In altre occasioni la stessa Corte di cassazione ha ritenuto "illegittimi e privi di effetto" dati probatori acquisiti *contra legem* o con violazione dei diritti fondamentali della persona⁴⁶.

Concluderei esprimendo la speranza che si generalizzi e si affermi il secondo degli orientamenti giurisprudenziali sopra segnalati, perchè, come è stato giustamente notato, "Proprio in un processo che aspiri ad essere giusto (in base ai principi enunciati in base al nuovo art. 111, commi 1 e 2, cost. dopo le riforme del 1999), non potrebbe non essere indefettibilmente ingiusta l'utilizzazione processuale di una prova che solo in forza di un illecito, perpetrato ai danni dell'individuo coinvolto e con palese violazione dei suoi fondamentali diritti, sia stato possibile acquisire od assumere"⁴⁷.

43 Testo del disegno di legge delega, in *Riv. Dir. Proc.*, 1996, p. 956 n. 24 lett. b).

44 G.F. RICCI, *Le prove illecite nel processo civile*, in *Riv. Trim. Dir. e Proc. Civ.*, 1987, p. 70.

45 Cass., 19 giugno 2001, n. 8344, in *Foro It.*, 2002, I, c. 727.

46 Cass., 3 dicembre 2001, n. 15230 in *Riv. Dir. Trib.*, 2002, p. 282.

47 COMOGGIO, *op. cit.*, nota 169 a p. 62. V. anche TROCKER, *Processo civile e Costituzione*, Milano, 1974, p. 563 ss.

IL RAPPORTO TRA PROCESSO PENALE E PROCEDIMENTO DISCIPLINARE. LE RICADUTE SULLA PRESCRIZIONE DELL'AZIONE DISCIPLINARE

ANTONIO SPINZO

L'alternarsi della "pregiudiziale penale" tra facoltatività e obbligatorietà: i mutevoli orientamenti nella giurisprudenza delle Sezioni Unite civili della Suprema Corte di Cassazione e del Consiglio Nazionale Forense.

L'azione disciplinare ed il relativo procedimento trovano il loro fondamento normativo nella legge professionale forense (r.d.l. n. 1578/1933) e nelle norme integrative e di attuazione del r.d. n. 37 del 22 gennaio 1934.

Le pochissime disposizioni regolamentari relative al procedimento disciplinare sono state integrate nel corso degli anni dalle interpretazioni ed applicazioni giurisprudenziali da parte del Consiglio Nazionale Forense e delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione.

La giurisprudenza, con particolare riferimento al rapporto tra processo penale e procedimento disciplinare, è stata spesso oscillante "adeguando", e non poteva essere diversamente, le proprie applicazioni interpretative alle modifiche riguardanti alcune disposizioni del codice di procedura penale, che in qualche modo interferivano con il procedimento disciplinare.

Ed infatti sono ben note a tutti le problematiche relative al rapporto tra procedimento disciplinare e processo penale, alla prescrizione e agli eventi interruttivi, che sembrerebbero - per quanto diremo infra - in "via di definizione" qualora dovesse essere approvata la riforma della legge professionale di cui anche la struttura del procedimento disciplinare costituisce parte essenziale.

La disamina di tale "irrisolto rapporto" deve necessariamente prendere avvio dalle disposizioni di cui agli artt. 38, 44 e 51 della legge professionale.

In particolare, l'art. 51 stabilisce, come è noto, che il termine prescrizionale dell'illecito disciplinare è di cinque anni. Ed, infatti, *"l'azione disciplinare si prescrive in cinque anni dalla commissione del fatto se questo integra una violazione deontologica di carattere istantaneo, che si consuma o si esaurisce nel momento in cui la stessa viene posta in essere; ove, invece, la violazione deontologica risulti integrata da una condotta protrattasi nel tempo, la decorrenza del termine prescrittivo ha inizio dalla data di cessazione della condotta medesima"*.

In tal senso si rinvia a C.N.F. 24 ottobre 2003, n. 311: *"L'azione disciplinare si prescrive in cinque anni dalla commissione del fatto se questo integra una condotta deontologica di carattere istantaneo, che si consuma e si esaurisce nel momento in cui la stessa viene posta in essere. Ove invece la violazione deontologica risulti integrata da una condotta protrattasi nel tempo la decorrenza del termine ha inizio dalla data di cessazione della condotta medesima (tali devono considerarsi le omesse informazioni al cliente e il trattenimento di somme)."*

Ed ancora: *"Nel procedimento disciplinare non è previsto nessun termine per la riassunzione del giudizio dopo la cessazione della causa di sospensione. Pertanto non si ha estinzione del giudizio disciplinare se lo stesso, sospeso in attesa della definizione del giudizio penale, sia stato riassunto oltre il termine di sei mesi dalla cessazione della causa di sospensione"* (C.N.F. 22 novembre 2004, n. 277).

Non sono sorti problemi di particolare interpretazione con riferimento alla disposizione di cui all'art. 38 della legge professionale. Maggiori, e tuttora, irrisolte questioni e contrasti giurisprudenziali sono sorti con riferimento alla disposizione di cui all'art. 44. Tutto ciò per le indubbie interferenze tra il procedimento penale ed il procedimento disciplinare allorché un medesimo fatto integri contemporaneamente un illecito penale ed un illecito deontologico, con particolare riferimento alla prescrizione del medesimo illecito disciplinare, alla decorrenza, sospensione ed interruzione del termine quinquennale stabilito dall'art. 51.

Le problematiche interpretative derivavano, e tutt'ora non sembrano del tutto risolte, dall'evidente interferenza, come sopra accennato, del procedimento penale sul procedimento disciplinare atteso che, ed in particolare con riferimento a quelle situazioni regolamentate dall'art. 44 della legge professionale, la pendenza del processo penale ha "condizionato" lo stesso esercizio dell'azione disciplinare, intesa, quest'ultima, come formale contestazione dell'addebito disciplinare attraverso la notifica for-

male dell'atto di apertura del procedimento disciplinare (da tenere distinto dalla mera apertura di una "posizione disciplinare") nel quale è contenuta l'incolpazione, di cui dovrà rispondere e dalla quale dovrà difendersi il professionista.

Nelle situazioni in cui, infatti, un comportamento o un fatto integrava o integri al contempo un illecito penale ed un illecito disciplinare, le sorti del procedimento disciplinare sono state "condizionate" - ed a nostro sommo avviso continueranno necessariamente ad essere, forse ancora, condizionate (salve le modifiche in corso di elaborazione e proposte del C.N.F. di riforma della legge professionale, di cui si dirà infra) - dalla pendenza e dalla definizione del procedimento penale.

Ciò quale conseguenza della (facoltativa e/o necessaria) sospensione del procedimento disciplinare rispetto a quello penale. Sospensione che, oramai, sembra doversi - a nostro sommo avviso - ritenere, allo stato, ancora, obbligatoria a seguito delle recenti modifiche apportate ad alcune disposizioni del codice di procedura penale, salvo ovviamente attendere la riforma del procedimento disciplinare.

In sostanza è più volte accaduto e talvolta ancora accade, nelle situazioni di coincidenza tra fatto costituente al contempo un illecito penale e un illecito disciplinare, che quest'ultimo ha dovuto subire le conseguenze delle modificazioni (significative le norme relative agli effetti del giudicato penale) del processo penale.

E valga il vero! Avvalendoci della "ricostruzione giurisprudenziale" analiticamente esposta nella decisione delle Sezioni Unite, Cass. 12 giugno-1 ottobre 2003 n. 14629, il punto della controversia era, ed è, se pendente nei confronti del professionista un procedimento disciplinare ed al contempo pure un procedimento penale, ovviamente per gli stessi fatti, la pendenza di tale secondo procedimento (la cui pendenza talvolta precede il primo, quando ad esempio il professionista si veda raggiunto da notizia di reato, dalla richiesta di rinvio a giudizio, ed in taluni casi - che determinano la obbligatoria segnalazione da parte del Pubblico Ministero all'Ordine territoriale - allorché al professionista vengano applicate misure cautelari personali e/o interdittive) comporti la sospensione obbligatoria del procedimento disciplinare; se sia, quindi, necessario attendere per i medesimi fatti (illeciti) l'accertamento da parte del giudice penale oppure se il Consiglio dell'Ordine, lungi dall'essere tenuto ad applicare l'istituto della sospensione necessaria, avesse il potere di procedere ad un autonomo accertamento dei fatti, a fini disciplinari, parallelamente all'accertamento compiuto in sede penale.

La disciplina anteriforma del codice di procedura penale e le successive oscillazioni giurisprudenziali.

In passato, nella vigenza dell'abrogato codice di procedura penale (Rocco), quando nell'ordinamento, ai sensi degli articoli 3 e 24 e segg. del medesimo codice, e a norma del vecchio testo dell'articolo 295 c.p.c., valeva la regola della unitarietà della giurisdizione (il ricorso al principio della cosiddetta "pregiudiziale penale" comportava la prevalenza del giudizio penale su quello civile e su quello amministrativo) la giurisprudenza delle Sezioni Unite della Cassazione aveva fatta propria, nella materia in esame, la tesi della sospensione necessaria.

Si era affermato che agli effetti della prescrizione dell'azione disciplinare di cui all'articolo 51 del r.d.l. n. 1578/33, qualora il procedimento disciplinare avesse avuto origine da un fatto costituente anche reato e per il quale sia stata esercitata l'azione penale, il procedimento disciplinare doveva essere sospeso ed il termine di prescrizione quinquennale non poteva decorrere che dalla definizione del processo penale e cioè dal giorno in cui la sentenza penale era divenuta irrevocabile (Cassazione, Sezioni Unite, n. 811/62).

Tesi, questa, poi ripresa in una successiva sentenza, nella quale è stato affermato che la regola dell'efficacia interruttiva permanente della sospensione necessaria del procedimento disciplinare nei confronti degli avvocati a causa della pendenza del processo penale non era venuta meno per effetto dell'entrata in vigore del nuovo c.p.p. (e, soprattutto, dell'articolo 653 di tale codice), perché non rilevava che «il Consiglio dell'Ordine abbia avviato il procedimento disciplinare per poi sospenderlo di fronte all'avvenuto inizio dell'azione penale» (Cassazione, Sezioni Unite, n. 9893/93).

Con altra pronuncia i supremi giudici (Cassazione, Sezioni Unite, n. 187/97) sono poi pervenuti (nell'esame di un procedimento a carico di un esercente la professione sanitaria) a contrapposte determinazioni, sostenendosi che «la sospensione è necessaria solamente quando la previa definizione di un'altra controversia, penale o amministrativa, pendente davanti allo stesso o ad un altro giudice, sia imposta da un'espressa disposizione di legge, ovvero quando la decisione dell'altra controversia, per il suo carattere pregiudiziale, costituisca l'indispensabile presupposto logico-giuridico dal quale dipende la decisione della causa pregiudicata ed il cui accertamento sia richiesto con efficacia di giudicato (giacché, al di fuori di tali presupposti, la sospensione cessa di essere necessaria, vale a dire obbligatoria per il giudice, perché è meramente facoltativa); con la conseguenza che, nella contemporanea pendenza, nei confronti del medesimo professionista e per gli stessi fatti, di un processo penale e di un procedimento disciplinare, quest'ultimo procedimento non deve essere necessariamente sospeso, sia perché la sospensione non è imposta da una specifica disposizione di legge, sia perché la definizione del processo penale non costituisce l'indispensabile antecedente logico-giuridico della decisione che deve essere resa in sede disciplinare, la

quale si fonda sul diverso presupposto della violazione di regole deontologiche e non di norme penali”.

Indirizzo, quest'ultimo, seguito da altre pronunce (Cassazione, Sezioni Unite, ordinanza n. 13682/01) avente ad esame, in particolare, il rapporto che intercorre fra il giudizio penale e quello civile per effetto delle disposizioni introdotte nell'ordinamento non solo con il nuovo c.p.p. (artt. 651, 652 e 654, nonché 211 delle relative norme di attuazione, c.p.p. 1989), ma anche con la riformulazione del suddetto art. 295 c.p.c., nelle quali è stato enunciato il principio secondo cui, fuori dall'ipotesi prevista dall'art. 75 c.p.p. (giudizio di danno che prosegue davanti al giudice civile), in tutti gli altri casi “il processo diverso da quello penale” deve essere sospeso solamente se ricorra il rapporto di pregiudizialità indicato dall'art. 295 c.p.c. o se la sospensione sia prevista da un'altra specifica disposizione di legge, e sempre a condizione che la sentenza penale espliciti efficacia di giudicato nell'altro giudizio ai sensi degli artt. 651, 652 e 654 del nuovo c.p.c.

Conclusioni fatte proprie in altra pronuncia, sul rapporto tra il processo penale e il procedimento disciplinare contemporaneamente promossi nei confronti del medesimo professionista e per lo stesso fatto, laddove la Suprema Corte ha stabilito non potersi rinvenire nell'ordinamento (di allora, n.d.r.) alcuna espressa disposizione di legge che imponga la sospensione del procedimento disciplinare in attesa della definizione del processo penale o che stabilisca un rapporto di pregiudizialità tecnico-giuridica fra il processo penale e il procedimento disciplinare (nel senso della assoluta prevalenza della sentenza penale, sia di condanna che di assoluzione, sulla decisione disciplinare).

Con la suddetta pronuncia (Cassazione, Sezione Unite Civili 12 giugno-1 ottobre 2003 n. 14629) la Suprema Corte osservava che dalla disposizione di cui all'art. 44, primo comma, r.d.l. n. 1578/33 (recante disposizioni sull'ordinamento della professione di avvocato), non è dato desumere la obbligatorietà della sospensione del procedimento disciplinare. Detta norma *“dispone soltanto che il professionista, tranne il caso di già intervenuta sentenza di proscioglimento perché il fatto non sussiste o perché l'imputato non lo ha commesso, deve essere sempre sottoposto a procedimento disciplinare per lo stesso fatto che ha formato oggetto dell'imputazione elevata in sede penale, ma non impone la sospensione del procedimento disciplinare né prevede che l'accertamento dei fatti compiuto dal giudice penale debba essere utilizzato in sede disciplinare senza che possa essere più posto in discussione”*.

Nè parimenti potrebbe ricavarsi una sospensione necessaria del procedimento disciplinare, o assegnare una efficacia vincolante al giudicato penale di condanna o di assoluzione, dall'art. 211 delle norme di attuazione del c.p.p., poichè detta norma contiene semplicemente un rinvio alle “disposizioni di legge che prevedono la sospensione necessaria” ma con riferimento al “processo” civile o amministrativo, e non al procedimento disciplinare davanti ai Consigli dell'Ordine territorialmente competenti (stante la natura amministrativa dei procedimenti avanti ai C.O.A e solamente giurisdizionale nella fase avanti il C.N.F.).

Ed ancora: anche la disposizione contenuta nell'art. 654 c.p.p., che assegna, ricorrendone le condizioni, piena efficacia di giudicato alla sentenza penale irrevocabile, dispone che tale efficacia debba esplicarsi “nel giudizio civile o amministrativo” (si vedano: ordinanza n. 13682/01 delle Sezioni Unite nonché Cassazione n. 314/03).

Ribadivano, infine, le Sezioni Unite e sempre con la sentenza n. 14629/2003, che neppure dall'art. 653 c.p.p. (come modificato dall'art. 1 della legge n. 97/2001, e che integra la disposizione dell'art. 44, primo comma, del r.d.l. n. 1578/33) è possibile ricavare alcun rapporto di pregiudizialità del processo penale rispetto al procedimento disciplinare escludendo, quindi, che possa farsi luogo alla sospensione necessaria del procedimento disciplinare in caso di contemporanea pendenza del processo penale.

Tutto ciò sul presupposto che il citato art. 653, stabilendo che nel giudizio per responsabilità disciplinare “davanti alle pubbliche autorità” la sentenza penale irrevocabile ha efficacia di giudicato “quanto all'accertamento che il fatto non sussiste o non costituisce illecito penale ovvero che l'imputato non lo ha commesso”, limiterebbe l'efficacia del giudicato alla sola sentenza di assoluzione.

Il rapporto tra il procedimento disciplinare ed il procedimento penale dopo la riforma (1989) del processo penale: l'autonomia dei procedimenti e le “permanenti” oscillazioni interpretative giurisprudenziali tra facoltatività ed obbligatorietà della sospensione del procedimento disciplinare.

Come dianzi più volte si è pure già accennato, le disposizioni di cui all'art. 3 del precedente codice di procedura penale - che prevedevano la sospensione del procedimento civile o amministrativo in tutti i casi in cui la cognizione del reato influiva nella controversia civile o amministrativa - erano state radicalmente modificate con l'entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale (1989), il quale all'art. 75 pone una regola di carattere completamente opposto: quella della separatezza dei giudizi.

Ciò non di meno il giudice disciplinare aveva ed ha facoltà di sospendere il procedimento disciplinare allorché ritenga che la cognizione del reato potrebbe influire sulla sua decisione (cfr. C.N.F. n. 152 del 12 dicembre 1995).

Si affermava, infatti, sul fronte giurisprudenziale disciplinare che “il procedimento disciplinare è autonomo rispetto al procedimento penale, sicché la sussistenza di un procedimento penale non obbliga alla

sospensione del procedimento disciplinare istauratosi per lo stesso fatto e il giudice disciplinare può valutare autonomamente il fatto oggetto del procedimento penale, fermo restando il principio della immutabilità del fatto così come eventualmente accertato dal magistrato penale" (C.N.F. 28 novembre 2003 n. 372, 21 dicembre 2005 n. 157, 28 dicembre 2005 n. 192). "Il procedimento disciplinare è autonomo rispetto al procedimento penale, sicché la sussistenza di un procedimento penale non obbliga alla sospensione del procedimento disciplinare istauratosi per lo stesso fatto, non potendosi applicare la pregiudiziale prevista dall'articolo 3 del c.p.p. abrogato, ma ancora vigente all'epoca della commissione dei fatti" (C.N.F. 10 novembre 2005 n. 139).

Ed ancora prima: "Le disposizioni di cui all'art. 3 del precedente codice di procedura penale - che prevedevano la sospensione del procedimento civile o amministrativo in tutti i casi in cui la cognizione del reato influiva nella controversia civile o amministrativa - sono state radicalmente modificate dal nuovo codice di procedura penale, il quale all'art. 75 pone una regola di carattere completamente opposto: quella della separazione dei giudizi. Tuttavia il giudice disciplinare ha facoltà di sospendere il procedimento disciplinare allorché ritenga che la cognizione del reato potrebbe influire sulla sua decisione" (C.N.F. n. 152 del 12 dicembre 1995).

Gli effetti innovativi della legge n. 97 del 2001 con le modifiche dell'art. 653 c.p.p. e le sue incidenze nel procedimento disciplinare: il ripristino del principio di obbligatorietà della sospensione del procedimento disciplinare in pendenza di procedimento penale?

Per effetto della modifica dell'art. 653 c.p.p. operata dall'art. 1 della legge n. 97 del 2001 (applicabile in virtù della norma transitoria di cui all'art. 10 della predetta legge ai procedimenti in corso all'atto della sua entrata in vigore), l'efficacia di giudicato nel giudizio disciplinare della sentenza penale di assoluzione è stata estesa, oltre alle ipotesi di assoluzione "perché il fatto non sussiste" o "perché l'imputato non l'ha commesso", a quella "perché il fatto non costituisce reato".

Ne consegue che non è più soltanto la sentenza irrevocabile di assoluzione ad avere efficacia di giudicato nel giudizio disciplinare ma anche quella di condanna, cui pare essere stata pure equiparata, dopo la modifica dell'art. 445 c.p.p. apportata con la legge n. 97 del 2001 e dall'art. 12 della legge 12 giugno 2003 n. 134, la sentenza di applicazione pena. D'altra parte la stessa Corte Costituzionale ne aveva confermato la efficacia di giudicato nel giudizio disciplinare, quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale, e della sua riferibilità all'imputato, anche alle sentenze di "patteggiamento" fatta eccezione per quelle sentenze di applicazione pena pronunciate in data antecedente alla suddetta legge di modifica.

Ne discende, infine, quale ulteriore corollario di tali modifiche, secondo l'applicazione effettuata dalla Suprema Corte con la decisione n. 4893/2006, qualora l'addebito disciplinare abbia ad oggetto i medesimi fatti contestati in sede penale, che si impone, ai sensi dell'art. 295 c.p.c., la sospensione del giudizio disciplinare in pendenza di quello penale, atteso che dalla definizione di quest'ultimo può dipendere la decisione del procedimento disciplinare.

E' questo il principio ribadito dalla Sezioni Unite civili della Corte di Cassazione con la sentenza n. 4893 depositata l'8 marzo 2006.

Il precedente orientamento giurisprudenziale di cui si è detto, del tutto in linea con la precedente formulazione dell'art. 657 c.p.p., è stato conseguentemente modificato, con la decisione ultima delle Sezioni Unite n. 4893/2006, proprio per effetto della riforma apportata dall'art. 1 della legge n. 97/2001 (norme sul rapporto tra procedimento penale e procedimento disciplinare ed effetti del giudicato penale nei confronti dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche).

La precedente disposizione stabiliva l'efficacia di giudicato, nel giudizio disciplinare, della sentenza penale di assoluzione pronunciata a seguito di dibattimento «quanto all'accertamento che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso». Quella successiva - oltre ad eliminare la limitazione alla sentenza dibattimentale - ha ampliato tale efficacia, aggiungendo alle ipotesi indicate quella della assoluzione perché il fatto "non costituisce illecito penale".

Che si tratti di un effetto preclusivo più ampio è di immediato apprezzamento; ed, allo stesso modo, un effetto così ampio non potrà essere negato - alla sola stregua del precedente orientamento - in ipotesi di addebito disciplinare per i medesimi fatti contestati in sede penale. Onde, in caso di pendenza del procedimento penale, la sospensione si impone, a mente dell'art. 295 c.p.c., in quanto dalla definizione del procedimento penale può dipendere, ai sensi del citato art. 653 c.p.p., quella del procedimento disciplinare.

Con la citata pronuncia la Suprema Corte ha, quindi, ribadito il principio della obbligatorietà, ex art. 295 c.p.c., del procedimento disciplinare se a carico del professionista penda e per i medesimi fatti della contestazione disciplinare il giudizio penale, poichè dalla definizione di quest'ultimo può dipendere la decisione del giudizio disciplinare.

In definitiva, e per quelle tassative ipotesi dianzi segnalate, dovrebbe, quindi, ad oggi applicarsi il principio della obbligatorietà della sospensione del procedimento disciplinare in tutti i casi di contem-

poranea pendenza di procedimento penale, salve le modifiche ordinamentali che sono all'esame del legislatore (la discussione è attualmente ferma al Senato) riguardanti la riforma della professione forense, ivi compresa la disciplina del procedimento disciplinare.

Infatti, il progetto del C.N.F. (condiviso da tutta l'avvocatura) di riforma della professione, prevede una nuova strutturazione dell'intero procedimento disciplinare ed è caratterizzato da profonde innovazioni (si prevede la scissione tra organo della decisione, "Collegio Giudicante", e organo della istruttoria costituito da un "Consiglio Istruttore di Disciplina" che curerà l'istruttoria dei procedimenti: art. 50 bozza di riforma) che si rifletteranno anche sulle problematiche fin qui trattate.

Ed, infatti, l'attuale progetto di riforma prevede esplicitamente la separatezza tra il procedimento disciplinare ed il procedimento penale essendo ivi ribadita l'assoluta autonomia del primo (art. 57), accompagnata dalla espressa previsione di una possibile "revisione" della decisione disciplinare mediante l'istituto (nuovo per il nostro specifico settore) della "riapertura del procedimento" (art. 58).

Quanto, infatti, alla separazione dei procedimenti viene ribadita l'autonomia di valutazione del giudice disciplinare rispetto all'eventuale processo penale che abbia ad oggetto i medesimi fatti, fermo comunque restando il potere di acquisire atti e documenti facenti presso l'Autorità Giudiziaria che procede in sede penale.

Strutturato - nella proposta di riforma - il procedimento disciplinare sul principio dell'autonomia di giudizio e di valutazione occorre, necessariamente, procedere pure alla previsione di una diversa disciplina che potesse regolare - onde evitare conflitti tra decisioni e/o di giudizio - i rapporti tra accertamento e decisione disciplinare ed accertamento e giudizio penale, allorquando entrambi i giudizi riguardassero medesimi fatti oggetto di illecito disciplinare e di illecito penale.

Si è, quindi, per questa via pervenuti all'introduzione nel nostro sistema dell'istituto della riapertura del procedimento disciplinare allorquando intervenga, ovviamente sugli e per gli stessi fatti, una sentenza dell'Autorità Giudiziaria in contrasto con la decisione del Collegio Giudicante (Disciplinare), ex art. 59 del testo di riforma.

Si tratta, per verità storica, dell'applicazione concreta di un possibile rimedio già formulato, molti anni addietro, dal Prof. Avv. Remo Danovi ("padre" e maestro anche della deontologia) nel suo volume *Il procedimento disciplinare nella professione di avvocato* (Giuffrè, 2005, pag. 157 e segg.) dove, per l'appunto, il citato autorevole Autore individuava nell'istituto della "revisione" o "attraverso l'istanza di revocazione, ovvero ancora attraverso vie meno formali che potessero condurre i Consigli degli Ordini ad un riesame della decisione e/o ad una riabilitazione", allorché per lo stesso illecito (deontologico e penale) si fosse venuto a verificare un contrasto tra giudizi vuoti di responsabilità e/o di assoluzione, l'uno in conflitto con l'altro.

Si trattava di porre rimedio a quelle situazioni in cui ad esempio il procedimento disciplinare poteva concludersi con l'applicazione di una sanzione disciplinare, conseguente ad un giudizio di responsabilità, mentre il processo penale si fosse poi concluso (successivamente a quello disciplinare) con una sentenza di assoluzione perché il fatto non sussiste.

Diversamente - rilevava sempre il Danovi - la conservazione di una condanna disciplinare non solo manifesterebbe una "palese ingiustizia" (pag. 156) ma risultava e risulterebbe contrastare con la disposizione di cui all'art. 653 c.p.p., stante l'effetto - quanto all'accertamento del fatto - di giudicato anche nel giudizio disciplinare.

Riforma, quindi, di una decisione disciplinare che dovrebbe parimenti essere effettuata allorché una successiva sentenza penale abbia affermato la responsabilità con la conseguente condanna del professionista mentre il procedimento disciplinare si sia (precedentemente) concluso con l'assoluzione dell'incolpato.

L'applicazione di una possibile riforma della decisione disciplinare applicativa di sanzioni avrebbe, infatti, secondo il citato ed indiscusso autorevole Autore proponente, avuto il vantaggio di salvare l'autonomia del procedimento disciplinare con l'altrettanto vantaggio di poter procedere disciplinarmente nei confronti del professionista (ed eventualmente sanzionarlo) senza dovere necessariamente attendere l'esito (e spesso dopo moltissimi anni e magari pure a prescrizione penale maturata, sic!) del giudizio penale.

Ne consegue che anche una definizione del procedimento penale con sentenza "perché il fatto non costituisce reato" e/o di estinzione dello stesso per applicazione della amnistia e/o per prescrizione e/o di improcedibilità per mancanza di querela non sono preclusivi dell'azione disciplinare trattandosi comunque di fatti che possano avere rilevanza disciplinare perché in contrasto con il codice deontologico.

Si è più volte affermato, infatti, che "la deontologia attiene all'aspetto interno dei comportamenti tenuti dagli iscritti in quanto tali, per la necessità di assicurare i requisiti di qualità all'attività posta in essere" (Danovi, op. cit., pag. 149), in quanto i principi che presiedono al procedimento disciplinare "riguardano la condotta del professionista quale delineata attraverso l'elaborazione del codice deontologico forense e quale risultante del dovere di correttezza e lealtà che deve informare il comportamento dello stesso" (C.N.F. 9 febbraio 1998 n. 3, in Rass. Forense 1998, pag. 594).

Sotto il profilo disciplinare il comportamento viene considerato, quindi, illecito in relazione alla idoneità a ledere la dignità ed il decoro professionale, benché il medesimo non venga considerato come illecito civile e/o penale.

Sul punto si veda C.N.F. 28 novembre 2003, n. 362: *“Ciascun ordinamento professionale reca in sé elementi differenziatori che giustificano ragionevolmente anche diversità di disciplina; pertanto è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 38 e 44 l.p. con riferimento al principio di uguaglianza sancito dall’art. 3 della Costituzione, nella parte in cui, considerando il ruolo e la figura dell’avvocato che è collaboratore di giustizia, prevedono la responsabilità disciplinare del professionista che nell’esercizio della professione o anche nella vita privata si renda colpevole di abusi o di mancanza e di atti non conformi alla dignità e al decoro professionale, o che sia sottoposto a procedimento penale.”*

Gli effetti sulla prescrizione del procedimento disciplinare: gli atti interruttivi.

La scelta dell’una e/o dell’altra opzione circa la necessità e/o facoltatività della sospensione del procedimento disciplinare in pendenza di procedimento penale riverbera i suoi effetti anche sulla prescrizione dell’azione disciplinare e sugli atti che interrompono il decorso della prescrizione.

E tornando, quindi, all’inizio di questa sommaria (e probabilmente confusa) disamina, l’azione disciplinare si prescrive in cinque anni (termine prescrizione immutato nel nuovo progetto di riforma, art. 52).

Quid est nei casi di sospensione facoltativa del procedimento disciplinare o nei casi di sospensione obbligatoria? La risposta non è stata (e, forse, non lo è neppure oggi) né agevole, né univoca. Richiamiamo, sul tema, alcune decisioni giurisprudenziali.

Con la sentenza 11 dicembre 2003-18 febbraio 2004, n. 3171, la Suprema Corte ha ribadito che *“alla prescrizione (quinquennale) dell’azione disciplinare esercitata nei confronti degli iscritti nell’albo professionale degli avvocati, prevista dal richiamato articolo 51 r.d.l. n. 1578/33, non è integralmente applicabile la regolamentazione della prescrizione dettata dalle norme contenute nel c.c. (Cassazione, S.U. 2661/97, 372/99).”*

Le situazioni giuridiche soggettive prese direttamente in considerazione da tali disposizioni sono infatti collocate in posizione “paritetica” anche quando al titolare della situazione giuridica attiva sia attribuito (come nel caso dei cosiddetti diritti potestativi) il potere di operare unilateralmente una modificazione nella sfera giuridica altrui. Il potere “disciplinare” è, invece, espressione di una potestà “punitiva” di diritto pubblico che si collega ad una posizione di supremazia attribuita alla P.A. in funzione della tutela di un interesse che trascende quello del soggetto nei cui confronti viene fatto valere e che presenta spiccate analogie con quella propria del diritto penale.

Muovendo da tale considerazione è stata riconosciuta l’ammissibilità di atti interruttivi della prescrizione in discorso, invece esclusa rispetto a diritti potestativi propri del diritto privato (Cassazione n. 6099/93, 6497/96, 11020/00), e si è ritenuto che, in analogia con quanto disposto dall’articolo 160 c.p., l’idoneità a determinare l’effetto interruttivo debba essere riconosciuta agli atti di natura “propulsiva” del procedimento e, in genere, a tutti quelli che, per il loro contenuto e la loro finalità, rivelino la persistenza dell’interesse all’esercizio del potere punitivo da parte del titolare (Cassazione n. 2661/97, 372/99 e 12176/02).

È stato pertanto ritenuto che il compimento di atti “propulsivi” del procedimento disciplinare quali la delibera di apertura del procedimento disciplinare e quella di rinvio a giudizio dell’incolpato siano idonei a determinare l’interruzione della prescrizione dell’azione disciplinare, anche a prescindere dalla successiva notifica di tali atti al professionista (Cassazione n. 12176/02 cit.).

Si è, peraltro, più volte osservato che la potestà di infliggere sanzioni disciplinari, in quanto diretta a perseguire interessi pubblicistici, non può essere regolata unicamente dalle norme del diritto civile in quanto non sono suscettibili di applicazione al procedimento disciplinare le norme che disciplinano la sospensione e l’interruzione della prescrizione di cui agli artt. 2941 e 2945 c.c., ed al contempo si è affermata l’estensione a tutta la materia punitiva alle norme contenute nell’art. 160 c.p., che collegano l’interruzione della prescrizione ad atti di natura propulsiva del procedimento, come gli atti di impugnazione, ovvero di natura probatoria o decisoria, i quali dimostrano l’interesse all’applicazione della sanzione disciplinare, pur non potendo trovare applicazione il prolungamento oltre la metà del termine di prescrizione anche in caso di interruzione (Cass. 18 aprile 1968 n. 1158, 23 ottobre 1979 n. 5523, 7 marzo 1985 n. 1884).

In talune decisioni giurisprudenziali è stata pure riconosciuta efficacia interruttiva ad atti provenienti dall’incolpato (ovviamente non tra questi quegli atti aventi natura di contestazione dell’addebito, come ad esempio l’impugnazione della decisione del Consiglio dell’Ordine (in tal senso, e con ampi richiami della giurisprudenza, si vedano: Cassazione S.U. 26 marzo 1997 n. 2661 e 26 febbraio 1999 n. 372).

Si è rilevato che il legislatore, non solo non ha posto nel procedimento disciplinare a carico degli avvocati un termine di durata insuperabile, ma neppure ha stabilito, con una norma di rinvio di carattere generale, l’osservanza generale delle forme del processo penale che consenta di desumere una parifica-

zione a tutti gli effetti dell'illecito disciplinare, avente natura di illecito amministrativo, all'illecito penale.

Ribadita l'efficacia interruttiva istantanea degli atti autoritativi di natura propulsiva del procedimento, è stata riconosciuta tale natura di atti interruttivi anche alle ordinanze con le quali il Consiglio Nazionale Forense aveva - in un procedimento disciplinare - disposto l'acquisizione di copia dell'intero fascicolo delle indagini preliminari nonché di ulteriori atti del procedimento penale per la necessità di integrare il materiale istruttorio acquisito agli atti, trattandosi di atti di impulso processuale compiuti prima della scadenza del quinquennio decorrente dalla proposizione del ricorso al Consiglio Nazionale Forense e, poi, da ciascun atto interruttivo.

In una altra vicenda processuale disciplinare il C.N.F., nel disattendere l'eccezione di intervenuta prescrizione dell'azione disciplinare - dedotta dall'incolpato sotto il profilo che dal giorno in cui gli era stata comunicata la delibera avente per oggetto la sospensione del procedimento a quello in cui gli era stata notificata la successiva delibera con la quale ne era stata disposta la prosecuzione era ampiamente decorso il termine di cinque anni previsto dall'articolo 51 regio decreto legge n. 1578/33 - aveva affermato che, ai sensi degli articoli 298 c.p.c. e 159 c.p., in relazione all'art. 3 stesso codice (e anche a voler seguire la sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 372/99), la disposta sospensione del procedimento disciplinare aveva determinato, a sua volta, la sospensione del termine prescrizione. La Suprema Corte di Cassazione, investita del conseguente ricorso dell'incolpato, e rilevato che il Consiglio dell'Ordine territoriale aveva disposto la sospensione del procedimento disciplinare "ritenendo opportuno attendere la definizione del procedimento penale" già promosso nei confronti del professionista, osservava che il giudice del merito avrebbe mostrato di ritenere che la sospensione del procedimento disciplinare, a causa della pendenza del processo penale, fosse stata disposta dal Consiglio dell'Ordine territoriale in via facoltativa e non necessaria, che cioè alla fattispecie non fossero applicabili, quanto meno in via analogica - trattandosi di procedimento amministrativo disciplinare e non di un processo civile o penale - né l'art. 295 c.p.c. che, come è noto, dispone che il giudice deve sospendere il processo civile qualora «egli stesso o un altro giudice deve risolvere una controversia dalla cui definizione dipende la decisione della causa», né l'art. 159, primo comma, c.p., secondo cui la prescrizione del reato resta sospesa, fra l'altro, in caso di "questione deferita ad altro giudizio".

Ribadiva, come abbiamo visto nei paragrafi precedenti, la Suprema Corte (sentenza Sezioni Unite n. 14629/2003), quanto agli effetti della cosiddetta "pregiudiziale penale" facoltativa e/o obbligatoria, che - se si afferma che il procedimento disciplinare deve essere necessariamente sospeso in attesa della definizione del processo penale promosso per gli stessi fatti nei confronti del professionista - non si può fare a meno dal considerare che la sospensione determina, sulla prescrizione dell'azione disciplinare, un effetto interruttivo permanente (fino al passaggio in giudicato della sentenza penale).

Diversamente dai casi di sospensione obbligatoria, e cioè nei casi in cui si fa luogo alla sospensione facoltativa, verrebbe in rilievo il principio di diritto secondo cui nel procedimento disciplinare amministrativo promosso dal competente Consiglio dell'Ordine nei confronti di un soggetto esercente la professione forense, in applicazione della regola della necessità di una pronta definizione del procedimento (Corte Costituzionale n. 264/90 e 104/91), il termine quinquennale di prescrizione dell'azione disciplinare, di cui all'art. 51 del r.d.l. n. 1578/33, è soggetto ad interruzione con effetti istantanei, al contrario di quanto avviene nella successiva fase giurisdizionale davanti al C.N.F., nella quale opera l'opposto principio dell'effetto interruttivo permanente (cfr., fra le tante sentenze, da ultimo Cassazione Sezioni Unite n. 5072/03; cfr. pure, per una completa ricostruzione dell'istituto della prescrizione dell'azione disciplinare promossa nei confronti dei soggetti che esercitano la professione forense, Cassazione Sezioni Unite n. 372/99 nonché 2661/97).

Quanto agli effetti sulla prescrizione dell'azione disciplinare in pendenza di procedimento: *"La sospensione del procedimento disciplinare, disposta allorquando sia iniziata l'azione penale e la cognizione del reato influisca sulla decisione, interrompe il decorso del termine di prescrizione previsto dall'art. 51 del D.P.R. 221/1950"* (C.N.F. n. 165 del 12 dicembre 1995); *"L'art. 51 del d.p.r. 221/50, il quale stabilisce che l'azione disciplinare si prescrive in cinque anni, va interpretato nel senso che la prescrizione si verifica quando nessun atto del procedimento è stato compiuto dall'organo di disciplina nell'arco di tempo indicato dalla citata disposizione. Tuttavia, qualora il procedimento sia stato sospeso per effetto dell'instaurarsi di un procedimento penale, il termine della prescrizione si interrompe e ricomincia a decorrere dal momento in cui viene meno la causa interruttiva"* (C.N.F. n. 154 del 12 dicembre 1995).

E di più recente: *"Attesa la natura amministrativa del procedimento disciplinare, il decorso del termine di prescrizione può essere interrotto con effetti istantanei non solo con l'atto che dà avvio al procedimento disciplinare, ma anche con tutti gli atti procedurali di natura propulsiva probatoria, come ad esempio l'interrogatorio del professionista sottoposto al procedimento, ovvero decisoria, secondo il modulo dell'art. 160 c.p., nonché, stante la specialità della materia, di atti provenienti dallo stesso soggetto passivo ancorché diretti a riconoscere e contestare il diritto"* (C.N.F. n. 76 del 13 luglio 2009); *"Per esplicito disposto della Corte Suprema di Cassazione, gli atti interruttivi della prescrizione verificatisi durante la prima fase amministrativa, davanti al C.d.O. producono soltanto effetti istantanei e dal verificarsi degli stessi comincia a decorrere un nuovo termine*

quinquennale di prescrizione. Sono atti interruttivi ad effetti istantanei la notifica di apertura del procedimento disciplinare, la notifica del capo di incolpazione, la notifica del decreto di citazione per il dibattimento e la notifica della decisione stessa" (C.N.F. n. 83 del 4 luglio 2007); "Il procedimento disciplinare dinanzi al C.d.O. e il provvedimento con cui esso si conclude hanno natura amministrativa, ne deriva pertanto che gli atti interruttivi verificatisi durante il procedimento davanti al C.d.O. producono soltanto effetti istantanei e dal verificarsi degli stessi comincia a decorrere un nuovo termine quinquennale di prescrizione. Sono atti interruttivi ad effetti istantanei la notifica di apertura del procedimento disciplinare, la notifica del capo di incolpazione, la notifica del decreto di citazione per il dibattimento e la notifica della decisione stessa. Deve pertanto essere dichiarata la prescrizione dell'azione se dal momento della assunzione della decisione a quello della sua pubblicazione sono decorsi più di cinque anni" (C.N.F. n. 50 del 30 maggio 2007); "Attesa la natura amministrativa del procedimento di primo grado che si svolge innanzi al Consiglio dell'Ordine territoriale, l'interruzione del decorso della prescrizione dell'azione disciplinare ha carattere istantaneo, verificandosi solo per effetto dell'atto interruttivo, senza l'ulteriore effetto sospensivo fino all'esito del procedimento, che è proprio del procedimento giurisdizionale, sul quale si modella, invece, il procedimento davanti al C.N.F." (C.N.F. n. 207 del 29 dicembre 2006); "Secondo la consolidata interpretazione delle regole sulla prescrizione dell'azione disciplinare, l'effetto estintivo si verifica allorché siano decorsi cinque anni dalla commissione del fatto che integri una violazione deontologica di carattere istantaneo. Nel procedimento davanti al C.d.O. territoriale la prescrizione è interrotta soltanto dagli atti notificati all'incolpato, i quali hanno efficacia interruttiva istantanea, nel senso che dalla data di ciascun atto comincia a decorrere un nuovo termine quinquennale. Deve pertanto ritenersi prescritta l'azione disciplinare, qualora tra la notificazione della deliberazione di apertura del procedimento (29 settembre 1994) e la notificazione del decreto di citazione (25 febbraio 2000) sia trascorso un tempo maggiore dei cinque anni, laddove le iniziative intermedie del Consiglio locale (deliberazioni di rinvio a giudizio) non siano state notificate o comunque portate a conoscenza dell'incolpato" (C.N.F. n. 189 del 28 dicembre 2006); "Il procedimento disciplinare promosso dal C.d.O. nei confronti dell'avvocato ha natura di procedimento amministrativo, durante il quale il decorso del termine di prescrizione è soggetto ad interruzione, con effetti istantanei, per effetto non soltanto dell'atto di apertura del procedimento, ma anche di tutti gli atti procedurali di natura propulsiva, probatoria - quali, ad esempio, l'interrogatorio del professionista sottoposto al procedimento - o decisoria, secondo il modello dell'art. 160 c.p., nonché, stante la specialità della materia, di atti provenienti dallo stesso soggetto passivo, ancorché diretti non a riconoscere il diritto, ma a contestarlo" (C.N.F. n. 107 dell'11 novembre 2006); "Per esplicito disposto della Suprema Corte di Cassazione gli atti interruttivi della prescrizione verificatisi durante la prima fase amministrativa, davanti al C.d.O. producono soltanto effetti istantanei e dal verificarsi degli stessi comincia a decorrere un nuovo termine prescrizione. Sono atti interruttivi ad effetti istantanei la notifica di apertura del procedimento disciplinare, la notifica del capo di incolpazione, la notifica del decreto di citazione per il dibattimento e la notifica della decisione stessa (nella specie la prescrizione era stata interrotta dalla notifica di apertura del procedimento disciplinare dopo quattro anni dalla commissione del fatto, dopo altri quattro anni era stato comunicato il rinvio a giudizio e dopo un anno era stata notificata la decisione)." (C.N.F. n. 157 del 21 dicembre 2005); "Per esplicito disposto della Suprema Corte di Cassazione gli atti interruttivi della prescrizione verificatisi durante la prima fase amministrativa, davanti al C.d.O., producono soltanto effetti istantanei e dal verificarsi degli stessi comincia a decorrere il nuovo termine quinquennale di prescrizione. Sono atti interruttivi ad effetti istantanei la notifica di apertura del procedimento disciplinare, la notifica del capo di incolpazione con la contestazione dell'addebito" (C.N.F. n. 192 del 28 dicembre 2005); "Per esplicito disposto della Corte Suprema di Cassazione gli atti interruttivi della prescrizione verificatisi durante la prima fase amministrativa davanti al C.d.O. producono soltanto effetti istantanei e dal verificarsi degli stessi comincia a decorrere un nuovo termine quinquennale di prescrizione. Nella specie la delibera di rinvio a giudizio era stata emessa ben oltre sei anni dopo la delibera di apertura del procedimento che peraltro in quella data era comunque prescritto in quanto aperto ben oltre cinque anni dalla commissione del fatto" (C.N.F. n. 139 del 10 novembre 2005).

A conclusione della presente ricerca dobbiamo dare atto dell'attività di ricostruzione giurisprudenziale sulla disciplina *de qua* operata dalla Suprema Corte con la sentenza n. 14629/2003 che noi abbiamo ricopiato e che ci ha dato analitica contezza dei diversi orientamenti e delle continue oscillazioni giurisprudenziali riguardanti il rapporto tra procedimento penale e procedimento disciplinare che abbiamo tentato di esaminare.

A noi - oggi - non resta che attendere e confidare che la nuova riforma della professione (auspicata ed attesa da quasi settant'anni) e nella quale sono previste profonde innovazioni anche per il procedimento disciplinare, ponga fine al dilemma che ha tormentato - nell'esercizio della sua potestà disciplinare - i Consigli degli Ordini Forensi, lo stesso Consiglio Nazionale Forense e la stessa giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione.

dalle associazioni dalle associazioni

IL 53° CONGRESSO INTERNAZIONALE DELLA UNION INTERNATIONALE DES AVOCATS (U.I.A.) SIVIGLIA, 27-31 OTTOBRE 2009

BRUNO MICOLANO

Avete presente Totò e Peppino, a Milano, nel film? Ecco come sono sceso dall'aereo che mi portava a Siviglia. Partito con cappotto e cappello dal gelo mattutino di Borgo Panigale, prima che albeggiasse, arrivavo a Siviglia e ritrovavo l'estate.

Splendida Andalusia, terra di toreri, di donne fatali (Carmen), di romanze famose, di Rossini che qui aveva ambientato il suo Barbiere. Tutto ricorda la grande musica: dalla fabbrica di tabacco in cui lavorava Carmen (vi ricordate come arrotolava i sigari?), oggi sede dell'Università, alla grande arena dove, ancora oggi, alle "cinco de la tarde" il toro scende nell'arena. E' splendido ritrovare l'estate del sud della Spagna dopo il gelido ottobre bolognese.

Il Congresso anche per questo è stato molto bello. Sarà stato il clima o la cordialità dei colleghi (che differenza il gelo in tutti i sensi di Bucarest l'anno scorso), ma siamo stati veramente bene.

Il Congresso, per noi italiani, è stato molto importante poiché è divenuto Presidente l'avv. Corrado De Martini del Foro di Roma, il quale, con un discorso alto, citando Radbruk e la giustizia giusta, ha fatto intendere come, per noi avvocati italiani, l'avvocatura sia ancora una grande professione intellettuale e non un *business* come un altro.

La carica, che l'avv. De Martini ricoprirà, è ancora più importante solo se si pensa che, in tutta la storia

dell'U.I.A., che ormai data dal 1927, è solo il terzo italiano che giunge a tale prestigioso incarico che terminerà l'anno prossimo al Congresso di Istanbul e che, quindi, sarà anche il nostro Congresso.

Chi vuole collaborare è ben accetto poiché, quest'anno, deve essere l'anno di tutta l'avvocatura italiana impegnata a sostenere il nostro Presidente.

Dell'accoglienza calorosa già si è detto. Veniamo ora al Congresso vero e proprio.

I lavori scientifici sono stati di grande livello. I temi generali, trattati da grandi specialisti venuti da ogni parte del mondo, erano i seguenti.

Mercoledì 28 ottobre nella sala principale i lavori si sono aperti parlando di un tema attuale: "la criminalizzazione del diritto degli affari". Interessantissima la relazione di Judith Gibson, giudice alla Corte di Sydney, la quale si è posta un serio interrogativo: è possibile fare affari onestamente? Non poteva poi mancare una riflessione sul fenomeno mafioso che, purtroppo, pare non sia una peculiarità italiana.

Contemporaneamente si riuniva il Senato internazionale degli Ordini Forensi, cui partecipava anche il nostro Foro.

Nel pomeriggio poi, per la prima volta, si svolgeva il Forum per l'Africa, in cui i colleghi africani avevano modo di esporre come è difficile esercitare la nostra professione

nel continente africano. Sentendoli parlare, però, debbo dire che, per certi aspetti, i loro problemi sono affini ai nostri e, personalmente, mi sento più vicino ad un collega che lavora con pochi collaboratori piuttosto che ad un collega "funzionario" di qualche grande studio anglosassone.

Infine veniva trattato, sempre come tema generale, l'annoso problema del segreto professionale: diritto dell'avvocato o diritto del cliente? La risposta era lasciata ai diversi ordinamenti che regolano tale materia.

Anche nelle commissioni si è svolto un proficuo lavoro e, per non citarle tutte, le più interessanti e vivaci per il dibattito culturale sono state le seguenti.

Interessante la commissione Litigation in cui si è svolto un vero e proprio controinterrogatorio secondo i principi del "common law".

Nella commissione Diritto Industriale si è riepilogata la vicenda Budweiser, la causa (anzi le cause) che da oltre 100 anni vedono contrapposti, di fronte ai Tribunali e alle Corti di tutto il mondo, i diritti della famiglia cecoslovacca che diede origine e nome alla nota birra ed i diritti del proprietario del marchio che, oggi, è una corporation di Saint Louis (Missouri).

Anche la commissione Diritti dell'Uomo e Mondo degli Affari ha avuto spunti di grande interesse, se non altro per la novità e attualità del tema trattato.

dalle associazioni dalle associazioni

Della Commissione Diritto dell'Arte, diretta dal nostro Andrea Pizzi, si dirà più oltre.

Infine, da segnalare, la Commissione Magistratura e Ordine Giudiziario, in cui la presenza di un giudice della Corte di Cassazione francese ha reso interessante e vivace il dibattito.

Il gruppo bolognese era composto, oltre che dal sottoscritto, dall'avv. Giovanni Roberto Vivaldi con signora, dall'avv. Daniela Di Francia, ritornata fra di noi dopo il grave disastro che l'ha colpita, perdendo interamente lo studio a causa dell'incendio che divampò nell'agosto di due anni fa. Grande esempio di come nella vita bisogna essere più forti di ogni avversità. L'accoglienza anche per lei è stata ancora più calorosa.

Infine, tra i bolognesi bravissimo il giovane collega Andrea Pizzi che ha diretto i lavori della Commissione Droit de l'Art e sua moglie Michela Cocchi che del tema "business and human rights" ha fatto il suo cavallo di battaglia.

A lato l'attività sociale è stata ugualmente festosa. Il cocktail di benvenuto è stato servito su una splendida terrazza in riva al Guadalquivir che, complice la dolcezza della serata, i profumi del sud e una luna che brillava alta in cielo, ha reso la serata piacevole e amabile anche perché è bello ritrovarsi fra colleghi e amici giunti da ogni parte del mondo.

La sera era iniziata a teatro con un balletto tratto dalla Carmen con una splendida ballerina che veniva, come si sa, ammaliata dal torero che la faceva giostrare come un toro finché non entrava in scena l'amante tradito che, quale mator, la matava nei pressi della Plaza de Toros.

La sera dopo, la cena è stata servita in una fazienda con una vera arena in cui, per la prima volta in

vita mia, ho messo piede (senza il toro, ma l'emozione è comunque notevole).

Infine, noi italiani siamo stati ricevuti dal Console Onorario italiano, che ci ha ricevuto nella sua splendida dimora con vista sulla cattedrale e sulla mitica Giralda.

Poi, purtroppo, tutto finisce e la cerimonia di chiusura ci ha rispediti a casa nel freddo e gelido autunno bolognese.

Ma l'U.I.A., sotto la guida di Corrado De Martini, non rallenta le sue attività. Chi volesse entrarne a far parte ha solo l'imbarazzo della scelta. Ecco il programma fino al prossimo Congresso di Istanbul:

- Dakar (Senegal), 19 e 20 febbraio 2010: si parlerà di sviluppo dell'economia africana e apporto degli Ordini professionali;

- Park City, Utah (U.S.A.), dal 28 febbraio al 6 marzo 2010: è l'ormai famoso seminario d'inverno in cui si unisce il piacere dello sci allo studio. Al mattino si scia e al pomeriggio si parlerà di joint ventures;

- Francoforte (Germania), 12 e 13 marzo 2010: è la classe action che sarà esaminata ed è un seminario molto importante per noi che proprio di questi tempi affrontiamo questo tema per la prima volta;

- Budapest (Ungheria), 26 e 27 marzo 2010: saranno il diritto, il mondo degli affari e le corporation che terranno banco;

- Damasco (Siria), 31 marzo e 1° aprile 2010: si discute di arbitrato internazionale quale strumento processuale privilegiato per risolvere i conflitti;

- San Pietroburgo (Russia), 16 e 17 aprile 2010: è un seminario congiunto fra l'U.I.A. e l'A.I.G.A. e saranno ancora le joint ventures ad essere esaminate;

- Valencia (Spagna), 29 e 30 aprile 2010: si parlerà di diritto di famiglia e possibilità di risolvere

i conflitti con l'aiuto della mediazione e la possibilità di devolvere ad arbitri la questione, strumento molto in voga in Spagna;

- Atene (Grecia), 7 e 8 maggio 2010: è il tema della commissione dell'avv. Cocchi, Affari e Diritti dell'Uomo;

- Macau (Cina), 14 e 15 maggio 2010: è il tema della corruzione che sarà esaminato. Evidentemente problema non solo italiano;

- Vienna (Austria), 28 e 29 maggio 2010: è un seminario che ormai si ripete abitualmente ogni anno: discutere un caso di fronte alla Corte Europea di Strasburgo;

- Ljubljana (Slovenia), 4 e 5 giugno 2010: si tratterà di mediation;

- Roma (Italia), 18 e 19 giugno 2010: il seminario interesserà le procedure sommarie e l'arbitrato internazionale;

- Maastricht (Olanda), dal 12 al 18 luglio 2010: ancora mediation. Evidentemente il tema è scottante vista la crisi del processo civile;

- New York (U.S.A.), 10 e 11 settembre 2010: apporto degli avvocati per gli investitori internazionali, e dove se non a Wall Street si poteva parlarne?

- Nizza (Francia), 24 e 25 settembre 2010: sono ancora i diritti umani e la Corte di Strasburgo ad occupare la giornata di studio;

Infine, al Congresso di Istanbul (dal 30 ottobre al 3 novembre 2010) uno dei temi principali affronterà un tema affascinante: è possibile un codice mondiale di deontologia?

L'U.I.A. vi attende numerosi!

RIFLESSIONI IN FORMA DI DIALOGO SUL CASO CHESSMAN

BRUNO MICOLANO

Tempo fa mi è capitato in mano "Il Resto del Carlino", giornale che abitualmente non leggo, e ho letto una bellissima intervista all'amico e collega Guido Magnisi.

L'intervista era estremamente interessante e toccava temi che meriterebbero un ampio dibattito. Mi sono soffermato, però, su un particolare che mi ha affascinato e ho sentito quella che l'avvocato Agnelli chiamava "complicità generazionale".

Guido è molto più giovane di me, da bambino lui e da adolescente io però siamo stati entrambi colpiti dal caso Caryl Chessman.

All'epoca dei fatti (l'esecuzione) io avevo 14 anni e Guido 8. Poiché il caso è durato 12 anni, io all'inizio ne avevo 3 e Guido non era ancora nato.

Non so quando Guido abbia cominciato ad interessarsene, certo è che entrambi, mi sembra, eravamo precoci nelle nostre curiosità professionali e culturali.

Mi ricordo che allora frequentavo la IV Ginnasio al Galvani. Digiuno di diritto, mi appassionavo alla lettura di trattati di diritto comparato in tema di *habeas corpus*, che era un istituto processuale nord americano molto citato dalla stampa e molto usato dalla difesa del condannato, nel caso Chessman. Libri che trovavo all'Archiginnasio poiché ignoravo ancora l'esistenza del CICU.

Il caso era ed è estremamente interessante anche da un punto di vista giuridico e allora, per tanti che allora non erano ancora nati, ricordiamolo oggi che è molto di moda trattare i *cold cases* alla luce delle nuove tecniche e della nuova giuri-

sprudenza.

Negli anni '50 il caso Chessman ha mobilitato gran parte dell'opinione pubblica mondiale ed è stato il primo caso che, grazie ai nuovi mezzi di comunicazione, ha avuto un risalto che altri casi precedentemente non avevano avuto. Inoltre, la notorietà del condannato derivava anche dal fatto che, durante la detenzione, aveva scritto quattro libri pubblicati e tradotti in diverse lingue che l'avevano reso celebre in mezzo mondo.

Infine l'albore degli anni '60 faceva presagire l'aria di nuove battaglie in tema di diritti civili.

Ricordiamo allora, per sommi capi, questo famoso processo e la condanna che fu eseguita il 2 maggio 1960 nel carcere californiano di San Quintino.

Ricordiamolo anche perché tutta la difesa dopo la condanna a morte si basa su una elegante questione giuridica sollevata dallo stesso Chessman, che in dibattimento si era difeso da solo senza ausilio di avvocati.

Vediamo i fatti.

Il Chessman fu imputato di essere il famoso e famigerato "bandito della luce rossa". Tale soprannome derivava dal fatto che sul finire degli anni '40, nell'immediato dopoguerra, un bandito armato di una luce rossa sulla macchina, per far credere alle vittime di essere un'auto della forza pubblica, rapinava i malcapitati.

Il bandito avvicinava, nei luoghi deserti lungo la costa californiana, le coppie che si erano appartate in macchina e le rapinava e, in alcuni casi, usava violenza alle donne.

Nel 1948, a seguito di un rocambolesco inseguimento lungo il Sun-

set Boulevard di Hollywood, il Chessman fu arrestato a bordo di un'auto molto simile a quella del bandito e a bordo fu trovata una pila molto simile alla famigerata luce rossa.

Il Chessman si difese dichiarando che l'auto era rubata e che a bordo vi era anche un altro che però era riuscito a dileguarsi. Un terzo passeggero fu invece pure lui arrestato, ma non condannato a morte bensì a una lunga detenzione.

Lui guidava solo un'auto rubata. Era fuggito perché in libertà vigilata.

Processato, fu condannato a morte con un processo abbastanza sommario tenuto conto che l'imputato, avvalendosi del fatto che la legge della California gli permetteva di difendersi da solo, non aveva richiesto un avvocato che allora non avrebbe, forse, potuto permettersi.

Fin qui tutto normale.

Il Chessman propone appello. Per la legge californiana, in caso di condanna a morte, è un rimedio obbligatorio. Il processo di appello si basa essenzialmente sui verbali di primo grado e conferma o riforma la sentenza.

In attesa della fissazione del processo d'appello moriva lo stenografo il quale non aveva ancora avuto il tempo di mettere in bella il proprio lavoro.

Fra l'altro, lo stenografo aveva usato un metodo arcaico non più di moda e nessuno era più in grado di capire i brogliacci che nel corso del dibattimento di primo grado aveva riempito in udienza.

Il Chessman chiese la nullità di tutto il processo di primo grado (mai difendersi solo in procedura: se hai

ragione difenditi in fatto, se temi qualche cosa difenditi in diritto, se hai torto marcio difenditi in procedura, n.d.r.) e chiese alla Corte d'Appello di ordinare la riapertura del dibattimento e di essere nuovamente processato, questa volta assistito da avvocati, essendo la Corte impossibilitata ad esaminare i verbali e ad emettere quindi un giusto verdetto a seguito di un giusto processo.

Si formò subito un collegio di difesa composto da una giovane avvocatessa, Rosalie Asher, di appena 29 anni ma molto battagliera, e da un avvocato più esperto e celebre, tal George Davis.

La Corte, però, respinse tutte le richieste e affidò la rielaborazione delle trascrizioni ad un nuovo consulente, il quale fece il possibile, ma lui stesso dichiarò che non sempre aveva capito quello che il precedente estensore aveva redatto e, anzi, moltissime pagine non furono ricopiate.

L'accusa sostenne che non erano parti essenziali. A nulla valse una strenua difesa che si è protratta per 12 anni con ricorsi anche alla Corte Suprema di Washington e rinvii alle corti territoriali californiane.

Tutto però è stato inutile, anche il ricorso all'analogia, invocata a gran voce dalla difesa, sul presupposto che nel processo civile era espressamente previsto che, in un caso del genere, il processo doveva essere rifatto e, si sa che il bene, di cui si discute in un processo civile, è ben misera cosa rispetto ad un processo in cui è in gioco il bene primario della vita.

Come si è detto, nel corso dei 12 anni di detenzione nel carcere di San Quintino il Chessman, oltre alla stesura di ricorsi, appelli, petizioni di *habeas corpus*, ebbe anche il tempo, fra difficoltà varie che le autorità carcerarie gli imponevano, di scrivere quattro libri, il più noto dei quali è certamente quello intitolato "Cella 2455 braccio della morte".

Tutto però fu inutile: il processo non fu più rinnovato. Il mattino del 2 maggio 1960 si aprì la porta della camera a gas e il Chessman discese in ascensore al piano terra, vivendo in prima persona quello che aveva descritto nei suoi libri e vissuto sulla pelle degli altri nel corso dei 12 anni di permanenza nel braccio della morte.

Fra poco saranno 50 anni ed è una data da ricordare.

In un libro, il Chessman ha detto, per l'ennesima volta, che non è il famigerato bandito e che aveva le prove a carico del vero colpevole ma che non voleva accusarlo anche perché voleva immolarsi per far abolire la pena di morte e aveva preparato un "vaso di Pandora" contenente le prove del grave errore giudiziario: la rivelazione di tale gravissimo errore avrebbe indotto le autorità ad abolire la pena di morte.

Il vaso di Pandora era stato affidato in buone mani e, l'incaricato ignoto, lo avrebbe aperto appunto 50 anni dopo.

Sarà vero? Fra poco lo sapremo, i 50 anni scadono il 2 maggio 2010.

Caro Guido, mi piacerebbe sapere, a distanza di anni, cosa pensi, oggi, del caso che ci appassionò da ragazzi.

Personalmente ritengo che oggi il Chessman non sarebbe condannato a morte, anche perché la giurisprudenza della Suprema Corte di Washington è mutata in senso più mite.

Recentemente la Corte Suprema con la sentenza Kennedy v. Louisiana (n. 7.343 del 25 giugno 2008) ha annullato una sentenza di una Corte federale che aveva comminato la pena di morte a un imputato di sequestro di persona e violenza.

E' vero che la motivazione, in punto di diritto, è molto pragmatica e non idealista poiché, in sintesi, ha annullato la pena di morte, non perché tale pena sia inumana, ma perché, se si punisse in egual modo

il ratto di persona con violenza come il sequestro di persona seguito da omicidio, si indurrebbe il delinquente a uccidere la propria vittima per sbarazzarsi così di un scomodo testimone. Ma questa, si sa, è l'America.

In punto di fatto, allora, ero un fervente innocentista. Oggi, forse, ho cambiato idea.

Infine sempre nell'articolo su il Resto del Carlino si legge che, se in Italia esistesse la pena di morte, Guido non farebbe l'avvocato. Me lo sono spesso domandato anch'io.

Ma perché un medico (bravo) dovrebbe non fare il medico solo perché esiste il cancro?

Non è forse dovere del buon medico (e del buon avvocato) combattere con tutte le proprie forze e con tutta la propria intelligenza e capacità professionale contro il nemico?

L'anno scorso, nella mia funzione di membro del direttivo della Union Internationale des Avocats con sede a Parigi, mi sono dovuto occupare del caso Medellin (Medellin v. Texas 6-984 del 25 marzo 2008): un messicano condannato a morte nonostante la Corte internazionale dell'Aja avesse condannato gli Stati Uniti per violazione di un trattato internazionale sulla gestione del processo.

E' stata un'esperienza emotivamente impegnativa ed estremamente interessante da un punto di vista umano.

A seguito di questa esperienza, certe volte penso ancora cosa farò da grande e penso che mi piacerebbe prendermi un anno sabbatico e fare domanda di *stage* in qualche associazione texana a tutela dei condannati a morte.

Chissà, caro Guido, che invece di incontrarci a teatro o nei grandi alberghi della Liguria, come ci è capitato, non ci si possa incontrare ad Huntsville, città certamente meno amena di Camogli ma più impegnativa ed entusiasmante.

. . .

RIFLESSIONI IN FORMA DI DIALOGO SUL CASO CHESSMAN

GUIDO MAGNISI

Fortunato quell'intervistato che incontra anche un solo lettore attento, colto e arguto come Bruno Miccolano.

Premesso, dunque, che mi ritengo molto fortunato, ben al di là di miei (eventuali) meriti, passo ad alcune brevissime considerazioni.

Ebbene sì, caro Bruno, la precocità dei miei interessi ai casi giudiziari nasceva, allora come adesso, dal fascino, perverso e sottile, per me sempre intrigante, dell'errore giudiziario. Spero un giorno, e a lungo, di poterti intrattenere sul tema del perché i tempi di percorrenza Milano-Roma del presunto sicario Raul Ghiani – alludo all'*affaire* Fenaroli – oggi, forse, non reggerebbero o comunque sarebbero incompatibili con il mutato sentire sul terreno delle garanzie e, conseguentemente, non dovrebbero (il condizionale è d'obbligo) essere in grado, come allora avvenne, di sostenere una condanna all'ergastolo.

Ma torniamo al tema.

Se mi intriga il dubbio, allora potrai ben comprendere la mia po-

sizione professionale rispetto a un sistema sanzionatorio che prevedesse anche l'esecuzione capitale. Parlo di posizione professionale, perché sul piano umano e civile la mia avversione alla pena di morte è netta, ferma, radicale.

Orbene, e con riferimento esclusivo all'aspetto professionale, penso che il lavoro dell'oncologo e quello del penalista si muovano su piani "filosofici" assolutamente distinti.

Infatti, al medico si chiede di combattere, con la propria scienza, un male di per sé... in cerca d'autore o, meglio, attribuibile a fattori causali indeterminati: li possiamo chiamare natura, fato, primo motore, *noumeno*, dio, *kaos*, eccetera. Lascio il problema nominalistico aperto al contributo di laici e non.

Il penalista, al contrario, deve combattere un male riconducibile ad altri uomini, determinati e identificati, investiti del giudizio certamente in base alle regole convenzionali di uno stato di diritto, ma pur sempre esseri umani non scevri da errori. Ma non solo.

Il dubbio, vera cifra stilistica del mio modo di essere, che permea la mia attività e comunque dovrebbe permeare l'attività del giudice, mi impedirebbe di accettare l'esito di una condanna a pena capitale: e questo sia nel caso di una mia cattiva difesa, che vivrei come assolutamente imperdonabile; sia a causa, come accennato, di una *defaillance* giudiziaria.

Talleyrand, dinnanzi a una (da lui ritenuta) ingiusta esecuzione a morte di un uomo, ha detto "*c'est plus d'un crime, c'est une faute*": è peggio di un delitto, è un errore.

Caro Bruno, sono pronto a partire con te per Huntsville per la comune battaglia. Camogli può aspettare, e comunque anche in Texas non ci mancherà mai, da accaniti cinefili, qualche buona sala e qualche buona occasione di rivedere "La parola ai giurati" in edizione originale.



Ristampa anastatica
del famoso libro
di Piero Calamandrei

Disponibile presso la
Fondazione Forense Bolognese

Serie Quaderni n. 6

IUS



BOLOGNA SPORT

CAMPIONI D'ITALIA

GLI AVVOCATI E IL "FUTBOL" A BOLOGNA

STEFANO GAMBERINI

Se vi state gradualmente disinteressando del calcio domenicale e non volete sostituire il club per cui tifate con un altro (nessun buon tifoso arriva a tanto), la città vi offre una alternativa su un terreno inoffensivo e simbolico: la squadra degli avvocati bolognesi.

E' una squadra seria; non solo perché vi fanno parte avvocati, magistrati e notai, ma perché composta di ragazzi che giocano bene al calcio e fanno bene al calcio per lo spirito con cui vi si dedicano.

Che pratichino bene questo sport ce lo dice innanzitutto il fatto che

sono Campioni d'Italia, essendosi aggiudicati, nella finale del 28 giugno 2009 tenutasi a Riccione, con merito, la 38° edizione del Campionato Forense.

Diciamo subito che la notizia non ha avuto il risalto che avrebbe meritato, che altre città gli avrebbero cer-



In piedi, da sinistra: avv. Maurizio Andreotti, avv. Augusto Bonazzi, avv. Massimiliano Jovino, Denis Musolesi (allenatore), avv. Enrico Giovine, dott. Aldo Resta (magistrato), avv. Jacopo Annese, dott. Filippo Marchiodi, dott. Luca Selva, avv. Daniele Colangelo, avv. Matteo Palmieri (capitano), avv. Simone Sabattini, avv. Giancarlo Caruso.
Accosciati, da sinistra: avv. Tommaso Quaranta, dott. Rocco Cuda, avv. Pietro Giampaolo, avv. Sergio Mangiavillano, avv. Riccardo Vigiano, dott. Giacomo Aldrovandi, avv. Andrea Forlani, avv. Daniele Vicoli, avv. Donato Lupo.
Fanno altresì parte della squadra Campione d'Italia, nella veste di atleti o dirigenti: avv. Ezio Torrella, avv. Stefano Gamberini, avv. Stefano Gaoldstaub, avv. Roberto Retus, dott. Luca Pizzirani, avv. Alfonso Marra, avv. Matteo Cipriani, Davide Setti (fuori quota), avv. Francesco Greco, avv. Stefano Bordini, avv. Alessandro Cappello.

IUS BOLLONGNA SPORT

to attribuito anche quale premio di un legame, antico e forte del mondo forense per il pallone.

La passione delle toghe per il calcio (ne approfitto per ricordare un divertente volume di oltre dieci anni fa, "Le toghe nel pallone", di Sergio Sabattini, in cui tanti si ritroveranno qui e là) risale ad oltre 50 anni fa, quando la squadra degli avvocati inizia a partecipare al torneo "Coppa Gazzettino Forense", la cui prima finale (anno 1957) venne giocata a Bologna, allo Sterlino (Campo Badini, ovvero il campo del Bologna F.C. intorno agli anni '20), in occasione del IV Congresso Nazionale Forense, che in quell'anno si tenne – per la prima volta – a Bologna.

Negli anni 70/80 si segnalano alcune belle partecipazioni della squadra grazie all'entusiasmo di Dedo Goldstaub, Ivan Gardini, Cesare Fini, Mauro Castagnetti, Vito Resta (solo per citare alcuni); successivamente (negli anni '90), la squadra, affidata a Bruno Ciccone, partecipa ancora con discreti successi a diverse manifestazioni, potendo contare su atleti quali Maurizio Andreotti, Fausto Vena, Stefano Goldstaub, Marco Dori, Ezio Torrella, Fabio Zanotti, Giampaolo Zambellini Artini (ed altri che senz'altro ho dimenticato e che di ciò mi vorranno scusare), alcuni dei quali ancora oggi gravitano intorno alla squadra come dirigenti.

Da qualche anno a questa parte, memori delle difficoltà organizzative avvertite nelle conduzioni precedenti, grazie all'impegno di alcuni dirigenti ed alla disponibilità di alcuni giocatori quali Aldo Resta, Pietro Giampaolo, Donato Lupo, Massimiliano Jovino ed Augusto Bonazzi, la squadra si è data un assetto organizzativo più solido ed ha trovato una più forte identità e compattezza.

E' stata creata una associazione sportiva, sono state interessate le istituzioni, il Consiglio dell'Ordine è diventato il primo tifoso della squadra e, particolare non trascurabile, "il mercato" dei praticanti e dei giovani avvocati ha dato una mano alle ambizioni.

Nel calcio nessuno ha sempre ragione e nessuno ha sempre torto; qualcuno dirà, e già lo dice, che quello che conta sono i calciatori.

Sono d'accordo – e non vedo come potrei non esserlo – ma personalmente credo che la scelta di uscire da una conduzione "autogestita" e di affidarsi ad un allenatore esterno all'ambiente, oltre che quella di dotare la squadra (che si chiama del tutto prevedibilmente Jus Bologna Calcio) di una organizzazione affidabile (e qui il ringraziamento più forte deve andare in primo luogo a Pietro Giampaolo ed a Augusto Bonazzi, che della neonata associazione sportiva sono rispettivamente il Presidente ed il Tesoriere) abbia consentito alla squadra di acquisire ben presto un carattere ed una mentalità che l'autogestione degli anni passati non aveva consentito di raggiungere.

Il gruppo cresce, arriva il primo podio nel 2008 (terzo posto, la finale sfumata per un nonnulla) e finalmente, quest'anno, a Riccione, la consacrazione che ripaga delle amarezze dell'anno precedente.

Come spesso succede nelle finali, la sfida di Riccione era troppo carica di aspettative per entrambe le squadre in gara per risultare, alla fine, anche bella tecnicamente.

Troppa tensione, molto tatticismo, troppa paura di perdere da parte di tutte e due le finaliste; bella, invece, dal punto di vista emotivo ed agonistico, anche se con qualche inevitabile polemica finale vista la posta in gioco.

Abbiamo già detto che un risultato simile – e che tutta l'Italia forense ci invidia – avrebbe meritato maggior attenzione da parte della stampa locale.

I quotidiani hanno dedicato all'evento poche righe, ma le parate di Aldo Resta, cui va il merito (incontestabile) di avere parato meglio del pur bravissimo portiere del Cosenza e di essere stato fondamentale nella roulette dei rigori, la rapidità di Rocco Cuda, la fisicità e la autorevolezza di Giacomo Aldrovandi, le incursioni di Enrico Giovine, il carattere del capitano Matteo Palmieri, la tecnica del "Cippo" (Matteo Cipriani) e di Simone Sabattini, l'eleganza dello "squalo" Andrea Forlani, la simpatia (ed i gol) del bomber Jacopo Annese, la prestanza di Luca Selva, l'inesauribilità di Tommaso Quaranta, di Roberto Retus e di Pietro

Giampaolo, la determinazione di Daniele Vicoli ed Alessandro Cappello, la disponibilità di Luca Pizzirani, Daniele Colangelo e Francesco Greco (tutti portieri), che hanno sacrificato ogni loro ambizione – ma l'anno prossimo i giochi sono riaperti – in favore di Aldo Resta, che a questa manifestazione ha dedicato buona parte della sua vita calcistica, la generosità di Giancarlo Caruso e di Alfonso Marra, la passione di Massimiliano Jovino, la fantasia, non solo calcistica, di "Bimbo" Sergio Mangiavillano, la disponibilità di Pippo Marchiodi, l'esplosività di Stefano Bordoni, la esemplare tranquillità di Riccardo Vigiano, l'eccellenza di "gatto" (Augusto) Bonazzi, avrebbero meritato maggior risalto.

Forse "al corrar d'ri a ona bala", anche se fatto con merito, può non muovere né interesse, né emozioni; a me, e per quelli che come me si ritrovano nella lettura di "Febbre a 90" e nel ricordo di imprese epiche del calcio (come Italia Germania 4-3), quello che hanno fatto i ragazzi che ho sopra menzionato (e sarebbe imperdonabile, stavolta sì, l'averne dimenticato qualcuno), appare qualcosa di straordinario e da ricordare.

Un ultimo ringraziamento a chi non è avvocato: a Davide Setti, Denis Musolesi e Michele Frasca, giocatori veri, che hanno avuto il merito di trasmettere alla squadra le loro doti migliori e, lasciatemelo dire anche con un poco di invidia, di aver avuto la fortuna di essere in campo con lo Jus Bologna Calcio nel suo momento più bello.

A gennaio comincerà una nuova avventura; il campionato riprenderà; il campo di gioco tornerà ad essere un importante momento di aggregazione, per la squadra, i colleghi e gli amici.

Ho il piacere infine di segnalare che al termine di ogni incontro casalingo tutti i partecipanti saranno graditi ospiti, unitamente agli avversari, in compagnia di tigelle, crescentine e un buon bicchiere di vino.

CAMPIONATO FORENSE DI CICLISMO: SECONDO POSTO PER LA NOSTRA COLLEGA MIRIAM ZANOLI

MANLIO D'AMICO

A Fiuggi, sabato 18 Luglio 2009, si è svolta la terza prova nazionale a cronometro del campionato italiano forense di ciclismo su strada: un ritorno al passato per la tanto attesa *kermesse* tricolore, visto che proprio nel 1999 il campionato ciclistico fece il suo esordio nella città termale.

L'evento portava il prestigioso marchio della Associazione Italiana Magistrati, Avvocati, Notai Ciclisti (A.I.M.A.N.C.).

La dura prova a cronometro individuale di circa 24 km. è stata vinta dall'avv. Matteo Troiano, dell'Ordine degli Avvocati di Foggia, alla media stratosferica di 39,23 km. all'ora; secondo classificato l'avv. Giuseppe Napoleone dell'Ordine degli Avvocati di Latina e terzo l'avv. Paolo Botti dell'Ordine degli Avvocati di Modena.

Nel settore femminile, splendida conferma e secondo posto assoluto per la nostra portacolore rossoblu avv. Miriam Zanoli.

Domenica 19 Luglio 2009 si è disputata la cronometro a squadre. La squadra di Bologna, formata dalla coppia D'Amico-Zanoli, in crisi di vocazioni., si è unita ai colleghi di Grosseto Tranfo-Capaccioli ed ha ottenuto un lusinghiero quinto posto.

Le tre prove previste per il 2010 sono state comunicate dal Presidente dell'A.I.M.A.N.C., avv. Giorgio De Arcangelis, e sono le seguenti: gran fondo a Valdobiadene (maggio 2010), gara in linea in Brianza (giugno 2010) e cronometro individuale a squadre a Latina (luglio 2010).

Arriverdici a tutti gli atleti dello IUS Bologna, sezione turistica e sezione agonistica, alle prossime avventure.



Da sinistra: avv. Miriam Zanoli (IUS Bologna), seconda classificata; avv. Alessandra Amici (IUS Roma), prima classificata; avv. Lina Manuela Cutaia (IUS Imperia), terza classificata; avv. Lucia Capaccioli (IUS Grosseto), quarta classificata.



Da sinistra: avv. Manlio D'Amico, avv. Miriam Zanoli e avv. Francesco Moruzzi.



***Accosciati da sinistra:
avv. Luca Tempestini, notaio dott. Giuseppe Giorgi, avv. Manlio D'Amico (capitano),
notaio dott. Stefano Mazzetti.***

***In piedi da sinistra:
avv. Giovanna Zangrilli, avv. Renzo Calzolari, magistrato dott. Marco Marulli, avv. Andrea Fiume,
avv. Gino Martinuzzi, avv. Gabriele Giuffredi, avv. Simone Addario Solieri, avv. Giovanni Giorgi,
avv. Luca De Carolis, avv. Alessandro Lovato, avv. Massimo Gentili, dott. Alessandro Tamba,
avv. Federico Alzona.***

Giurisprudenza disciplinare

A CURA DI GIOVANNI BERTI ARNOALDI VELI

A) DELIBERE DI NON LUOGO A PROVVEDERE E ARCHIVIAZIONE

(periodo dall'8 gennaio al 20 luglio 2009)

Riferisce il Consigliere relatore avv. Giovanni Cerri sulla segnalazione del Tribunale di Bologna nei confronti dell'avv. *. Il Consiglio, all'esito del riferimento;

- esaminata la segnalazione in data 24 giugno 2008 pervenuta dal Tribunale di Bologna;
- rilevato che l'avv. *, difensore d'ufficio, non ha giustificato le ragioni della sua mancata partecipazione alla udienza del 19 giugno 2008;
- ritenuto che si tratta della seconda segnalazione di mancata partecipazione, non giustificata, a carico dell'avv. *;

delibera

la sospensione dell'avv. * per tre mesi dall'elenco dei difensori d'ufficio presso il Tribunale Ordinario, con effetto a decorrere dal 1° aprile 2009, ritenuto che l'elenco del primo trimestre 2009, dovendo essere effettivo dal 1° gennaio, è già stato elaborato e trasmesso alle Autorità competenti.

(adunanza del 12 gennaio 2009)

Riferisce il Consigliere relatore avv. Giovanni Cerri sugli esposti riuniti a carico dell'avv. * del Foro di *, presentati dalla sig.ra *, dall'avv. *, dall'avv. *, dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di *, dal dott. *, trasmessi dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di *.

Il Consiglio, all'esito del riferimento e della discussione, stralciato l'esposto presentato dal dott. *, osserva quanto segue in merito a quest'ultimo.

L'articolo a firma dell'avv. * contiene certamente espressioni "forti" ma non appare lesivo della reputazione del dott. *, come peraltro indirettamente emerge anche dalla richiesta di archiviazione in data 26 novembre 2007 della Procura della Repubblica di * nel procedimento per calunnia a carico del dott. *.

Del resto, per quanto in questa sede maggiormente interessa, l'avv. * ha precisato nell'interrogatorio reso in data 26 giugno 2007 alla Polizia Giudiziaria di non avere mai fatto riferimento nello scritto incriminato al magistrato di sorveglianza dott. * e di non averne neppure mai avuta l'intenzione.

Leggendo l'articolo a firma dell'avv. * pubblicato sulla rivista * del novembre 2006, è in effetti evidente che l'autore abbia esercitato un generico diritto di critica alla ritenuta, a suo dire, scarsa attenzione della magistratura per le prevaricazioni che, in tesi, subirebbero i malati psichici.

Nell'articolo vi è effettivamente un riferimento ad un magistrato di sorveglianza ma senza che il nome di questi, od anche solo la curia di appartenenza, sia citato: si riporta genericamente che il magistrato avrebbe ignorato "il sequestro di persona" di un malato da parte di dirigenti psichiatrici.

Orbene, a prescindere dal fatto che la frase è stata dall'autore virgolettata, ad evidenziare una iperbole argomentativa, va rilevato che nemmeno ad addetti ai lavori la stessa vicenda di cui tratta l'articolaista pare pienamente comprensibile, cosicché può convenirsi con il P.M. di * che ha richiesto l'archiviazione del procedimento a carico dell'avv. * difettando l'elemento costitutivo del reato di diffamazione, il quale si connota nell'offesa all'onore ed alla reputazione di persone identificate o comunque identificabili dal contesto degli elementi riconoscibili dall'articolo di stampa.

Del resto e conclusivamente, l'art. 3 del codice deontologico forense pretende la volontarietà della condotta, anche omissiva, che nella fattispecie non è dato riscontrare ad una lettura coerente dell'articolo di stampa.

P.Q.M.

delibera l'archiviazione, in assenza di elementi di rilevanza deontologica.

(adunanza del 19 gennaio 2009)

Riferisce il Consigliere relatore avv. Giovanni Cerri sull'esposto presentato dall'avv. * del Foro di * nei confronti dell'avv. * Miraglia, trasmesso dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di *. Il Consiglio, all'esito del riferimento e della discussione;

- visto l'esposto pervenuto a questo Consiglio in data 6 agosto 2007;
- dato atto che la vicenda si inquadra in un procedimento penale nel quale un soggetto, dapprima assistito dall'esponente e condannato in primo grado per gravi reati, ha poi nominato per la fase d'appello l'avv. *;
- rilevato che nel corso di un colloquio tra l'esponente avv. * ed il cliente sig. *, dal primo convocato pur dopo la presentazione di una querela del secondo nei suoi confronti, l'esponente avrebbe pronunciato frasi lesive dell'onore dell'avv. *, che gli era subentrato nel mandato;
- considerato che l'esponente, venuto a conoscenza della notifica di un atto di citazione nei suoi confronti da parte dell'avv. *, presentava una denuncia alla Procura della Repubblica di * per la pretesa violazione dell'art. 615 bis c.p. a carico dell'avv. *, il quale aveva fatto uso della registrazione del colloquio avuto dal cliente sig. * con l'esponente avv. *;
- ritenuto che l'avv. * non ha carpito fraudolentemente la conversazione ma ne ha ricevuto la registrazione dal proprio cliente sig. * e che inoltre non vi è la prova che l'avv. * fosse l'ispiratore ovvero il mandante dell'iniziativa del sig. *, il quale era certamente sconvolto per la sua vicenda penale tanto da togliersi la vita poco tempo dopo;

P.Q.M.

delibera non luogo a provvedere per mancanza di elementi di rilevanza disciplinare.

(adunanza del 21 gennaio 2009)

Riferisce il Consigliere relatore avv. Guido Clausi-Schettini sull'esposto presentato dall'Università degli Studi di Bologna nei confronti dell'avv. *. Il Consiglio, all'esito del riferimento e della discussione;

- vista la lettera in data 16 dicembre 2008 dell'avv. * all'Università degli Studi di Bologna e la successiva memoria in data 19 dicembre 2008 al Consiglio, con i relativi allegati;
- considerato che l'Università degli Studi, con circolare n. 63293 del 10 dicembre 2008 rivolta a tutti i docenti, ha specificato che l'uso del titolo di professore è riservato ai docenti strutturati, mentre quelli a contratto hanno il dovere di specificare nel titolo che la natura del rapporto è a termine e che la esatta qualifica è quella di "professore a contratto";
- ritenuto che nella fattispecie appare plausibile che l'avv. * sia caduta in buona fede in errore nella spendita del titolo di "professore";
- rilevato che la stessa ha prontamente provveduto a modificare la sua carta intestata in conformità alle indicazioni dell'Università, come specificate nella circolare n. 63293/2008;

P.Q.M.

delibera non luogo a provvedere per mancanza di elementi di rilevanza disciplinare.

(adunanza del 21 gennaio 2009)

Riferisce il Consigliere relatore avv. Federico Canova sull'esposto presentato dall'avv. * nei confronti dell'avv. *.

In data 25 agosto 2008 perveniva al Consiglio esposto dell'avv. * nei confronti dell'avv. *. L'esponente lamenta la violazione dell'art. 27 del codice deontologico in relazione al fatto che l'avv. *, che agiva in nome e per conto della cliente società *, dopo una prima raccomandata a.r. in data 6 febbraio 2008 inviata direttamente alla controparte e dopo avere corrisposto con lettere del 3 aprile e 8 aprile 2008 con l'avv. *, che aveva assunto la difesa dell'ing. *, aveva inviato una raccomandata a.r. in data 15 luglio 2008 direttamente al cliente dell'avv. *, ing. *, per intimargli un risarcimento danni pari ad euro 75.000,00, nonché ai fini interruttivi della prescrizione, senza estendere in copia la comunicazione al collega.

L'esponente precisava che la questione di cui alla raccomandata a.r. del 15 luglio 2008, oggetto di contestazione, non era estranea o nuova rispetto alla precedente corrispondenza intercorsa fra i legali e che, in forza di quanto sopra, sarebbero integrati i presupposti dettati dall'art. 27 del c.d.f. in quanto, anche a prescindere dalle finalità di intimazione ed interruzione della prescrizione, è comunque previsto dalla norma richiamata l'invio della copia per conoscenza al legale avversario.

In data 13 ottobre 2008 il Consigliere relatore inviava per iscritto all'avv. * comunicazione dell'avvenuto deposito dell'esposto, avvertendola della facoltà di presentare eventuale memoria difensiva che, veniva poi tempestivamente depositata in data 26 novembre 2008.

In tale memoria l'avv. * ha precisato che la raccomandata a.r. del 15 luglio 2008 era stata inviata all'ing. * quale prima richiesta di risarcimento danni per responsabilità professionale in favore della propria cliente, società *, che mai, prima di allora, aveva espressamente avanzato tale richiesta; riferiva, inoltre, che oggetto di disamina tra le parti ed i loro difensori, nella corrispondenza, erano stati sino ad allora la omessa consegna degli elaborati strutturali relativi ai lavori commissionati e la richiesta di pagamento dei compensi professionali dell'ing. *.

Dunque, non essendo, all'epoca di riferimento pendente alcuna vertenza in merito al richiesto risarcimento danni di cui alla raccomandata a.r. del 15 luglio 2008, il contenuto della predetta sarebbe estraneo alle questioni precedentemente trattate e oggetto della corrispondenza sino ad allora intercorsa, e ciò nonostante la dichiarata ed evidente connessione soggettiva, trattandosi di questioni sempre e comunque riferite ai medesimi soggetti, come assistiti dai rispettivi difensori.

Osserva il Consiglio che, nel caso di specie, la raccomandata a.r. del 15 luglio 2008 indirizzata dall'avv. * direttamente alla controparte, senza l'invio della copia per conoscenza al legale avversario, non consente una rigorosa applicazione dell'art. 27, comma II, c.d.f., in considerazione sia del contenuto nuovo (in quanto alla richiesta ivi formulata) sia della finalità diversa (in quanto alla interruzione della prescrizione) rispetto a quelli oggetto della pregressa corrispondenza, seppur inerente le stesse parti.

La fattispecie oggetto della raccomandata a.r. del 15 luglio 2008 avrebbe potuto, seppure solo potenzialmente, costituire un diverso ambito di lite e, eventualmente, anche essere trattato da altro legale. Ciò anche in considerazione del fatto che la precedente corrispondenza documentata si arresta ad un periodo di tre mesi precedente e cioè all'8 aprile 2008, come documentato.

Tuttavia, è pur vero che buona norma di correttezza consigliava, se proprio non imponeva, anche nella fattispecie, l'estensione dell'invio per conoscenza della raccomandata a.r. al legale avversario, anche al fine di rispondere all'esigenza dettata dall'art. 27 c.d.f. nonché di rispettare il rapporto di colleganza, inteso nel senso più ampio.

Ciò detto, la particolarità della fattispecie non consente di individuare sufficienti elementi di rilevanza disciplinare sui quali fondare la formulazione di un capo di incolpazione e la celebrazione di un procedimento disciplinare.

P.Q.M.

delibera non luogo a provvedere per mancanza di sufficienti elementi di rilevanza disciplinare.

(adunanza del 21 gennaio 2009)

Riferisce il Consigliere relatore avv. Giovanni Cerri sulla segnalazione del Tribunale di Bologna, sezione distaccata di Porretta Terme, nei confronti dell'avv. *. Il Consiglio, all'esito del riferimento e della discussione;

- vista la memoria in data 4 febbraio 2009 dell'avv. *, con l'allegato verbale dell'udienza del 13 novembre 2008 dal quale risulta la definizione del processo con la declaratoria di non luogo a provvedere per remissione di querela;

- rilevato che, facendo seguito all'auspicio del giudice, espresso all'udienza precedente al sostituto dell'avv. *, la persona offesa ha in effetti rimesso la querela, con conseguente pronuncia di sentenza di non luogo a procedere per remissione di querela nei confronti dell'imputato, parimenti assente;

- considerato che non vi è motivo di dubitare che l'avv. * avesse fatto affidamento sulla circostanza, che il proprio assistito gli aveva precedentemente comunicato, che la persona offesa avrebbe ritirato la querela, come effettivamente avvenne, e per tale esclusivo motivo avesse omesso di partecipare all'udienza, anche per contenere le spese legali;

- ritenuto che trattasi di mandato fiduciario e non di difesa d'ufficio, e che non si è verificato pregiudizio alla celere trattazione del processo, attesa la nomina immediata di un difensore d'ufficio ex art. 97, 4° comma, c.p.p.;

- osservato in ogni caso che prudenza avrebbe richiesto al difensore di comunicare preventivamente al giudice la mancata partecipazione all'udienza, e ciò anche in osservanza dei generali ed auspicabili rapporti di collaborazione con la magistratura;

P.Q.M.

delibera non luogo a provvedere per mancanza di elementi di rilevanza disciplinare.

(adunanza del 4 febbraio 2009)

Riferisce il Consigliere relatore avv. Sandro Callegaro sul fascicolo disciplinare aperto d'ufficio nei confronti degli avvocati * e * in merito al procedimento penale n. 76/07 pendente avanti al Giudice di Pace di * nei confronti degli stessi per i reati di cui agli artt. 81, 594 e 612 c.p., nonché ad altro procedimento penale pendente avanti il Tribunale di * al n. 1580/07 R.G.N.R. nei confronti degli stessi legali, per reati urbanistici e ambientali.

Il Consiglio, all'esito del riferimento e della discussione;

- rilevato che il procedimento n. 76/07 avanti il Giudice di Pace di * si è estinto con sentenza n. 107/07 del 6 dicembre 2007 per intervenuta remissione di querela e con risarcimento degli eventuali danni;

- ritenuto che il suddetto comportamento riparatorio può ritenersi idoneo al ripristino dell'immagine degli incolpati e, in generale, del ceto forense;

- rilevato altresì che il diverso procedimento penale per reati urbanistici ambientali, in concorso con altri tecnici professionisti, attiene ad un ambito personale e familiare nel quale emergono elementi, pur significativi ai fini deontologici, di non sufficiente rilevanza disciplinare;

P.Q.M.

delibera non luogo a provvedere per mancanza di elementi di rilevanza disciplinare.

(adunanza del 4 febbraio 2009)

Riferisce il Consigliere relatore avv. Annalisa Atti sull'esposto presentato dal sig. * nei confronti dell'avv. *.

Il sig. * lamenta una colpevole inerzia del proprio difensore nello svolgimento dell'attività difensiva, consistente nel mancato deposito di ricorso in materia di lavoro, per oltre dieci mesi senza ragione, ciò in quanto la mancanza di riscontri e di prove di quanto dedotto in ricorso era sussistente anche nell'inizio del rapporto professionale, allorquando il difensore avrebbe prospettato invece buone possibilità di successo. Egli lamenta inoltre di non essere stato informato a sufficienza da parte del difensore, e di non avere accettato a suo tempo un'offerta transattiva ritenuta allora poco soddisfacente.

L'avv. *, nel corso dell'istruttoria svolta, ha da un lato documentato il costante periodico contatto esistito con il cliente, sempre informato di cosa era necessario allegare al ricorso per avere una qualche possibilità di successo; dall'altro documentato che, in precedenza, il sig. * era stato assistito da altro difensore, cui era stato revocato il mandato allorché aveva ipotizzato un possibile risultato utile pari all'offerta transattiva ricevuta dal lavoratore in sede di tentativo di conciliazione; ella stessa aveva rappresentato al cliente che, rispetto al licenziamento illegittimo, null'altro poteva essere ottenuto, mentre il successo delle richieste ulteriori era invece strettamente legato all'esistenza e allegazione di prove idonee, non riferite o non consentite dal cliente; peraltro l'offerta transattiva può sempre essere accettata.

Alla luce di ciò, non appare sussistere comportamento suscettibile di censura in capo all'avvocato, il quale si è limitato a non assumere iniziativa giudiziale destinata, in assenza di prove, ad insuccesso con inutile aggravio di spese a carico del cliente.

Il Consiglio, all'esito del riferimento e della discussione delibera non luogo a provvedere per insussistenza di elementi di rilievo disciplinare nel comportamento segnalato.

(adunanza del 25 marzo 2009)

Riferisce il Consigliere relatore avv. Annalisa Atti sull'esposto presentato dal dott. * nei confronti dell'avv. *.

Il dott. * lamenta una violazione del dovere di fedeltà, da parte del proprio difensore, per avere questi "depositato" presso il Tribunale un elaborato di un consulente di parte nonostante fosse "sfavorevole alla sua causa".

E' opportuno specificare che il dott. * è uso contestare e "scavalcare" l'operato dei suoi difensori; ad esempio, anche in relazione alle consulenze, d'ufficio e di parte, oggetto di esposto, egli ha personalmente presentato irrituali controdeduzioni alla perizia del c.t.u., nonché depositato, in seguito, controperizie ulteriori fatte redigere da nuovi periti.

Orbene, sembra a questo Consiglio che il dott. * abbia un concetto di "dovere di fedeltà" del difensore lontano da quello tratteggiato dal codice deontologico, il quale, nel censurare *"il comportamento dell'avvocato che compia consapevolmente atti contrari all'interesse del proprio assistito"* gli impone di rispettare *"i doveri che la sua funzione gli impone verso la collettività"*, ed altresì gli impone il dovere di verità (art. 14). In caso di mancata corrispondenza ai desideri del cliente delle risultanze peritali, non vi è violazione del dovere di fedeltà né può discendere automaticamente una responsabilità, deontologica o meno, del perito di parte e del difensore nei confronti del cliente; ciò anche perché vi è necessaria differenza, soprattutto in una materia delicata come quella oggetto della causa su cui veste l'esposto, tra corretta tutela delle ragioni del cliente e scorretta alterazione o manipolazione degli elementi di valutazione offerti al giudice riguardanti anche diritti e interessi di altri soggetti, il cui rango è superiore al diritto ed all'interesse del cliente stesso. Ciò tanto più dove sia provato, come nella specie, il corretto e diligente e "fedele" esercizio dell'attività defensionale (ad es. memorie conclusive, con osservazioni anche sulle risultanze peritali) da parte dell'avvocato.

Il Consiglio, all'esito del riferimento e della discussione delibera non luogo a provvedere per insussistenza di elementi di rilievo disciplinare nel comportamento segnalato.

(adunanza del 25 marzo 2009)

Riferisce il Consigliere relatore avv. Giovanni Cerri sull'esposto presentato dal sig. * per conto della * s.a.s. nei confronti dell'avv. *.

Risulta documentalmente provato che la * s.a.s. ha incaricato l'avv. * di promuovere una causa di risoluzione contrattuale nei confronti della * s.n.c., avverso la quale ha anche avuto l'incarico di procedere con ingiunzione per il recupero dei canoni di affitto non versati.

L'avv. * ha espletato il proprio incarico anche procedendo a sottoporre a pignoramento immobiliare un bene di un socio della ditta debitrice, poi venduto all'asta e andato aggiudicato all'avv. * in proprio.

La * s.a.s. ha lamentato che il legale non abbia rilasciato fatture per tutti gli acconti ricevuti, e che l'avv. * si sia aggiudicato il bene immobile, oggetto di espropriazione, quando invece avrebbe dovuto farlo assegnare ad uno dei soci della cliente * s.a.s.

L'avv. * ha fatto pervenire al Consiglio, in data 12 marzo 2009, una memoria, confutando i fatti come narrati nell'esposto ed allegando copia della sentenza del Tribunale di Bologna n. 20320/2008 che

ha rigettato l'opposizione della * s.a.s. al decreto ingiuntivo richiesto dall'avv. * per il pagamento a saldo dei suoi onorari.

Il sig. *, socio della * s.a.s., sentito dal Consigliere relatore in data 18 marzo 2009, ha per vero escluso di aver incaricato espressamente l'avv. * di partecipare all'asta del bene immobile della * s.n.c., lamentando in ogni caso di non essere stato adeguatamente informato come, al contrario, il difensore gli avrebbe assicurato; ha poi affermato che l'avv. * gli disse che avrebbe voluto partecipare all'asta, anche se egli riteneva che ciò sarebbe avvenuto per suo conto; il sig. * ha infine riferito di non essere in possesso di documenti di sorta a riprova del conferimento dell'incarico all'avv. * di partecipare all'asta per conto della * s.a.s. ovvero dei suoi soci. Espressamente richiesto, ha escluso di avere effettuato il deposito giudiziario per partecipare all'asta.

Il sig. * si è poi lamentato di essere venuto a conoscenza della data dell'asta non grazie all'avv. *, bensì tramite il custode giudiziario di cui aveva il nominativo e il numero di telefono.

Orbene, gli addebiti formulati nell'esposto non sono stati sostenuti da prove certe, tanto è vero che il giudice civile, con la sentenza depositata dall'avv. *, ha rigettato l'opposizione della * s.a.s. proprio per una carenza probatoria tanto sull'inadempimento al mandato difensivo quanto sui pagamenti degli anticipi asseritamente effettuati.

Escluso quindi che si possa ipotizzare un infedele patrocinio, un conflitto d'interesse ovvero un inadempimento al mandato da parte dell'avv. * nei confronti del cliente, ai fini disciplinari si deve valutare se il comportamento del professionista sia, per altri versi, deontologicamente rilevante.

A tale riguardo, non si può non osservare che pare davvero insolito che il difensore del creditore procedente partecipi in proprio all'asta del bene immobile espropriato al debitore del proprio cliente e poi si aggiudichi il bene oggetto di espropriazione.

Per vero, tale comportamento non è espressamente vietato, come al contrario lo sarebbe quello del debitore o del suo difensore che volessero partecipare all'asta.

Inoltre, non si può sostenere che vi sia stato pregiudizio per il cliente, non foss'altro perché l'offerta dell'avv. * è stata l'unica, in difetto della quale l'asta sarebbe andata deserta e, semmai, il cespite sarebbe stato successivamente posto in vendita ad un prezzo inferiore.

In forza di quanto osservato, non si può allora sostenere che vi sia stata violazione del dovere di autonomia del rapporto (art. 36 c.d.f.) o del divieto di conflitto di interessi (art. 37 c.d.f.) e, più in generale, che vi sia stata violazione del dovere di fedeltà (art. 7 c.d.f.), perché non sono provati nel caso di specie comportamenti consapevolmente contrari all'interesse del proprio assistito.

In conclusione, la sentenza resa dal giudice civile nella causa di opposizione a decreto ingiuntivo non consente una diversa lettura del rapporto professionale, di talché si deve concludere per la irrilevanza disciplinare della condotta dell'avv. *.

P.Q.M.

il Consiglio delibera non luogo a provvedere per mancanza di elementi di rilevanza deontologica.

(adunanza del 1° aprile 2009)

Riferisce il Presidente avv. Lucio Strazziari sull'esposto presentato dall'avv. * nei confronti dell'avv. *. All'esito del riferimento, il Consiglio, rileva quanto segue.

Con l'esposto presentato in data 27 febbraio 2009 l'avv. * si duole del comportamento tenuto dall'avv. *, la quale, dopo avere ritirato dalla Cancelleria del Tribunale fascicolo di parte relativo a causa civile nella quale aveva assistito la sig.ra *, nonostante le fosse subentrato, nel mandato difensivo, l'avv. *, non aveva poi provveduto a consegnare il fascicolo al detto legale, nonostante ripetute richieste da questi rivoltale su sollecitazione della cliente.

L'avv. *, giustificato il ritiro del fascicolo dalla Cancelleria per mero errore, recando lo stesso sul frontespizio ancora l'indicazione del proprio studio legale, ha poi ritenuto che le incombenze di consegna di detto fascicolo solo per quella parte contenente atti redatti dal collega, nella errata convinzione di una sua piena legittimazione a trattenere quella parte di fascicolo che conteneva atti da lei predisposti e documenti da lei prodotti.

L'avv. * ha poi provveduto, in data 26 marzo 2009 a depositare l'intero fascicolo presso la Segreteria del Consiglio dell'Ordine, che in data 9 aprile 2009 ha provveduto a consegnarlo all'avv. *.

Tanto rilevato e considerato, ritiene questo Consiglio che il comportamento tenuto dall'avv. * non merita valutazioni sotto il profilo disciplinare.

E' ben vero infatti che se il ritiro del fascicolo dalla Cancelleria del Tribunale non può attribuirsi alla volontà dell'avv. *, ma al fatto che il frontespizio dello stesso recasse ancora la indicazione del suo studio legale; alla volontà della stessa si deve il successivo ritardo nell'invio del fascicolo all'avv. *.

Tale situazione è stata determinata dalla sua errata convinzione di avere legittimazione a trattenere la parte del fascicolo relativa al periodo nel quale la stessa ha svolto il mandato difensivo a favore della sig.ra *.

Ma la considerazione:

- che un tale errore non può essere riferito ad una sua volontà di trattenere indebitamente il fascicolo, con eventuale possibile pregiudizio per la sua ex cliente;
- che la stessa ha immediatamente provveduto a depositare il fascicolo presso la Segreteria del Consiglio dell'Ordine, una volta resasi conto della infondatezza della sua tesi;
- che il fascicolo è stato poi consegnato all'avv. *;
- che il ritardo della detta consegna non ha comportato alcun pregiudizio per la ex cliente, poiché la causa già era stata definita, appare elemento probante e sufficiente per escludere rilievo disciplinare alla condotta tenuta dall'avv. *

P.Q.M.

delibera non luogo a provvedere a carico dell'avv. *, per carenza, nella sua condotta, di elementi di rilevanza disciplinare.

(adunanza del 15 aprile 2009)

Riferisce il Presidente avv. Lucio Strazziari sull'esposto presentato in data 25 ottobre 2004 dal prof. dott. * nei confronti dell'avv. * del Foro di *.

All'esito del riferimento, il Consiglio, premesso:

- che in data 25 ottobre 2004 è pervenuto a questo Consiglio l'esposto (e allegata documentazione) presentato al Consiglio Forense di * dal prof. dott. *, e qui trasmesso dal detto Consiglio per competenza *ex lege*, rivestendo l'avv. * la carica di Presidente dell'Ordine Forense di *;
- che nel detto esposto il prof. dott. * riferiva l'esito di sentenza emessa dal Tribunale Civile di * nelle date 26-31 marzo 2003, che lo aveva condannato ad un risarcimento dei danni per "responsabilità professionale", che era di gran lunga superiore al massimale portato dalla polizza della compagnia * s.p.a., con cui lo stesso era assicurato;
- che nella detta causa civile l'esponente era stato difeso dall'avv. *, che difendeva, nella stessa causa, anche la compagnia * s.p.a.;
- che, a parte il rilievo di non essere stato informato dall'avv. * degli sviluppi della causa, e dei rischi di carattere patrimoniale che la detta vicenda processuale poteva per lui comportare, lamentava che l'avv. *, nell'aver assunto, sia la difesa sua che quella della compagnia * s.p.a., si era trovato in "conflitto d'interessi", comprovato dalla circostanza che, da un successivo esame delle carte processuali, aveva verificato che l'avv. *, quale difensore della compagnia * s.p.a., aveva in corso di causa modificato le originarie conclusioni comuni, formulandole distintamente, e chiedendo in particolare che la compagnia fosse ritenuta obbligata a manlevarlo "entro i limiti della copertura assicurativa";
- che il prof. dott. * aveva citato in giudizio, avanti il Tribunale Civile di *, l'avv. *, per sentirlo dichiarare, e condannare, a versargli la somma di lire 150.000.000, che l'esponente aveva dovuto corrispondere ai creditori, in sede di accordo transattivo successivamente raggiunto;
- che la detta causa era ancora pendente;
- che il prof. dott. * concludeva chiedendo che il Consiglio valutasse, sotto il profilo deontologico, il comportamento tenuto dall'avv. *;
- che con missiva in data 29 giugno 2009 l'avv. * ha fatto pervenire al Consiglio copia autentica della sentenza n. 1341/08 emessa dal Tribunale Civile di *, e "passata in giudicato", con la quale è stata rigettata la domanda di risarcimento danni proposta nei suoi confronti dal prof. dott. *, con condanna del predetto alla rifusione delle spese della causa;
- che nella motivazione della detta sentenza il Tribunale ha escluso la sussistenza di alcun "conflitto di interessi" nelle difese del prof. dott. * e della compagnia * s.p.a. che l'avv. * aveva contemporaneamente espletato nella causa civile avanti il Tribunale di *; né lo stesso Tribunale giudicante ha ravvisato nella condotta tenuta dall'avv. * elementi che potessero integrare una qualche altra ipotesi di responsabile civile.

Tanto premesso e rilevato, il Consiglio ritiene di accedere sostanzialmente alla valutazione operata dal Tribunale di * circa:

- a) la insussistenza di alcun "conflitto di interessi";
- b) la mancanza, nella condotta tenuta dall'avv. *, di elementi che possano integrare rilievi di ordine deontologico.

a) Il lamentato "conflitto di interessi". Ad avviso del Consiglio non sussiste alcun "conflitto di interessi", tale non potendo essere qualificata la posizione difensiva assunta nella causa dall'avv. *, secondo cui la compagnia * s.p.a. doveva rispondere, nell'obbligo di "manleva" a favore del proprio assicurato, entro i limiti della copertura assicurativa.

Non si tratta infatti di una strategia difensiva posta in essere per limitare i possibili danni a carico della assicurazione, con conseguente pregiudizio economico per l'assicurato, ma di un dato di fatto, oggettivo e non contestabile, che risaliva al momento in cui il prof. dott. Pierazzini aveva stipulato la polizza assicurativa, che prevedeva quel "massimale"; nessun "conflitto di interessi" esisteva dunque, e mai è esistito, fra le due linee difensive, che si presentavano in piena armonia e in assoluta contiguità di argomentazioni e strategie difensive, per quanto riguardava la possibile esclusione di responsabilità professionale a carico del prof. dott. *, e/o

comunque, l'entità dei danni che dovessero essere riconosciuti a favore degli attori.

Il limite del massimale rappresentava un dato di fatto che nessuna argomentazione o strategia difensiva poteva, e avrebbe comunque potuto, eliminare, o anche solo modificare.

b) La condotta tenuta dall'avv. *. Si duole il prof. dott. *, nell'esposto presentato, che non sarebbe stato informato dall'avv. * degli sviluppi della causa, con specifico riferimento al rischio che allo stesso poteva incombere di dovere rispondere di parte dei danni che fossero riconosciuti a favore degli attori con sue risorse economiche personali.

Rileva il Consiglio, al riguardo, che la prestazione di "mezzi", e non di "risultati", che qualifica normativamente l'esercizio professionale forense, non rendendo possibile al legale prevedere quali possano essere gli esiti di una causa, esclude la responsabilità deontologica rispetto ad una informazione che, più che "mancata", si deve ritenere "non dovuta", proprio perché impossibile da formulare preventivamente.

P.Q.M.

delibera non luogo a provvedere per mancanza, nella condotta dell'avv. *, di elementi di rilevanza disciplinare.
(adunanza del 1° luglio 2009)

Riferisce il Consigliere relatore avv. Annalisa Atti sull'esposto pervenuto dalla Procura Generale della Repubblica di Bologna nei confronti dell'avv. * del Foro di *, trasmesso dal Consiglio dell'Ordine di *. Il Consiglio, all'esito del riferimento e della discussione;

- valutata la documentazione allegata e ascoltato l'avv. *;

- rilevato che il "comunicato stampa" del quale si discute, redatto dall'avv. * e dal codifensore, faccia seguito e costituisca risposta a intervista e dichiarazioni rilasciate, nei giorni immediatamente precedenti, dal Procuratore della Repubblica, secondo cui, pure ad indagini ancora in corso, nel decesso del figlio degli assistiti dall'avv. * le lesioni subite non avevano avuto inferenza causale;

- ritenuto che la "risposta" del difensore a simili esternazioni, nel contesto precipuo della vicenda sottostante, deve ritenersi espressione del diritto di replica-difesa e di legittima seppur vibrata protesta, e non trascende i limiti della dignità e del decoro professionali;

P.Q.M.

delibera non luogo a provvedere in mancanza di elementi di rilievo deontologico.

(adunanza del 6 luglio 2009)

Riferisce il Consigliere avv. Gino Martinuzzi sull'esposto presentato dalla * s.n.c. nei confronti dell'avv. *. All'esito del riferimento, il Consiglio osserva quanto segue.

L'esposto in esame rappresenta una delle plurime manifestazioni di doglianze presentate al Consiglio dai titolari delle ditte facenti capo alla famiglia *-* nei confronti dell'avv. *, espressioni di un più vasto contenzioso.

Nel caso di specie, la sig.ra * lamenta che l'avv. *, accettando di tutelarla in qualità di acquirente di un immobile di cui era venditore tal sig. * (anch'egli assistito dall'avv. *) avrebbe taciuto circostanze determinanti nella espressione del consenso alla conclusione dell'affare, consistenti nel fatto che un terzo aveva inviato al sig. * una diffida ad adempiere un precedente preliminare di compravendita dello stesso immobile.

Dall'esame della cospicua documentazione prodotta e delle memorie depositate dall'esponente e dall'avv. * risultano, tuttavia, i seguenti elementi di fatto che appaiono, al Consiglio, determinanti:

a) l'incarico di consulenza e assistenza stragiudiziale venne conferito all'avv. * congiuntamente dal venditore sig. * e dall'acquirente * s.n.c., ambedue pienamente consapevoli delle reciproche posizioni;

b) nessun conflitto d'interessi fra le due parti è stato dedotto dalla esponente e detto incarico escludeva la sussistenza di un conflitto d'interessi fra le parti, le quali fin dall'inizio mostrarono di volere fare fronte comune nei confronti del terzo, sottoscrittore del precedente preliminare, la cui esistenza fu resa nota da subito ai sig.ri *-*;

c) in data 26 luglio 2006 la sig.ra *, già edotta della trascrizione della domanda giudiziale da parte del terzo (pag. 2 dell'esposto), lungi dall'attivarsi per sciogliersi dal proprio preliminare, sottoscriveva col sig. * (doc. 24 depositato dall'avv. *) una proroga dei termini in precedenza previsti per addivenire alla stipula, segno inequivoco del persistente interesse alla conclusione dell'affare;

d) in data 15 maggio 2007 la * s.n.c. ha perfezionato l'acquisto, assistendo, nel contesto dello stesso atto notarile, alla formalizzazione della transazione fra il venditore e il terzo, a conferma della insussistenza di conflitti d'interessi fra le due parti assistite dall'avv. *.

La consequenzialità delle circostanze sopra evidenziate consente di escludere qualsiasi rilevanza del fatto addebitato dalla esponente all'avv. * e da questo negato (la mancata informazione della ricezione di una diffida inviata dal terzo), sia perché la esponente ha coltivato l'affare anche dopo che era venuta a conoscenza del ben più grave fatto della trascrizione della domanda da parte del terzo, sia perché la stessa è poi addivenuta, dopo pochi mesi, alla positiva e favorevole conclusione e formalizzazione dell'affare.

P.Q.M.

il Consiglio delibera l'archiviazione per insussistenza di elementi di rilevanza disciplinare.

(adunanza del 13 luglio 2009)

Riferisce il Presidente avv. Lucio Strazziari sull'esposto presentato dalla Procura della Repubblica di Bologna nei confronti dei prof. avv. ti * e *.

All'esito del riferimento:

- vista la segnalazione pervenuta in data 28 luglio 2008 dalla Procura della Repubblica di Bologna;
- esaminata la copia della missiva inviata in data 9 settembre 2008 dai prof. avv. ti * e * al Procuratore Generale della Repubblica, dott. Francesco Pintor, e dagli stessi trasmessa in copia al Consiglio;

considerato:

- che il Procuratore della Repubblica, dott. Silverio Piro, ha lamentato la violazione da parte dei difensori dei doveri di lealtà e probità, con particolare riferimento agli accordi intercorsi con il Pubblico Ministero in ordine al patteggiamento per il loro difeso, per cui era stata fissata l'udienza avanti il G.I.P. dott. *, che non erano poi stati rispettati in quanto nel contesto della detta udienza si era fatto pressoché esclusivo riferimento, da parte dei due difensori, facendo seguito ad articolata memoria difensiva già depositata, alla assenza dei presupposti per la sussistenza delle ipotesi delittuose a carico del loro assistito e alla conseguente richiesta di proscioglimento dello stesso ex art. 129 c.p.p.;
- che i prof. avv. ti * e * hanno respinto con precise e articolate argomentazioni i rilievi avanzati dalla Procura della Repubblica, assumendo la insussistenza di qualsivoglia contraddizione fra istanza di patteggiamento e richiesta preliminare di proscioglimento ex art. 129 c.p.p., essendo previsto espressamente dal comma 2 dell'art. 444 c.p.p. che il G.I.P., prima di emettere sentenza di patteggiamento, debba valutare se non sussistano fondati motivi per una pronuncia di proscioglimento;
- che i difensori hanno pertanto contestato che la loro condotta processuale possa avere in alcun modo comportato la violazione degli obblighi di lealtà e probità;
- tanto premesso, il Consiglio osserva:
 - che non è dato rinvenire fondamento alle doglianze avanzate dalla Procura della Repubblica in quanto la condotta tenuta dai due legali appare rientrare a pieno titolo nell'attività difensiva consentita e dovuta nella detta fase processuale, ritenuto che è precipuo compito del G.I.P. valutare, prima di emettere sentenza di patteggiamento, la insussistenza di motivazioni che impongano pronuncia di proscioglimento dell'imputato, ex art. 129 c.p.p.;
 - che le doglianze manifestate dal Procuratore della Repubblica paiono porsi in contrasto con le doverose e legittime scelte circa la strategia difensiva da adottare da parte dei legali, e con la effettività del diritto di difesa;
 - che, dunque, non vi sono da ravvisare elementi che possano giustificare una qualunque valutazione sotto il profilo deontologico da parte del Consiglio;

P.Q.M.

delibera non luogo a provvedere per mancanza, nella condotta dei prof. avv. ti * e *, di elementi di rilevanza disciplinare.

(adunanza del 15 luglio 2009)

...

B) DECISIONI EMESSE

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BOLOGNA
Presidente e relatore avv. Angiola Sbaiz

Non viola il dovere di correttezza l'avvocato che rediga e sottoscriva un documento del Consiglio dell'Ordine nel quale si stigmatizza e deplora, anche lamentando la inosservanza di principi di correttezza processuali, la decisione del G.I., adottata dopo la richiesta del P.M. di proscioglimento dell'imputato perché il fatto non sussiste, di imputare in proprio il difensore dell'imputato dei medesimi reati, in concorso con il proprio assistito, ciò non consistendo indebita interferenza nell'attività istruttoria giurisdizionale ma, pur nel rispetto della indipendenza della magistratura, esercizio da parte del Consiglio dell'Ordine dei doveri di critica dell'attività giudiziaria e di salvaguardia del valore costituzionale della funzione difensiva quale presupposto indispensabile per l'attuazione della giustizia.

...

DECISIONE

nel procedimento disciplinare n. * nei confronti degli avvocati *, *, *, *, *, *, * e *, incolpati, secondo comunicazione del P.G. presso la Corte di Appello di Bologna, "di fatto contrario ad un corretto comportamento professionale".

Fatto e svolgimento del procedimento

In data 29 marzo 1983 il Procuratore Generale della Repubblica in Bologna, visto l'art. I del d.l.c.p.s. n.

547 del 28 maggio 1947, trasmetteva al Consiglio dell'Ordine di Bologna richiesta che *"il Consiglio voglia avviare procedimento disciplinare per fatto che appare contrario ad un corretto comportamento professionale"* a carico dei redattori, componenti tutti del Consiglio degli Ordini degli Avvocati e Procuratori di *, dell'ordine del giorno del seguente preciso tenore: *"Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e Procuratori di *. Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e Procuratori del Foro di *, venuto a conoscenza anche attraverso la stampa delle imputazioni elevate dal G.I. presso il Tribunale di *, dott. *, a carico del collega avv. *, membro di questo Consiglio, considerato che l'avv. *, nella vicenda era ed è legale e difensore di uno degli originari imputati; che nel corso dell'istruttoria è stato invitato a deporre come teste; che l'imputazione a suo carico è stata elevata successivamente alla richiesta della Procura della Repubblica di proscioglimento di tutti gli originari imputati con la formula 'perché il fatto loro ascritto non sussiste'; che gli addebiti mossi all'avv. * sono di concorso nella sua qualità di legale nei reati per i quali la Procura della Repubblica ha chiesto la piena assoluzione colla formula di cui sopra; che inoltre nell'espletamento della istruttoria sono ravvisabili violazioni di principi di correttezza processuali; che tutto quanto sopra preoccupa vivamente l'intera classe forense per le implicazioni che possono scaturire in ordine al libero e sereno esercizio della difesa dei diritti di ogni cittadino, come sancito anche dalla Costituzione della Repubblica italiana; stigmatizza e deplora l'accaduto; esprime la preoccupazione del Foro di *; manifesta la propria solidarietà all'avv. *. Il Consiglio, deliberato all'unanimità l'ordine del giorno di cui sopra, dispone che copia dello stesso sia rimessa: al Consiglio Nazionale Forense; all'U.R.C.O.F.E.R.; ai colleghi del Foro di *; al Consiglio Superiore della Magistratura; al Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Bologna; al Presidente ed al Procuratore della Repubblica del Tribunale di *; al dott. *, G.I. presso il Tribunale di *. *, 18 novembre 1982"*.

L'ordine del giorno risulta secondo la copia del verbale di seduta dello stesso Consiglio di * in data 18 novembre 1982, deliberato ad unanimità dai Consiglieri partecipanti alla seduta: avv. * presidente, avv. * segretario, avv. *, avv. *, avv. *, avv. *, avv. *, dopo che si era allontanato l'avv. *.

Il giorno successivo 19 novembre 1982, come risulta dallo stesso libro dei verbali, anche l'altro consigliere dell'ordine, avv. *, assente alla seduta di formazione e approvazione dell'o.d.g., dichiarava di aderirvi in tutto.

La comunicazione (denuncia, richiesta o invito) del Procuratore Generale ha formato attento oggetto di considerazione in sede consiliare, e ciò soprattutto con riferimento al dubbio procedurale emerso in relazione alla interpretazione dell'art. 38 del r.d.l. n. 1578 del 27 novembre 1933, modificato dall'art. 1 n. 15 della legge n. 254 del 23 marzo 1940, se essa, formulata all'infuori di qualsiasi iniziativa o pendenza di natura penale, importasse o meno obbligo di immediata apertura di procedimento disciplinare, omesse le indagini preliminari che il Consiglio normalmente svolge prima di dare corso ad un procedimento di fronte ad istanze che a tali effetti gli siano proposte.

Il dubbio è stato superato anche in considerazione della delicatezza della questione procedurale, peraltro nuova, e tenuto conto dell'opportunità che sulla richiesta del P.G. intervenga anche chiara pronuncia.

Nella seduta del 13 aprile 1983 si è pertanto deliberato, *"omessa ogni previa indagine sul merito per il fatto addebitato e per la sua rilevanza disciplinare"*, di iniziare procedimento disciplinare nei confronti degli avvocati *, *, *, *, *, *, * e * per il fatto contestato dal Procuratore Generale, cioè incolpati in base alla detta contestazione *"di aver posto in essere un fatto che appare contrario ad un corretto comportamento professionale"*.

Del provvedimento consiliare è stata data comunicazione a ciascuno degli incolpati nonché, per ciascuno di essi, al Procuratore della Repubblica in Bologna con raccomandate tutte in data di spedizione 28 aprile 1983. A seguito di che sono pervenute al Presidente del Consiglio dell'Ordine, che ha assunta l'istruzione del processo, otto conformi comunicazioni degli incolpati con le quali ognuno di essi dichiarava di rinunciare alla presentazione di deduzioni scritte, riservando di difendersi oralmente in sede di convocazione avanti il Consiglio e di rinunciare altresì ad avvalersi dei termini previsti dall'ordinamento professionale per i procedimenti disciplinari.

Con successiva deliberazione del 16 maggio 1983 veniva fissata per lo svolgimento del procedimento disciplinare la seduta del 1° giugno 1983.

Il provvedimento con ordine di comparizione per la stessa seduta veniva notificato nelle forme di legge a ciascuno degli otto incolpati nonché al Procuratore della Repubblica in Bologna con raccomandata a.r. spedita in data 19 maggio 1983.

All'udienza dibattimentale del 1° giugno 1983 avanti il Consiglio come sopra costituito in collegio giudicante comparivano tutti gli incolpati. Non era presente il rappresentante del P.M.

Gli incolpati venivano tutti singolarmente interrogati, ed era acquisito agli atti un documento presentato dall'avv. *, a firma di tutti gli incolpati, che ne confermavano inoltre il contenuto. Altre dichiarazioni verbali (a domanda del Presidente istruttore) venivano rese dall'avv. * in sede di interrogatorio e ad esse del pari si associavano tutti gli altri incolpati. Ciascuno degli incolpati formulava infine domanda di piena assoluzione.

Motivi della decisione

Il dato di fatto sottostante al titolo di incolpazione, così come formulato nella istanza del Procuratore Generale, e cioè il concorso alla formazione e all'approvazione dell'o.d.g. 18 novembre 1982 del consiglio dell'Ordine degli Avvocati e Procuratori di Rimini da parte di ciascuno degli otto incolpati, è ammesso e non contestato.

Incombe ora al potere disciplinare delegato a questo Consiglio ex art. 38 del r.d.l. n. 1578/33, modificato dall'art. 1 del d.l.p. n. 597 del 28 maggio 1947, di accertare se ciò costituisce *"fatto contrario ad un corretto comportamento professionale"*.

L'asserita violazione della correttezza di comportamento deriverebbe, secondo quanto denunciato dal Procuratore Generale, dal fatto che l'o.d.g. avrebbe costituito "interferenza", nell'attività giurisdizionale del G.I. dott. * nel processo pendente avanti lo stesso Tribunale di * nei confronti dell'avv. * e che si tratterebbe di interferenza posta in essere da organo estraneo alla difesa tecnica, *"composto da soggetti la cui specifica professionalità avrebbe dovuto indurli ad astenersi da ogni intervento nel corso di procedimento istruttorio"*.

Il collegio giudicante ritiene errata l'interpretazione data nella istanza del P.G. (posteriore di oltre quattro mesi alla trasmissione allo stesso alto magistrato dell'incriminato o.d.g.) del significato contenuto e finalità dell'o.d.g. e conseguentemente infondata e inammissibile l'incolpazione.

Come risulta infatti dalla stessa difesa formulata dall'incolpato avv. * e fatta propria dagli altri sette incolpati, l'ordine del giorno non contiene illecite e non consentite "interferenze" nell'attività istruttoria giurisdizionale del giudice istruttore dott. * nei confronti dell'avv. *. A questo proposito è stato formalmente dichiarato, attraverso il documento sottoscritto dagli incolpati e acquisito al fascicolo del processo disciplinare, che *"non si è inteso affatto interferire nello svolgimento dell'attività giudiziaria (e il mezzo usato sarebbe stato assolutamente inidoneo a tale scopo), ma soltanto si è voluto riaffermare il valore essenziale della funzione difensiva quale presupposto indispensabile per l'attuazione della giustizia"*.

A tale riaffermazione l'o.d.g. è pervenuto, dopo avere necessariamente e sufficientemente chiarito, come ribadito e precisato del resto nella dichiarazione resa avanti il Consiglio dagli incolpati, le singolari modalità del procedimento che aveva portato l'avv. * dalla posizione di difensore a quella di imputato per supposto concorso in reati per i quali la Procura della Repubblica aveva chiesto la piena assoluzione degli imputati (rispetto all'attività dei quali era ipotizzato il concorso) per inesistenza dei fatti. Esso richiama inoltre la violazione di principi processuali, come la mancata applicazione nei confronti dell'avv. * dell'art. 304, 3° e 4° comma, c.p.p. (al che si deve il richiamo nello stesso o.d.g. alla "violazione di principi di correttezza processuali").

I rilievi come sopra esposti sono ritenuti dal Collegio idonei e sufficienti ad escludere il fondamento della incolpazione, ravvisandosi nella esposizione delle singolari modalità di fatto su cui si fonda l'o.d.g. la mera esposizione della vicenda giudiziaria relativa all'avv. *, come del resto appare consentito alla cronaca, anche giornalistica di tutti i giorni.

Quanto al richiamo a principi di diritto che, proprio per la loro invocata professionalità, gli incolpati non potevano ignorare, non si vede come ciò possa costituire illecita interferenza nell'attività giudiziaria.

Emerge chiaro inoltre, sia dalla lettera che dallo spirito del documento, che questo si risolve attraverso la manifestata solidarietà dovuta per il caso di specie all'avv. * (come certamente sarebbe stata dovuta ad ogni altro collega coinvolto in analoga vicenda), nella vera e propria tutela della funzione difensiva. E' questa attribuzione che spetta doverosamente agli organi preposti agli Ordini professionali che se devono assicurare, attraverso l'esercizio della funzione disciplinare, il corretto comportamento degli iscritti nell'esercizio dell'attività professionale e così nei rapporti con i giudici, devono anche assicurare agli stessi iscritti la difesa dello spazio che la Costituzione e le norme processuali garantiscono alla difesa, spazio che non può essere eliminato o ridotto per ragioni formali o sostanziali.

Si osserva, per quanto non necessario, ad evitare ogni pericoloso equivoco, che l'incondizionato rispetto della indipendenza della magistratura nell'ambito dei suoi poteri non è in discussione, ma esso non impedisce libertà di critica delle sentenze e dei fatti salienti dell'attività giudiziaria, nello svolgimento dei processi per i quali la libertà di critica forma anzi un necessario contrappeso. E nella specie la critica si è appuntata soprattutto su modalità processuali ritenute errate.

Del resto aggiungasi, come ulteriore elemento per la corretta interpretazione dell'o.d.g., che la sua formazione (mentre contemporaneamente nello stesso senso provvedeva anche il locale Sindacato) è avvenuta in un momento in cui, come ha riferito il Presidente del Consiglio dell'Ordine avv. *, era viva nel Foro di * *"la preoccupazione e la protesta"* per la vicenda la quale *"ha formato oggetto di vivaci polemiche fra gli stessi uffici giudiziari, del che si è fatta eco la stampa cittadina con notevole generale sconcerto"*. Sicché era più che opportuna in quella situazione anche una presa di posizione del Consiglio dell'Ordine, attraverso i suoi componenti.

La posizione dell'avv. * è stata anche considerata, unitamente ad altri casi in cui si è riscontrato pericolo nell'esercizio della funzione difensiva, nella importante deliberazione assunta in data 7 gennaio 1983, doverosamente trasmessa anche ai capi degli uffici giudiziari del distretto, dal Consiglio Nazionale Forense.

Il Collegio giudicante che vede in quel testo la chiara e giusta espressione di preoccupazioni largamente diffuse nella conclamata grave crisi della giustizia che si riflette anche nei rapporti fra gli operatori, turbandone lo svolgimento, considera il documento oggetto del presente processo giustificata manifestazione della stessa preoccupazione.

P.Q.M.

il Consiglio assolve gli incolpati perché i fatti addebitati non costituiscono violazione di un corretto comportamento professionale e pertanto non sono disciplinarmente rilevanti.

Così deciso in Bologna, 1° giugno 1983 - 17 giugno 1983.

La decisione del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bologna non è stata impugnata.

...

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BOLOGNA
Presidente f.f. avv. Ruggero Benini, relatore avv. Gino Martinuzzi

Viola i doveri di lealtà, probità e diligenza l'avvocato che ometta di informare il codifensore dominus degli sviluppi della procedura e di restituirgli titolo e precetto, nonostante varie richieste, ancorché la mancanza sia dovuta a smarrimento del fascicolo e la circostanza abbia solamente ritardato la tutela degli interessi del cliente, senza pregiudicarla gravemente.

Viola i doveri di correttezza e probità l'avvocato che, avendo ricevuto dal cliente mandato di difesa nell'ambito di un procedimento penale, a tutela di parte civile, a seguito dell'archiviazione del procedimento penale nei confronti del responsabile del reato, non prospetti tempestivamente al cliente le possibilità civilistiche del risarcimento, lasciando cadere in prescrizione il relativo diritto al risarcimento.

Viola il dovere di diligenza l'avvocato che ometta la restituzione tempestiva dei documenti al cliente.

Sanzione adeguata, tenuto conto della personalità dell'incolpato come provata dall'esercizio quarantennale della professione forense in modo onorevole, senza avere mai dato causa a rilievi deontologici di sorta a suo carico sino ai fatti addebitati, è l'avvertimento.

...
DECISIONE

nei procedimenti disciplinari riuniti n. * e n. * nei confronti dell'avv. *, incolpato dei seguenti addebiti:

"A) Essere venuto meno ai propri doveri di correttezza e probità per avere omissso di tutelare diligentemente gli interessi degli eredi del sig. *, deceduto il 10 ottobre 1989, a seguito di incidente stradale, non dando esecuzione al mandato conferitogli dai clienti.

In Bologna, in epoca successiva al 10 ottobre 1989 e sino all'11 maggio 1993, data di revoca dell'incarico;

B) avere violato i doveri di lealtà, probità e diligenza:

1) per avere accettato dall'avv. * del Foro di * l'incarico di procuratore domiciliatario per curare una procedura esecutiva in odio alla * s.r.l., con sede in *, e non avere mai provveduto ad informare il "dominus" degli sviluppi della procedura, nonostante varie richieste;

2) per avere omissso di restituire titolo e precetto all'avv. * che reiteratamente ne aveva fatta richiesta;

3) per avere trattenuto il fondo spese senza rendere il conto.

In Bologna, in epoca successiva al 27 giugno 1990 e sino all'attualità, stante la permanenza della condotta omissiva;

C) avere violato i doveri di diligenza, dignità e decoro per avere omissso:

1) di dare corso alla tutela degli interessi del cliente sig. * che ne aveva fatto espressa richiesta versando alcuni fondi spese;

2) di rendere conto dei fondi spese ricevuti dal cliente sig. *;

3) di restituire al cliente sig. * la documentazione da lui ricevuta, ostacolando così la tutela dei suoi interessi.

In Bologna, fino all'attualità, stante la persistente omissione di atti dovuti."

Fatto e svolgimento del procedimento

In data 23 maggio 1994 perveniva al Consiglio dell'Ordine un esposto a firma dei sig.ri *, *, * e *. Costoro lamentavano di aver incaricato l'avv. * della tutela dei loro interessi, sia in sede penale che in sede civile, a seguito dell'incidente stradale avvenuto il 10 ottobre 1989 ove aveva trovato la morte il loro padre sig. *.

Le esponenti lamentavano che l'avv. *, dopo avere accettato l'incarico, per oltre quattro anni, sino alla revoca dell'incarico avvenuta l'11 maggio 1993, avesse sempre assicurato un fattivo interessamento in merito alle azioni da intraprendere, ma non avesse presentato querela né avesse impugnato il decreto di archiviazione del G.I.P. a carico del presunto responsabile dell'incidente.

L'avv. * aveva loro riferito di essere venuto a conoscenza con molto ritardo dell'archiviazione e che nulla, ormai, in sede penale avrebbe potuto fare.

Soprattutto, le esponenti lamentavano che l'avv. * avesse pregiudicato i loro diritti, lasciando prescrivere l'azione civile, stando alle difese della compagnia assicuratrice, evocata in giudizio dal loro nuovo difensore.

Con delibera in data 30 maggio 1994 il Consiglio decideva l'apertura dell'indagine preliminare a carico dell'avv. *, che in seguito veniva sentito dal Consigliere delegato all'istruttoria e depositava poi una memoria difensiva in data 5 novembre 1994.

L'avv. * confermava gli incontri con le esponenti, ma ribadiva di avere ricevuto un mero incarico di consulenza e, una volta constatata l'archiviazione e sentito il testimone (fioraio) che nulla aveva potuto vedere circa l'accadimento del sinistro, riferì alle sig.re * che ben poco restava da fare se non tentare la transazione con la * Assicurazioni anche se i primi approcci avevano dato esito negativo.

Aggiungeva di avere saputo dell'incarico al nuovo difensore, cui si era rivolto sollecitandolo ad interrompere la prescrizione quinquennale ex art. 2947 c.c.

Con delibera in data 6 maggio 1996 il Consiglio decideva l'apertura del procedimento disciplinare a carico dell'avv. *, formulando l'incolpazione sopra riportata.

Con esposto in data 24 giugno 1992 l'avv. * lamentava che l'avv. *, dopo aver accettato l'incarico di procuratore e domiciliatario per la procedura esecutiva nei confronti della * s.r.l. di * ed incassato il fondo spese di lire 100.000, dal 27 giugno 1990 non aveva fornito notizie al *dominus* nonostante vari solleciti telefonici e scritti, né aveva restituito titolo e precetto oltre al fondo spese.

L'avv. *, pur invitato a fornire giustificazioni al Consiglio, non si presentava per essere sentito né giustificava in altro modo quanto oggetto di contestazione.

Con lettera raccomandata in data 5 giugno 1996 l'avv. *, nipote dell'avv. * esponente, nel frattempo deceduto, confermava di avere eseguito accurate ricerche nell'archivio dello zio, appurando che titolo e precetto non erano stati restituiti allo studio e che nessuna spiegazione risultava fornita dall'avv. *.

Con delibera in data 10 giugno 1996 il Consiglio decideva l'apertura del procedimento disciplinare a carico dell'avv. * formulando l'incolpazione sopra riportata.

Con esposto presentato il 4 gennaio 1995 il sig. * lamentava di avere incaricato l'avv. * di assisterlo in una vertenza che aveva con il condominio ove abitava, in dipendenza di carenza nel funzionamento dell'impianto di riscaldamento centralizzato. Affermava di avere consegnato all'avv. * varia documentazione e alcuni fondi spese, ma di non essere stato in alcun modo assistito dal legale, che aveva anzi dapprima perduto i documenti e poi omesso qualsiasi attività nonostante riconsegna di altra documentazione e di una relazione peritale di parte.

L'esponente veniva interrogato il 28 aprile 1995 ed in tale occasione precisava di avere incaricato inizialmente l'avv. * nel corso del 1990, consegnandogli relazioni tecniche, prove di rilevamento della temperatura degli ambienti, verbali di assemblee condominiali; di avergli versato in più riprese acconti per lire 2.000.000; di avere ricevuto più volte rassicurazioni circa l'interessamento del legale in via stragiudiziale; di avere constatato che nulla era stato fatto a tutela dei suoi interessi; di avere ripetutamente chiesto invano all'avv. * la restituzione dei documenti versatigli.

Dalla documentazione in seguito depositata dall'esponente risultava che in data 15 luglio 1994 il sig. * contestava all'avv. * di non avere reso conto della sola somma di lire 500.000 versata con assegno del 20 settembre 1993, ma sosteneva che altre somme erano state versate in contanti. Successivamente l'esponente produceva copia di relazione di accertamento tecnico preventivo depositata il 15 maggio 1995, in procedimento di a.t.p. ove il sig. * era stato assistito da altro legale.

L'avv. * veniva più volte invitato a presentarsi per essere ascoltato in merito, ma l'incolpato non è mai comparso.

In data 4 marzo 1996 veniva deliberato il capo d'incolpazione, che veniva notificato all'avv. * il 21 marzo 1996.

Il giorno stesso fissato per il dibattimento, l'avv. * ha fatto pervenire al Consiglio una memoria, ove sostanzialmente ammetteva l'addebito mossogli dall'avv. * del Foro di *, affermando di avere temporaneamente smarrito il fascicolo, di piccola dimensione, di averlo ritrovato e di potere finalmente restituire l'incarto ed il fondo spese; si rimetteva integralmente alla memoria in data 5 novembre 1994, per quanto riguardava l'esposto delle sorelle sig.re * e contestava ogni addebito relativamente all'esposto presentato dal sig. *, osservando che quest'ultimo era stato assistito dall'incolpato in una vicenda complessa e difficile, in cui si era trattato di fronteggiare, prima d'altro, le pretese creditorie del condominio ove il sig. * abitava, che già aveva agito a suo carico con atti esecutivi. Inoltre l'incolpato affermava di avere messo a disposizione del sig. * tutta la documentazione di sua pertinenza fin dal giugno 1994, ma l'interessato non si era più presentato a ritirarla dopo un primo accesso allo studio senza appuntamento.

All'udienza dibattimentale venivano assunte le testimonianze dell'avv. *, nipote del primo esponente, delle sorelle sig.re *, dell'avv. *, attuale patrocinatore di quest'ultime e del sig. *.

Motivi della decisione

Nelle loro deposizioni, i testimoni hanno sostanzialmente confermato i fatti indicati negli esposti, che tuttavia sono apparsi oggettivamente meno gravi, sul piano deontologico, di quanto gli esponenti avevano rappresentato.

Per quanto riguarda la mancata collaborazione lamentata dall'avv. *, è indubbio che il fatto sussiste; tuttavia la circostanza del temporaneo smarrimento del fascicolo è verosimile, il che consente di valutare come veniale e non particolarmente disdicevole la negligenza dell'incolpato, il cui comportamento ha indubbiamente ritardato la tutela degli interessi del cliente, senza tuttavia pregiudicarla gravemente.

Apparentemente più seria si presenta la negligenza addebitata all'incolpato dalle sorelle sig.re *, che

hanno testimonialmente confermato di avere attribuito all'avv. * un mandato anche in senso tecnico processuale. Va tuttavia ricordato che l'incolpato era stato conosciuto dalle interessate come penalista ed è stato sul piano della tutela esperibile come parti civili nell'ambito del procedimento penale che l'attività dell'avv. * era stata evidentemente richiesta ed è stata espletata.

In tale ambito, l'archiviazione del procedimento penale nei confronti dell'investitore ha certamente "spiazzato" il legale, facendogli valutare le opportunità meramente civilistiche del risarcimento solo quando il tempo trascorso dall'evento aveva posto a rischio di prescrizione i diritti risarcitori delle interessate. Che poi tale situazione pregiudizievole agli interessi delle esponenti si sia realmente verificata, è quanto meno opinabile, ma non sembra questa la sede per entrare nel merito della questione.

Quanto infine ai fatti addebitati all'incolpato dal sig. *, va rilevato che il capo d'incolpazione ha trovato solo parziale conferma. Infatti, dalla documentazione prodotta dall'avv. * con la memoria in data 9 dicembre 1996 emerge, da un lato, che l'incolpato si interessò attivamente della pratica affidatagli utilizzando anche il materiale tecnico che il cliente gli aveva fornito; d'altro lato che realmente, come dedotto dall'incolpato, la situazione sostanziale e processuale del sig. * presentava aspetti di notevole gravità (pignoramento immobiliare in atto) che esigevano un tipo di tutela non diffforme da quella prestatagli, salvo l'accertamento tecnico preventivo, che indubbiamente l'incolpato non ha pensato di dover esperire. Ma in tale omissione non può, ad avviso del Consiglio, ravvisarsi illecito deontologico.

Tale fattispecie sussiste, invece, ma con gravità assai minore di quella prospettata nel capo d'incolpazione, solo relativamente alla omessa restituzione tempestiva dei documenti, che l'incolpato avrebbe ben potuto curare (anche per posta), indipendentemente dal mancato ritiro personale.

In merito alla personalità dell'incolpato, deve rilevarsi che l'avv. * ha svolto per circa quarant'anni la professione forense in modo onorevole, senza dare causa a rilievi deontologici di sorta a suo carico, fino ai fatti addebitati nel presente procedimento. La parte finale della sua memoria in data 9 dicembre 1996 lascia trasparire, inoltre, un certo recente disagio personale, a cui possono non essere estranee le non gravi negligenze riscontrate a suo carico.

P.Q.M.

il Consiglio, visto l'art. 40 del r.d.l. n. 1578 del 27 novembre 1933, modificato dalla legge n. 91 del 17 febbraio 1971, dichiara l'avv. * responsabile per tutti i capi di incolpazione contestati, e applica la sanzione disciplinare dell'avvertimento.

Così deciso in Bologna, 9 dicembre 1996 - 14 gennaio 1997.

La decisione del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bologna non è stata impugnata.

...

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BOLOGNA
Presidente avv. Lucio Strazziari, relatore avv. Tiziana Zambelli

Viola i doveri di dignità, decoro e correttezza l'avvocato che, ottenuta in consegna dal proprio assistito una somma per procedere all'acquisto di un immobile nell'interesse del cliente, utilizzi l'importo ricevuto per acquistare direttamente il medesimo immobile intestandolo al proprio padre, senza fornire al cliente immediata spiegazione dell'accaduto e provvedendo in seguito a restituire al cliente, a seguito di transazione intervenuta con lo stesso, solamente una parte della somma che questi gli aveva consegnato.

Sanzione adeguata, tenuto conto sia della parziale restituzione della somma in seguito alla transazione raggiunta con il cliente sia della incensuratezza dell'incolpato, è l'avvertimento.

...
DECISIONE

nel procedimento disciplinare n. * nei confronti dell'avv. *, incolpato dei seguenti addebiti:

*"Avere violato i doveri di probità, dignità e decoro propri della classe forense poichè, con la promessa di vendita di un immobile, sito in *, via *, di proprietà dei sig.ri *, si faceva consegnare dal suo assistito sig. * la somma di euro 30.382,00; successivamente non solo acquistava per sè detto immobile intestandolo al padre sig. *, ma altresì tratteneva indebitamente la caparra versata dal cliente sig. *.*

In Bologna, dal 1° ottobre 2003 fino all'attualità."

Fatto e svolgimento del procedimento

Con esposto pervenuto a questo Consiglio il 21 gennaio 2004 il sig. * rappresentava di avere ricevuto dall'avv. *, suo legale e buon conoscente da lunga data, la proposta di acquistare la porzione di un immobile (tre appartamenti oltre a corte comune) sito in *, via *, prospettando questo acquisto come un'opportunità da non perdere, e facendo anche pressioni per il versamento di circa trentamila euro per "fermare" l'immobile.

L'esponente consegnava, allora, all'avv. * la somma di euro 30.382,00 il 1° ottobre 2003 con assegni non trasferibili, ricevendo attestazione di pagamento.

Pochi giorni dopo l'avv. * comunicava telefonicamente al sig. * che era stato costretto ad intestare a se stesso l'immobile per motivi che gli avrebbe poi spiegato.

L'esponente, insospettito da questo comportamento, nella successiva data del 13 novembre 2003, scriveva una raccomandata a.r. all'avv. * chiedendo formali spiegazioni sull'accaduto e dichiarando di essere ancora interessato all'acquisto.

Il 18 novembre 2003 riceveva risposta dall'avv. *, il quale lo indirizzava per qualsiasi richiesta al proprietario dell'immobile e comunque lo invitava, se interessato all'acquisto, a rivolgersi entro il 21 novembre 2003 al notaio dott. * incaricato della stipula.

L'esponente si recava dunque personalmente nello studio dell'avv. * e chiedeva la restituzione della somma versata. A tale richiesta l'avv. * rispondeva dapprima che non aveva la disponibilità immediata del denaro e, successivamente, che non intendeva comunque restituire la somma.

Il sig. *, dopo tali fatti, effettuata relativa visura, accertava che in data 20 ottobre 2003 l'immobile in questione era stato acquistato dal sig. *, padre dell'avv. *.

Con delibera in data 18 dicembre 2004 questo Consiglio disponeva l'apertura del procedimento disciplinare a carico dell'avv. *, con il capo di incolpazione riportato in epigrafe, ritualmente notificato all'avv. * il 7 gennaio 2005.

Nel corso delle indagini il Consigliere relatore provvedeva ad interrogare l'avv. *, il quale si riportava a memoria scritta che contestualmente depositava.

L'incolpato adduceva a propria difesa una ricostruzione dei fatti difforme da quella resa dal sig. *. Rappresentava, in particolare, che il sig. * era stato puntualmente edotto di ogni circostanza riguardante l'immobile e che il mancato acquisto era da imputare esclusivamente al ripensamento del sig. * ed alla difficoltà dello stesso di ottenere un mutuo.

L'avv. * precisava che, a quel punto, decideva di acquistare lui l'immobile, intestandolo al padre per ottenere benefici fiscali, e si rendeva disponibile a restituire la somma versata dal sig. * una volta venduto il primo appartamento.

Con delibera in data 29 novembre 2007 il Consiglio fissava per il dibattimento l'udienza del 14 febbraio 2007, poi rinviata al 28 marzo 2007 e successivamente al 2 maggio 2007, per impedimento dell'esponente.

Le delibere venivano ritualmente notificate all'avv. * ed al Pubblico Ministero.

Prima del dibattimento l'incolpato depositava documentazione relativa alla transazione della vicenda tra le parti, con la restituzione parziale della somma (euro 20.000,00) da parte dell'avv. * al sig. *.

All'udienza del 2 maggio 2007 erano presenti l'avv. *, il suo difensore avv. Piero Gennari ed il sig. *. Quest'ultimo confermava i fatti di cui all'esposto, nonché l'avvenuta transazione. Veniva poi ascoltato l'incolpato, che ribadiva quanto già rappresentato nella memoria difensiva agli atti.

Dichiarata chiusa l'istruttoria dibattimentale, veniva data la parola al difensore che, riportandosi alle memorie difensive agli atti, concludeva chiedendo il proscioglimento dell'incolpato.

Motivi della decisione

Ritiene il Consiglio che sussista la responsabilità dell'avv. * per l'illecito disciplinare contestato.

I fatti sono emersi con sufficiente chiarezza.

Innanzitutto risulta documentalmente provato che il sig. * in data 1° ottobre 2003 versò la somma di euro 30.382,00 a mezzo di assegni non trasferibili all'avv. *; che pochi giorni dopo l'immobile di *, via *, fu acquistato dal padre dell'avv. *, sig. *; e che l'avv. * trattenne la somma di euro 30.382,00 versata dall'esponente.

Tali circostanze, del resto, non sono state contestate dall'incolpato.

Orbene, a prescindere dalla sussistenza o meno, nei fatti esposti, di condotte di rilevanza penale (il procedimento penale per questi fatti è stato archiviato), deve osservarsi che, con il suo comportamento, l'avv. * è venuto meno ai doveri di dignità, correttezza e decoro cui sempre deve ispirarsi la condotta del legale.

Non vi è dubbio che, nella fattispecie, l'avv. *, pure nella migliore ipotesi interpretativa dei fatti, ha comunque condotto la "trattativa" con il sig. * in modo non corretto, trattenendo indebitamente, una volta vanificatosi l'acquisto dell'appartamento da parte del sig. *, la somma che questi, a tale titolo, gli aveva versato. E non provvedendovi neppure successivamente, ma limitandosi a restituire solo una parte della detta somma.

La violazione dei principi sopra enunciati rende rilevante, sotto il profilo disciplinare, la condotta tenuta dall'avv. *.

Quanto alla sanzione da irrogare, considerato che l'incolpato ha comunque effettuato tale parziale restituzione, e che lo stesso non è stato sottoposto precedentemente ad altri procedimenti disciplinari, il Consiglio reputa equa la sanzione disciplinare dell'avvertimento.

P.Q.M.

Il Consiglio, visto l'art. 40 del r.d.l. n. 1578 del 27 novembre 1933 e successive modificazioni, dichiara l'avv. * responsabile dell'addebito di cui al capo di incolpazione e applica la sanzione disciplinare dell'avvertimento. Così deciso in Bologna, 2 maggio 2007 - 9 febbraio 2009.

La decisione del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bologna non è stata impugnata.

. . .
CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BOLOGNA
Presidente e relatore avv. Lucio Strazziari

Viola i doveri di dignità e decoro l'avvocato che abbia partecipato in una molteplicità di casi, nella veste di legale di soggetti falsamente vittime di sinistri stradali, ad attività criminosa di truffa a danni di numerose compagnie assicuratrici.

Sanzione adeguata è la cancellazione; in considerazione della giovane età e dell'atteggiamento di immediata e piena collaborazione resa anche nella sede penale, sanzione adeguata è la sospensione di un anno dall'esercizio della professione.

. . .
DECISIONE

nei procedimenti disciplinari riuniti al n. * nei confronti degli avvocati * e *, incolpati dei seguenti addebiti:

"A) delitto p. e p. dall'art. 416 c.p. per essersi associata (con *, * e *) allo scopo di commettere più delitti di truffa ai danni di società assicurative predisponendo falsa documentazione di sinistri stradali mai verificatisi ovvero verificatisi con modalità e conseguenze affatto diverse da quelle rappresentate nelle richieste di risarcimento indirizzate alle varie compagnie assicurative, reclutando persone disponibili a fornire le loro generalità e a sottoporsi a visite mediche nelle quali lamentavano lesioni inesistenti, predisponendo inoltre falsi certificati medici e documentazione di cure mai prestate, attività cui contribuivano in pari misura, nei rispettivi ruoli professionali, l'avv. * e l'avv. * nella veste di legali delle parti, il * quale medico che certificava lesioni e le cure, lo * quale "reclutatore" dei soggetti di volta in volta apparentemente coinvolti nei falsi sinistri.

In Bologna, dal 1999 ai primi mesi del 2001;

B) delitto p. e p. dall'art. 416 c.p. per essersi associata (con *, * e *) allo scopo di commettere più delitti di truffa ai danni di società assicurative predisponendo falsa documentazione di sinistri stradali mai verificatisi ovvero verificatisi con modalità e conseguenze affatto diverse da quelle rappresentate nelle richieste di risarcimento indirizzate alle varie compagnie assicurative, reclutando persone disponibili a fornire le loro generalità e a sottoporsi a visite mediche nelle quali lamentavano lesioni inesistenti, predisponendo inoltre falsi certificati medici e documentazione di cure mai prestate, attività cui contribuivano in pari misura, nei rispettivi ruoli professionali, l'avv. * e l'avv. * nella veste di legali delle parti, il * quale medico che certificava le lesioni e le cure, il * quale "reclutatore" dei soggetti di volta in volta apparentemente coinvolti nei falsi sinistri.

In Bologna, dal maggio 2001 fino al novembre 2002;

C) delitto p. e p. dagli artt. 110 e 640 c.p. perché in concorso (con * e *), mediante artifici e raggiri consistiti nel predisporre documentazione (CID, certificati medici) attestante l'avvenuta collisione, in data 6 aprile 1999, tra lo scooter del * ed un autocarro di proprietà della * condotto dal * con conseguenze lesive per il *, sinistro in realtà mai avvenuto, così inducendo in errore la società assicuratrice *, si procuravano l'ingiusto profitto del risarcimento del danno alla persona del * per un importo complessivo di lire 66.000.000, con pari danno per la parte offesa.

In Bologna, il 12 giugno 2000 (data del pagamento del risarcimento);

E) delitto p. e p. dagli artt. 81 cpv., 476 e 482 c.p. perché con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso formava falsi certificati del Pronto Soccorso dell'Ospedale Civile di * riferiti alla stessa * ed al di lei coniuge * ed attestanti inesistenti cure prestate da quel nosocomio in data 1 agosto 2001, documenti che venivano poi allegati alla denuncia di falso sinistro stradale alla società assicuratrice *.

In Bologna, il 1° agosto 2001;

F) reato p. e p. dagli artt. 81 cpv., 110 e 640 c.p. perché in concorso con i componenti l'associazione a delinquere di cui ai capi A) e B), sulla base di un preventivo accordo tra le parti di volta in volta coinvolte, mediante artifici e raggiri consistiti nel far figurare il coinvolgimento di più persone in sinistri stradali mai verificatisi (allegando ai falsi CID documentazione sanitaria predisposta dal *, fatture per prestazioni mediche dei centri di fisioterapia dello stesso *, * e *, fatture per riparazione dei veicoli relativi a danni in realtà non attribuibili ad un incidente, predisponendo – l'avv. * e/o l'avv. * – lettere di intervento dirette alle società assicuratrici per la richiesta di risarcimento dei danni a cose e persone, falsificando certificati del Pronto Soccorso), così inducendo in errore le società assicuratrici *, *, *, *, * e *, si procuravano l'ingiusto profitto costituito dalle somme riscosse a titolo di risarcimento.

In Bologna, dalla fine del 1999 e fino a tutto il 2002 (fatti riferiti ad un centinaio di sinistri)";

Fatto e svolgimento del procedimento

In data 28 marzo 2003 la Procura della Repubblica di Bologna, nella persona del Sostituto Procuratore dott. Morena Plazzi, procedeva, su autorizzazione concessa con ordinanza del 21 marzo 2003 dal G.I.P. del Tribunale Penale di Bologna, dott. Pescatore, nei procedimenti penali (n. * R.G.N.R. e * R.G. G.I.P.) a perquisizione a carico, fra altre persone, dell'avv. * e dell'avv. *, indagate per il reato di associazione a delinquere (art. 416 c.p.) anche con lo scopo di commettere reati di truffa in danno di assicurazioni, predisponendo false documentazioni

di sinistri stradali mai verificatisi, ovvero verificatisi con modalità e conseguenze affatto diverse da quelle rappresentate nelle richieste di risarcimento indirizzate alle varie compagnie di assicurazione.

Con la stessa ordinanza il G.I.P. ordinava di procedere alla cattura dell'avv. * e rigettava, invece, la richiesta di misura cautelare nei confronti dell'avv. *.

Con provvedimento assunto in data 31 marzo 2003 il Consiglio deliberava l'apertura di due distinti procedimenti disciplinari a carico, rispettivamente, dell'avv. * e dell'avv. *, con i capi di incolpazione direttamente riferiti ai capi di imputazione alle stesse contestati nel procedimento penale, e deliberava contestualmente di dare corso alla procedura cautelare di cui all'art. 4 della legge 1712/1971, sostitutivo dell'art. 43 del r.d.l. n. 1578/1933, disponendo la convocazione dei due legali all'udienza del 23 aprile 2003.

All'esito della detta udienza il Consiglio disponeva, con due distinti provvedimenti, la sospensione cautelare dell'avv. * e dell'avv. * dall'esercizio professionale a tempo indeterminato con efficacia immediata.

In data 29 settembre 2003 il difensore dell'avv. * depositava istanza con cui chiedeva la revoca della misura cautelare.

Il Consiglio, ritenuto che non fossero venute meno né fossero attenuate le ragioni poste a fondamento del provvedimento di sospensione cautelare assunto in data 23 aprile 2003, rigettava la detta istanza.

Il Consiglio disponeva la fissazione delle udienze dibattimentali per il giorno 4 marzo 2004.

All'esito delle dette udienze, separatamente svolte, il Consiglio, per quanto riguardava la posizione dell'avv. *, in accoglimento di specifica richiesta avanzata dai difensori, deliberava la sospensione del procedimento disciplinare fino alla conclusione della fase delle indagini preliminari del procedimento penale; e, con riferimento alla posizione dell'avv. *, in accoglimento di specifica istanza presentata dal difensore, deliberava la sospensione del procedimento disciplinare fino alla conclusione della fase delle indagini preliminari del procedimento penale e, ritenuto che, pure permanendo la gravità dei fatti contestati nel capo di incolpazione, la misura cautelare già scontata potesse avere rappresentato sufficiente monito per evitare la reiterazione di condotta contraria ai doveri di probità e di correttezza, deliberava la revoca della sospensione cautelare.

Definitosi il procedimento penale a carico dei due legali con sentenza emessa in data 8 maggio 2008 con la quale il G.I.P. del Tribunale Penale di Bologna ha applicato all'avv. * e all'avv. *, su richiesta delle parti, la pena di anni due di reclusione, ciascuna, con il beneficio della sospensione condizionale, il Consiglio provvedeva a rifissare i procedimenti disciplinari all'udienza del 27 maggio 2009.

Alla detta udienza, dopo che il Collegio ha disposto la riunione dei due procedimenti disciplinari, per motivi di connessione oggettiva, veniva dato corso alla istruttoria dibattimentale.

Il teste *, investigatore privato, indicato dalla difesa dell'avv. *, dichiarava che, incaricato da alcune compagnie di assicurazione di svolgere indagini su alcuni sinistri che presentavano anomalie, aveva ricevuto, fin dall'inizio, piena confessione da parte dell'avv. * circa il suo coinvolgimento che, comunque, da un certo momento in poi era stato forzato, ed aveva ricevuto poi piena collaborazione che aveva consentito pieno e fondato sviluppo alle indagini.

Deposizione sostanzialmente analoga è stata poi resa dal maresciallo *, che svolse le indagini su delega della Procura della Repubblica. Lo stesso ha affermato, fra l'altro, che *"le dichiarazioni rese a fare tempo dalla presentazione delle querele (da parte delle assicurazioni) dall'avv. * ci hanno messo in condizione di modificare la nostra strategia investigativa indirizzando la stessa nell'acquisizione della documentazione probatoria indicata dall'avv. * presso le compagnie di assicurazione e gli studi professionali indicati"*.

A proposito dell'avv. *, lo stesso teste ha dichiarato, su domanda della difesa: *"L'atteggiamento dell'avv. * è stato all'inizio reticente, ma in seguito ha collaborato indicando, per ogni sinistro, le modalità dello stesso, le persone coinvolte e i loro ruoli"*.

Venivano poi interrogate le due incolpate.

L'avv. * dichiarava di nulla avere da aggiungere a quanto emergeva sulla sua responsabilità. Aggiungeva di essersi subito resa conto che non avrebbe più potuto riprendere a svolgere l'attività di avvocato e che, una volta libera dai vincoli della misura cautelare disposta a suo carico dal G.I.P., aveva svolto vari lavori. Concludeva chiedendo di potere essere lei ad allontanarsi volontariamente dall'Albo degli Avvocati.

L'avv. * riconosceva di avere commesso degli errori dovuti alla inesperienza, ma riteneva di avere già pagato con il periodo di sospensione cautelare già scontato, e di volere continuare a svolgere l'attività di avvocato.

Veniva quindi data la parola ai difensori.

L'avv. Settimio Biondi, per l'avv. *, concludeva chiedendo, in via principale, declaratoria di intervenuta prescrizione dell'azione disciplinare e, in via subordinata, la applicazione di sanzione in misura non superiore al periodo di sospensione già scontato.

Gli avvocati Mario Giulio Leone e Giovanni Donati, per l'avv. *, chiedevano che il Consiglio volesse applicare sanzione che non fosse la massima prevista dalla legge professionale.

Il Collegio, all'esito della camera di consiglio, emetteva dispositivo della decisione, di cui dava immediata lettura.

Motivi della decisione

Ritiene il Collegio di dovere esaminare preliminarmente la eccezione di intervenuta prescrizione del

procedimento disciplinare avanzata, nelle sue conclusioni, dal difensore dell'avv. *.

L'eccezione appare infondata, e deve essere rigettata, solo che si ponga mente allo specifico aspetto della definizione del procedimento penale avvenuta con la sentenza in data 8 maggio 2008. La notifica del decreto di citazione a giudizio per l'udienza del 27 maggio 2009, effettuata il 24 aprile 2009, appare atto interruttivo della prescrizione, che è intervenuto ben prima dei cinque anni dalla data della sentenza penale.

Per quanto riguarda il merito, deve essere affermata la responsabilità di entrambe le incolpate in ordine ai capi di incolpazione contestati.

A fondamento di tale giudizio si debbono richiamare: a) la confessione resa sia dall'avv. * che dall'avv. *; b) le risultanze degli atti penali acquisiti; c) la sentenza in data 8 maggio 2008 del G.I.P. del Tribunale Penale di Bologna che, sia pure in sede di patteggiamento, ha applicato ad entrambe la pena di due anni di reclusione.

Sottolineato come i fatti oggetto del procedimento appaiano particolarmente gravi perché ripetutamente commessi nell'esercizio della attività professionale, e perciò tali da creare pesante pregiudizio a quell'esercizio professionale forense che, sulla base dello stesso dettato costituzionale, costituisce, con la garanzia della tutela dei diritti, uno dei principi fondanti che presiedono al corretto vivere civile, e rilevato l'allarme sociale che questi fatti hanno determinato nella pubblica opinione, ritiene il Consiglio di dovere, comunque, esaminare separatamente e valutare in modo diverso le posizioni delle due incolpate.

Si deve ritenere più grave la condotta tenuta dall'avv. *, la quale, dalle carte processuali penali, emerge quale figura di preminente rilievo, anche per la più maturata esperienza nel campo professionale, nella gestione di quella serie di rapporti che hanno indotto tante persone a collaborare, ciascuna secondo un proprio specifico ruolo, alla commissione delle numerose truffe alle assicurazioni.

Riesce ben difficile quindi riuscire ad individuare, non tanto e non certamente scusanti, quanto anche solo elementi che possano mitigare la gravità della sua condotta.

Lo stesso apporto alle indagini appare reso in tempi ritardati rispetto al loro sviluppo.

Ritiene conclusivamente il Collegio che la condotta tenuta dall'avv. * sia tale da dovere escludere che la stessa possa riproporsi, anche a distanza di tempo, quale esercente la professione forense. E, conseguentemente, sanzione adeguata appare quella della cancellazione dall'Albo degli avvocati.

Diversa valutazione ritiene invece il Collegio che debba essere effettuata per quanto riguarda la posizione dell'avv. *.

Pur non potendo disconoscere come la stessa abbia scientemente e volutamente posto in essere la condotta oggetto della indagine penale e del presente procedimento disciplinare, ritiene tuttavia il Collegio che l'essersi verificati i fatti contestualmente alle sue prime esperienze professionali possa rappresentare una attenuante, confortata poi dal suo atteggiamento, con cui, come riferito dai testi escussi al dibattimento, si è resa disponibile per una immediata e piena collaborazione in relazione agli sviluppi delle indagini.

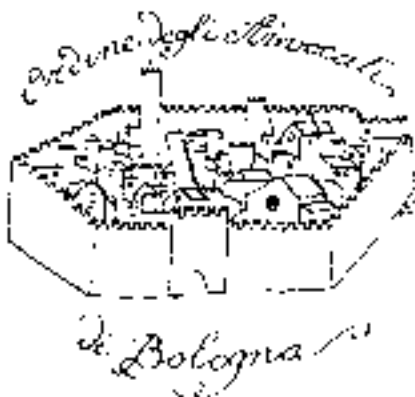
Ritiene pertanto il Collegio che sanzione disciplinare adeguata sia quella della sospensione dall'esercizio professionale nella massima misura di un anno, con detrazione del periodo di sospensione cautelare già scontato.

P.Q.M.

il Consiglio, visto l'art. 40 del r.d.l. n. 1578 del 27 novembre 1933 e successive modificazioni, dichiara l'avv. * responsabile degli addebiti di cui al capo di incolpazione e applica la sanzione disciplinare della cancellazione; dichiara l'avv. * responsabile degli addebiti di cui al capo di incolpazione e applica la sanzione disciplinare della sospensione di un anno dall'esercizio della professione.

Così deciso in Bologna, 27 maggio 2009 – 10 settembre 2009.

La decisione del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bologna non è stata impugnata.



CHIARIMENTI SULLE SPESE LEGALI STRAGIUDIZIALI PRECEDENTI IL RICORSO PER INGIUNZIONE

Con riferimento alla intesa raggiunta dal Consiglio dell'Ordine con la Presidenza del Tribunale sulla liquidazione delle spese di ingiunzione e facendo seguito ad una richiesta di chiarimento che ci è stata avanzata da alcuni Colleghi, riportiamo di seguito il testo di quanto deliberato il 25 giugno 2009 dal Consiglio in merito alle spese legali stragiudiziali precedenti il ricorso per ingiunzione, ed in particolare a quanto previsto dal d.lgs. n. 231/2002.

"Nell'ambito dell'applicazione dell'accordo raggiunto dal Consiglio con la Presidenza del Tribunale sulla liquidazione delle spese di ingiunzione, è stato richiesto come vada allegato e documentato nel ricorso per ingiunzione il diritto del creditore ad ottenere il "risarcimento dei costi sostenuti per il recupero delle somme non tempestivamente corrispostegli", secondo quanto previsto dall'art. 6 del d.lgs. n. 231 del 9 ottobre 2002.

L'argomento si inserisce nella più vasta tematica della reperibilità delle spese ed onorari legali extraprocessuali, che viene ormai riconosciuta dalla giurisprudenza sub specie di risarcimento del danno, ricollegato alla responsabilità gravante sulla parte che, negando all'altra parte un diritto riconosciuto come esistente o reclamando una pretesa poi riconosciuta come infondata, costringe la controparte a tutelarsi con l'assistenza di un legale anche in sede stragiudiziale.

Il "risarcimento" specificamente riconosciuto dall'art. 6 del d.lgs. n. 231/2002 si distingue, nella citata tematica, per il fatto di essere disciplinato direttamente dalla legge con indicazioni, contenute nel secondo comma, che sembrano indurre a ravvisare la possibilità che, attraverso la prova scritta del credito, tale "risarcimento" sia invocabile anche in via monitoria unitamente al credito capitale.

Si ritiene, in effetti, che il "risarcimento" in esame non sia suscettibile di essere inserito nella nota spese del procedimento d'ingiunzione, riguardando prestazioni esterne ad esso e, pertanto, estranee alla previsione dell'art. 641, ultimo comma, c.p.c.

Lo stesso appare, invece, invocabile nel contesto del ricorso, dal momento che l'art. 633, comma 1°, c.p.c., richiede solamente che il ricorrente sia creditore di una somma liquida di denaro ed offra prove scritte del suo credito.

Le valutazioni, pertanto, devono appuntarsi sul problema probatorio, nella risoluzione del quale soccorre, come accennato, il secondo comma del citato art. 6 del d.lgs. n. 231/2002, che suggerisce di allegare la parcella recante la dimostrazione dell'importo alla luce della tariffa forense stragiudiziale. Tale allegazione risolve anche il problema della liquidità della somma pretesa, elemento che non appare ravvisabile in mancanza di una parcella pagata (e, quindi, di una regolare fattura), proprio per il fatto che la norma in esame riconosce il diritto al "risarcimento", che è concetto inscindibile dalla fattispecie della rifusione di un onere già sostenuto dalla parte e non sembra assimilabile alla diversa fattispecie del "finanziamento preventivo" di un onere ancora non sostenuto.

Il Consiglio, all'esito del riferimento, ringrazia il Consigliere Avv. Gino Martinuzzi per il puntuale riferimento e per le valutazioni, che fa proprie, e delibera di dare comunicazione di quanto sopra agli iscritti, mediante circolare e-mail e pubblicazione su Bologna Forense."



Tribunale di Bologna

Presidenza

Bologna, 16 GIU. 2009

n. 2309 prot.

Al Sig. Presidente del Consiglio dell'Ordine
degli Avvocati
Bologna

e p. c. Al Dirigente Amministrativo del Tribunale di
Bologna

Oggetto: Tribunale di Bologna - via Garibaldi n. 6 - Accesso riservato al transito degli avvocati.

Aderendo, in uno spirito di fattiva collaborazione, alle richieste da tempo avanzate da codesto Consiglio ho deciso di riservare **esclusivamente** al transito degli avvocati, dei magistrati e degli appartenenti alle forze dell'ordine in generale una delle due corsie destinate all'accesso del pubblico agli uffici giudiziari del Tribunale e poste in via Garibaldi n. 6.

Per usufruire del passaggio riservato, che verrà indicato con apposita segnaletica, gli avvocati dovranno esibire agli addetti al Posto di Polizia del Tribunale il tesserino di appartenenza all'Ordine.

Questi ultimi potranno effettuare a discrezione controlli anche a campione attraverso i "metal detectors" relativamente alle borse e ai bagagli degli avvocati.

La fase, per ora sperimentale, inizierà il 1 luglio p.v.

Confido che gli avvocati del foro di Bologna vorranno apprezzare questa iniziativa e che si comporteranno con il senso di responsabilità che sinora li ha sempre contraddistinti.

Sarò grato di un cenno di riscontro.

Con distinti saluti.

IL PRESIDENTE

(dot. Francesco Scutellari)

Scutellari

16 GIU. 2009

3643

24 GIU. 2009



CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA

Prot. N. 5063

Al Sig. Presidente
Consiglio dell'Ordine Avvocati
BOLOGNA

ORDINE AVVOCATI BOLOGNA
DATA ARRIVO 11/11/2009
PROT. N. 5064 - 11/11/2009
DATA PROT.

oggetto: servizio consegna fascicoli di parte

A seguito della realizzazione del progetto per lo smaltimento dell'arretrato nel settore civile, causa movimentazione fascicoli da e per gli uffici giudiziari del distretto, si comunica che il servizio di consegna dei fascicoli di parte verrà ridotto per i mesi di novembre, dicembre, gennaio e febbraio nelle sole giornate di lunedì e giovedì dalle ore 10,30 alle 13,00.

Si prega di dare la massima comunicazione al presente provvedimento.

Bologna 27/10/2009

Il Presidente
Dott. Giuliano Lucchini

RIAPERTURA AL SABATO DELLE CANCELLERIE CIVILI DELLA CORTE D'APPELLO

Riproduciamo di seguito l'ordine di servizio con il quale la Dirigente della Corte d'Appello, dott. Marilena Cerati, ha revocato il proprio precedente provvedimento che aveva disposto la chiusura nelle giornate del sabato degli uffici delle cancellerie civili della Corte d'Appello.

A seguito dell'invio della nostra circolare che inoltrava l'adottato provvedimento di chiusura, alcuni Colleghi (fra i quali in particolare ringraziamo l'avv. Pier Luigi Costa, per la segnalazione ampiamente documentata) ci avevano fatto pervenire osservazioni in merito alla illegittimità della chiusura delle Cancellerie nelle giornate del sabato, in relazione alla improrogabilità al lunedì dei termini processuali che vanno computati a ritroso (ad esempio, per il deposito delle difese conclusive nelle cause di "vecchio rito" e per la costituzione nelle cause di rito del lavoro o nei procedimenti cautelari).

In forza di tali osservazioni il Consiglio, nella adunanza del 20 luglio 2009, rilevato che l'art. 155 c.p.c. al sesto comma ribadisce comunque che la giornata di sabato *"ad ogni effetto è considerata lavorativa"*; ritenuto che le indicazioni emergenti dalla giurisprudenza già formatasi sul punto dalla Corte di Cassazione inducono a considerare – quanto meno – dubbia la interpretazione che al riformato art. 155 c.p.c. è stata data dalla Dirigenza della Corte d'Appello con l'effetto della chiusura delle Cancellerie civili nelle giornate del sabato; affermata la opportunità che, in ogni caso, gli uffici pubblici delle Cancellerie Civili debbano rimanere aperti nelle giornate del sabato, sia al fine di evitare che i difensori – anche non appartenenti all'Ordine di Bologna e quindi legittimamente non a conoscenza della decisione della Dirigenza di chiudere le Cancellerie civili nelle giornate del sabato – possano incorrere in decadenze processuali, sia al fine di offrire in ogni caso alla utenza il servizio di apertura di uffici pubblici nelle giornate del sabato; ha deliberato di segnalare quanto sopra alla Dirigenza della Corte d'Appello, con l'invito a riconsiderare il provvedimento di chiusura delle Cancellerie civili nella giornata del sabato. Abbiamo pertanto accolto con favore il provvedimento di revoca che ci è stato comunicato (tanto più che si è appreso che esso stava per essere esteso a tutti gli uffici giudiziari del distretto), nel quale si fa espressa menzione delle osservazioni formulate dalla Avvocatura bolognese.



CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA

Prot. N. 696/09



Al Sig. Presidente
Consiglio dell'Ordine
Avvocati
BOLOGNA

Ai Responsabili
Cancellerie civile - lavoro - minori
SEDE

E.p.c.

Al Sig. Presidente
Corte d'Appello
BOLOGNA

oggetto: calcolo termini processuali civili.

Secondo l'art. 58, della legge n. 69/09, i commi 4 e 5 dell'art. 155 c.p.c., introdotti con la precedente mini-riforma, diventano applicabili a tutti i giudizi pendenti alla data dell'1 marzo 2006 (comma 3). **Per effetto dell'art. 2, comma 1, lett. f), L. 28 dicembre 2005, n. 263**, come modificato dall'art. 2, comma 1, D.L. 30 dicembre 2005, n. 271, non convertito in legge (comunicato pubblicato nella G.U. 1º marzo 2006, n. 50), le cui modifiche sono state recepite dall'art. 39-quater, comma 2, D.L. 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla L. 23 febbraio 2006, n. 51, la proroga prevista dal quarto comma dell'art. 155 c.p.c. si **applica altresì ai termini per il compimento degli atti processuali svolti fuori dell'udienza che scadono nella giornata del sabato.**

In applicazione della disposizione normativa sopra richiamata, questo dirigente comunicava che nella giornata del sabato non vi sarebbe stata la disponibilità di personale della cancelleria civile, posto che non vi dovevano più essere atti in deposito.

Dalle osservazioni pervenute dall'Avvocatura sono emersi elementi di riflessione che impongono di rivedere il proprio provvedimento, inoltrando contemporaneamente quesito al Capo dell'Ufficio, su questi presupposti:

viene osservato che la disposizione di cui alla normativa sopra richiamata non è applicabile ai cd termini "a ritroso". La differenza tra termini a decorrenza successiva e quelli a ritroso è sorta proprio dalla mancata previsione specifica del comma 4 dell'art. 155. Ora il 5 comma di tale Articolo specifica "la proroga prevista dal quarto

comma si applica altresì ai termini per il compimento degli atti processuali svolti fuori dell'udienza che scadono nella giornata del sabato".

Intenzione del legislatore era quello di prorogare tutti i termini al giorno successivo non festivo (un lunedì feriale per esempio).

L'orientamento preso dall'ufficio su una interpretazione letterale della norma comporterebbe una violazione del diritto di difesa del convenuto e/o resistente.

La conclusione potrebbe essere che la disposizione di cui all'art. 155, quarto comma, c.p.c. secondo il quale la scadenza del termine in giorno festivo è prorogata di diritto al primo giorno seguente non festivo, non si applica ai termini che si computano "a ritroso" la cui scadenza è anticipata al giorno precedente non festivo. Questo però, sempre secondo l'avvocatura, sarebbe contrario a quanto considerato dalla Suprema Corte sez. lavoro con la sentenza n. 11163 del 7/5/2008.

Si può considerare che, se la tardiva costituzione dell'attore porterebbe ad una mite pronuncia in rito di improcedibilità della domanda senza ulteriori conseguenze, considerare tardiva la costituzione del convenuto e/o resistente per una interpretazione restrittiva del 5 comma dell'art 155, senza concedergli la proroga al giorno seguente, comporterebbe una grave sanzione nel merito non permettendogli di esercitare qui il vero e proprio diritto di difesa per le decadenze previste dall'art. 167 c.p.c. nel rito ordinario, che ancora più gravi sarebbero nel rito del lavoro dove non sarà permesso introdurre mezzi istruttori, quindi causa quasi sicuramente segnata.

Risulta però necessario per completezza riportare le considerazioni che sono state la premessa del provvedimento di questo dirigente. L'art. 22 della legge 23 dicembre 1994, n. 2 stabilisce che l'orario di lavoro si articola su cinque giorni la settimana, fatte salve le esigenze di assicurare comunque la funzionalità di strutture di uffici pubblici. L'articolazione dell'orario di servizio, dell'orario di apertura al pubblico e dell'orario di lavoro è definita con atti a provvedimenti secondo quanto disciplinato dai contratti collettivi nazionali, avendo presenti le finalità e gli obiettivi da realizzare e le prestazioni da assicurare. Per la giornata del sabato, nel settore civile, viene prevista una presenza turnaria per il solo deposito degli atti in scadenza, non essendovi adempimenti urgenti da evadere. Nel caso specifico, quindi, al di fuori di interpretazioni condivisibili, sulla disposizione normativa, resta il dettato normativo che asetticamente, per tutti i procedimenti anche pendenti prima del 01/03/2006, dispone la proroga dei **termini per il compimento degli atti processuali svolti fuori dell'udienza che scadono nella giornata del sabato.**

Prevedere quindi il mantenimento di un contingente anche se minimo nella giornata del sabato, avrebbe determinato una minor disponibilità di risorse, già scarse, nelle restanti giornate lavorative, dovendo il personale che opera di sabato recuperare la giornata in altra, con riposo compensativo.

Per quanto premesso si revoca il proprio precedente provvedimento sottoponendo la questione alla valutazione del Capo dell'Ufficio per l'eventuale inoltro al Superiore Ministero.

Bologna 27/7/2009

Il Dirigente
Dott. Marilena Cerati

Pubblichiamo di seguito la tabella 2009 elaborata dalla III sezione civile del Tribunale di Bologna, che espone i nuovi criteri – dopo le note sentenze delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione – adottati in materia di risarcimento del danno. La nuova tabella rimanda a quella elaborata dall'Osservatorio sulla giustizia civile di Milano (e adottata dal Tribunale di Milano), che è reperibile, con le relative note esplicative, anche nel sito del nostro Consiglio.

ANNO 2009
TERZA SEZIONE CIVILE DEL TRIBUNALE DI BOLOGNA

Danno biologico permanente:

Sono adottate le tabelle 2009 del Tribunale di Milano nella nuova formulazione che prevede la liquidazione congiunta del danno biologico e del danno non patrimoniale consistente nella sofferenza soggettiva; tale congiunta liquidazione è effettuata con le modalità illustrate nel paragrafo I delle note esplicative alle tabelle, redatte dall'Osservatorio per la giustizia civile di Milano (pubblicate in www.professionisti24.ilsole24ore.com); in particolare nelle suddette note esplicative viene spiegato che gli importi tabellari equivalgono ai “valori monetari medi, corrispondenti al caso di incidenza della lesione in termini standardizzabili in quanto frequentemente ricorrenti (sia quanto agli aspetti anatomo-funzionali, sia quanto agli aspetti relazionali, sia quanto agli aspetti di sofferenza soggettiva)”.

Qualora nel caso concreto il giudice voglia, in relazione alle particolari caratteristiche del caso, riconoscere un aumento per la sofferenza soggettiva maggiore di quello tabellare, l'importo è determinato aumentando il punto biologico di una percentuale maggiore di quella indicata nella terza colonna della tabella; dopo di che l'importo ottenuto viene moltiplicato per i punti di invalidità e viene applicato il demoltiplicatore corrispondente all'età; in casi particolari il suddetto aumento potrà prescindere da tali modalità di calcolo.

Per l'aumento personalizzato relativo a particolari aspetti anatomo-funzionali e relazionali di cui alla penultima colonna delle tabelle di Milano si terrà conto solamente delle concrete circostanze soggettive allegate e provate.

Infine, a differenza che nelle precedenti tabelle 2008 di questa sezione, le tabelle di legge di cui all'art.139 Codice Assicurazioni Private sono utilizzate solamente qualora le micropermanenti siano conseguenza di un incidente stradale successivo alla data del 4-4-01; infatti la non estensione della loro applicazione anche alle altre micropermanenti trova giustificazione nel fatto che l'esigenza di personalizzazione fatta propria dalle sentenze delle Sezioni Unite del novembre 2008 può essere meglio perseguita facendo riferimento al sistema sopra illustrato.

Laddove il giudice debba obbligatoriamente utilizzare le tabelle di legge, la sofferenza soggettiva sarà riconosciuta tramite la liquidazione di una percentuale dell'ammontare del danno biologico da invalidità permanente, compresa tra il 25 e il 50 %; al proposito si ritiene che la limitazione alla misura non superiore ad un quinto dell'aumento del danno biologico di cui al Co.3 dell'art.139 Codice Assicurazioni Private vada riferita unicamente alla personalizzazione inerente a specifici aspetti dinamico-relazionali, e non alla sofferenza soggettiva in esame.

Danno biologico temporaneo assoluto:

In conformità alle citate note esplicative redatte dall'Osservatorio di Milano, si prevede la liquidazione congiunta dell'intero danno non patrimoniale temporaneo (comprensivo non solo del danno biologico in senso stretto, ma anche della sofferenza soggettiva); l'importo corrispondente al risarcimento per un giorno di invalidità temporanea al 100% va individuato in una forbice di valori monetari da un minimo di euro 88,00 ad un massimo di euro 132,00 (il valore minimo della forbice è stato ottenuto aumentando del 25% il valore base di liquidazione corrispondente al danno biologico temporaneo in senso stretto finora in uso -rivalutato al 2009 e pari a euro 70,56 -, mentre il valore massimo è stato ottenuto aumentando il valore minimo del 50 %).

Quale indicazione di massima si evidenzia che il quantum giornaliero liquidato corrisponderà all'importo minimo di €.88 qualora si tratti di micropermanenti e non sussistano circostanze particolari, con aumento graduale in relazione a queste ultime e alla gravità dei postumi permanenti.

Qualora invece debba essere applicato il valore di legge (e cioè per gli incidenti stradali post 4-4-01), anche tale valore sarà soggetto all'aumento tra il 25 e il 50 % di cui sopra, corrispondendo così all'attualità (e cioè nella vigenza del Decreto Ministero Sviluppo economica del 19-6-09 che quantifica il danno biologico temporaneo in €.42,48 al giorno) ad un importo compreso tra €.53,10 e 63,72; anche in questa ipotesi il quantum giornaliero corrisponderà all'importo minimo di €.53,10, vertendosi in materia di micropermanenti.

Danno non patrimoniale subito per la morte del prossimo congiunto:

In conformità alle citate note esplicative redatte dall'Osservatorio di Milano, si prevede la medesima liquidazione dell'intero danno non patrimoniale, evidenziando che per l'individuazione dell'importo nell'ambito delle previste ampie forbici si farà riferimento alla graduazione di ipotesi di cui all'elencazione riportata in calce (partendo dalla più grave con le altre ipotesi a seguire in ordine decrescente di gravità) e si terrà conto delle circostanze di fatto del caso concreto (tipizzabili nella sopravvivenza o meno di altri congiunti, nella convivenza o meno con questi ultimi e con il familiare deceduto, nella qualità ed intensità della relazione affettiva che caratterizzava il rapporto parentale con la persona perduta).

- 1) Morte del figlio – 2) Morte del genitore con figlio di età inferiore ai 20 anni –
- 3) Morte del coniuge non separato o del convivente *more uxorio* – 4) Morte del genitore con figlio di età superiore ai 20 anni – 5) Morte del fratello convivente –
- 6) Morte del fratello non convivente – 6) Morte del nipote per ciascun nonno



44° CAMPIONATO NAZIONALE DI SCI PER AVVOCATI E MAGISTRATI LA THUILE (AO), 24-28 MARZO 2010

L'Ordine degli Avvocati di Roma e lo Sci Club Avvocati Romani hanno organizzato, con la partecipazione della società Funivie Piccolo San Bernardo e la Tivigest, il 44° Campionato Nazionale di Sci per Avvocati e Magistrati.

Queste le date delle gare:

- 25 marzo 2010** – Slalom speciale in due manches (pista 12 piloni)
- 26 marzo 2010** – Slalom parallelo, con preselezione dei 32 migliori tempi
- 26 marzo 2010** – Gara individuale di fondo 5/10 km. ad Arpy (Morgex)
- 27 marzo 2010** – Gara di slalom gigante (pista 16 standard)

Sono previsti una gita al Monte Bianco con traversata della Vallée Blanche, discesa in Heliski sul ghiacciaio del Rutor, uso delle Terme di Prè S. Didier, serata al Casinò di S. Vincent, degustazione di prodotti tipici valdostani, cena al ristorante Le Riondet (mt. 1800) con gatto delle nevi.

Tutti i partecipanti potranno usufruire di una opzione per oltre 100 camere, fino al 31 ottobre 2009, presso l'Hotel Planibel (4 stelle), situato alla partenza degli impianti. Dopo tale data il prezzo potrà subire aumenti e l'albergo non potrà assicurare la disponibilità delle camere.

I prezzi concordati vanno da € 462,00 per la settimana, ad € 300,00 per quattro giorni ed € 246,00 per tre (ulteriori riduzioni per i bambini), con trattamento di mezza pensione, animazione diurna e serale, centro fitness e piscina, nonché Birba Club per i bambini di 4-12 anni.

Per prenotare, chiamare il Centro Prenotazioni della Tivigest Hotel di Padova (tel. 049-80.33.780), in orario 9-13/15-19 (dal lunedì al venerdì), comunicando di voler partecipare al 44° Campionato Nazionale di Sci per Avvocati e Magistrati, per ottenere il prezzo concordato.

Ulteriori comunicazioni ed informazioni saranno reperibili sul sito www.sciclubavvocati-romani.org.

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA – Sci Club Avvocati Romani – Via Germanico 107, Roma
Presidente: Avv. Giorgio Gelera: giorgiogelera@tiscali.it – tel. 06-32.41.659 – fax 06-32.42.852
Segretario: Avv. Alessandro De Angelis: amd.avv@tiscali.it – tel. 06-86.20.53.09

Sono disponibili gratuitamente copie, in numero limitato, della ristampa del libro "Pagine sparse sull'avvocatura", curato dall'avv. Giuliano Berti Arnoaldi Veli, che il Consiglio ha pubblicato in occasione del XXIX Congresso Nazionale Forense, celebrato lo scorso anno a Bologna.

Il libro raccoglie alcuni scritti dell'avv. Angiola Sbaiz, indimenticata Presidente del nostro Consiglio dell'Ordine dal 1978 al 1990, e può essere ritirato presso la biblioteca del Consiglio negli orari di apertura al pubblico (dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle 13).

